

CORTE DI ASSISE DI APPELO - PALERMO

SEZIONE SECONDA

* * * * *

S E N T E N Z A

C O N T R O

B A G A R E L L A L E O L U C A + 59

VOLUME IV



Omicidio di Sole Gian Matteo.

Capo 41) del delitto di cui agli artt. 110, 112 n° 1, 575, 577 n° 3, 61 n° 4 C.P., 7 comma 1° legge 12 luglio 1991 n° 203, per avere, in concorso tra loro e con Calvaruso Antonio, cagionato, con premeditazione e al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, la morte di Sole Gian Matteo, mediante strangolamento dopo averlo seviziatò con percosse.

Capo 42) del delitto di cui agli artt. 110, 112 n° 1, 605, 61 n° 2 C.P., 7 comma 1° legge 12 luglio 1991 n° 203, per avere in concorso tra loro e con Calvaruso Antonio, al fine commettere il reato di cui al capo che precede e di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, privato della libertà personale Sole Gian Matteo.

Capo 43) del delitto di cui agli artt. 110, 112 n° 1, 411, 61 n° 2 C.P., 7 comma 1° legge 12 luglio 1991 n° 203, per avere, in concorso tra loro e con Calvaruso Antonio, al fine di occultare il reato di cui al capo 41) e di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, distrutto il cadavere di Sole Gian Matteo dandolo alle fiamme.

Capo 44) del delitto di cui agli art. 110, 112 n° 1, 423, 61 n° 2 C.P., 7 comma 1° legge 12 luglio 1991 n° 203, per avere, in concorso tra loro e con Calvaruso Antonio, al fine di occultare il reato di cui al capo 41) e di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, dato alle fiamme l'autovettura di cui al capo che segue, cagionando un incendio.

In Palermo il 22 marzo 1995

Capo 45) del delitto di cui agli artt. 110, 112 n° 1, 648, 61 n° 2 C.P., 7 legge 12 luglio 1991 n° 203, per avere, in concorso tra loro e con


Calvaruso Antonio, al fine di commettere il reato di cui al capo 41) e di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, acquistato o comunque ricevuto l'autovettura Fiat Croma tg. PA A70247 compendio di furto ai danni di Calcagnile Saverio, conoscendone l'illecita provenienza.

In Palermo, in data anteriore e prossima al 22 marzo 1995.

Sono stati condannati dal giudice di primo grado per detti reati Bagarella Leoluca, Mangano Antonino, Guastella Giuseppe, Spatuzza Gaspare, Lo Nigro Cosimo, Di Trapani Nicolò e Di Natale Giusto, in quanto raggiunti dalle concordi dichiarazioni di Calvaruso Antonio, di Brusca Giovanni, Grigoli Salvatore (suoi referenti Spatuzza e Lo Nigro), Di Filippo Pasquale (suo referente Mangano), Onorato Francesco (suo referente Biondo Salvatore), Sinacori Vincenzo (suoi referenti Brusca Giovanni, Matteo Messina Denaro e Di Trapani Nicolò) e, da ultimo, dalle dichiarazioni, rese innanzi a questa Corte, da Giusto Di Natale.

Intorno alle ore 22.40 del 22 marzo 1995 personale della Vigilpol segnalava ai carabinieri di Carini la presenza nella via Amerigo Vespucci, nel centro abitato di Villagrazia di Carini, di un'autovettura Fiat Croma in fiamme.

Intervenuti prontamente i militari del Nucleo Radiomobile di Carini, rilevavano, domate le fiamme, all'interno del bagagliaio la presenza di un corpo semicarbonizzato.

Venivano recuperati la cassa di un orologio marca "Breil" con le lancette ferme alle ore 10,15 (o 22,15), brandelli di pantaloni di jeans con un bottone metallico con la scritta "Maxim" ed altro. 

I resti combusti della targa del veicolo consentivano di risalire al proprietario, a cui la Croma era stata sottratta circa un mese prima (vedasi denunzia del 23.2.1995).

Si allertavano, ai fini della identificazione della salma, Polizia e Carabinieri e si apprendeva che quella stessa sera era stata denunciata la scomparsa di Sole Gian Matteo.

I familiari riconoscevano nel cadavere il congiunto Gian Matteo Sole.

Dalla perizia autoptica emergeva, in relazione allo stato del cadavere, l'impossibilità di stabilire il preciso meccanismo letifero, che aveva determinato la morte del giovane, escludendosi, però, la presenza di tracce di arma da fuoco.

Si era anche potuto stabilire che il giovane era già morto, quando il suo corpo era stato dato alle fiamme.

Le indagini prontamente avviate consentivano di appurare che la ALFA 33 di proprietà del Sole risultava parcheggiata in via Alfonso il Magnanimo con lo sportello lato guida aperto ed ancora che Marcello Grado, ucciso 20 giorni prima, era stato il fidanzato della sorella Angiola del Sole e che tra l'ucciso e il fratello Massimo c'era una forte rassomiglianza.

Rendeva dichiarazioni Calvaruso Antonio, il quale riferiva che l'omicidio del Sole (22.3.1995) era ascrivibile al Bagarella, il quale era autore anche del duplice omicidio di Grado - Vullo del 2 marzo 1995, dell'omicidio di Buscetta Domingo (6.3.1995) e del duplice omicidio Di Peri (14.3.1995).

Il Bagarella aveva deciso che tutta la famiglia Sole doveva essere eliminata; infatti un pomeriggio Nino Mangano aveva consegnato al

collaborante un biglietto, che doveva essere recapitato al Bagarella, cui doveva anche riferire che l'operazione si sarebbe fatta la stessa sera.

Il Bagarella, al quale aveva consegnato il biglietto, aveva detto: "Ah, stasera stessa ci tiriamo al "topino" (che era il soprannome del Sole Gian Matteo). Il collaborante aveva replicato: "Sì, lo interroghiamo e vediamo che cosa era andato a fare a Corleone".

Quella sera, verso le ore 19/20 con il Bagarella si era recato in via dei Cantieri, dove doveva essere sequestrato Gian Matteo Sole.

Il collaborante ed il Bagarella a bordo della Opel Swing si erano accostati nei pressi del portone, da dove doveva uscire Sole Gian Matteo.

In una traversa era parcheggiata una Fiat Croma di colore blu con a bordo Nino Mangano, Nicola Di Trapani, Cosimo Lo Nigro e Gaspare Spatuzza. Vi era, anche, nei pressi della via dei Cantieri, con una Y10 bianca, Guastella Giuseppe; secondo i piani, Guastella doveva dare il segnale al Mangano, il quale doveva simulare un fermo di Polizia e sequestrare il Sole.

Il Guastella, però non si era accorto che il Sole, uscito dal portone, era salito a bordo della sua Alfa 33 di colore grigio (quella notata a Corleone) ed era andato via.

Della presenza del Sole si era accorto, invece, il Bagarella, che aveva invitato il Mangano a seguirlo.

Precisava il collaborante che il Bagarella aveva accertato, attraverso i pedinamenti effettuati dal collaborante, dal Guastella e dal Mangano, che Gian Matteo Sole dormiva presso un parente in corso Tukory e che il padre dello stesso dimorava in una abitazione di via Colonna Rotta, mentre era stato perso di vista il fratello Massimo, del tutto somigliante a Gian Matteo. Era, poi, risultato che avevano sequestrato

la persona sbagliata perchè colui che si recava a Corleone era Massimo Sole come Gian Matteo aveva dichiarato nel corso del suo interrogatorio.

Si erano così diretti con le due macchine verso la casa, ove abitava il Sole.

Superate le carceri dell'Ucciardone, all'altezza dell'hotel Ponte, avevano agganciato l'Alfa 33, che era stata così sorpassata dalla Croma con a bordo il Mangano, Nicola Di Trapani, Lo Nigro Cosimo e Gaspare Spatuzza.

Il Sole, giunto nel corso Tukory, aveva parcheggiato la macchina e stava dirigendosi verso casa, allorché il Mangano, collocato il lampeggiante sulla Croma, si era avvicinato al giovane. Tutti e quattro erano scesi dalla Croma con le pistole in pugno e il Di Trapani con una falsa paletta di ordinanza aveva fermato il giovane, facendolo entrare nella Croma.

Il collaborante e Bagarella avevano visto tutta la scena, fermi sulla Opel Swing.

Si erano allontanati dal luogo del sequestro; la Croma del Mangano era stata intercettata dall'Opel del Bagarella in viale Regione Siciliana e si erano così diretti verso gli uffici di Di Natale Giusto, ove era ad attenderli il Guastella.

Tutti erano entrati negli uffici, salvo il Calvaruso, che era stato invitato ad entrare in un secondo momento. Aveva così potuto notare che il giovane era seduto su una sedia attorniato da tutti i presenti e il Bagarella, facendosi credere un ispettore di Polizia, lo stava interrogando.

Il Bagarella, aveva preso al giovane per rendere più verosimile la messinscena il portafogli e un'agendina dicendo al Calvaruso di annotare gli indirizzi e i numeri di telefono.

Al giovane il Bagarella chiedeva cosa fosse andato a fare a Corleone, facendogli credere che lo volevano proteggere.

Il Gian Matteo aveva risposto che a recarsi a Corleone era stato il fratello Massimo; aveva però, rispondendo alle domande del falso ispettore, negato di aver avuto contatti con Salvatore Contorno.

Poi aveva finito con l'ammettere che questi aveva contatti telefonici con il proprio genitore; l'ambiente si era così surriscaldato e, dopo che Spatuzza aveva dato al giovane degli schiaffi, il Bagarella aveva riportato la calma tra i presenti.

Aveva continuato l'interrogatorio del Sole, chiedendogli notizie del fratello Massimo; al chè il giovane aveva cominciato ad avere paura, anche perchè su di lui aveva cominciato ad infierire il Bagarella, menando pugni e dicendogli di essere Leoluca Bagarella. Era stato preso a pugni anche dal Di Trapani, dallo Spatuzza e dal Lo Nigro, che lo sovrastavano, essendo il Sole un giovane molto esile.

Il collaborante e il Di Natale avevano provato compassione per il giovane; il Bagarella, resosi conto che dal giovane non poteva ottenere maggiori informazioni, aveva dato ordine di ucciderlo.

Dietro il ragazzo si erano posizionati Lo Nigro, Spatuzza e Guastella, che gli avevano messo la corda al collo, facendolo cadere per terra e lo stesso Guastella era salito sulle spalle del ragazzo, riverso per terra, saltandogli addosso.

Il corpo esanime del ragazzo era stato messo all'interno del portabagagli della Croma, ove si erano sistemati Nicola Di Trapani e Nino Mangano, seguiti da una Mercedes di colore bianco, con a bordo Guastella e Di Natale e dalla Opel Swing con a bordo Calvaruso e Bagarella.

h

Si erano diretti a Carini ed avevano dato fuoco alla Croma. Mangano e Di Trapani erano saliti a bordo della Mercedes bianca di Di Natale Giusto.

L'omicidio era stato determinato dal paventato sequestro dei figli di Riina Salvatore.

Il collaborante aveva raccontato dell'omicidio a Tullio Cannella.

Rendeva dichiarazioni Tullio Cannella, il quale riferiva di aver saputo dal suo amico Calvaruso che si era sparsa la voce che Contorno fosse rientrato in Sicilia e se ne era notata la presenza al bar "Recupero" di via Malaspina, ubicato a 400 mt. dalla abitazione di Bagarella.

Nello stesso periodo si era saputo che uno dei figli di Riina era stato "attenzionato" da qualcuno che si era portato a Corleone a bordo di un'autovettura. Il Calvaruso un giorno gli aveva fatto vedere una foto, formato tessera, dove era effigiato un giovane, che si riteneva fosse quello che da giorni stazionava tra il bar "Recupero" e l'abitazione di Bagarella. Il Calvaruso gli aveva, ancora, detto che questo giovane era amico di Grado e di Contorno, consigliandogli di comprarsi l'indomani il giornale.

Così aveva fatto il collaborante ed aveva letto della morte di Gian Matteo Sole.

Il Calvaruso gli aveva ancora raccontato che il giovane, che era stato fermato da una macchina con i segni distintivi della Polizia, era stato sequestrato e condotto in un posto, dove Mangano lo aveva interrogato e, poi, strangolato.

M

Era stato lo stesso Bagarella ad ordinarne la morte, anche se si erano resi conto che il giovane non c'entrava nulla con la vicenda di Corleone.

Rendeva dichiarazioni anche Salvatore Grigoli, il quale precisava di essere stato, insieme a Pasquale Di Filippo, incaricato da Nino Mangano di pedinare Gian Matteo Sole, che doveva essere sequestrato per avere da lui informazioni.

Essi si erano, pertanto, portati presso l'abitazione del Sole, a loro indicata dal Mangano ed avevano annotati gli orari, nei quali il giovane usciva da casa.

Avevano così accertato che il giovane faceva uso di una Alfa Romeo 33 di colore grigio e si dirigeva verso via dei Cantieri, dove posteggiava introducendosi in uno stabile.

Una volta, mentre il collaborante, insieme a Di Filippo e a Mangano, aspettava sotto casa del Sole, aveva visto arrivare Leoluca Bagarella a bordo di una Opel di piccola cilindrata.

Aveva, poi, saputo che l'omicidio era stato commesso da Spatuzza Gaspare e Lo Nigro Cosimo (gruppo di fuoco di Brancaccio) e da Nicola Di Trapani (del gruppo di fuoco di Viale Strasburgo).

Gli avevano, ancora, riferito che Gian Matteo Sole era stato notato a Corleone e che aveva dato ospitalità a Gaetano Grado.

Conosceva Giuseppe Guastella, che insieme con Di Trapani, reggeva i mandamenti di San Lorenzo e Resuttana. Anche Guastella aveva partecipato all'omicidio Sole -, come era stato riferito al collaborante da Spatuzza Gaspare.

Rendeva dichiarazioni Pasquale Di Filippo, il quale riferiva che, dopo l'omicidio Grado - Vullo, era stato avvicinato da Antonino

ll

Mangano, che gli aveva detto che doveva essere ucciso anche Sole Gian Matteo, perchè secondo Bagarella, il giovane si incontrava con Grado Gaetano.

Il Mangano non aveva confidato al collaborante di essere coinvolto nell'omicidio Grado - Vullo, nè che tale uccisione era stata decretata dal Bagarella.

Aveva così ricevuto l'incarico, insieme a Salvatore Grigoli, di pedinare il giovane Sole ed era stato il Mangano ad indicargli in corso Tukory l'abitazione del Sole.

Un giorno era sopraggiunto il Bagarella in corso Tukory innanzi l'abitazione del Sole e si era fermato a parlare con il Mangano.

Il Sole era di bassa statura, minuto e disponeva di una Alfa 33 di colore grigio. Con la stessa ogni mattina si recava al lavoro in uno stabile, quasi di fronte il carcere dell'Ucciardone.

Dopo una settimana il Mangano aveva detto loro di sospendere i pedinamenti.

Aveva poi letto sui giornali che il Sole era stato strangolato e dato alle fiamme dentro un'autovettura.

Il Mangano gli aveva detto: "tutti questi devono essere uccisi, perchè avevano intenzione di andare contro i Corleonesi".

Il collaborante non sapeva chi avesse partecipato all'omicidio.

Rendeva dichiarazioni Brusca Giovanni che riferiva che Gian Matteo Sole era stato ucciso per la medesima ragione per la quale era stata decretata la morte di Marcello Grado, fidanzato della sorella del Sole, Angela.

Secondo le informazioni fornite dal Calvaruso al Bagarella, si era saputo che una delle autovetture, notate in Corleone, si apparteneva a Sole Gian Matteo, che era ritenuto un amico di Grado Gaetano.

L'accertamento era stato effettuato, attraverso le targhe, da un amico (Di Chiara Ignazio) del collaborante, che lavorava alla motorizzazione Civile di Palermo e che il Brusca aveva presentato al Calvaruso.

Non sapeva se Giusto Di Natale avesse rapporti con la famiglia della Noce (Ganci).

Il collaborante riferiva, infine, di non conoscere gli autori dell'omicidio Sole.

Ulteriori informazioni forniva Sinacori Vincenzo, il quale riferiva che la morte del Sole, come quella di Marcello Grado, era stata deliberata dal Bagarella, che sospettava che i soggetti, notati a Corleone, volessero attentare alla vita dei propri nipoti Riina.

Di tali omicidi si era discusso, dopo l'arresto del Bagarella, in riunioni, presenti il collaborante, Nicola Di Trapani, Giovanni Brusca, Matteo Messina Denaro ed anche qualche volta Guastella Giuseppe.

Il Sole era stato ucciso nella "zona" del Di Trapani con la partecipazione di Nino Mangano e di Guastella Giuseppe; lo avevano prima sequestrato e portato in un ufficio di una persona vicina alla famiglia di Resuttana, e fingendosi poliziotti, lo avevano interrogato, per poi strangolarlo.

Rendeva dichiarazioni anche Francesco Onorato il quale aveva ricevuto informazioni sull'omicidio da Salvatore Biondo, il "lungo", che gli aveva raccontato che avevano dato appuntamento alla vittima a Pallavicino, dentro l'ufficio dei Di Natale e poi lo avevano strangolato.

I Di Natale erano persone "vicine" sia ai Galatolo, sia ai Di Trapani. Non sapeva se fossero uomini d'onore.

Rendeva dichiarazioni all'udienza del 27.4.2000 innanzi a questa Corte Di Natale Giusto che in ordine all'omicidio Sole riferiva che:

■ Bagarella e Guastella gli avevano chiesto notizie dei Sole, che a loro risultavano del quartiere Noce. I predetti avevano i numeri di targa di alcune autovetture e lo avevano mandato all'ACI; una di queste autovetture risultava intestata a tale Scimonelli, che tempo prima gli aveva presentato come suo cognato un certo Sole. Egli conosceva entrambi come dei lavoratori. Il Bagarella gli aveva spiegato che suo nipote era stato seguito a Corleone e che avevano preso il numero di targa di alcune autovetture. Il Bagarella riteneva che vi fosse implicato anche il figlio di Scimonelli. Il Guastella si era messo a pedinare Sole Gian Matteo vicino via Malaspina. Dopo qualche tempo Guastella l'aveva chiamato sul telefonino e gli aveva detto di rimanere in ufficio. Nel suo ufficio si erano presentati prima Guastella, poi il Bagarella con Calvaruso ed erano rimasti in attesa di Nino Mangano che era poi giunto con Spatuzza e Lo Nigro; quest'ultimi erano a bordo di una Croma blu e disponevano di borsoni, di giubbotti in uso alla polizia e di un lampeggiante. Tutti si erano armati, compresi Bagarella e Calvaruso, tranne lui e Guastella gli aveva detto: "non muoverti, stiamo tornando".

Il Guastella era ritornato nel suo ufficio a piedi, dicendo che tutto era fallito perché sul luogo vi era la polizia.

Poco dopo erano arrivati Mangano, Spatuzza e Di Trapani sulla Croma blu, mentre Bagarella e Calvaruso erano a bordo di un'altra macchina. Aveva visto scendere dalla Croma blu anche una persona molto esile. Erano entrati tutti nel suo ufficio ed avevano cominciato ad interrogare il giovane sopra indicato, facendo credere a questi che erano della polizia.

Il collaborante era subito uscito dall'ufficio, ma era in grado di sentire tutti i discorsi. Si erano accorti facendo uso della carta d'identità del giovane, che avevano preso la persona sbagliata, in quanto dovevano invece sequestrare il fratello.

Avevano chiesto al ragazzo dove era Contorno e dove era Grado. Ad un certo punto il Bagarella aveva detto al ragazzo chi era e lo aveva percosso con degli schiaffi.

Spatuzza aveva detto: "Sbrighiamoci che devo andare a mangiare le farfalle al salmone".

Il ragazzo aveva detto: "se me ne fate andare, vi faccio prendere Totuccio Contorno, perchè viene a villeggiare da noi d'estate".

Non sapeva chi era stato a strangolare il ragazzo, forse Cosimo Lo Nigro. Il Guastella aveva ballato sui polmoni del ragazzo. Poi l'avevano messo dentro un sacco nero. Il Di Trapani lo aveva coinvolto nel trasporto del cadavere, che dovevano bruciare. Erano saliti sulla Croma Mangano e Di Trapani, (Spatuzza e Lo Nigro se ne erano andati) con il giovane morto; Bagarella e Calvaruso su una Opel Corsa (o una Y10) e il Guastella in macchina con lui.

Si erano diretti verso Carini; in una stradella avevano preso dei copertoni ed avevano acceso il fuoco sotto la autovettura e se ne erano andati.

Aveva accompagnato Nino Mangano a Brancaccio, poi Di Trapani a Piazza Leoni, Guastella in via Marchese di Villabianca e se ne era tornato a casa.

Si era lamentato con il Guastella, che gli aveva detto che era stato il Di Trapani ad indicare il suo ufficio come il luogo ove condurre il Sole, in quanto a Bagarella questo andava bene.

Le riunioni erano continue in una traversina di Via Aldisio, in una sartoria di piazzale De Gasperi e in un garage di via Ausonia. 

Poi era accaduta la morte della moglie del Bagarella e tutti si erano riavvicinati al suo ufficio, continuando gli incontri sino all'arresto del Bagarella.

Precisava che il Di Trapani, il giorno dell'omicidio Sole era venuto nel suo ufficio ancora prima di Bagarella.

Poi erano arrivati Bagarella e Calvaruso e subito dopo Mangano Antonino.

Il Di Trapani aveva fatto uso della autovettura del collaborante (una Y10 bianca). Era stato rilevato all'ACI il nome dei proprietari delle autovetture sospette, le cui targhe erano state comunicate al Bagarella. Dopo che era stato ucciso Sole, il Bagarella ed Guastella gli avevano detto che avevano sbagliato persona e che si doveva uccidere tutta la famiglia Sole ed ancora il nipote di Scimonelli.

Il collaborante doveva chiamare lo Scimonelli ed attingere notizie sugli altri familiari del Sole; cosa che egli aveva fatto con la scusa di dover comprare una gru. Lo Scimonelli quando era arrivato nel suo ufficio era molto guardingo ed aveva telefonato comunicando alla moglie dove si trovava. Il fatto lo aveva convinto che i Sole erano responsabili del pedinamento del figlio di Totò Riina. Lo Scimonelli era molto triste e gli aveva confidato che avevano ucciso Gian Matteo Sole, per cui il fratello di questi si era allontanato da Palermo, come aveva fatto suo figlio. Lo Scimonelli gli aveva ancora confidato che Contorno era andato a villeggiare nel loro villino di Trabia e di Alcamo.

Durante il colloquio con lo Scimonelli, Guastella e Bagarella erano nell'altra stanza. Il Bagarella, avendo saputo che tutti i familiari del Sole e il figlio di Scimonelli erano scappati da Palermo, aveva sorriso compiaciuto e non aveva più proseguito nella loro ricerca. 

Gian Matteo Sole era soprannominato il “topino”.

Ciò posto, osserva la Corte, che le dichiarazioni dei collaboranti sono state riscontrate:

- dalla perizia autoptica, dalla quale è emerso che il cadavere del Sole non presentava lesioni da arma da fuoco e che il Sole era già morto, prima di essere dato alle fiamme, il che conferma sia il Calvaruso, sia il Di Natale che hanno fatto risalire concordemente la causa della morte a strangolamento;
- dalle dichiarazioni di Sole Giacomo, padre di Gian Matteo, il quale ha affermato che il figlio lavorava in via dei Cantieri e dormiva presso l'abitazione di uno zio in C.so Tukory e che disponeva di una Alfa Romeo 33, che non prestava a nessuno, escluso il fratello Massimo; tali circostanze confermano le dichiarazioni del Calvaruso che ha precisato che erano stati fatti appostamenti da parte del gruppo, al fine di conoscere il luogo di abitazione e il luogo di lavoro di Sole Gian Matteo. Ancora riscontrate sono le dichiarazioni del Calvaruso in ordine alla notata presenza della vittima nella via Malaspina, che, secondo quanto riferito da Sole Giacomo, era abitualmente percorsa dal figlio Gian Matteo per recarsi al lavoro;
- dalle dichiarazioni di Sole Angela, sorella della vittima, che ha confermato che i suoi fratelli erano molto somiglianti e che potevano benissimo essere scambiati l'uno per l'altro, ed ancora che il fratello Gian Matteo prestava qualche volta la sua Alfa Romeo 33 al fratello Massimo;
- dalle dichiarazioni dell'imputato di reato connesso Di Chiara Ignazio, rese innanzi al P.M. il 2.7.1997 (e contestatagli all'udienza del 3.12.1998, in quanto si era avvalso dalla facoltà di non rispondere), dalle quali è emerso che egli, amico di Brusca Giovanni, aveva

comunicato ad Antonio Calvaruso attraverso le targhe i nominativi dei proprietari delle autovetture segnalate.

E' emerso dalle concordi dichiarazioni del Calvaruso e del Di Natale che Giovanni Riina aveva notato in Corleone delle autovetture sospette, delle quali aveva rilevato i numeri delle targhe, consegnandoli allo zio Bagarella. Questi aveva dato incarico al Calvaruso di recarsi alla Motorizzazione Civile di Palermo per accertare a chi si appartenessero dette autovetture, attraverso l'intervento di Di Chiara Ignazio impiegato della Motorizzazione e buon amico di Giovanni Brusca.

Una di esse era risultata intestata a Sole Gian Matteo. Allora, a seguito degli appostamenti eseguiti da Grigoli Salvatore e da Di Filippo Pasquale, era stata decisa la morte del Sole, perché si temeva che lo stesso insieme a Marcello Grado (già ucciso) e a tale Scimonelli (indicato però solo dal Di Natale) avesse intenzione di attentare alla vita dei figli di Riina.

Su tale movente concordano le dichiarazioni di Brusca Giovanni che del capo corleonese aveva raccolto le confidenze in ordine ad una probabile riorganizzazione delle famiglie perdenti (i Grado, i Di Peri e Contorno Salvatore) e ad un progettato attacco contro i figli di Riina a Corleone.

Sul pedinamento della vittima, che era stata identificata attraverso la Alfa Romeo 33, vista circolare a Corleone, avevano parlato ampiamente anche Grigoli e il Di Filippo (incaricati da Mangano Antonino) che avevano accertato che Sole Gian Matteo, peraltro somigliantissimo al fratello Massimo (vedansi le foto prodotte dal P.M. all'udienza del 3 febbraio 1998) abitava in C.so Tukory e si

recava con la sua Alfa Romeo 33 al lavoro nei pressi del mercato ortofrutticolo di Palermo.

Inoltre la circostanza che il Guastella, indicato dal Calvaruso tra i partecipanti al sequestro, si era allontanato dal luogo dell'agguato per raggiungere gli uffici del Di Natale, era stata confermata dallo stesso Di Natale, al quale il Guastella aveva riferito che il sequestro del giovane era fallito. Subito dopo però il Di Natale aveva visto arrivare Mangano, Spatuzza Di Trapani su una Croma e Bagarella su di un'altra macchina ed aveva notato che dalla Croma era stato fatto scendere un giovane molto esile, che, appena entrato negli uffici del Di Natale, era stato interrogato dai presenti che si erano qualificati poliziotti. Chiedevano al ragazzo dove fossero Grado e Contorno.

Si erano accorti, in esito all'interrogatorio, che avevano sequestrato l'uomo sbagliato, in quanto come aveva detto lo stesso giovane, a Corleone era andato il fratello Massimo.

Secondo il racconto del Calvaruso, il giovane era stato preso a schiaffi e il Bagarella, che si era fatto chiamare "ispettore" si era dopo qualificato dicendo di essere Bagarella Leoluca.

Tutti avevano preso parte allo strangolamento, secondo il Calvaruso; Spatuzza, Lo Nigro e Guastella avevano messo al giovane la corda intorno al collo, facendolo cadere per terra e il Guastella gli era salito sulle spalle, ballandovi sopra. Il Di Natale era stato meno preciso nei ricordi, in quanto aveva indicato il solo Lo Nigro, come colui che aveva messo la corda al collo al ragazzo, ma aveva ricordato, confermando le dichiarazioni del Calvaruso, che il Guastella aveva ballato sui polmoni del ragazzo.

Il cadavere del giovane era stato posto sulla Fiat Croma, con a bordo Mangano e Di Trapani (Spatuzza e Lo Nigro se ne erano andati – aveva detto Di Natale –), Bagarella e Calvaruso su una Opel Corsa

e il Guastella con il Di Natale. Si erano diretti a Carini e in una stradella avevano dato fuoco alla macchina. Era stato, poi lo stesso Di Natale ad accompagnare il Di Trapani, il Mangano e il Guastella, saliti a bordo della sua macchina, nelle rispettive abitazioni.

Per quanto riguarda le responsabilità individuali, rilevasi che la prova è stata raggiunta, anche attraverso il racconto del Di Natale, che ha confermato quello del Calvaruso, e cioè che Nino Mangano, Spatuzza Gaspare, Nicolò Di Trapani e Lo Nigro Cosimo avevano materialmente posto in essere il sequestro, mentre Calvaruso e Bagarella erano fermi lì nei pressi a bordo della Opel Swing del secondo. Il Guastella che doveva, secondo gli accordi, dare "la battuta" al Mangano, era andato via, raggiungendo l'ufficio di Giusto di Natale. Tutti coloro che avevano partecipato al sequestro, si erano portati, poi, nell'ufficio del Di Natale con il sequestrato.

Tutti avevano partecipato allo strangolamento e, in particolare, il Guastella aveva ballato sui polmoni del giovane Sole, ormai a terra e con la corda al collo.

Ancora avevano partecipato alla lugubre marcia verso Carini Nino Mangano, Di Trapani Nicolò, Bagarella, Calvaruso, Guastella e Di Natale, mentre non erano presenti Spatuzza e Lo Nigro, che erano andati via dopo lo strangolamento.

RILIEVI DIFENSIVI

La difesa di Bagarella Leoluca lamentava la condanna del proprio assistito, fondata sulla tesi, acclarata dai collaboranti, secondo la quale l'attività del Bagarella era inserita nella lotta ai c.d. perdenti, tutti appartenenti alla famiglia mafiosa dei Grado e dei Di Peri, che si erano riorganizzati.

Invero va detto che il Bagarella, come emerge concordemente dalle dichiarazioni di Calvaruso, Brusca e Di Natale, divenuto capo "militare" di Cosa Nostra dopo l'arresto di Riina Salvatore, aveva divisato che Grado Gaetano e Contorno Salvatore (i c.d. perdenti della guerra di mafia dell'80), coadiuvati dai Sole, dai Di Peri e dallo stesso Marcello Grado (figlio di Gaetano) intendevano muovere l'attacco ai corleonesi su due fronti, attentando alla vita dei figli di Riina Salvatore in Corleone ed esautorando in Villabate i Montalto, fedelissimi a Riina Salvatore. E in virtù di questa ottica il Bagarella ha deliberato di commettere gli omicidi Grado – Vullo (2.3.1995), il duplice omicidio Di Peri (14.3.1995) e l'omicidio Sole Gian Matteo (22.3.1995) ed infine il duplice omicidio Spataro – Buscemi (28.4.1995).

Non può essere applicata al Bagarella la riduzione di un terzo della pena ex art. 442 c.p.p., in quanto dal dibattimento di primo grado (vedi Brusca Giovanni) e dal dibattimento di secondo grado (vedi Di Natale) sono emersi elementi che hanno vieppiù consentito di acclarare la responsabilità penale del Bagarella in ordine ai reati allo stesso contestati.

La difesa di Mangano Antonino lamentava la condanna del proprio assistito fondata sulle propalazioni dei correi, interessati ad ottenere benefici premiali e la libertà.



Come già detto nella parte della sentenza che tratta dell'omicidio Ambrogio Giovanni la prospettazione ai collaboranti di ottenere l'inserimento nel programma di protezione ed, entro determinati casi, la libertà non può inficiare la loro credibilità intrinseca, quando ad essa si accompagni il riscontro oggettivo del fatto e la riferibilità dello stesso all'imputato (riscontro individualizzante).

Il Mangano è stato coinvolto nell'omicidio Sole dalle concordi dichiarazioni del Calvaruso (chiamante diretto), di Di Filippo Pasquale (suo referente Mangano Antonino) di Brusca Giovanni (che ha indicato il movente), del Grigoli (suoi referenti Spatuzza e Lo Nigro), del Sinacori (suoi referenti Brusca, Messina Matteo Denaro e Di Trapani Nicolò) e di Giusto Di Natale, i quali hanno indicato il Mangano, come colui il quale, unitamente a Spatuzza Gaspare, Di Trapani Nicolò e Lo Nigro Cosimo, ha eseguito il sequestro di persona ai danni di Sole Gian Matteo con l'appoggio di Bagarella e Calvaruso; ha partecipato all'interrogatorio, allo strangolamento ed infine al trasportato del corpo senza vita a bordo della autovettura Croma, sulla quale aveva preso posto insieme a Nicolò Di Trapani.

La difesa di Guastella Giuseppe lamentava la condanna del proprio assistito, che doveva essere assolto, quantomeno, ai sensi dell'art. 530 2° comma c.p.p., in quanto l'attendibilità delle dichiarazioni doveva riguardare non solo il fatto storico, ma anche la sua riferibilità all'imputato.

Osserva la Corte che il giudice di primo grado è pervenuto correttamente a ritenere provata la responsabilità del Guastella, avendo ritenute le dichiarazioni dei collaboranti attendibili intrinsecamente, confortate da riscontri esterni e da riscontri individualizzanti.

Invero, il Guastella è stato raggiunto dalle concordi dichiarazioni del Calvaruso (chiamante diretto), del Grigoli (suoi referenti Spatuzza e Lo Nigro), del Sinacori (suoi referenti Brusca Giovanni, Matteo Messina Denaro e Di Trapani Nicoldò) e, da ultimo, da quelle di Di Natale Giusto.

Il rilievo della difesa secondo cui non possono assurgere a riscontro esterno delle dichiarazioni del Calvaruso quelle del Cannella (suo referente il Calvaruso) è esatto, ma di fatto la partecipazione del Guastella all'omicidio Sole è stata concordemente riferita anche dal Grigoli, dal Sinacori e da Di Natale Giusto; tali dichiarazioni pertanto costituiscono, pertanto riscontro esterno ed individualizzante delle dichiarazioni del Calvaruso.

Non può dirsi, come rileva la difesa, che le dichiarazioni del Grigoli e del Sinacori non siano credibili, in quanto "de relato", atteso che la certa appartenenza dei due collaboranti all'associazione mafiosa Cosa Nostra e i loro rapporti ravvicinati con gli appartenenti alla stessa hanno consentito sia al Grigoli, sia al Sinacori di attingere notizie dettagliate da soggetti qualificati, quali Mangano, Spatuzza, Lo Nigro e Di Trapani (che hanno partecipato all'omicidio) ed ancora da Brusca Giovanni e da Matteo Messina Denaro, che, in quanto ai vertici dell'organizzazione, erano in grado di conoscere le motivazioni sottostanti e l'identità dei partecipanti alle azioni criminose poste in essere dall'organizzazione stessa.

Se è vero ancora che Brusca e Onorato nulla dicono sui partecipanti (si sono limitati ad indicare il movente dell'omicidio Sole) è altrettanto vero che ciò non è sufficiente a far ritenere inattendibili le dichiarazioni – peraltro concordi – del Calvaruso e del Di Natale (che hanno partecipato all'omicidio Sole) confortate anche da quelle del

fl

Grigoli, che ha conosciuto i particolari dell'azione proprio da Spatuzza Gaspare e Lo Nigro Cosimo, che all'omicidio Sole hanno partecipato.

Con particolare riferimento al detto omicidio, la difesa, pur dando atto che il Guastella è stato indicato tra i partecipanti da tutti i collaboranti, ha rilevato che le dichiarazioni del Grigoli, del Brusca, del Cannella e del Sinacori sono prive di specificità. Va osservato che il rilievo della difesa è inconferente in relazione alle dichiarazioni del Grigoli che sono state dettagliate ed esaurienti; per quanto riguarda le dichiarazioni del Brusca, del Cannella e del Sinacori, se è vero che le medesime sono frammentarie sia sul movente che sui partecipanti, è pur vero che ciò è indice dell'autonomia e della indipendenza di esse contenenti soltanto rivelazioni di diretta conoscenza o "de relato".

Quindi piena credibilità deve essere riconosciuta a tali dichiarazioni che sono prive di allineamenti e di intenti manipolatori.

Comunque il rilievo difensivo può dirsi, peraltro, superato dalle acquisizioni dibattimentali di secondo grado, rappresentate dalle dichiarazioni di Di Natale Giusto che sono, proprio per il fatto che il predetto ha personalmente partecipato all'omicidio, precise, dettagliate e non prive di elementi di novità; tali dichiarazioni consentono di poter ritenere da un lato oggettivamente riscontrato il fatto nel suo accadimento storico e dall'altro di riferire il fatto al singolo incolpato (riscontro individualizzante).

La difesa di Spatuzza Gaspare lamentava la condanna del proprio assistito, in quanto le dichiarazioni accusatorie del Grigoli erano state dettate da sentimenti di astio nei confronti dello Spatuzza.

Al riguardo va detto:

- da un lato che i sentimenti di astio del Grigoli nei confronti dello Spatuzza sono stati evidenziati dallo stesso collaborante sin dalle sue prime dichiarazioni;
- dall'altro che lo Spatuzza è stato indicato quale partecipante all'omicidio Sole anche dal Calvaruso, dal Sinacori e dal Di Natale che non hanno nutrito sentimenti di astio – nemmeno adombrati dalla difesa – nei confronti dell'imputato.

Nessun rilievo sulla credibilità del Di Filippo Pasquale può essere sollevato dalla difesa in ordine all'omicidio Sole, non avendo il collaborante indicato tra i partecipanti lo Spatuzza. Il Di Filippo si è limitato a chiamare in reità solo Mangano e Bagarella.

Non possono essere concesse allo Spatuzza le pur richieste circostanze attenuanti generiche per le considerazioni, alle quali si rinvia, espresse in quella parte della sentenza che tratta l'omicidio Carella.

La difesa di Lo Nigro Cosimo lamentava la condanna del proprio assistito, asserendo che l'imputato era stato raggiunto dalla isolata chiamata del Calvaruso, le cui dichiarazioni erano prive di riscontri sia in ordine alla causale, sia in ordine alla riferibilità del fatto all'imputato. Aggiungeva la difesa che gli altri collaboranti, pur avendo parlato diffusamente dell'omicidio Sole, non avevano indicato il Lo Nigro tra i partecipanti.

Al riguardo osserva la Corte che la doglianza della difesa è inconferente, in quanto il nome del Lo Nigro è stato fatto anche dal Grigoli (suoi referenti Spatuzza e Lo Nigro stesso) e nel dibattimento di 2° grado da Giusto Di Natale, il quale ultimo è stato in grado di fornire notizie dettagliate sul fatto omicidario e sui singoli correi per aver personalmente partecipato all'omicidio Sole. *fr*

Peraltro il movente dell'omicidio, rappresentato dal Calvaruso, ha trovato riscontro nelle dichiarazioni di Brusca Giovanni, di Di Filippo Pasquale, di Cannella Tullio e di Giusto Di Natale, i quali, concordemente, hanno riferito della preoccupazione avanzata dal Bagarella che i c.d. perdenti si fossero riorganizzati per portare un attacco ai Corleonesi ed in particolare ai figli di Riina in Corleone.

La difesa di Di Trapani Nicòlò lamentava la condanna del proprio assistito, asserendo che l'imputato era stato raggiunto dalla chiamata isolata del Calvaruso, smentita da Cannella Tullio (che ha avuto come suo referente proprio il Calvaruso) e confermato dalle dichiarazioni di collaboranti, che però avevano riferito "de relato".

Orbene va osservato:

- che il fatto che Cannella Tullio non faccia cenno al Di Trapani, come partecipante all'omicidio, non può certo togliere credibilità alle dichiarazioni del Calvaruso (che è chiamante diretto), che sono state confermate sul punto dalle dichiarazioni del Grigoli (suoi referenti Spatuzza e Lo Nigro) e, da ultimo, da quelle del Di Natale Giusto, che in qualità di partecipante, ha fornito una descrizione dettagliata del fatto omicidiario, chiamando in correttà, tra gli altri, proprio il Di Trapani;
- che, se è vero che il Grigoli è chiamante de relato, è altrettanto vero che lo stesso, in quanto appartenente in modo organico al gruppo di fuoco di Brancaccio, era in grado di ricevere confidenze dallo Spatuzza e dal Lo Nigro, che a tale omicidio avevano partecipato, come precisato dal Calvaruso stesso.

Né può dirsi che in relazione alle dichiarazioni dei collaboranti è stata omessa dalla Corte di primo grado la ricerca del requisito della indipendenza e dell'assenza di collusione, in quanto tale ricerca è stata

effettuata, essendo emerso dagli atti dibattimentali che sia il Brusca, sia il Sinacori, sia il Di Filippo, sia l'Onorato si erano limitati a riferire soltanto quanto a loro conoscenza, non adeguandosi pedissequamente alle dichiarazioni, peraltro dettagliate e precise del Calvaruso.

In ultimo non può affermarsi che il Calvaruso sia stato smentito sulla causale, indicata dallo stesso nella decisione del Bagarella di punire Sole Gian Matteo. Infatti dagli accertamenti effettuati presso la Motorizzazione è risultato che il predetto era il proprietario della Alfa 33, che era stata vista circolare con fare sospetto a Corleone, sì da allarmare Giovanni Riina, figlio di Riina Salvatore, che ne aveva riferito allo zio Bagarella, il quale ne aveva tratto il convincimento che i c.d. perdenti (Grado Gaetano, Contorno Salvatore, i Sole e i Di Peri) si fossero riorganizzati per porre in essere un attacco ai Corleonesi. Orbene il Grigoli, Di Filippo Pasquale, Brusca Giovanni, Sinacori Vincenzo e, da ultimo, anche Di Natale Giusto, proprio in ordine alla causale dell'omicidio Sole, si sono espressi conformemente al Calvaruso.

La difesa di Di Natale Giusto lamentava la eccessività della pena e chiedeva, in esito all'esame dell'imputato (ammesso poi da questa Corte) l'applicazione della diminuente, di cui all'art. 8 legge 203/91 e la prevalenza delle attenuanti generiche, già concesse dal primo giudice.

Valgono sul punto le considerazioni, alle quali si rinvia, espresse nella parte della sentenza che tratta dell'omicidio Buscetta.

La sentenza di primo grado va quindi confermata nei confronti, di Bagarella Leoluca, Mangano Antonino, Guastella Giuseppe, Spatuzza Gaspare, Lo Nigro Cosimo, Di Trapani Nicold e gli stessi vanno

condannati al pagamento delle spese processuali del presente grado, mentre la pena nei confronti di Di Natale Giusto va fissata, come già detto in precedenza, (vedi sul punto omicidio Buscetta).

Fr

Duplice Omicidio Jelassi Mehrez e Azzaoui Kamel

Capo 46) del delitto di cui agli artt. 110, 112 n° 1, 81 cpv., 575, 577 n° 3, 61 n° 4 C.P., 7 comma 1° legge 12 luglio 1991 n° 203, per avere, in concorso tra loro e con Di Filippo Pasquale e Romeo Pietro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis C.P., cagionato, con premeditazione, la morte di Jelassi Mehrez e Azzaoui Kamel, sparando contro il primo un colpo di pistola e strangolando il secondo dopo averlo seviziatato con percosse.

Capo 47) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv., 61 n° 2 C.P., 2,4 e 7 legge 2 ottobre 1967 n° 895 e succ. modif., 7 comma 1° legge 12 luglio 1991 n° 203, per avere, in concorso tra loro e con Di Filippo Pasquale e Romeo Pietro, al fine di commettere il reato di cui al capo che precede e avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis C.P., illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico armi comuni da sparo.

Capo 48) del delitto di cui agli artt. 110, 112 n° 1, 605, 61 n° 2 C.P., 7 comma 1° legge 12 luglio 1991 n° 203, per avere in concorso tra loro e con Di Filippo Pasquale e Romeo Pietro, al fine commettere il reato di cui al capo 46) e avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis C.P., privato della libertà personale Azzaoui Kamel.

Capo 49) del delitto di cui agli artt. 110, 112 n° 1, 410 C.P., per avere, in concorso tra loro e con Di Filippo Pasquale e Romeo Pietro, mutilato, evirandolo, il cadavere di Azzaoui Kamel.

In Palermo, il 4 aprile 1995



Sono stati condannati per questi reati dal giudice di primo grado Grigoli Salvatore, Spatuzza Gaspare, Mangano Antonino, Barranca Giuseppe, Lo Nigro Cosimo, Giuliano Francesco e Faia Salvatore, raggiunti dalle concordi dichiarazioni (dirette) Di Filippo Pasquale, di Romeo Pietro e di Grigoli Salvatore e da quelle (indirette) di Ciaramitaro Giovanni (suoi referenti Romeo Pietro e Giuliano Francesco), Garofalo Giovanni (suoi referenti Di Filippo Pasquale, Romeo Pietro e Giuliano Francesco).

Verso le ore 7,50 del 4 aprile 1995 nella via Macello di Palermo venivano rinvenuti i cadaveri di due extracomunitari (entrambi legati con il metodo dell'incaprettamento, poi identificati in Azzaoui Kamel e Jelassi Mehrez), da parte di una volante dell'ufficio prevenzione generale della Questura di Palermo.

Dai rilievi tecnici eseguiti dalla Polizia Scientifica di Palermo emergeva che i due cadaveri avevano entrambi al collo una corda di nylon, munita di nodo scorsoio, la cui estremità era annodata alle caviglie e alla schiena.

Uno dei due (Jelassi) presentava alla testa due fori da arma da fuoco, mentre l'altro (Azzaoui) era mutilato degli organi genitali che erano stati trovati all'interno della bocca.

Dalla perizia autoptica risultava che il primo era stato attinto da due colpi di arma da fuoco al capo, entrambi sparati entro il limite delle brevi distanze e a tergo della vittima. Risultava inoltre che la corda intorno al collo era stata allacciata, quando la vittima era già deceduta.

L'Azzaoui era, invece, deceduto per asfissia primitiva violenta da strozzamento, non dovuta però alla corda che aveva al collo, che era stata apposta dopo che il soggetto era deceduto.



Si notavano inoltre un'area contusiva ecchimotica allo zigomo, una escoriazione al fianco sinistro, una frattura alla VI costola di sinistra, un'area contusiva al polo superiore del rene di sinistra, infiltrati emorragici a livello addominale, costituenti chiari segni di colluttazione o di violente percosse.

L'Azzaoui era stato anche evirato, quando era ancora in vita, però in fase terminale; tale menomazione – secondo gli inquirenti – dimostrava che il delitto era maturato nell'ambito di una punizione esemplare ai danni di chi aveva osato molestare la donna di un clan.

Emergeva, ancora, che era stata adoperata una pistola cal. 7,65 – verosimilmente munita di silenziatore – e che i due extracomunitari erano stati uccisi in luogo diverso da quello del ritrovamento, in quanto in detto luogo non erano state rilevate tracce di sangue, né vi erano segni tipici di colluttazione.

Si accertava, inoltre, che i due extracomunitari lavoravano presso il ristorante Mare Azzurro e non erano messi in regola, anche perché clandestini.

Il teste Bel Salah, con gli stessi convivente, riferiva che uno dei due aveva acquistato un Fiat punto (presso una concessionaria), che era stata intestata allo stesso Salah, ma non era stata ancora ritirata, sebbene interamente pagata.

La Squadra Mobile di Palermo aveva anche accertato che l'Azzaoni in vita aveva avuto rapporti con Maddalena La Corte, collaboratrice domestica presso la casa di Di Filippo Pasquale.

Rendeva dichiarazioni Di Filippo Pasquale, il quale si accusava del duplice omicidio, specificando che aveva avuto la sensazione che un tunisino infastidisce la propria moglie attraverso telefonate; ed infatti quando lui rispondeva al telefono la telefonata veniva interrotta. Era

PL

avvenuto che un giorno un tunisino, poi identificato in tale Azzaoui si era recato nel suo negozio in via Lincoln e la commessa gli aveva detto che questi lavorava in un ristorante. Il collaborante si era ulteriormente insospettito, perché la moglie aveva fatto al tunisino lo sconto sulla merce comprata. Contestato ciò alla moglie, ella gli aveva risposto: "lo conosciamo, vi andiamo a mangiare". Così il Di Filippo aveva deciso di andare al ristorante e di vedere che reazione avesse avuto quello; lo aveva visto un po' preoccupato della sua presenza quasi a conferma della tresca con la moglie ed aveva deciso di ucciderlo.

Era così andato da Nino Mangano, perché voleva ucciderlo, previo interrogatorio.

Nino Mangano si era manifestato disponibile, anche se c'erano in corso altri omicidi (quello di Buscemi, quello di Spataro e tanti altri).

Si era così deciso di attirare il tunisino in un tranello; infatti era stato contattato il proprietario (tale Peppuccio Ricotta) del ristorante per vedere se era disponibile a condurlo con qualche scusa nella camera della morte. Questi si era dapprima rifiutato, in tal senso riferendo a Giuseppe Barranca, ma quando aveva saputo, sempre attraverso il Barranca, che Mangano aveva deciso di uccidere il tunisino all'interno del suo ristorante ed ancora di fargli pagare il pizzo, si era reso disponibile. Aveva deciso così di consegnare il tunisino al Barranca, con la scusa che questi gli doveva fare vedere un garage per il ricovero della autovettura. Il tunisino si era presentato all'appuntamento con il Barranca insieme ad un connazionale ed entrambi erano stati condotti nella "camera della morte". Il Barranca era poi andato a prelevare il collaborante presso il distributore di carburanti, facendogli presente che Grigoli aveva già sparato all'amico di Azzaoui con la pistola 7.65 munita di silenziatore, mentre l'altro

era stato immobilizzato, in attesa di essere interrogato. Quando il collaborante era arrivato al capannone, aveva potuto notare che l'individuo, colpito dal Grigoli, era stato collocato dentro un sacco, ma era ancora vivo tant'è che il Grigoli aveva sparato al suo indirizzo altri colpi di pistola.

L'altro – aggiungeva il collaboratore – era dentro l'ufficio già legato ed era stato preso a botte dai presenti. Il tunisino continuava a ripetere: "io non c'entro niente, state sbagliando persona". Il collaborante riferiva ancora che, dopo averlo percosso, lo aveva strangolato, aiutato dagli altri presenti. Dall'agendina che il tunisino portava addosso, il collaborante aveva potuto rilevare che ivi era segnato il numero telefonico di casa sua.

Subito dopo, il Mangano aveva detto al Di Filippo di allontanarsi dalla camera della morte per crearsi un alibi.

I corpi dei due tunisini erano stati, su disposizione del collaborante, trasportati in via Macello.

Tornato a casa, aveva trovato la moglie molto preoccupata, in quanto la loro domestica piangeva, perché l'extracomunitario trovato in via Macello era il suo fidanzato.

A quel punto, aveva intuito il tragico errore, in cui era incorso.

Nella camera della morte vi erano Nino Mangano, Salvatore Grigoli, Pietro Romeo, Giuliano Francesco, Cosimo Lo Nigro, Cristofaro Cannella, Gaspare Spatuzza e Faia Salvatore.

Il collaborante aveva tirato per primo la corda, collaborato da Lo Nigro e Spatuzza ed aveva raccomandato, prima di andarsene, di evirare il tunisino e mettergli i genitali in bocca. Poi aveva confidato i suoi sospetti sulla moglie e il tunisino al Grigoli, con il quale era andato da Mangano per organizzare l'omicidio. L'aver fatto partecipare allo strangolamento tutti i componenti del gruppo di fuoco

di Nino Mangano aveva fatto scoprire che anche il collaborante, che era elemento "riservato", faceva parte del gruppo e di ciò Bagarella si era lagnato, dicendogli: "quando si tratta di queste cose, non devi dire niente a nessuno; vagli a sparare direttamente e, poi, ne parli con me".

Rendeva dichiarazioni Grigoli Salvatore, il quale dichiarava che all'omicidio aveva interesse Di Filippo Pasquale.

Si trovava nel proprio negozio, quando aveva visto arrivare Di Filippo Pasquale, che si era messo quasi a piangere e gli aveva confidato che c'era qualcuno che egli conosceva, che infastidiva la moglie. Se ne era parlato anche con Nino Mangano, il quale aveva rassicurato il Di Filippo che si sarebbe fatto qualcosa.

Si era in un primo tempo deciso di uccidere il tunisino all'interno del ristorante, dove lavorava. Poi il collaborante aveva consigliato a Di Filippo di farselo portare nella camera della morte dal proprietario del ristorante (tale Ricotta). Si era parlato così con Giuseppe Barranca, che attraverso il suddetto Ricotta, aveva condotto nel magazzino il tunisino, che era però in compagnia di un connazionale. Era avvenuto che il tunisino aveva comprato un'autovettura e voleva trovare un garage, dove ricoverarla; con la scusa di fargli vedere un garage, Barranca coadiuvato dal Ricotta, che glielo aveva presentato, aveva condotto il tunisino al magazzino.

Disgraziatamente questi era in compagnia di un altro connazionale ed il Barranca era stato costretto a far salire sulla sua macchina entrambi i soggetti. Nel magazzino erano presenti all'arrivo del Barranca con i due tunisini, il collaborante, Gaspare Spatuzza, Giuliano Francesco e Lo Nigro Cosimo, mentre Nino Mangano era sopraggiunto dopo.

PL

Il collaborante con una 7,65 munita di silenziatore aveva sparato subito alla nuca dell'accompagnatore del tunisino, in quanto dal magazzino, un volta entrati, non se ne usciva più vivi, mentre l'altro era stato condotto all'interno. Mentre il collaborante era nell'ufficio qualcuno era venuto a dirgli che quello, a cui aveva sparato, non era ancora morto, così era uscito e gli aveva sparato ancora altri colpi alla nuca.

Era intanto iniziato l'interrogatorio del soggetto, sospettato di aver avuto una relazione con la moglie di Di Filippo Pasquale, negata decisamente dal soggetto interrogato.

Gli era stata fatta anche una perquisizione personale ed era stato trovato in possesso del numero telefonico del Di Filippo. Si era avuta così la certezza che era il tunisino l'autore delle telefonate sospette.

Il tunisino era stato strangolato, incaprettato e caricato insieme all'altro su un Fiorino ed evirato dallo Spatuzza sul furgone stesso. I due cadaveri erano stati abbandonati in una stradina vicino la via Macello. All'interrogatorio erano presenti Nino Mangano, Romeo Pietro e Di Filippo Pasquale. Non ricordava se vi fosse Fifetto Cannella.

Precisava il collaborante che il Ricotta era stato costretto a tendere un tranello al tunisino.

Rendeva dichiarazioni Romeo Pietro, il quale confessava di aver partecipato al duplice omicidio.

Il movente dell'omicidio doveva ricercarsi nel sospetto nutrito da Di Filippo Pasquale che uno dei due tunisini, di nome Kamel, autore di telefonate anonime nella abitazione dello stesso, avesse una relazione extraconiugale con la moglie del Di Filippo. Questi aveva chiesto l'autorizzazione ad ucciderlo a Nino Mangano e a Bagarella, che gliela avevano accordata.

μ

A portare la vittima al magazzino era stato Barranca che, avendo buoni rapporti con Peppuccio Ricotta (titolare di una trattoria in via Messina Marine) si era fatto aiutare da questi per convincere il tunisino di nome Kamel ad andare a vedere il garage, dallo stesso cercato per ricoverare la macchina che aveva acquistato. Era una scusa per attirare il tunisino in un tranello. Il Ricotta che sapeva delle telefonate sospette, era stato informato che doveva essere data una lezione al tunisino. Si era dapprima rifiutato, ma poi era stato convinto dalle minacce del Mangano che aveva detto che lo avrebbe ammazzato o costretto a pagare il pizzo per il ristorante.

A bordo della sua Nissan Micra il Barranca aveva dovuto far salire anche un amico del Kamel, che a questi si accompagnava. Non appena il tunisino, estraneo alla vicenda, era sceso dalla macchina, il Grigoli gli aveva esploso un colpo di pistola alla nuca, mentre il Kamel era stato fatto entrare all'interno del magazzino ed interrogato sulla relazione con la moglie del Di Filippo, che aveva negato.

Era stato poi buttato a terra e percosso.

Nell'ufficio vi erano il collaborante, Barranca Giuseppe, Giuliano Francesco, Lo Nigro Cosimo, Spatuzza Gaspare, Grigoli Salvatore, Pizzo Giorgio, Cristofaro Cannella, Faia Salvatore e Nino Mangano. Poi era sopraggiunto Di Filippo Pasquale.

Il giovane era stato perquisito e trovato in possesso di una agendina, ove era segnato il numero di casa del Di Filippo.

All'operazione di evirazione aveva provveduto sul Fiorino lo Spatuzza, che, poi, aveva introdotto nella bocca del tunisino i suoi genitali e, insieme all'altra vittima, era stato lasciato in via del Macello.

μ

Al trasporto aveva provveduto con il "Fiorino" il collaborante insieme a Lo Nigro, mentre Mangano e Spatuzza li avevano accompagnati con una Fiat Uno rubata per coprire loro le spalle.

Al collaborante era stato contestato dai difensori l'interrogatorio reso innanzi al P.M. il 9 maggio 1996 (nel quale era stato reso edotto delle dichiarazioni del Di Filippo) ed il predetto precisava che nella camera della morte erano presenti anche Cannella e Faia, e, se non aveva detto prima i nomi, ciò era dovuto a mera dimenticanza, li aveva ricordati dopo aver sentito la lettura delle dichiarazioni del Di Filippo.

Per quanto riguarda il Pizzo, il collaborante chiariva che andava e veniva dalla camera della morte con l'autovettura dell'Acquedotto di Palermo, ma non ricordava se fosse presente o meno all'atto dello strangolamento. Non aveva il Pizzo mai preso parte ad altri strangolamenti.

Rendeva dichiarazioni anche Ciaramitaro Giovanni, che riferiva di aver appreso i particolari del duplice omicidio da Romeo Pietro e da Giuliano Francesco. Aveva saputo, in particolare, che i due tunisini lavoravano presso un ristorante di via Messina Marine, che era gestito da Peppuccio Ricotta, coinvolto anch'esso nella eliminazione dei due giovani. Una settimana prima dell'omicidio, Francesco Giuliano lo aveva invitato ad andare al magazzino, ove doveva esservi condotto un tunisino (che "disturbava" la moglie di Di Filippo Pasquale), che doveva essere interrogato, strangolato ed evirato.

Quel giorno nel magazzino erano presenti quasi tutti i componenti del gruppo di fuoco (il collaborante, Gaspare Spatuzza, Pietro Romeo, Salvatore Faia, Giuliano Francesco, Salvatore Grigoli e Cosimo Lo Nigro), ma avevano atteso invano l'arrivo del tunisino, che doveva essere condotto dal Barranca.

h

L'operazione era stata portata a termine una settimana dopo, ma il collaborante era assente.

Aveva, però, appreso che il Barranca era andato dal Ricotta e, con la scusa che aveva bisogno di un cameriere per un banchetto, si era tirato dietro il tunisino insieme ad un suo connazionale.

Appena arrivati al magazzino di via Messina Montagne, il Grigoli aveva sparato con una pistola 7,65 al tunisino, che non aveva nulla a che vedere con le molestie alla moglie del Di Filippo, caricandone poi il corpo su un Fiorino; l'altro era stato portato in ufficio, interrogato (gli era stato rinvenuto in tasca un bigliettino con l'annotazione del numero di telefono del di Filippo), picchiato selvaggiamente e, alla fine, strangolato ed evirato. Gli erano stati messi in bocca i genitali e il suo corpo era stato caricato sul Fiorino, come quello dell'altro extracomunitario.

I due corpi erano stati scaricati nei pressi di via Macello.

I suoi referenti gli avevano raccontato che avevano partecipato all'impresa criminosa oltre che loro due, Spatuzza Gaspare, Di Filippo Pasquale ed altri, dei quali non ricordava i nomi.

Aveva saputo che il tunisino aveva comprato una macchina nuova, ma non sapeva se gli servisse un garage.

Rendeva dichiarazioni Garofalo Giovanni, il quale precisava che conosceva personalmente il tunisino Kamel, che lavorava in un ristorante di via Messine Marine, presso tale Ricotta. Il Kamel aveva una relazione con la collaboratrice domestica del Di Filippo e spesso le telefonava in casa di quest'ultimo. Il Di Filippo, ignaro della relazione, aveva sospettato che le telefonate fossero dirette alla propria moglie e aveva chiesto ed ottenuto dal Mangano il permesso di ucciderlo.

fl.

Suoi referenti erano stati Pasquale Di Filippo, Giuliano Francesco e Romeo Pietro.

In particolare gli avevano raccontato che Peppuccio Barranca, con la scusa che Kamel e un suo connazionale dovevano pulire o vedere un magazzino, aveva condotto i due nella camera della morte; ivi giunti l'amico di Kamel era stato subito ucciso da Grigoli Salvatore; il secondo, interrogato, aveva negato ogni relazione con la moglie del Di Filippo ed era stato poi ucciso; Gaspare Spatuzza gli aveva reciso i genitali, mettendoglieli in bocca. Erano presenti Grigoli Salvatore, Mangano Nino, Spatuzza Gaspare, Giuliano Francesco, Romeo Pietro ed altri.

Le dichiarazioni dei collaboranti sono tra di loro coincidenti, quanto al movente e alle fasi organizzative ed esecutive dell'efferato duplice delitto e hanno trovato reciproco riscontro quanto ai singoli partecipanti all'azione criminosa in quelle di Grigoli Salvatore, di Romeo Pietro e di Di Filippo (che hanno confessato il loro coinvolgimento ed indicato Antonino Mangano, Giuseppe Barranca, Giuliano Francesco, Lo Nigro Cosimo, Spatuzza Gaspare, Cristofaro Cannella e Faia Salvatore tra coloro che hanno preso parte al duplice omicidio).

I collaboranti sono stati a loro volta riscontrati dalla prova generica e dalla prova specifica ed, in particolare è risultato vero:

- che le due vittime prestavano attività lavorativa presso la trattoria "Mare Azzurro", ubicata in via Messine Marine e gestita da Giuseppe (Peppuccio) Ricotta (vedansi le dichiarazioni dell'ispettore della Polizia di Stato Maurizio Zerilli del m.llo della Guardia di finanza Candela Nicolò e di Ricotta Giuseppe);

11

- che il Kamel aveva da poco acquistato una Fiat Punto nuova ed era, verosimilmente alla ricerca di un garage (vedi dichiarazioni dell'ispettore superiore della Polizia di Stato, Maurizio Zerilli);
- che Kamel intratteneva una relazione sentimentale con tale Maddalena La Corte, collaboratrice domestica del Di Filippo (vedansi dichiarazioni del m.llo Candela Nicoldò);
- che Giuseppe Barranca disponeva all'epoca di una Nissan Micra Tg. AE 082 PT intestata al fratello Maurizio;
- che lo Jelassi era stato attinto da due colpi di pistola, munita di silenziatore, esplosi a breve distanza, di cui uno mentre la vittima era a terra bocconi (vedi perizia autoptica);
- che il Kamel era stato violentemente percosso, come è emerso dalle plurime contusioni rilevate sul corpo del tunisino dal medico legale ed evirato.

Può quindi dirsi senza, ombra di smentita che il tunisino Kamel è stato attirato in un tranello da Giuseppe Barranca, che lo aveva indotto a credere che fosse in grado di procurargli un garage per ricoverare la Fiat Uno da poco comprata e non ancora ritirata. Il Kamel aveva, quindi, seguito fiducioso il Barranca, conducendo con sé il suo concittadino Jelassi.

Il movente dell'omicidio è riconducibile al sospetto avanzato dal Di Filippo secondo cui il Kamel intratteneva una relazione extraconiugale con sua moglie o comunque la disturbava con telefonate; il Di Filippo se ne era vieppiù convinto perché la propria moglie aveva venduto allo stesso merce a prezzi scontati.

Il Di Filippo, accecato dall'ira, aveva confidato i suoi sospetti al Grigoli ed insieme erano andati da Nino Mangano per essere autorizzati ad ucciderlo.

fl

Aveva saputo dal Ricotta che il Kamel cercava un garage e con questa scusa l'avevano attirato in un tranello, conducendolo nella camera della morte insieme ad un suo connazionale, che lo aveva accompagnato.

Era stato compiuto, una settimana prima del duplice omicidio, un tentativo andato a vuoto e nella camera della morte erano rimasti ad attendere il Barranca e il tunisino, Ciaramitato, Spatuzza, Romeo, Faia, Giuliano, Grigoli e Lo Nigro.

Una settimana dopo il Barranca era riuscito a condurre sulla sua Nissan Micra il tunisino e un suo connazionale per fare loro vedere il garage.

Appena giunti nella camera della morte, lo Jelassi era stato colpito alla nuca con una pistola silenziata da Grigoli Salvatore, mentre il Kamel era stato condotto all'interno del magazzino, interrogato, percosso, strangolato ed evirato.

Poiché il Lo Nigro si era accorto che il primo tunisino non era morto, il Grigoli aveva sparato un altro colpo (due ha detto Grigoli) di pistola alla nuca, mentre lo stesso si trovava a terra bocconi già sopra il Fiorino.

Prima dell'arrivo del Di Filippo, il Kamel era stato violentemente percosso (vedi perizia autoptica) e, poi perquisito dallo stesso Di Filippo, che aveva trovato nell'agendina del Kamel il suo numero telefonico di casa.

Dopo averlo strangolato e averlo caricato sul Fiorino, lo Spatuzza lo aveva evirato e gli aveva messo in bocca i genitali.

Nella serata i due cadaveri erano stati trasportati con il Fiorino da Romeo e Lo Nigro in via Macello, seguiti da Spatuzza e Mangano.

Dopo la pubblicazione sui giornali della notizia del ritrovamento dei cadaveri, Maddalena La Corte, collaboratrice domestica del Di

Filippo, aveva rivelato che uno dei due era il suo fidanzato, per cui il
Di Filippo si era reso conto dell'errore in cui era incorso.

66

RILIEVI DIFENSIVI

La difesa di Grigoli Salvatore lamentava la mancata concessione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione e l'eccessività della pena irrogata per continuazione.

Si rinvia sul punto alle considerazioni espresse nella parte della sentenza che tratta dell'omicidio Carella.

La difesa di Spatuzza Gaspare lamentava la condanna del proprio assistito, fondata sulle dichiarazioni del Grigoli, che nutriva sentimenti di astio nei confronti dell'imputato e su quelle di Di Filippo Pasquale che non poteva essere ritenuto credibile, sol perché si era autoaccusato.

Va osservato invece:

- che tali sentimenti di astio sono stati evidenziati dal Grigoli, sin dalle sue prime dichiarazioni;
- che lo Spatuzza non è stato raggiunto dalla chiamata isolata del Grigoli, che è stata ampiamente riscontrata dalle dichiarazioni di Di Filippo Pasquale, di Romeo Pietro, del Ciaramitano e del Garofalo.

Peraltro il Di Filippo è stato ritenuto credibile non soltanto per il fatto che si è autoaccusato (anche se ciò costituisce un alto indice di valutazione della attendibilità dei collaboranti), ma, come già detto, perché è stato riscontrato sia sul movente, sia sulle modalità esecutive, sia sui partecipanti, non solo dalle dichiarazioni del Romeo e del Grigoli (che hanno ammesso di aver partecipato al duplice omicidio), ma anche dal Ciaramitano e dal Garofalo che hanno ricevuto confidenze dai singoli partecipanti (Romeo, Giuliano e Di Filippo).

111

Non possono essere concesse allo Spatuzza le pur richieste circostanze attenuanti generiche per le considerazioni, alla quale si rinvia, esplicitate con riferimento all'omicidio Carella.

La difesa di Mangano Antonino lamentava la condanna del proprio assistito, in quanto fondata sulle propalazioni dei correi, interessati ad ottenere benefici premiali e la libertà.

Ma va subito osservato che la prospettazione ai collaboranti di ottenere benefici a seguito delle loro propalazioni, non è di per sé sufficiente a inficiare la loro credibilità, ove le loro dichiarazioni hanno trovato riscontri oggettivi sia con riferimento al fatto sia in ordine alla riferibilità di questo all'inculpato.

La difesa di Barranca Giuseppe lamentava la condanna del proprio assistito anche in ordine all'omicidio Jelassi – Azzaoui, non potendo, dalla pretesa appartenenza al gruppo di fuoco di Brancaccio discendere automaticamente la sua responsabilità in ordine ai numerosi delitti posti in essere dal detto gruppo.

Ma a ben vedere la responsabilità del Barranca in ordine all'omicidio, di cui si tratta, trae origini dalle propalazioni concordi di Di Filippo Pasquale, di Grigoli Salvatore, di Romeo Pietro, di Ciaramitato Giovanni e di Garofalo Giovanni che lo hanno indicato come colui che aveva teso un tranello a Azzaoui, conducendolo nella camera della morte.

E se è vero – come ha assunto la difesa – che il Ciaramitato ha incluso Barranca tra quelli che sparavano sempre (in effetti l'imputato ha fatto uso delle armi solo nell'omicidio Di Peri), è altrettanto vero che con quella frase il Ciaramitato ha inteso inserire il Barranca tra i componenti del gruppo di fuoco (che tanti omicidi aveva commesso

PL

nel territorio di Brancaccio), facendo uso in un solo caso di armi da fuoco (vedi omicidio Di Peri), prestando il suo contributo in azioni di supporto o copertura.

Va detto infatti che per rispondere di omicidio ai sensi dell'art. 110 C.P., non è necessario partecipare alla vera e propria esecuzione, ma è sufficiente avere svolto anche ruoli di supporto, di copertura, o aver dato la "battuta", con la consapevolezza di fornire un contributo apprezzabile all'azione materiale posta in essere da altri.

Né può essere rilevante, a fronte di precise e concordanti indicazioni sulle modalità operative dell'omicidio Jelassi - Azzaoui e sui suoi partecipanti, l'aver indicato i collaboranti in modo diverso l'espediente usato per attirare la vittima sul luogo del delitto.

Si osserva in vero che solo il Ciaramitano ha detto che il Kamel era stato attirato dal Barranca in un tranello, con la scusa di svolgere l'attività di cameriere in un banchetto, mentre il Di Filippo, il Grigoli, il Romeo ed il Garofalo hanno precisato che la scusa era quella di fargli vedere un magazzino, da utilizzare per ricovero della sua autovettura. Peraltro, che questo fosse il vero motivo per il quale lo Azzaoni si era accompagnato al Barranca, trova conferma nel fatto che il tunisino aveva acquistato da poco una autovettura nuova, che non aveva ancora ritirata, e pertanto è verosimile che egli ricercasse un garage per custodirla.

Non è esatto ancora il rilievo della difesa secondo cui il Di Filippo il Garofalo e il Grigoli avrebbero escluso la partecipazione del Barranca al duplice omicidio; essi invece, hanno sempre e concordemente affermato che l'incarico di attirare in un tranello il tunisino era stato affidato al Barranca, che lo aveva puntualmente svolto.

Ancora la difesa ha sostenuto che il Carra non ha inserito il Barranca tra i partecipanti agli omicidi commessi dal gruppo di fuoco

di Brancaccio; al riguardo osservasi che, anche se il Carra può non aver ricevuto confidenze dagli appartenenti al gruppo sul punto, vi sono tuttavia le concordi dichiarazioni di Di Filippo, Grigoli, Romeo (chiamanti diretti) e di Ciaramitato e Garofalo (chiamanti de relato), che hanno tutti attribuito al Barranca il ruolo di accompagnatore del tunisino nella camera della morte.

Non può trovare applicazione la diminuente di cui all'art. 116 C.P., in quanto il Barranca non poteva non prevedere il destino di morte a cui esponeva il tunisino ove si consideri che proprio dal Grigoli era stato riscritto che nessuno, accompagnato nella camera della morte per essere interrogato, poteva aver salva la vita.

Quindi il Barranca non solo si è rappresentato l'evento morte come conseguenza della sua azione criminosa, ma lo ha anche voluto, avendo operato anche al costo di determinarlo (dolo eventuale).

Né ancora può dirsi – come ha assunto la difesa – che non sussiste nell'omicidio Jelassi – Azzaoui l'aggravante della premeditazione, ove si consideri che vi era già stato un primo tentativo andato a vuoto, una settimana prima dell'omicidio (vedi in particolare le dichiarazioni del Ciaramitato che sul punto è chiamante diretto) proprio perché il gruppo costituito da Ciaramitato, Spatuzza, Romeo, Faia, Giuliano, Grigoli e Lo Nigro aveva atteso inutilmente il Barranca che non si era presentato all'appuntamento.

La difesa del Lo Nigro lamentava la condanna del proprio assistito sotto il profilo che, anche se l'imputato era stato raggiunto dalle dichiarazioni del Di Filippo, del Romeo e del Grigoli, le stesse erano, però, contraddittorie in ordine agli altri partecipanti al fatto criminoso.

μ

Orbene va detto che da una lettura attenta delle loro dichiarazioni, che sono concordi nella descrizione delle modalità esecutive e del movente, emergono le seguenti discrasie:

- il nome del Cannella: Grigoli ha detto che non ricordava con esattezza se era presente, mentre sia Di Filippo che Romeo lo indicano invece presente;
- il nome del Faia: Di Filippo, Romeo, Ciaramitano ne indicano la presenza; Grigoli e Garofalo non ne confermavano la presenza, ma il Garofalo nel fare i nomi dei partecipanti (Mangano, Barranca, Grigoli, Spatuzza, Giuliano e Romeo) ha precisato che ve n'erano altri, che non ricordava.

Va detto, peraltro, conclusivamente che per il Lo Nigro può dirsi realizzato il principio giurisprudenziale della certa riferibilità del fatto all'inculpato (riscontro individualizzante), perché Di Filippo, Romeo e Grigoli (che hanno partecipato al fatto) e il Ciaramitano (che riferisce di un primo tentativo andato a vuoto) lo hanno indicato presente nella camera della morte ed in particolare Di Filippo ha indicato Lo Nigro come colui che, insieme al collaborante e a Spatuzza, aveva tirato la corda.

La difesa di Giuliano Francesco lamentava la condanna del proprio assistito fondata sulle propalazioni accusatorie del Romeo e del Ciaramitano, che nutrivano nei confronti di Giuliano Salvatore, padre di Francesco, profondi sentimenti di astio.

Orbene va detto che non solo il Romeo e il Ciaramitano hanno sin dalle loro prime dichiarazioni evidenziato che nutrivano nei confronti di Giuliano Salvatore sentimenti di astio, ma lo hanno chiamato in reità soltanto per l'omicidio Dragna, tra i tanti delitti, dei quali hanno indicato i partecipanti. Inoltre non si spiegherebbero le ragioni per le

quali essi avrebbero reso dichiarazioni false nei confronti di Giuliano Francesco, ove si osservi che questi è stato raggiunto, in relazione al duplice omicidio Jelassi – Azzaoui, anche dalle concordi dichiarazioni di Di Filippo Pasquale, Grigoli Salvatore e Garofalo Giovanni, i quali non nutrivano nei confronti di Giuliano Francesco sentimenti di astio – neppure adombrati dalla difesa – .

Va poi aggiunto che se è vero che Di Filippo non può essere ritenuto credibile, sol per il fatto che si è accusato del duplice omicidio (anche se questo fatto è uno degli indici rilevatori della affidabilità del collaborante), è anche vero che la chiamata in correità del Giuliano non è affermazione isolata del Di Filippo, le cui dichiarazioni sono state confermate da quelle di Grigoli Salvatore, di Romeo Pietro, di Ciaramitano e di Garofalo.

Non possono essere concesse al Giuliano le pur richieste circostanze attenuanti generiche per le considerazioni, alle quali si rinvia, esplicitate in quella parte della sentenza che tratta dell'omicidio Rizzuto.

La difesa di Faia Salvatore lamentava la condanna del proprio assistito, sotto il profilo che le dichiarazioni accusatorie del Romeo erano intervenute dopo la lettura delle dichiarazioni del Di Filippo, avendo il Romeo escluso ab origine il coinvolgimento del Faia, tant'è che il Gup aveva pronunziato sentenza di non luogo a procedere, stante i dubbi e le perplessità che avvolgevano i chiarimenti forniti dal Romeo.

Sul punto osservasi, che Romeo Pietro nel suo primo interrogatorio innanzi al P.M. non ha indicato tra i partecipanti il Faia, ricordandosi di quest'ultimo solo dopo che il P.M. aveva dato lettura delle dichiarazioni del Di Filippo, ma il Romeo ha precisato subito dopo di

ll

aver meglio focalizzato i ricordi sulla partecipazione del Faia, proprio perché il racconto del Di Filippo aveva fatto riemergere nella sua memoria la presenza del Faia nella camera della morte.

La difesa rilevava che il Di Filippo, quantomeno sul punto, non doveva ritenersi attendibile, avendo emotivamente partecipato al fatto di sangue e non poteva, quindi, essere lucido nei ricordi.

Va sottolineato che il Faia è stato indicato dal Di Filippo sin dalle prime dichiarazioni quale componente del gruppo di fuoco, presente nel magazzino di via Messina Montagne al momento dell'arrivo del Barranca con i due extracomunitari.

Inoltre va aggiunto che non solo il Di Filippo, nel chiamare in correità il Faia, non ha avuto mai tentennamenti, ma che non poteva non ricordare con la massima precisione e nel dettaglio il fatto omicidario e i suoi partecipanti, essendo stato il suo primo omicidio, al quale aveva partecipato personalmente nella camera della morte.

Peraltro che il Faia fosse soggetto "vicino" al gruppo di fuoco, si ricava, non solo dalla partecipazione dello stesso ad altri omicidi (Di Peri del 14.3.1995, Savoca del 12.4.1995 e Buscemi del 28.4.1995), sia pure con ruoli secondari, ma anche dalla circostanza che il Faia è chiamato in correità dal Ciaramitaro (chiamante diretto sul punto) ed indicato presente nella camera della morte, quando si era atteso inutilmente l'arrivo del Barranca con il tunisino una settimana prima dell'omicidio.

Se poi è vero che il Grigoli non ha indicato la presenza del Faia nella camera della morte in occasione del duplice omicidio, è pur vero che al collaborante può non essere rimasto impresso il ricordo del Faia, atteso che quest'ultimo non ha svolto un ruolo rilevante, così come non l'ha avuto nell'omicidio Di Peri (si sarebbe limitato ad attendere nel magazzino l'arrivo dei corrieri per aprire loro il cancello),

nell'omicidio Savoca (avrebbe attirato il Savoca in un tranello, accompagnandolo nella camera della morte) e nell'omicidio Buscemi (era stato presente nel piazzale all'arrivo della vittima ed ancora aveva fornito la sua macchina – una Fiat Uno – al gruppo che aveva operato il sequestro).

Va osservato pertanto che le dichiarazioni del Di Filippo hanno trovato riscontro individualizzante:

- in quelle di Romeo Pietro, che in dibattimento ha ribadito che tra i partecipanti al duplice omicidio doveva annoverarsi anche il Faia;
- in quelle del Ciaramitano Giovanni, che ha indicato l'imputato presente, sia pure in una fase precedente il vero e proprio omicidio, nella camera della morte.

Va detto, invero, che l'omicidio dei due tunisini si è sviluppato in fasi successive: una prima deliberativa vera e propria (che ha visto partecipanti Di Filippo e Mangano), l'altra organizzativa (vedi, in particolare, Ciaramitano che ha indicato, tra gli altri, presente il Faia) ed infine quella esecutiva vera e propria alla quale il Faia è dato presente, concordemente dal Di Filippo e dal Romeo, sia pure questi dopo aver avuta letta le dichiarazioni del primo.

Non è conferente il rilievo della difesa, secondo la quale la sentenza sarebbe ingiusta, avendo assolto il Cannella seppure raggiunto dalle dichiarazioni del Di Filippo; orbene si è trattato di una erronea valutazione delle risultanze processuali con riferimento alla posizione del Cannella, il quale era stato raggiunto dalle concordi dichiarazioni di Di Filippo e di Romeo; soltanto il Grigoli ha detto di non ricordare se fosse stato presente il detto Cannella.

Ciò non può comportare che una altrettanta erronea valutazione delle circostanze processuali debba essere fatta in ordine alla posizione

del Faia, il quale, come già detto, è stato chiamato in correità da Di Filippo e da Romeo.

Infine la difesa lamentava l'eccessività della pena, atteso il ruolo marginale svolto dall'imputato; va detto che la pena irrogata dal primo giudice appare la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena al caso concreto.

Non può, peraltro, ritenersi il contributo del Faia così marginale da dover rendere applicabile l'attenuante di cui all'art. 114 C.P., in quanto, per espressa disposizione legislativa, non può essere ritenuta sussistente in presenza dell'aggravante, di cui all'art. 112 n. 1 C.P. ed ancora perché non ricorrono in relazione all'apporto causale del Faia al risultato complessivo i presupposti fattuali della suddetta attenuante.

Invero l'attenuante ricorre solo nell'ipotesi in cui la condotta del corredo abbia inciso sul risultato finale della impresa criminosa in maniera del tutto marginale, tanto da potere essere avulsa, senza apprezzabili conseguenze, dalla serie causale produttiva dell'evento.

Va detto conclusivamente che il Faia ha cooperato alla riuscita del piano delittuoso con un apporto causale, quantomeno morale, avendo condiviso con tutti gli altri appartenenti al gruppo l'intendimento criminoso, che ha manifestato con la sua materiale presenza nella camera della morte, rafforzando, per ciò solo, l'altrui volontà criminosa.

La sentenza di primo grado va pertanto confermata nei confronti di tutti gli imputati, i quali vanno condannati al pagamento delle spese del presente grado.

PL

La scomparsa di Savoca Francesco

Capo 50) del delitto di cui agli artt. 110, 112 n° 1, 575, 577 n° 3, 61 n° 4 C.P., 7 comma 1° legge 12 luglio 1991 n° 203, per avere, in concorso tra loro e con Romeo Pietro, agendo Garofalo Giovanni quale istigatore, cagionato, con premeditazione e al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, la morte di Savoca Francesco, che il Faia attirava in un magazzino con la scusa di mostrargli dei profumi di illecita provenienza e che gli altri strangolavano dopo averlo scvizziato con percosse.

Capo 51) del delitto di cui agli artt. 110, 112 n° 1, 605, 61 n° 2 C.P., 7 comma 1° legge 12 luglio 1991 n° 203, per avere in concorso tra loro e con Romeo Pietro, al fine commettere il reato di cui al capo che precede, avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis C.P., privato della libertà personale Savoca Francesco.

In Palermo il 12 aprile 1995

Capo 52) del delitto di cui agli artt. 110, 112 n° 1, 411, 61 n° 2 C.P., 7 comma 1° legge 12 luglio 1991 n° 203, per avere, in concorso tra loro e con Romeo Pietro e Ciaramitaro Giovanni che aveva fornito il bruciatore, al fine di occultare il reato di cui al capo 50) e di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, distrutto il cadavere di Savoca Francesco che dissolvevano nell'acido.

In Palermo, in data successiva al 24 giugno 1995

Sono stati condannati dal giudice di primo grado per questi reati Faia Salvatore, Grigoli Salvatore, Giuliano Francesco, Spatuzza Gaspare, Lo Nigro Cosimo, Pizzo Giorgio, Barranca Giuseppe, Mangano Antonino, ed inoltre per il reato di occultamento di cadavere

Buffa Salvatore, Cascino Carlo, Mangano Giovanni e Vaccaro Giacomo, in quanto raggiunti dalle concordi dichiarazioni (dirette) di Romeo Pietro, Grigoli Salvatore, Di Filippo Pasquale e da quelle indirette di Ciaramitato Giovanni (suoi referenti Romeo Pietro e Giuliano Francesco) e di Garofalo Giovanni (suo referente Giuliano Francesco)

In esito ad indagini finalizzate ad appurare se Savoca Francesco fosse coinvolto in traffico di stupefacenti, si ponevano sotto intercettazione telefonica le utenze fisse installate nella di lui abitazione e in quelle dei familiari, dalle quali emergeva che il Savoca era scomparso dalla mattina del 12 aprile 1995.

Assunti a sommarie informazioni, la moglie e altri familiari, negavano i timori sulla sorte del Savoca emersi invece, dalle conversazioni telefoniche, adducendo che il Savoca si era allontanato da casa per dissidi coniugali.

Rendeva dichiarazioni Di Filippo Pasquale, il quale riferiva che l'annotazione "3.900.000 profumi", contenuta nel libro "mastro" di via Pietro Scaglione (nella disponibilità di Nino Mangano) aveva attinenza con la scomparsa di Savoca Francesco, che era stato attirato in un tranello nella "camera della morte" strangolato da tutti i componenti del gruppo di fuoco di Brancaccio.

Il collaborante sapeva che il Savoca effettuava estorsioni e rapine ai TIR senza essere autorizzato. La sua morte era stata decretata da tempo ed il collaborante era stato spettatore del fatto omicidiario, in quanto quel giorno si era recato nel capannone a cercare Salvatore Grigoli. Aveva potuto vedere, così, il corpo senza vita del Savoca, legato mani e piedi e pronto per essere messo all'interno di un sacco.

Erano presenti Giorgio Pizzo, Giuseppe Barranca, Salvatore Faia, Giuliano Francesco, Salvatore Grigoli, Gaspare Spatuzza, Pietro Romeo e Cristofaro Cannella.

Non era presente Nino Mangano, il quale era stato il mandante dell'omicidio. Non aveva ricordi nitidi sulla presenza di Cosimo Lo Nigro, affermata in dibattimento dopo la contestazione da parte del P.M. delle dichiarazioni rese il 4.7.1995.

Il Savoca che era titolare di un negozio di profumi, era stato attirato in un tranello da Salvatore Faia, con la scusa che doveva fargli visionare profumi di provenienza furtiva. Era, tuttavia, avvenuto che il Savoca aveva avvertito i suoi familiari che stava recandosi a visionare profumi con il Faia; pertanto costoro avevano chiesto al Faia notizie del proprio congiunto, non più rientrato a casa, ed avevano richiesto di visionare la merce.

Il Faia ne aveva riferito al Mangano, che aveva dato incarico al Grigoli e al collaborante di comprare presso la profumeria Rizzo di Viale Libertà una idonea quantità di profumi, per cui avevano speso la somma indicata nel "libro mastro".

L'omicidio era avvenuto pochi giorni dopo quello dei due tunisini ed il collaborante portava ancora la mano fasciata per le percosse inferte ad uno dei due.

Il collaborante non aveva sentito fare il nome di Giovanni Garofalo, quale partecipante all'omicidio.

Dal Grigoli aveva saputo che il corpo era stato sotterrato in un luogo non noto ed aveva avuto anche riferito che il Savoca aveva chiesto le dovute autorizzazioni per la sua attività illecita.

Rendeva dichiarazioni Romeo Pietro, il quale, non solo confessava di essere coautore, ma chiamava in correità:

- Garofalo Giovanni quale istigatore;
- Faia Salvatore come colui che aveva attirato in un tranello il Savoca;
- Mangano Antonino – come organizzatore;
- Spatuzza Gaspare, Barranca Giuseppe, Lo Nigro Cosimo, Giuliano Francesco, Grigoli Salvatore e Pizzo Giorgio in qualità di esecutori materiali.

Precisava il collaborante che il Savoca era stato ucciso perché aveva insultato Garofalo Giovanni, chiamandolo “sbirro”; comunque altre erano le ragioni per le quali ne era stata decisa la morte; infatti il giovane trafficava in droga, ricettava roba rubata e, soprattutto, faceva estorsioni non autorizzate. Era stato il Garofalo a richiedere l’eliminazione del Savoca, ordinata poi dal Mangano.

Francesco Savoca era stato attirato in un tranello dal Faia, che gli aveva proposto l’acquisto di profumi e di abbigliamenti rubati. Il giovane si era recato – con la propria Golf – all’appuntamento nel magazzino di via Messina Montagne, preavvertendo i familiari. Il Faia lo aveva seguito a bordo della propria macchina. Appena sceso, era stato bloccato dal collaborante e da Giuliano Francesco; con loro c’erano Lo Nigro Cosimo, Spatuzza Gaspare, Giuseppe Barranca, Giorgio Pizzo ed ovviamente il Faia. Il Garofalo era assente.

Dall’interrogatorio, condotto dallo Spatuzza era emerso che il Savoca era innocente tanto che il Romeo aveva protestato con il Faia, che aveva portato lì una persona, che non c’entrava niente.

Anche lui aveva partecipato allo strangolamento; insieme a Spatuzza aveva scaraventato a terra il giovane e tirato la corda, che gli era stata messa al collo.

Dopo che il Savoca era morto, era arrivato Di Filippo Pasquale, che aveva chiesto del Grigoli e del Mangano, quest’ultimo assente.

Lo Spatuzza aveva prelevato una pala meccanica, conservata nel magazzino, a bordo della quale erano saliti lo stesso Spatuzza e Cristofaro Cannella, e si era diretto seguito da Nino Mangano e da Grigoli a bordo di una autovettura, in un terreno di Corso dei Mille (a circa 500 metri dalla camera della morte) ove insieme agli altri aveva sotterrato il corpo del Savoca.

Grigoli era presente nella camera della morte ed aveva partecipato sia all'interrogatorio che allo strangolamento.

Poiché il gruppo del Mangano aveva saputo che Di Filippo Pasquale aveva iniziato a collaborare, si era deciso di dissotterrare il cadavere.

Il Buffa con il camion si era recato nel luogo del seppellimento, ove Giovanni Mangano ed il cognato (Vaccaro Giacomo) avevano già dissotterrato il cadavere, che avevano poi caricato sul camion. Erano lì nei pressi Spatuzza, Giuliano e il collaborante per "copertura".

Il Buffa, a bordo del camion, aveva raggiunto un fondo (ove era ad attenderlo Cascino Santo, che aveva portato un fusto) a Ciaculli e insieme con Spatuzza Gaspare, Giuliano Francesco, Romeo Pietro, Mangano Giovanni e Vaccaro Giacomo si era recato in un suo apprezzamento di terreno, ove vi era un impianto di sollevamento idrico. Il fusto era stato riempito di acido, portato sul posto dallo Spatuzza e dal Buffa e nello stesso era stato collocato il cadavere. Poiché le operazioni di dissoluzione andavano per le lunghe, Giuliano aveva mandato il Buffa a prendere un bruciatore custodito nel villino di Misilmeri e, così, l'operazione era stata completata in breve tempo. Il liquido era stato, poi, versato nelle campagne circostanti.

Il collaborante aveva ancora saputo che i familiari del Savoca si erano recati dal Faia con la scusa di comprare i profumi offerti in visione allo stesso Savoca. Il Faia si era rivolto al Giuliano ed al Mangano, il quale ultimo aveva dato incarico al Grigoli e al Di Filippo

di acquistare profumi per un ammontare di lire quattro milioni, consegnandoli al Faia, che li avrebbe potuto mostrare ai congiunti del Savoca.

Rendeva dichiarazioni Garofalo Giovanni, il quale riferiva che il Savoca aveva scontato 11 anni di reclusione ed era stato da poco scarcerato. Era dedito al traffico di sostanze stupefacenti e alla ricettazione di merce rubata senza l'autorizzazione di Cosa Nostra. Il Savoca era intimo amico di Faia Salvatore, del collaborante e di Giuseppe Barranca.

Il Garofalo non aveva, però, buoni rapporti con il Savoca, che lo aveva apostrofato con le parole: "sei sbirro e il cane è più sbirro di te".

Per questo motivo, il Garofalo aveva messo in giro voci infondate circa la non richiesta autorizzazione a "Cosa Nostra" da parte del Savoca per la sua attività illecita. Aveva raccontato ciò a Giuliano Francesco, il quale ne aveva riferito a Mangano Nino, che aveva deciso di ucciderlo.

Era stato lo stesso Faia, per fare bella figura con il Mangano, ad offrirsi per tendere un tranello al Savoca; lo aveva invitato con la scusa di vendergli profumi rubati e il giovane lo aveva seguito fiducioso nella "camera della morte".

Aveva appreso, proprio in tale occasione, le modalità di soppressione del giovane Savoca, che era stato interrogato, strangolato e poi sotterrato vicino al magazzino di via Messina Montagne.

Dopo qualche giorno dall'omicidio, i familiari del Savoca avevano richiesto al Faia notizie del loro congiunto che avevano visto allontanarsi con il predetto; questi, preoccupato, si era rivolto al Mangano, il quale si era premurato a far acquistare dei profumi, per

l'importo di cinque milioni, per mostrarli ai parenti del Savoca, al fine di allontanare ogni sospetto sul Faia.

Dopo l'arresto di Di Filippo Pasquale, temendosi che lo stesso potesse collaborare, era sopraggiunto a Misilmeri (ove si erano nascosti il collaborante e Giuliano Francesco) Spatuzza Gaspare (accompagnato da Salvatore Buffa), il quale aveva riferito che bisognava far sparire urgentemente il cadavere del Savoca, come aveva disposto Nino Mangano dal carcere, tramite il fratello Giovanni.

Spatuzza, temendo che si trattasse di un tranello (si era diffusa la voce che anche Mangano Nino aveva deciso di collaborare) aveva preteso la presenza di Giovanni Mangano e del cognato (Vaccaro Giacomo), il quale ultimo aveva adoperato una propria pala meccanica per tirare fuori il cadavere del Savoca.

Il disseppellimento era avvenuto di buon mattino, tant'è che Giuliano e Romeo si erano alzati alle ore 4,00, lasciando il collaborante solo nel villino di Misilmeri. Verso le ore 10,00 era venuto il Buffa che gli aveva chiesto il bruciatore con la bombola, riferendogli che il corpo era stato dissotterrato, immerso nell'acido ed occorreva il bruciatore per accelerare il dissolvimento del corpo. Erano poi ritornati Romeo e Giuliano e quest'ultimo gli aveva raccontato che tutti si erano recati sul posto armati, erano presenti Giovanni Mangano e il cognato, il quale ultimo aveva dissotterrato il cadavere, che era stato caricato su di un camion e trasportato in montagna a Ciaculli, ove era pronto un fusto con dell'acido, nel quale era stato introdotto il corpo del Savoca. All'operazione avevano partecipato Spatuzza Gaspare, Carlo Cascino, soprannominato "il barone", Pietro Romeo, Salvatore Buffa e Francesco Giuliano oltre a Giovanni Mangano ed al cognato Vaccaro, il quale ultimo era titolare



di un deposito di materiali per l'edilizia, vicino al magazzino di via Messina Montagne .

Il collaborante chiariva che, dopo l'omicidio, v'era stata una discussione, alla quale avevano partecipato Faia, Giuliano, Garofalo e forse Romeo, nel corso della quale il Giuliano aveva espresso il suo disappunto nei confronti del Garofalo che li aveva spinti ad uccidere il Savoca con le sue pressioni. In quel momento il Faia aveva assunto un atteggiamento equivoco e, proprio per non inimicarsi il Giuliano, aveva detto che se avesse saputo che il Savoca doveva essere ucciso, non lo avrebbe accompagnato al magazzino.

Anche Romeo si era lamentato del fatto che Faia si fosse reso disponibile, facilitando la soppressione del giovane, il quale aveva, tra l'altro, problemi familiari.

Rendeva dichiarazioni anche Grigoli Salvatore, il quale riferiva che il Savoca era stato ucciso, perché dedito a rapine e al traffico di droga ed era il Giuliano che diceva: "u Franchieddu", così era soprannominato il Savoca, "ha fatto questo, ha fatto quello".

Le lamentele non erano solo del Giuliano, in quanto il Savoca si comportava male; infatti aveva incaricato qualcuno di incendiare un negozio ed altro.

Poiché il Savoca si interessava pare di cose rubate, era stato mandato il Faia per attirarlo in un tranello per fargli vedere merce rubata ed, in particolare, profumi, atteso che il Savoca aveva una profumeria.

Il Faia aveva attirato, quindi, nella camera della morte il Savoca, che era stato strangolato da Giuliano Francesco, Spatuzza Cosimo, il collaborante, Cosimo Lo Nigro, Faia Salvatore, forse, Cristofaro Cannella ed altri che non ricordava. Mangano Nino era sopraggiunto

verso la fine, allorquando il cadavere era stato deposto sulla pala meccanica che si trovava nel magazzino e trasportato in Corso dei Mille, ove era stata fatta una fossa nella quale era stato sotterrato il corpo.

Mangano era venuto al magazzino anche prima, quando si attendeva l'arrivo del Savoca.

L'ordine di uccidere era stato impartito dal Mangano.

Dopo i mandati di cattura a carico del Mangano, di Giorgio Pizzo e di altri, temendosi la collaborazione di Di Filippo Pasquale, il cadavere era stato dissotterrato, - come poi aveva saputo - da Spatuzza, Giuliano, Lo Nigro, Romeo Pietro e Cascino Carlo. L'ordine era stato trasmesso dal carcere da Nino Mangano a mezzo del fratello. Lo Spatuzza non aveva dapprima a questi dato credito, rinviando l'operazione.

Il collaborante precisava che, dopo la morte del Savoca, aveva comprato con Di Filippo, su incarico di Nino Mangano, dei profumi per un importo di oltre due milioni, perché il Faia temeva che qualcuno lo avesse visto con il Savoca.

Precisava ancora il collaborante che il Savoca era un "cane sciolto" e dava fastidio al gruppo di rapinatori capeggiato da Giuliano Francesco; non sapeva quali rapporti intercorressero tra il Savoca e il Garofalo, anch'egli facente parte del gruppo del Giuliano.

Faia Salvatore era consapevole che il Savoca, che egli aveva attirato nella camera della morte, doveva essere ucciso.

Aveva appreso direttamente dal Faia che era preoccupato, perché era stato visto allontanarsi con il Savoca da congiunti del suddetto.

Aveva saputo dallo Spatuzza che, dopo il disseppellimento del cadavere, questo era stato caricato su un "leoncino" e trasportato a

Belmonte Mezzagno e che durante il tragitto si era aperta la sponda del cassone.

Rendeva dichiarazioni anche Trombetta Agostino, il quale precisava di aver saputo da Romeo che nella via Messina Montagne era stato seppellito il corpo di un giovane, che era stato poi, rimosso e sciolto nell'acido temendosi la collaborazione del Di Filippo Pasquale.

Le dichiarazioni dei sopraindicati collaboranti hanno fornito indicazioni pressoché coincidenti tra loro e tali da consentire di ricostruire il fatto omicidario e di ritenere provata la responsabilità di tutti gli imputati.

Le suddette dichiarazioni hanno trovato riscontro estrinseco negli accertamenti di P.G. (m.llo Zerilli), in esito ai quali è emerso che la scomparsa del Savoca doveva farsi risalire al 12 aprile 1995; che il Savoca aveva la disponibilità di una Golf Volkswagen di colore bleu, targata PA 791024, trovata bruciata e priva del numero di telaio il 12 aprile 1995 in località Rontaria, all'imbocco dello svincolo per Bagheria, proprio dove il Romeo aveva detto di averla abbandonata, prima di darle fuoco; che il Savoca era stato denunziato per traffico di sostanze stupefacenti; che all'interno della "camera della morte" era stata rinvenuta una pala meccanica, di proprietà di tale Claudio Francesco, che non aveva mai presentato denuncia di furto, perché minacciato da un individuo, che gli aveva proposto la restituzione del mezzo previo pagamento di somma di denaro; che era stato identificato il cognato di Nino Mangano per tale Vaccaro Giacomo, titolare della Edil Vaccaro S.a.s., con sede a poche centinaia di metri dalla "camera della morte"; che all'interno della ditta era stata notata una pala meccanica, indicata dal Romeo, quale mezzo utilizzato per il

dissotterramento del cadavere del Savoca; era anche stato identificato Buffa Francesco, intestatario di un motocarro Piaggio targato PA 77023, dallo stesso detenuto nel fondo Tenaglia nella borgata di Ciaculli; ed, infine, era stato accertato che tutti gli imputati erano in stato di libertà al momento del fatto criminoso.

La difesa di Faia Salvatore ha richiesto ed ottenuto nel giudizio di primo grado l'audizione di De Simone Giovanni, cognato del Savoca, il quale ha precisato che gestiva in Corso dei Mille un'agenzia di assicurazioni ed aveva conosciuto il Faia, che abitava nello stesso quartiere. Aveva visto il Faia intorno alle ore 8,45 del giorno della scomparsa del Savoca ed, insieme, avevano preso un caffè; il Faia era rimasto all'interno dell'agenzia fino alle ore 9,30/10,00 e poi si era trattenuto per un paio di ore e fino a mezzogiorno lì nei pressi.

Il cognato (Savoca) si occupava dell'agenzia e si curava pure di un negozio di profumeria, gestito dalla sorella. Aveva saputo dell'allontanamento dalla casa coniugale il giorno successivo, ma non era stata fatta la denuncia in quanto il Savoca spesso si assentava da casa.

Il cognato era stato in carcere, per scontare una pena a 10 anni di reclusione per traffico di stupefacenti.

Il giorno 12 aprile 1995 il cognato (Savoca) non si era visto in agenzia, mentre lo aveva fatto negli altri giorni. Non era mai avvenuto che questi stipulasse contratti di assicurazione, in quanto era lui stesso a curarsi di ciò.

Rileva la Corte che dall'esame del materiale probatorio, come sopra indicato, è emerso, senza ombra di dubbio, che il Savoca, benché fosse stato detenuto per ben 10 anni per spaccio di sostanze stupefacenti,

non faceva parte del gruppo malavitoso operante in Brancaccio, al quale non aveva chiesto mai autorizzazioni per rapine e estorsioni, operando autonomamente.

Egli era sorvegliato dalle forze dell'ordine ed, in esito ad alcune intercettazioni telefoniche, era emerso che il Savoca il 12.4.1995 non aveva fatto ritorno a casa. Tuttavia i familiari non avevano sporto denuncia di scomparsa e la stessa moglie del Savoca, De Simone M. Teresa, assunta dalla Corte di Assise di Palermo, a distanza di quattro anni dalla scomparsa, aveva sostenuto che si era trattato di un allontanamento duraturo, ma non definitivo, dovuto a questioni familiari. Nonostante il P.M. le avesse contestato il contenuto inequivocabile delle telefonate del 14.4.1995 ore 7,14 e ore 9,36 ("è vivo, non è vivo, ni putemu stuiari u mussu; dici che è tipo tenutu in ostaggio; non ci illudiamo di trovare il corpo; ma picchi fu?"), la stessa aveva mantenuto il suo atteggiamento di diniego e non collaborativo.

Orbene la causale della eliminazione del Savoca si coglie dalle concordi dichiarazioni dei collaboranti, i quali l'hanno individuata nel sovvertimento "dell'ordine mafioso" da parte del Savoca, che operava illecitamente senza richiedere autorizzazioni, così interferendo nella gestione controllata della delinquenza del quartiere Brancaccio.

La decisione della eliminazione è ascrivibile al capo della famiglia di Brancaccio – Nino Mangano – al quale era affidato il "controllo" del territorio.

Peraltro il Savoca, che si era creato nel quartiere un proprio "spazio operativo", era malvisto da alcuni appartenenti alla microcriminalità, come ad es. il Garofalo, sicchè questi era stato ben contento di assolvere il compito affidatogli dal Giuliano di seguire i movimenti del Savoca, che (secondo le informazioni assunte proprio dal Garofalo)

attuava estorsioni per conto proprio, acquistava merce rubata e organizzava rapine ai danni dei TIR in Corso dei Mille, all'insaputa del gruppo di Brancaccio.

Secondo le dichiarazioni del Garofalo, il Savoca, che era stato in carcere per molti anni non riconosceva di buon grado il "potere mafioso" del quartiere, ritenendo di non essere tenuto a chiedere permessi a nessuno nel proprio settore di attività illecite.

Aveva, poi, il Savoca avuto con il Garofalo un alterco, apostrofandolo con i termini "sbirro" e "il tuo cane è più sbirro di te". Ed alle rimostranze del Garofalo, il Giuliano aveva risposto: "ci penso io".

Va osservato, quindi, che il Garofalo non aveva riferito in ordine al Savoca infamità, in quanto, come ha detto Grigoli, il Savoca si comportava "male" nel quartiere e non vi erano soltanto le lamentele del Giuliano.

Il ripensamento dopo l'omicidio (vedi riunione, alla quale avevano partecipato Giuliano, Garofalo, Faia e Ciaramitaro) era stato determinato dalla affermazione, in sede di interrogatorio, del Savoca, che aveva giustificato il suo operato illecito senza la preventiva autorizzazione, in quanto nessuno lo aveva avvertito che così doveva comportarsi.

I collaboranti sopraindicati hanno consentito di far luce sulla scomparsa del Savoca ed, in particolare, Di Filippo Pasquale, che si era trovato occasionalmente presente e che ha fatto decifrare una annotazione sul libro mastro di Nino Mangano (3.900 profumi), riferendo che questi profumi erano stati comprati (in ciò confermato dal Grigoli) per tacitare i congiunti del Savoca, che sapevano che questi aveva quel giorno un appuntamento con il Faia per visionare dei profumi rubati.

μ

Era stato facile per il Faia, noto rapinatore, trarre in inganno il Savoca, che interessandosi di vendita di profumi (la sorella aveva un negozio per la vendita di tali articoli) aveva accettato di acquistare merce rubata.

Il Savoca si era così recato con la propria Golf all'appuntamento nella "camera della morte" (preavvertendo i familiari), seguito dal Faia a bordo della propria macchina. Erano presenti nella "camera della morte" Romeo Pietro, Grigoli Salvatore, Lo Nigro Cosimo (ma non è certo) Giuseppe Barranca, Pizzo Giorgio, Cannella Cristofaro, Faia Salvatore, Giuliano Salvatore e Spatuzza Gaspare, il quale ultimo aveva proceduto all'interrogatorio. Nino Mangano era stato nella camera della morte prima dell'arrivo del Savoca, poi si era allontanato; successivamente era ritornato partecipando alle operazioni di caricamento del cadavere del Savoca sulla pala meccanica. Era stato il Mangano a dare l'ordine di uccidere il Savoca, nei cui confronti vi erano lamentele.

Il cadavere era stato trasportato in Corso dei Mille ed ivi sotterrato.

Dopo l'arresto di Nino Mangano e di Giorgio Pizzo, era circolata la voce che Di Filippo Pasquale avesse iniziato a collaborare, onde Nino Mangano dal carcere, tramite il fratello Giovanni, aveva mandato a dire allo Spatuzza di dissotterrare il cadavere del Savoca. Lo Spatuzza, temendo un tranello (si era anche sparsa la voce che anche il Mangano stesse collaborando) aveva preteso la compresenza del fratello di Nino Mangano e del cognato di questi, Vaccaro Giacomo, il quale aveva adoperato una propria pala meccanica per dissotterrare il corpo. Avevano partecipato all'operazione Spatuzza Gaspare, Cascino Carlo, Pietro Romeo, Salvatore Buffa, Francesco Giuliano, Mangano Giovanni e Vaccaro Giacomo. Il corpo, posto su un camion con alla guida Buffa, era così giunto a Ciaculli, seguito da Spatuzza, Giuliano,

Romeo, Mangano Giovanni e Vaccaro Giacomo. Sul posto era ad attenderli Cascino Santo Carlo che aveva sul cassone di una moto Ape un fusto vuoto della capacità di duecento litri. Il cadavere era stato collocato dentro detto fusto. Alla guida della Moto Ape si era posto il Buffa, mentre Spatuzza e Carlo Cascino erano montati sul cassone per recarsi nel fondo di Buffa (dove c'era un impianto di sollevamento idrico). Ivi avevano riempito il fusto di acido, che era stato portato sul posto dal Buffa e dallo Spatuzza per la dissoluzione del cadavere. Il Buffa, poi, era stato manato da Spatuzza in un villino di Misilmeri a prendere il bruciatore con la bombola per accelerare il processo di dissolvimento del corpo.

ff

RILIEVI DIFENSIVI

La difesa di Faia Salvatore lamentava la condanna del proprio assistito sotto il profilo che le dichiarazioni del Di Filippo sarebbero state smentite da quelle del Romeo e del Grigoli.

Rilevasi invece, che quella del Di Filippo non è una chiamata isolata in reità, in quanto della presenza del Faia nella "camera della morte" hanno parlato concordemente il Romeo ed il Grigoli, che hanno anche precisato che il compito del Faia era stato quello di attirare in un tranello il Savoca. Eguale ruolo al Faia ha attribuito il Garofalo (suo referente Giuliano Francesco).

Il rilievo della difesa, secondo cui il Garofalo non sarebbe credibile per aver detto dapprima di aver ricevuto confidenze dal Giuliano e dal Faia e, dopo invece, dal Giuliano e dal Romeo, non appare a questa Corte di tale importanza da far ritenere il racconto del Garofalo inattendibile, ove si consideri che, dato il tempo trascorso, è possibile che sul punto il collaborante abbia conservato un ricordo non nitido, ma non fallace avendo sempre indicato come sua fonte di conoscenza Giuliano Francesco, che in quanto compartecipe del fatto criminoso, non poteva riferire al collaborante notizie errate.

Non credibile secondo la difesa sarebbe anche il Ciaramitano (il quale avrebbe partecipato – a suo dire – ad una riunione con Faia, Giuliano e Garofalo, nel corso della quale il Giuliano si sarebbe lamentato con il Garofalo e Faia per averlo indotto ad uccidere il Savoca) per essere stato smentito dal Grigoli, che ha precisato che era stato il Giuliano a lamentarsi dell'operato del Savoca.

Orbene una lettura attenta della dichiarazione del Garofalo consente di chiarire questa apparente discrasia tra il Ciaramitano e il Grigoli,

ove si tenga conto che – per stessa ammissione del Garofalo – era stato lui stesso, a cui era inviso il Savoca, a ingenerare nel Giuliano il convincimento che il Savoca si comportasse male, commettendo azioni criminose senza l'autorizzazione di Cosa Nostra. Ma il Giuliano stesso, in esito all'interrogatorio, a cui era stato sottoposto il Savoca nella camera della morte, si era reso conto che il Garofalo aveva riferito delle “infamità” sul conto del Savoca stesso, come ha finito per ammettere lo stesso Garofalo.

Da quanto sopra discende che risponde a verità quanto riferito dal Grigoli, secondo cui il Giuliano parlava male del Savoca, in quanto solo in un secondo momento il Giuliano (che si era espresso in quei termini con il Grigoli), si era reso conto che il Garofalo, da lui incaricato di controllare i movimenti del Savoca, aveva messo in giro la voce (risultata, poi, infondata) che questi commetteva azioni criminose, quali rapine e traffico di stupefacenti, senza l'autorizzazione di Cosa Nostra.

Ed ancora credibile è il Ciaramitaro, il quale ha dato atto, facendo riferimento alla riunione in cui erano presenti Faia, Garofalo, lo stesso collaborante e Giuliano, che quest'ultimo si era lamentato proprio con il Garofalo (e lo stesso Faia) di averlo costretto ad uccidere il Savoca, che in esito all'interrogatorio, era risultato estraneo ad attività illecite non autorizzate.

Né può convenirsi con la difesa che esistono discrasie tra il Romeo e il Grigoli sul ruolo svolto dal Faia, in quanto entrambi, conformemente a quanto riferito dal Di Filippo, hanno sempre assegnato, senza titubanza alcuna, al Faia il compito di attirare il Savoca nella “camera della morte” con la scusa di fargli vedere profumi rubati.

u

Né può dirsi – come ha assunto la difesa – che inverosimile è l'acquisto di profumi da parte del Di Filippo e del Grigoli su disposizione del Mangano, per tacitare i familiari del Savoca, in quanto è emerso dalle concordi dichiarazioni dei collaboranti che i familiari si erano accorti dell'allontanamento del congiunto con il Faia, il quale peraltro, li aveva resi edotti dello scopo (l'acquisto di profumi rubati) del suo incontro.

Proprio per allontanare i sospetti dei familiari sul Faia in ordine alla scomparsa del Savoca, era stato disposto l'acquisto (vedi conformi dichiarazioni di Grigoli, Di Filippo e Romeo) di profumi per un valore di milioni, da far visionare ai parenti del Savoca, che in tal senso si erano espressi.

E la circostanza dell'avvenuto acquisto di profumi ha trovato pieno riscontro proprio nella annotazione (3.900.000 profumi) sul libro mastro, trovato nella disponibilità del Mangano, che curava, insieme al Pizzo, la contabilità della cosca di Brancaccio.

Infine la difesa ha fatto rilevare che il Faia per il giorno della scomparsa del Savoca, aveva fornito un alibi, proprio attraverso le dichiarazioni di De Simone Giovanni, cognato del Savoca.

Al riguardo va osservato che la versione fornita dal De Simone (il Faia era rimasto nella agenzia del predetto il giorno della scomparsa del Savoca in attesa di quest'ultimo fino a mezzogiorno per stipulare proprio con il Savoca un contratto di assicurazione) ha trovato smentita proprio nelle dichiarazioni dello stesso De Simone, il quale ha finito per ammettere, non solo che il Faia quel giorno non aveva stipulato alcun contratto assicurativo (né in altro giorno successivo), ma, soprattutto, che l'unico delegato alla stipula di tali contratti era lui stesso e non già il Savoca, che era del tutto incompetente.

Non è pertanto verosimile la ragione (addotta dal De Simone) che avrebbe indotto il Faia ad attendere sì lungamente il Savoca in agenzia (dalle ore 8,30 alle ore 12,00), ove si consideri da un lato che nessun contratto assicurativo era stato stipulato e che, comunque, il Savoca non era a ciò autorizzato.

La difesa infine lamentava l'eccessiva onerosità della pena, atteso il ruolo marginale del Faia.

Ma va detto:

- non solo che la pena irrogata dal primo giudice appare la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena al caso concreto;
- ma ancora che il ruolo svolto dal Faia non può definirsi marginale, in quanto la condotta dell'imputato ha inciso sul risultato finale della impresa criminosa in maniera rilevante, sì da non poter essere avulsa dalla serie causale produttiva dell'evento; senza l'intervento del Faia, che contando sulla amicizia del Savoca, lo aveva indotto in un tranello, il fatto criminoso non avrebbe potuto essere portato a termine, così come era stato predisposto dal gruppo di fuoco di Brancaccio, che aveva deliberato di procedere, prima dello strangolamento, all'interrogatorio del Savoca, che richiedeva necessariamente la presenza di quest'ultimo nella camera della morte.

La difesa di Grigoli lamentava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, riconosciute dal primo giudice, nella loro massima estensione e l'eccessività della pena per la continuazione.

Si rinvia a quella parte della sentenza che tratta l'omicidio Carella.



La difesa di Spatuzza Gaspare lamentava la condanna del proprio assistito, fondata sulle propalazioni di Grigoli Salvatore, animato da profondi sentimenti di astio verso lo Spatuzza.

Va detto che:

- non solo tali sentimenti di astio sono stati evidenziati dal Grigoli sin dalle sue prime dichiarazioni;
- ma ancora che lo Spatuzza non è stato raggiunto dalla chiamata isolata in correità dal Grigoli; lo hanno indicato presente nella “camera della morte” sia nella fase dell’interrogatorio che in quella dello strangolamento anche Di Filippo Pasquale e Romeo Pietro, che nessun sentimento di astio – neppure adombrato dalla difesa – hanno nutrito nei confronti dello Spatuzza.

Né può dirsi che il Di Filippo è credibile sol per il fatto che si è autoaccusato; pur essendo ciò un alto indice rivelatore della attendibilità dei collaboranti, va precisato che le sue dichiarazioni omogenee, spontanee e coerenti hanno trovato riscontro estrinseco ed individualizzante nelle conformi dichiarazioni di Romeo e Grigoli.

Non possono essere concesse allo Spatuzza le pur richieste circostanze attenuanti generiche per le considerazioni, alle quali si rinvia, esplicitate nella parte della sentenza, che tratta l’omicidio Carella.

La difesa di Mangano Antonino lamentava la condanna del proprio assistito fondata sulle propalazioni dei correi, interessati ad ottenere benefici premiali e la libertà.

Orbene va detto che la prospettazione ai collaboranti di ottenere, in esito alle loro propalazioni, di essere ammessi al programma di protezione e di essere rimessi in libertà non è da sola sufficiente a togliere credibilità alle loro dichiarazioni quando esse, oltre che

spontanee, coerenti, indipendenti e logiche, sono caratterizzate da attendibilità estrinseca e da riscontri individualizzanti. Va detto, invero, che la partecipazione del Mangano alla eliminazione del Savoca, protrattasi fino al momento del sotterramento del cadavere, è stata attestata da Di Filippo Pasquale, Romeo Pietro, Garofalo Giovanni e Grigoli Salvatore.

Egli ha, inoltre, ordinato dal carcere, temendo la collaborazione di Di Filippo Pasquale, attraverso il fratello Giovanni il dissotterramento del corpo del Savoca e la sua dissoluzione nell'acido.

La difesa di Barranca Giuseppe lamentava la condanna del suo assistito, in quanto dall'asserita appartenenza al gruppo di fuoco di Brancaccio non poteva discendere automaticamente la responsabilità per i numerosi delitti commessi dal gruppo stesso in Brancaccio.

Ma il rilievo è inconferente, in quanto il giudice di primo grado non ha condannato il Barranca sol per il fatto che egli è indicato da numerosi collaboranti come appartenente al gruppo di fuoco di Brancaccio, ma in quanto, in ordine all'omicidio Savoca, è stato raggiunto dalle concordi chiamate in correità di Di Filippo Pasquale e di Romeo.

Peraltro ha aggiunto la difesa che non è credibile che il Ciaramitano (che ha detto che Barranca era tra quelli che sparavano sempre), perché secondo i collaboranti l'imputato avrebbe sparato soltanto nell'omicidio Di Peri, avendo avuto negli altri omicidi una funzione di "supporto".

Ma a ben guardare il Ciaramitano con quella frase ha voluto precisare soltanto l'appartenenza al gruppo di fuoco di Brancaccio, esplicitatasi con l'uso di armi o con funzioni di "copertura" o "supporto".

bc

Inoltre nell'omicidio di Savoca il Ciaramitaro non ha chiamato in reità né il Barranca, né altri, in quanto non era a conoscenza di particolari riguardanti il movente ed le modalità esecutive del fatto stesso.

Nessuna contradditorietà è emersa dal raffronto tra le dichiarazioni del Di Filippo, del Romeo e del Grigoli, i quali due ultimi, in ordine all'omicidio Savoca, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, hanno ammesso di avervi partecipato, come sostenuto dal Di Filippo. Per quanto riguarda, invece, il Garofalo è lo stesso ad ammettere di aver raccontato "infamità" sul conto del Savoca al Giuliano, il quale ne aveva riferito al Mangano, che aveva deciso di eliminarlo, in ciò confermando il Romeo, che aveva detto che l'istigatore dell'omicidio Savoca era stato proprio il Garofalo. Tuttavia nei confronti di quest'ultimo non è stata iniziata dal P.M. azione penale, in quanto il Di Filippo sconosceva la circostanza che il Garofalo fosse stato l'istigatore e il Grigoli non ha mai fatto riferimento al Garofalo in tale qualità.

Pertanto non può convenirsi con la difesa che il Garofalo si sia dichiarato estraneo al fatto delittuoso, avendo lui stesso, incaricato da Giuliano di studiare i movimenti del Savoca, riferito a questi di pretese rapine e di traffico di droga, portati avanti dal Savoca stesso, senza l'autorizzazione di Cosa Nostra, onde che il Giuliano, insieme al Mangano ne aveva deciso la morte.

Ancora nessuna contraddizione è emersa con riferimento ai profumi, in quanto il proposto acquisto di profumi rubati da parte del Faia al Savoca è stato l'espeditivo per tendere un tranello a quest'ultimo conducendolo nella "camera della morte" mentre l'acquisto di profumi per l'importo segnato nel libro mastro di Mangano (3.900.000) è stato l'espeditivo per sviare i sospetti dei

familiari del Savoca sul Faia, che avevano visto allontanarsi con il congiunto, che a sua volta loro confidato di recarsi con il Faia a visionare ed acquistare una partita di profumi rubata.

Non è vero quanto sostenuto dalla difesa, secondo la quale Grigoli avrebbe escluso l'appartenenza del Barranca al gruppo di fuoco di Brancaccio; il collaborante ha, invece, detto che il Barranca era stato affiliato formalmente insieme a Mangano, Pizzo e Cannella Cristofaro ed era stato componente stabile del gruppo di fuoco di Brancaccio.

Non ha rilievo che il Carra, come ha sostenuto la difesa, non abbia fatto il nome del Barranca quale appartenente al gruppo di fuoco di Brancaccio, in quanto la sua appartenenza al detto gruppo è stata affermata dal Calvaruso (ne aveva sentito parlare come appartenente al gruppo di fuoco di Brancaccio), e dal Ciaramitano (che ha detto che il Barranca era tra quelli che sparavano sempre).

Non può essere riconosciuta al Barranca la diminuente, di cui all'art. 116 C.P., in quanto con la sua presenza all'interrogatorio e allo strangolamento ha voluto come gli altri correi, la morte del Savoca.

Né può dirsi che l'omicidio ai danni del Savoca non sia aggravato dalla premeditazione, in quanto in relazione al suddetto omicidio sussistono sia l'elemento ideologico, rappresentato dalla risoluzione criminosa perdurante nel tempo, sia l'elemento cronologico, costituito dal trascorrere tra l'insorgenza e la realizzazione del proposito criminoso di un lasso di tempo apprezzabile, in concreto sufficiente a far riflettere l'agente sulla decisione presa a consentirne il recesso.

La difesa di Lo Nigro Cosimo lamentava la condanna del proprio assistito sotto il profilo che le dichiarazioni dei collaboranti erano tra loro discordanti.

Va subito osservato che con particolare riferimento alla posizione del Lo Nigro, la di lui partecipazione a tale omicidio è stata concordemente riferita da Romeo Pietro e dal Grigoli (che hanno ammesso la loro responsabilità), mentre soltanto il Di Filippo (che peraltro non è stato presente a tutte le fasi dell'interrogatorio e dello strangolamento del Savoca, perchè giunto nella camera della morte, quando questi era già morto) non è certo della presenza del Lo Nigro, che può essersi allontanato dopo l'azione criminosa "dalla camera della morte" onde non è stato visto dal Di Filippo.

Peraltro il Di Filippo ha in dibattimento riferito della presenza anche del Lo Nigro, sia pure dopo le contestazioni e se è vero che Romeo e Grigoli non hanno specificato il ruolo svolto dal Lo Nigro, è altrettanto vero che lo hanno inserito tra i coesecutori dello strangolamento.

La difesa di Giuliano Francesco lamentava la condanna del proprio assistito, fondata sulle dichiarazioni del Romeo, il quale nutriva sentimenti di astio nei confronti di Giuliano Salvatore, padre di Francesco.

Orbene va osservato:

- non solo che il Romeo ha evidenziato sin dalle sue prime dichiarazioni i sentimenti di astio che nutriva nei confronti di Giuliano Salvatore; il chè lo avrebbe potuto indurre a coinvolgere il Giuliano Salvatore nei numerosi omicidi posti in essere dal gruppo di fuoco di Brancaccio, mentre invece lo aveva chiamato in correità soltanto per l'omicidio di Dragna Giuseppe;
- ma anche che il Romeo, in ordine alla partecipazione di Giuliano Francesco, è stato confermato da Di Filippo Pasquale, dal Garofalo e



dal Grigoli, i quali non nutrivano sentimenti di astio – neppure adombrati dalla difesa – nei confronti dei due Giuliano.

Peraltro il Di Filippo non è stato dal giudice di primo grado – come ha assunto la difesa – ritenuto credibile sol per il fatto che si è autoaccusato di numerosi omicidi (anche se tale fatto è indice rivelatore della attendibilità del collaborante), ma perché le sue dichiarazioni coerenti, precise e autonome sono state riscontrate, in relazione all'omicidio Savoca, dal Romeo, dal Grigoli e dal Garofalo, che hanno affermato concordemente il coinvolgimento del Giuliano anche nella fase successiva allo strangolamento, rappresentata dal dissotterramento del cadavere e dalla sua dissoluzione nell'acido (è stato il Garofalo, chiamante diretto, che ha precisato che Buffa era stato mandato proprio dal Giuliano a Misilmeri per prelevare il bruciatore, che ha consentito una più rapida conclusione delle operazioni di dissoluzione del cadavere del Savoca).

Non possono essere riconosciute al Giuliano le circostanze attenuanti generiche, pur richieste dalla difesa, per le considerazioni, alle quali si rinvia, esplicitate in quella parte della sentenza che tratta dell'omicidio Rizzuto.

La difesa di Pizzo Giorgio si doleva della condanna del proprio assistito sotto il profilo che il medesimo era stato impegnato in attività lavorativa presso l'Acquedotto di Palermo il giorno 12.4.95 dalle ore 7,00 (con un breve intervallo per il pranzo) sino alle ore 19,36. Era, poi, intervenuto per assistenza tecnica (Torregrossa, Lo Presti e Lucchesi) in alcune zone di Palermo in presenza di altri dipendenti dell'Acquedotto.

Al riguardo la Corte osserva che sulla base della documentazione prodotta dalla difesa è emerso che il Pizzo ha svolto interventi esterni

il 12.4.1995 da solo dalle ore 14,30 alle ore 19,36; è emerso, altresì, come è stato riferito dal Di Natale, il Pizzo, anche durante l'orario di lavoro, era solito accompagnare nell'ufficio del Di Natale Matteo Messina Denaro (del quale tutelava la latitanza) per incontri di questi con Bagarella, utilizzando la macchina di servizio (una Fiat 500 Bianca) con i contrassegni dell'Azienda Municipalizzata dell'Acquedotto di Palermo.

Va ancora osservato che la difesa, pur prendendo atto che il Pizzo è stato indicato presente "nella camera della morte" sia dal Di Filippo, che dal Romeo, ha lamentato che nessuno dei due collaboranti ha spiegato il ruolo svolto dal Pizzo. Appare sufficiente a questa Corte, per ritenere provata la partecipazione del Pizzo all'omicidio Savoca, la sua presenza "nella camera della morte" unitamente agli altri correi, nel momento dell'interrogatorio e dello strangolamento del povero Savoca.

La difesa di Buffa Salvatore lamentava la condanna del proprio assistito in ordine all'occultamento del cadavere del Savoca, sotto il profilo che il coinvolgimento dell'imputato era stato indicato soltanto da Romeo Pietro, mentre le dichiarazioni del Ciaramitano e del Grigoli erano "de relato".

Va osservato che in primo luogo che il Romeo, che ha riferito particolari circostanziati sull'occultamento del cadavere del Savoca, è confermato sul fatto anche dal Garofalo che è chiamante diretto in ordine a tale reato del Buffa. Ha detto, infatti, il Garofalo che, mentre si trovava a Misilmeri insieme a Giuliano Francesco, era stato raggiunto dallo Spatuzza in compagnia del Buffa, i quali avevano detto che era necessario il dissotterramento del cadavere del Savoca.

fi

Pertanto non può dirsi – come ha assunto la difesa – che le dichiarazioni del Garofalo (che la difesa ha indicato erroneamente in Ciaramitano) sono “de relato”, soprattutto ove si consideri che è stato lo stesso Buffa a richiedere al Garofalo il bruciatore per una più veloce dissoluzione del cadavere.

E’ infatti il Buffa a recarsi nuovamente a Misilmeri presso il Garofalo per assolvere l’incarico demandatogli dal Giuliano.

Per quanto riguarda, in particolare, il Grigoli (che ha indicato tra i compartecipanti soltanto lo Spatuzza, il Giuliano, il Lo Nigro il Romeo e Cascino Carlo) il riferimento allo stesso da parte della difesa è errato, non avendo il collaborante fatto il nome del Buffa.

La difesa di Cascino Santo Carlo lamentava la condanna del proprio assistito in ordine al dissotterramento del cadavere del Savoca, in quanto non aveva commesso il reato.

Osserva la Corte che la chiamata in correità di Cascino Santo per la dissoluzione del cadavere del Savoca proviene dalle concordi dichiarazioni del Romeo (chiamante diretto), del Garofalo e del Grigoli, i quali ultimi, in quanto inseriti stabilmente nella famiglia di Brancaccio, erano in grado di conoscere le azioni criminose poste in essere dal gruppo di fuoco proprio perché informati da coloro che vi avevano partecipato.

Né vi è pericolo di contaminazione della prova, essendo le dichiarazioni dei collaboranti, sopra indicate, autonome, spontanee e prive di sospetti allineamenti.

Non può essere riconosciuta al Cascino l’attenuante, di cui all’art. 114 C.P., che è esclusa per dettato legislativo qualora sussista l’aggravante di cui all’art. 112, n. 1 C.P.; inoltre non ricorrono, in

11

relazione all'apporto causale di ciascuno al risultato finale i presupposti fattuali di essa.

Invero la suddetta attenuante ricorre solo nella ipotesi in cui la condotta dell'agente abbia inciso sul risultato finale dell'impresa criminosa in maniera del tutto marginale, tanto da poter esser avulsa senza apprezzabili conseguenze dalla serie causale produttiva dell'evento.

La difesa di Mangano Giovanni e Vaccaro Giacomo lamentava la condanna dei propri assistiti, in quanto entrambi erano stati raggiunti dalle contraddittorie e non credibili dichiarazioni del Romeo, che nell'interrogatorio del 18.11.1995 non aveva parlato dei due imputati, mentre poi, e solo nell'interrogatorio del 2.2.1996, aveva arricchito di particolari la supposta partecipazione dei due, in quanto si era deciso a indicarli come partecipanti – secondo l'assunto della difesa – perché si era temuta la collaborazione di Nino Mangano.

Inoltre, la difesa ha osservato che il disseppellimento del cadavere del Savoca era già avvenuto nel novembre 1995, mentre le notizie di stampa su un probabile pentimento del Mangano erano del 3.1.1996.

Pertanto, secondo la difesa, sin dal 18.11.1995 il Romeo era in grado di riferire i particolari sul dissotterramento, avendo partecipato personalmente a questa azione criminosa e non aveva fatto i nomi di Mangano Giovanni e di Vaccaro Giacomo per il semplice fatto che essi non vi avevano partecipato. Li avrebbe indicati come suoi corrieri per ritorsione verso Nino Mangano, che – secondo le notizie di stampa del 3.1.1996 – avrebbe iniziato a collaborare.

Osservasi che è anche possibile che il Romeo non abbia in un primo momento riferito del coinvolgimento dei due imputati nell'azione criminosa per semplice dimenticanza ovvero perché, attesa la loro non

appartenenza stabile alla organizzazione mafiosa, non voleva chiamarli in correità.

Peraltro la coincidenza temporale tra la notizia del pentimento di Mangano (3.1.1996) e le dichiarazioni accusatorie del Romeo (2.2.1996) non è da sola sufficiente a far ritenere non credibili le sue dichiarazioni del 2.2.1996, ove si osservi che sulla partecipazione di Mangano Giovanni e Vaccaro Giacomo ha concordemente riferito anche il Garofalo, il quale ha, con dovizia di particolari, indicato i ruoli dei predetti: Mangano Giovanni aveva portato l'ordine, impartito dal carcere da Nino Mangano e lo Spatuzza, che temeva si trattasse di un tranello, aveva addirittura voluto che partecipassero al dissotterramento sia Mangano Giovanni, che Vaccaro Giacomo, cognato di quest'ultimo.

Peraltro non può dirsi – come ha assunto la difesa – che le dichiarazioni del Grigoli, del Ciaramitano e del Garofalo non siano convincenti, perchè tutte “de relato”. Osservasi al riguardo che anche le suddette dichiarazioni hanno validità processuale perchè provenienti da soggetti, che per la loro partecipazione all'associazione mafiosa Cosa Nostra, erano in grado di avere confidenze, rispettivamente, dallo Spatuzza (che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, aveva partecipato all'azione criminosa), da Giuliano Francesco e da Romeo Pietro, tutti soggetti qualificati a fornire notizie attendibili sulla azione criminosa per avervi personalmente partecipato.

La difesa inoltre chiedeva la esclusione dell'aggravante, di cui all'art. 7 legge 203/91, in quanto tale aggravante non poteva operare qualora i soggetti, autori di singoli reati, facessero già parte dell'associazione di stampo mafioso.

Osservasi che, come correttamente sostenuto dal giudice di primo grado, il prevalente orientamento giurisprudenziale (che questa Corte

condivide pienamente) sostiene che il non associato può agire con metodi mafiosi, mentre il sodale non necessariamente deve valersi della forza intimidatrice derivante dal vincolo mafioso o agire per fini propri dell'associazione.

Va detto, ancora, che la condotta di partecipazione ex art. 416 bis, C.P., non necessita di un costante contributo di illecite attività da parte del sodale, il quale può anche realizzare, sempre al fine di rafforzare l'organizzazione, di condotte lecite sia pure perseguiti con metodi mafiosi.

Pertanto la natura "non necessitata" della destinazione di ogni reato compiuto dal sodale al rafforzamento dell'associazione mafiosa, consente di sostenere che nessuna duplicazione di valutazione può intervenire in relazione alle condotte criminose ai fini dell'art. 416 bis C.P. e ai fini della circostanza aggravante, di cui all'art. 7 legge 203/91, onde la suddetta aggravante può essere ritenuta sussistente anche nei confronti di soggetti già condannati per associazione mafiosa.

Ne consegue che il reato contestato al Mangano Giovanni e al Vaccaro Giacomo può così dirsi aggravato, avendo i predetti posto in essere l'attività criminosa al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa.

Non possono essere concesse agli imputati le circostanze attenuanti generiche, pur richieste dalla difesa, sia in relazione alla gravità del reato agli stessi contestato sia anche per la loro personalità, che li ha indotti, anche se non appartenenti alla associazione mafiosa, a commettere azioni criminose nell'interesse della stessa.

Inoltre, la pena inflitta dal primo giudice è da ritenere la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto.

Conseguentemente non può essere accolto l'appello del P.G., che ha ritenuto esigua la pena in concreto irrogata dal giudice di primo grado a Mangano Giovanni e a Vaccaro Giacomo.

La sentenza di primo grado, va, pertanto, confermata e gli imputati vanno condannati al pagamento in solido, delle ulteriori spese processuali.

A handwritten signature consisting of a stylized 'R' or 'G' followed by a vertical line and a small loop.

Duplice omicidio di Spataro Giovanni e Buscemi Gaetano

Capo 53) del delitto di cui agli artt. 110, 112 n° 1, 81 cpv., 575, 577 n° 3, 61 n° 4 C.P., 7 comma 1° legge 12 luglio 1991 n° 203, per avere, in concorso tra loro, con Campanella Paolo e con Di Filippo Pasquale e Romeo Pietro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, prestandosi il Campanella ed il Lucchese ad attirare i due in un tranello, cagionato, con premeditazione e al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, la morte di Spataro Giovanni e Buscemi Gaetano, esplodendo diversi colpi di arma da fuoco lunghe e corte contro il primo e strangolando il secondo dopo averlo a lungo seviziatò con percosse.

Capo 54) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv., 61 n° 2 C.P., 2,4 e 7 legge 2 ottobre 1967 n° 895 e succ. modif., 7 comma 1° legge 12 luglio 1991 n° 203, per avere, in concorso tra loro, con Campanella Paolo, Di Filippo Pasquale e Romeo Pietro, al fine di commettere il reato di cui al capo che precede e di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico armi comuni da sparo.

Capo 55) del delitto di cui agli artt. 110, 112 n° 1, 605, 61 n° 2 C.P., 7 comma 1° legge 12 luglio 1991 n° 203, per avere in concorso tra loro, con Campanella Paolo, Di Filippo Pasquale e Romeo Pietro, al fine commettere il reato di cui al capo 53) e di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, privato della libertà personale Buscemi Gaetano.

In Villabate e Palermo, il 28 aprile 1995



Sono stati condannati dal giudice di primo grado per questi delitti Bagarella Leoluca, Mangano Antonino, Grigoli Salvatore, Spatuzza Gaspare, Barranca Giuseppe, Giuliano Francesco, Lo Nigro Cosimo e Pizzo Giorgio (questi ultimi due limitatamente all'omicidio di Buscemi Gaetano), Faia Salvatore e Lucchese Antonino, in quanto raggiunti dalle concordi dichiarazioni di Romeo Pietro, di Grigoli Salvatore, di Di Filippo Pasquale, di Calvaruso Antonino e di Brusca Giovanni (tutte dirette) e da quelle indirette di Ciaramitano Giovanni (suo referente Giuliano Francesco), Garofalo Giovanni (suoi referenti Romeo Pietro e Di Filippo Pasquale) e di Onorato Francesco (suo referente Paolo Campanella).

Verso le ore 12.30 del 28 aprile 1995 Spataro Giovanni, che percorreva a bordo del suo motociclo Piaggio "Gilera", targato 53693, la via L/28 in territorio di Misilmeri, trasportando sul sellino posteriore Buscemi Gaetano, veniva attinto da alcuni colpi di arma da fuoco, esplosi da ignoti Killers a bordo di una Fiat Croma. Del Buscemi si erano intanto perse le tracce; si era appurato solo che lo stesso si era presentato alle ore 8,25 in caserma per apporre la firma ed era stato visto verso le ore 9,10 transitare, a bordo del ciclomotore dello Spataro e fermarsi nel cantiere edile di tale Campanella Paolo. Era poi rientrato nella sua abitazione verso le ore 12,00, per uscirne senza farvi più ritorno.

Nel corso del sopralluogo venivano repertati due pallettoni di piombo 11/0 per cartuccia di fucile, che venivano sottoposti a sequestro.

Il 29 aprile 1995 veniva rinvenuto, in una traversa della via Catalano Fondita, in Villabate alle ore 8,30 il corpo senza vita del Buscemi, che risultava "incaprettato".

11

In sede autoptica si accertava che:

- Spataro Giovanni era stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco a canna corta e da un colpo di arma da fuoco a canna lunga, entrambi esplosi entro il limite delle brevi distanze, alle spalle della vittima;
- Buscemi presentava un profondo solco completo al collo su tutta la circonferenza e i medici legali, alla stregua delle risultanze dell'esame interno dell'encefalo, del cuore, dei polmoni, dei reni, del fegato, della milza, della carotide e della cute stabilivano che era venuto a morte per strangolamento.

Era stato incapprettato dopo il decesso, per facilitare il trasporto. Il soggetto era stato anche percosso, stante la presenza di segni di violenza traumatica al viso.

Veniva altresì rinvenuta l'8 giugno 1995 nell'area di servizio Caracoli dell'autostrada Palermo - Catania, priva di ruote e danneggiata, una Fiat Croma di colore azzurro, targata PA 900460, che risultava rubata a tale Ruggirello Pietro, sulla quale venivano ricercate, senza esito, impronte papillari.

Le indagini prontamente avviate consentivano di appurare, anche in esito alle dichiarazioni di Barbagallo Salvatore, che il duplice omicidio Spataro – Buscemi era da collegare a quello di Di Peri Giuseppe e Salvatore, avvenuto il 14.3.1995 in Villabate.

Rendeva dichiarazioni Grigoli Salvatore, il quale riferiva che questo duplice omicidio era da ricollegare alla guerra in atto a Villabate che aveva visto contrapposti i corleonesi, rappresentati in Villabate dai Montalto, con i c.d. perdenti, dei quali facevano parte i Di Peri e le due vittime.

M

L'intenzione era di sequestrare almeno uno dei due giovani per interrogarlo e chiedergli chi facesse estorsioni a Villabate, chi avesse ucciso Francesco Montalto ed altro.

I due Buscemi – Spataro erano divenuti guardinghi dopo l'omicidio Di Peri e non avvicinavano nessuno. C'era però un certo Campanella che lavorava, come loro, nell'edilizia (le due vittime facevano scavi) e si era pensato di sfruttarlo per attirarli in un tranello. Antonio Mangano si era rivolto a Lucchese Antonino, il quale aveva contattato il Campanella, che addirittura aveva messo a disposizione il suo ufficio per aspettare che giungessero Buscemi e Spataro. Ma la cosa non aveva avuto esito.

Il Campanella allora aveva commissionato un lavoro di scavo ai due giovani, che avevano accettato l'incarico, onde si erano dati appuntamento per l'indomani a mezzogiorno. Messo a parte di ciò, il gruppo omicidiario aveva preparato una Croma munita di lampeggiante e paletta, giubbotti e berretti con la scritta "Polizia" e passamontagna neri, come quelli in uso alla DIA o ai ROS. Le due vittime conoscevano i componenti del commando, onde era necessario camuffarsi. Il gruppo era formato dal collaborante e da Nino Mangano alla guida della Croma; Spatuzza e Barranca erano seduti nel sedile posteriore; poi c'era Pasquale Di Filippo a bordo di una Golf che il collaborante non ricordava se fosse la sua o quella del Romeo.

C'erano ancora Pietro Romeo con un Fiorino, Giuliano con una Fiat Uno (forse quella del Faia); non ricordava il collaborante se il Giuliano fosse solo o con Lo Nigro.

Questi ultimi facevano da "copertura".

Il gruppo così formato si era posizionato in zona aspettando; ad un certo punto era passato Campanella, il quale, a bordo della sua

111

Mercedes, si stava portando verso il suo terreno, ove vi era l'appuntamento con il Buscemi e lo Spataro.

Il gruppo, ritenendo che il Campanella fosse seguito dai due giovani, si era mosso, abbassando le calzamaglie ed aveva incrociato proprio il Buscemi e Spataro, che erano sul motorino, stringendoli. I due erano caduti dal motorino.

I componenti del gruppo erano scesi dalla macchina, avevano fatto mettere faccia a terra i due giovani; avevano messo, poi, le manette ai polsi del Buscemi, mentre Mangano aveva sparato una fucilata allo Spataro; anche il collaborante aveva sparato con una calibro 38 due colpi in direzione della testa.

Saliti in macchina con il Buscemi, questi credendo che fossero poliziotti, aveva detto che voleva collaborare. Giunti "alla camera della morte", Salvatore Faia, che era in attesa, aveva aperto il cancello alle macchine di ritorno dalla missione di morte. Appena giunti i componenti il gruppo si erano tolte le calzamaglie e il Buscemi aveva capito che non si trovava in presenza di poliziotti.

Lo avevano fatto sedere su una sedia e lo avevano interrogato sulla morte di Francesco Montalto; il Buscemi aveva risposto che non ne sapeva niente, mentre aveva ammesso alcuni omicidi avvenuti a Villabate, precisando che, d'accordo con i Di Peri, di cui era nipote, aveva commesso delle estorsioni. Poiché gli si diceva che sarebbe venuta una persona, alla quale doveva dire la verità, il Buscemi aveva chiesto se si trattava di "u signorino" (Pietro Aglieri). Nino Mangano aveva, allora, mandato Calvaruso ad avvisare Bagarella che si doveva recare "nella camera della morte", in quanto il Mangano non si voleva assumere da solo la responsabilità.

11

Era giunto così Bagarella, che il collaborante aveva fatto finta di non conoscere, in quanto c'era ordine in tal senso; il gruppo non doveva sapere che il Grigoli era solito frequentare Bagarella.

Precisava il collaborante che, prima dell'arrivo del Bagarella, "nella camera della morte" era sopraggiunto Lo Nigro Cosimo, partecipando a tutte le fasi successive.

Entrato il Bagarella, il Mangano aveva invitato tutti ad uscire ed era rimasto con il Bagarella ad interrogare il Buscemi.

Dopo circa mezz'ora, il Bagarella era uscito, dicendo che al Buscemi era stata messa la corda al collo. Tutti erano rientrati e si erano prodigati a tirare la corda.

Il Faia non aveva partecipato all'interrogatorio, né allo strangolamento; si era limitato ad aprire il cancello alla autovettura Croma che rientrava con il Buscemi. Era rimasto nel piazzale; non ricordava se era stato licenziato; comunque, non era entrato nell'ufficio, ove era stato interrogato il Buscemi.

Ha aggiunto ancora il collaborante che, quando era stato ucciso il 24.11.1994 a Palermo Francesco Montalto, tutti avevano pensato che autori fossero stati i Di Peri, in quanto questi avevano contatti con Contorno Salvatore e Grado Gaetano.

Il collaborante non aveva visto in Sicilia il Contorno, ma aveva saputo che circolava con una autovettura Fiat 131 amaranto, targata Roma e qualche volta era stato visto a bordo di una macchina della Polizia.

Antonino Mangano manteneva i rapporti con la famiglia dei Montalto di Villabate tramite Francesco e, dopo l'uccisione di questi, con Vincenzo Montalto e il macellaio Andrea Cottone.

Il gruppo di Brancaccio sospettava che gli autori della morte di Francesco Montalto fossero stati i due Di Peri e che le estorsioni

fossero state effettuate da persone collegate ai Di Peri, quali Buscemi Gaetano, Spataro Giovanni e molti altri.

Il Buscemi, quando era stato interrogato nella "camera della morte", aveva fatto dei nomi, che erano stati annotati da Spatuzza.

Il Buscemi aveva ammesso che i Di Peri avevano avuto contatti con Gaetano Grado nel lontano 1986 (ma non invece con Contorno) e anche con Pietro Aglieri, negando però il loro coinvolgimento nella morte di Francesco Montalto.

Quando si era deciso di muovere l'attacco contro i villabatesi, si era deciso prima di uccidere i Di Peri e poi Buscemi e Spataro, in quanto i primi erano più pericolosi.

Buscemi e Spataro, dopo l'omicidio Di Peri, erano divenuti più guardinghi e il loro gruppo, aggiungeva il collaborante, aveva dovuto fare diversi tentativi per ucciderli insieme.

Per tendere loro un agguato, il Ciaramitaro aveva rubato l'autovettura Fiat 126 alla moglie del Buscemi nella speranza che questi a lui si rivolgesse per il recupero dell'automezzo, ma l'interessato non si era mosso.

Il secondo tentativo era stato attuato dal collaborante, dallo Spatuzza, dal Lo Nigro e da Giuliano Francesco, che si erano recati in una casa di Vincenzo Montalto, aspettando la "battuta", ma non era successo nulla.

Un terzo tentativo era andato ancora a vuoto.

Nelle more Antonino Mangano aveva saputo che poteva stabilire il "contatto" con i due giovani tale Campanella Paolo che aveva rapporti di lavoro con i predetti.

Mangano si era rivolto, pertanto, a Lucchese Antonino per contattare il Campanella, informando però il Lucchese dell'operazione criminosa programmata.

fl

Il collaborante non era stato presente all'incontro tra il Mangano ed il Lucchese, ma aveva capito che quell'incontro c'era stato, perché il giorno dell'agguato aveva visto arrivare il Campanella con la sua Mercedes, seguito da Buscemi e da Spataro sul motorino e sul posto era presente anche il Lucchese alla guida della sua autovettura.

Era stato il Mangano stesso a confermagli il coinvolgimento del Lucchese ("vicino" alle persone di Villabate) nell'omicidio dello Spataro e nel sequestro del Buscemi.

Il collaborante però non sapeva se il giorno dell'agguato il Lucchese avesse ricoperto un ruolo esecutivo specifico o se questi sapesse o meno dell'ora e del giorno fissati per l'agguato.

Il collaborante aveva avuto confermato che il Lucchese si era prestato a contattare il Campanella e questi aveva stabilito di invitare Buscemi e Spataro in un terreno di sua proprietà con la proposta di commissionare loro uno scavo ed aveva dato loro appuntamento alle 12,00 dell'indomani.

Il Faia era perfettamente a conoscenza dell'operazione omicidiaria, in quanto se ne era parlato alla sua presenza, però durante l'interrogatorio e lo strangolamento era rimasto ad attendere fuori nel piazzale.

Il Faia dalla sua posizione poteva vedere benissimo quello che avveniva all'interno dell'ufficio ed aveva visto, quando aveva aperto il cancello alle autovetture, il Buscemi.

Nell'impresa omicidiaria era stata utilizzata anche una autovettura Fiat Uno nella disponibilità del Faia.

Precisava ancora, il collaborante che sulla autovettura Croma erano saliti lui stesso, Mangano, Spatuzza e Barranca, mentre il Faia aveva aperto il cancello. Il Di Filippo con l'auto Golf di Romeo ed il Giuliano con l'auto Fiat Uno nocciola del Faia erano di appoggio.

Rendeva dichiarazioni Di Filippo Pasquale, il quale riferiva di aver partecipato all'impresa criminosa, ispirata dal Bagarella ed organizzata dal Mangano.

Il Buscemi era nipote di Di Peri Giuseppe ed era ritenuto molto pericoloso anche perché camminava armato. Il Bagarella aveva deciso di eliminare il Di Peri e le persone a lui vicine perché sospettate dell'omicidio di Francesco Montalto.

Il Buscemi, dopo la morte dello zio (Giuseppe Di Peri) era molto cauto e prudente e si era deciso di sequestrarlo per capire meglio chi fossero stati gli esecutori materiali del delitto Montalto.

Si era così cercato di trovare in Villabate qualcuno che portasse Buscemi nella "camera della morte" e si era trovato Campanella Paolo, che era stato contattato da Lucchese Antonino, che sapeva che il Buscemi doveva essere attirato in un tranello. Era stato anche il collaborante ad informare il Lucchese, che doveva incontrarsi con Nino Mangano.

La riunione era avvenuta nel deposito di materiale all'ingrosso per ville e pezzi sanitari "la Siciliana Marmi" di Fofò Sanfilippo, amico del Lucchese, di Paolo Campanella e di Nino Mangano.

Dopo gli opportuni accordi, si era proceduto avevano proceduto a degli appostamenti senza esito positivo, in quanto il Buscemi non si era presentato agli appuntamenti fissati. Alla fine il Campanella aveva fissato al Buscemi un appuntamento in una traversa della strada statale di Villabate. Quelli che dovevano sparare (Mangano, Grigoli, Spatuzza e Barranca) si erano portati sul luogo dell'appuntamento a bordo di una auto Croma con lampeggiante e paletta, vestiti da poliziotti per non allarmare il Buscemi. Di "appoggio" vi era il collaborante con l'auto Golf del fratello di Romeo; questi, era, invece,

su un furgoncino rubato ed, ancora, Giuliano Francesco a bordo di una auto Fiat Uno, nella disponibilità del Faia.

Dentro la "camera della morte" v'era Salvatore Faia che attendeva il gruppo per aprire il cancello, onde consentire l'ingresso alla Croma, con il Buscemi a bordo.

L'appuntamento, secondo i precedenti accordi tra il Mangano e il Campanella, era stato preso per mezzogiorno.

Il Buscemi, quando era arrivato all'appuntamento con Campanella, non era da solo, ma in compagnia di un altro ragazzo con il motorino.

Il motorino era stato intercettato dalla Croma; Grigoli aveva allora alzato la paletta e i due, sentito: "fermo, polizia, mettetevi a terra", si erano fermati.

Questa sequenza era stata raccontata dal Grigoli al collaborante, che attendeva sulla strada statale con l'auto Golf per fare da battistrada alla autovettura Croma.

Se gli occupanti dell'auto Croma avessero incontrato qualche ostacolo, c'erano davanti il furgone guidato dal Romeo, la macchina guidata dal collaborante e quella di Giuliano Francesco.

Dal Grigoli aveva ancora saputo che allo Spataro avevano sparato subito (un colpo di fucile da parte del Grigoli), mentre al Buscemi avevano messo le manette, facendolo salire sul sedile posteriore dell'auto Croma, tra Spatuzza e Barranca. Il Grigoli aveva detto al Buscemi che oltre al Barbagallo, c'era un altro collaboratore che l'accusava e il Buscemi di rimando aveva detto: "non mi ammazzate, mi pento pure io".

Durante il percorso gli occupanti della auto Croma si erano tolti i cappellini ed erano stati riconosciuti dal Buscemi.

66

Il collaborante precisava che era d'accordo con il Faia (che era a conoscenza dell'azione omicidiaria) che, al suono del clacson, doveva aprire il cancello.

Il Buscemi era stato fatto sedere su una sedia con i piedi legati ed era stato interrogato dal Mangano dalle 13,00 alle 20,00; lo Spatuzza annotava le risposte. Il Buscemi aveva negato di aver preso parte all'uccisione di Francesco Montalto, così come lo zio Di Peri, mentre aveva ammesso di aver fatto estorsioni furti, rapine e l'omicidio di un individuo, che aveva infastidito sua moglie.

Inizialmente avevano assistito all'interrogatorio il collaborante, Mangano, Faia, Giuliano, Romeo e Grigoli; poi erano arrivati Giorgio Pizzo e, dopo ancora, Cosimo Lo Nigro. Non era stato presente Cristofaro Cannella.

Il Mangano aveva dato ad un certo punto incarico al collaborante di raggiungere i campi di calcetto vicino "la camera della morte" ove, accompagnato da Tony Calvaruso, stava per arrivare Bagarella, che doveva recarsi nella "camera della morte". Erano rimasti con il Buscemi solo Bagarella e Mangano; gli altri erano usciti dall'ufficio. L'intervento del Bagarella era stato determinato dal fatto che il Buscemi aveva riferito che lo zio Di Peri si era incontrato con Pietro Aglieri ed, in epoca precedente al '95, a Marsiglia con Salvatore Contorno, Giovannello Greco e Gaetano Grado.

Dopo qualche tempo Bagarella era uscito, accompagnato dal Mangano, che aveva dato al collaborante l'incarico di fare da staffetta al Bagarella fino alla rotonda di Via Oreto.

Dal Grigoli aveva saputo ancora che a strangolare il Buscemi erano stati Bagarella e Mangano, che avevano poi invitato gli altri del gruppo a tirare la corda, ma quello era già morto. 

Mangano aveva deciso di portarlo legato nella piazza di Villabate, ma Bagarella era stato contrario.

Cosimo Lo Nigro, che era informato che si doveva uccidere Buscemi, si era recato nella camera della morte soltanto nel pomeriggio, non partecipando alle operazioni della mattina.

Appena arrivato, era entrato nell'ufficio ed aveva apostrofato il Buscemi con la frase: "Eh! pezzu di cornutu", provocando il risentimento del Buscemi e dello stesso Grigoli.

Anche il Pizzo era arrivato nel pomeriggio ed era entrato nella stanza, ove era legato il Buscemi; per la sua posizione sovraordinata, il Pizzo sapeva che si dovevano ammazzare Buscemi e Spataro.

Il collaborante riferiva ancora che il Buscemi aveva implorato di essere ucciso con un colpo di pistola e di fare trovare il suo corpo ai figli.

Il Buscemi, durante l'interrogatorio, aveva fatto i nomi delle persone "vicine" ai Di Peri, tra le quali quello dei fratelli Messicati Vitale, che erano dediti ad estorsioni prima di essere arrestati.

In sede di controesame, nel ribadire le precedenti dichiarazioni, precisava anche che il Campanella si era prestato a fissare più volte l'appuntamento al Buscemi e che la prima volta era stato stabilito nel deposito di materiale edile di tale Fosfò Sanfilippo, ove si erano dati appuntamento Mangano Campanella, e Lucchese. Il Campanella, amico di Lucchese Antonino, era in ottimi rapporti anche con il Buscemi e lo aveva convinto di farsi trovare in un suo terreno per commissionargli lavori di scavo ed aveva avvertito il Mangano dell'ora dell'appuntamento.

Erano stati numerosi i tentativi di trarre in inganno il Buscemi, ma senza riuscirvi, in quanto questi prendeva tempo o non andava agli appuntamenti.

Ricordava il collaborante di essere stato avvertito dal Grigoli o forse dal Mangano, mentre si trovava nel villino a Misilmeri, del giorno e dell'ora dell'agguato. Così dopo la riunione nella "camera della morte" di tutti i componenti, il commando si era diretto verso mezzogiorno a Villabate.

Rendeva dichiarazioni Romeo Pietro, il quale riferiva che aveva saputo che Buscemi e Spataro erano "vicini" alla cosca dei Di Peri.

Prima ancora che i due Di Peri fossero uccisi, Francesco Giuliano aveva dato incarico al Ciaramitano di contattare il Buscemi e condurlo nella "camera della morte". Un primo tentativo era fallito; invero la madre del Buscemi era stata scippata della borsa e questi si era rivolto al Ciaramitano per il recupero. Il Ciaramitano lo aveva invitato a ritornare, ma quello non si era più visto.

Il Mangano aveva fatto sapere di soprassedere; voleva prima uccidere i Di Peri.

Il Ciaramitano, dopo l'uccisione dei Di Peri, aveva tentato di incontrare il Buscemi, ma quello era diventato più guardingo. Gli avevano addirittura rubato la autovettura Fiat 126 di colore rosso, nella speranza che il Buscemi si rivolgesse al Ciaramitano per il recupero, ma tale tentativo era stato inutile.

Il gruppo di Brancaccio godeva dell'appoggio a Villabate di Vincenzo Montalto e Andrea Cottone, i quali avevano messo a disposizione un appartamento, ove fissare l'appuntamento sia al Buscemi, che allo Spataro.

Era, poi avvenuto, che Buscemi era stato contattato da Lucchese Antonino tramite il Campanella che si era prestato alla bisogna.

Aveva, infatti, il Campanella convocato i due nel suddetto fabbricato, ma questi non si erano presentati.

Il Campanella non aveva desistito ed aveva dato appuntamento nel posto, dove doveva essere eseguito uno sbancamento ed ove poi era stata portata a compimento l'impresa criminosa.

Il "gruppo di fuoco" era stato così allertato due giorni prima con l'invito di tenersi pronti. Nel giorno e nell'ora indicata, il collaborante aveva fatto un giro di perlustrazione alla guida di un Fiorino in compagnia di Spatuzza, ma le vittime non si erano presentate all'appuntamento.

Il terzo tentativo, effettuato due giorni dopo a mezzogiorno, aveva sortito l'effetto sperato.

Quel giorno, come al solito, il gruppo era nella "camera della morte" e di mattina si erano mossi a bordo di una auto Croma rubata di colore scuro Mangano, Spatuzza, Barranca e Grigoli; erano muniti di lampeggiante, di una paletta di ordinanza, di giubbotti antiproiettile e di cappellini con la scritta "Polizia"; tale scritta era stata fatta apportare da Di Filippo Pasquale.

I quattro che si trovavano sulla auto Croma erano armati di un kalashnikov, di fucili, di pistole calibro 38 e 7,65 e di una mitraglietta.

Il collaborante era alla guida di un "Fiorino" di provenienza furtiva; il Giuliano era a bordo di una auto Golf di proprietà del collaborante e Pasquale Di Filippo di una Fiat Uno del Faia. Gli ultimi due avevano il compito di controllare la zona e in caso di pericolo creare un falso incidente per bloccare l'intervento della Polizia e consentire agli altri di allontanarsi dalla zona.

Il Buscemi e lo Spataro si trovavano in un villino in costruzione ed aspettavano il Campanella, che li doveva accompagnare in un terreno distante 100 metri. Il collaborante doveva dare la "battuta", appena avesse visto muoversi i due sul motorino. Il gruppo dei killers era appostato lì nei pressi, attendendo che il Campanella indicasse al

Buscemi e Spataro il terreno da sbancare. Avevano aspettato che il Campanella si allontanasse e che i due giovani partissero insieme per poterli colpire.

Tuttavia il piano aveva avuto un imprevisto, in quanto nel momento in cui lo Spataro, alla guida del motorino con il Buscemi a bordo, stava ritornando verso il villino in costruzione, un camion aveva iniziato una manovra in retromarcia per entrare nel villino, ostruendo il transito del Fiorino, così il collaborante, che aveva visto arrivare i tre nel terreno da sbancare, e poi, dopo breve conversazione allontanarsi, non aveva potuto segnalare il loro arrivo.

A questo aveva provveduto il Campanella, il quale, passando davanti alla auto Croma, aveva indicato il sopraggiungere del motociclo con i due a bordo, azionando i fari abbaglianti, come era stato, poi, al collaborante riferito dal Mangano e dal Barranca nella "camera della morte".

Quando il pesante automezzo aveva completato la manovra, il collaborante aveva visto per terra il corpo dello Spataro e si era allontanato, uscendo dalla borgata di Portella di Mare, ove aveva notato il Campanella fermo sulla sua Mercedes.

La Croma, invece, si era diretta verso il magazzino di via Messina Montagne, ove il collaborante a bordo del Fiorino era giunto un po' più tardi, tanto che il Di Filippo era uscito per andarlo a cercare.

Ad attendere il gruppo vi era il Faia, il quale aveva aperto il cancello ed era a conoscenza dell'impresa criminosa, perchè aveva presenziato alla fase organizzativa del delitto.

All'interno dell'ufficio aveva trovato il Buscemi già legato ad una sedia ed erano presenti Mangano, Giuliano, Faia, Pizzo Giorgio, Spatuzza e Grigoli; il Lo Nigro era giunto nel tardo pomeriggio.

M

Il Buscemi era già sotto interrogatorio e gli avevano chiesto chi riscuotesse il pizzo a Villabate e i responsabili della morte di Francesco Montalto.

Verso le ore 18,00 era arrivato Lo Nigro, che aveva investito di parolacce il Buscemi, subendo un rimprovero da parte del Mangano.

In definitiva il Buscemi aveva finito per ammettere di avere riscosso il pizzo, che lo zio Di Peri Giuseppe aveva avuto contatti con Pietro Aglieri; ed ancora che responsabili dell'omicidio Montalto era lui stesso, lo zio Di Peri, Spataro e i fratelli Messicati Vitalc; a quel punto il Mangano aveva mandato a chiamare Bagarella, che il collaborante all'epoca neppure conosceva; sapeva solo che si faceva chiamare "Franco". Erano rimasti nella stanzetta solo Mangano e Bagarella, i quali avevano strangolato il Buscemi, invitando gli altri ad entrare per tirare la corda, ma quello era già morto.

Quella sera stessa avevano caricato sul "Fiorino" il corpo del Buscemi e il collaborante e Spatuzza, preceduti dal Mangano, dal Pizzo e da altri (che facevano da staffetta) avevano abbandonato il corpo a Villabate.

Era stato fatto ciò per consentire ai familiari del Buscemi di trovare il corpo, perchè lo stesso aveva stipulato una assicurazione sulla vita di duecentocinquanta milioni.

Ricordava il collaborante, ancora, che il Buscemi, una volta caricato sulla auto Croma, li aveva scambiati per poliziotti ed aveva detto loro che si sarebbe "pentito". Aveva anche saputo che allo Spataro aveva sparato Mangano con un fucile e, poi, Grigoli con una pistola cal. 38.

Rendeva dichiarazioni anche Ciaramitato Giovanni, che riferiva che, eliminati i due Di Peri, aveva cercato di contattare il Buscemi, che era diventato più diffidente. Per avvicinarlo, su consiglio di Mangano

e Spatuzza, gli era stata rubata una vecchia Fiat 126 di colore rosso. Speravano che il Buscemi si rivolgesse al collaborante per il recupero; in tal modo il Ciaramitaro lo avrebbe accompagnato al magazzino con la scusa di fargli vedere l'autovettura. Il Buscemi, però, aveva seguito un'altra strada, avendo fatto regolare denuncia di furto. La Fiat era stata abbandonata nei pressi dello svincolo autostradale di Bagheria, dove era stata poi ritrovata dalla Polizia.

Lo stesso Giuliano aveva raccontato al collaborante che sulla autovettura Croma, al momento del sequestro, viaggiavano Mangano, Spatuzza, Barranca e Grigoli, i quali avevano bloccato il Buscemi che viaggiava su un motorino, guidato dallo Spataro. Questi era stato ucciso sul posto dal Mangano (che aveva fatto uso di un fucile) e dal Grigoli (che aveva sparato con una pistola); Spatuzza e Barranca avevano ammanettato il Buscemi, che era stato caricato sulla auto Croma.

Lungo il tragitto il giovane, ritenendo che si trattasse di poliziotti, aveva dichiarato che era disposto a collaborare. Dentro "la camera della morte" era stato interrogato per tutta la giornata, come gli avevano riferito Giuliano e Romeo.

L'impresa era riuscita grazie all'aiuto di tale Campanella che era stato contattato da Lucchese Antonino, su incarico di Nino Mangano.

Il Campanella aveva attirato Buscemi e Spataro in un tranello, fissando loro un appuntamento in un terreno di sua proprietà per fare effettuare loro uno scavo. I due si erano recati sul posto per visionare il lavoro da svolgere e, ritornando indietro, si erano imbattuti in una autovettura Croma con falsi poliziotti.

Avevano pattugliato la zona Romeo, Di Filippo, Pizzo, Lo Nigro ed altri.

Sempre Giuliano e Romeo gli avevano riferito che il Buscemi aveva ammesso di essere stato autore dei danneggiamenti, aveva negato di essere stato autore dell'omicidio di Francesco Montalto, mentre aveva riferito di incontri tra lo zio Di Peri e Pietro Aglieri.

Si era recato nel magazzino anche il Bagarella, il quale, insieme a Mangano, aveva continuato l'interrogatorio. Quando erano usciti, il giovane era stato già strangolato e il Bagarella aveva invitato gli altri del gruppo ad entrare per vedere il morto; questi era stato caricato su un "Fiorino" e abbandonato a Villabate.

Rendeva dichiarazioni Antonio Calvaruso, il quale riferiva della visita effettuata dal Bagarella nella "camera della morte" il giorno della uccisione del Buscemi. Ciò era avvenuto su richiesta del Mangano; aveva ricevuto, inoltre, incarico dal Bagarella di rintracciare Giovanni Brusca, per portarlo nella "camera della morte".

Il collaborante aveva potuto notare un ragazzo, che era stato sequestrato per essere interrogato.

Aveva saputo dalla viva voce del Bagarella (al quale aveva recapitato un bigliettino del Mangano) che avevano sequestrato il Buscemi e che si trovava nel magazzino.

Al loro arrivo, aveva visto Di Filippo e Mangano; Bagarella gli aveva ordinato di andare a prendere il Brusca. Non avendolo trovato in casa Patellaro, era ritornato al magazzino, dove Di Filippo gli aveva raccontato cosa era avvenuto quel giorno. Avevano sparato allo Spataro; era stato il Mangano a colpirlo per primo con un colpo di fucile e Grigoli lo aveva finito. Nel magazzino era stato portato il Buscemi, era stato interrogato anche dal Bagarella; questi era poi uscito e il Mangano aveva chiesto come disfarsi del cadavere il capo

PL

aveva consigliato di abbandonarlo a Villabate, avendo il Buscemi espresso il desiderio di far trovare il suo corpo ai familiari.

Rendeva dichiarazioni Giovanni Brusca, il quale riferiva che il giorno dell'omicidio Buscemi era stato cercato da Tony Calvaruso a Borgo Molara presso Giuseppe Patellaro.

Aveva, poi saputo, che avevano preso Buscemi e Spataro, perché li dovevano interrogare per vedere se avevano avuto contatti con i Grado, con Aglieri e con Greco e quale attività avevano svolto a Villabate.

Rendeva dichiarazioni Garofalo Giovanni, il quale aveva saputo da Di Filippo e Romeo che i due erano stati attirati in un tranello da Antonino Lucchese.

Aveva solo saputo che il Buscemi aveva implorato i suoi carnefici di far ritrovare il suo corpo, per consentire ai suoi familiari di riscuotere l'indennità di assicurazione sulla vita, che aveva stipulato. Il Buscemi aveva negato di essere coinvolto nell'omicidio di Francesco Montalto.

Rendeva dichiarazioni Onorato Francesco, il quale riferiva che conosceva Antonino Lucchese, fratello del più noto Peppuccio Lucchese. Tale Campanella, mentre era con lui detenuto, gli aveva confidato di essere stato inguaiato dal Lucchese, che lo aveva coinvolto in alcuni omicidi a Villabate, tra i quali un certo Spataro e uno che era stato strangolato.

Osserva la Corte che dal compendio delle dichiarazioni conformi dei collaboranti sono emersi il movente, le modalità operative che

11

hanno portato alla morte di Spataro Giovanni e di Buscemi Gaetano ed i nomi dei singoli partecipanti.

Tali dichiarazioni hanno trovato ulteriore conferma nella prova generica e nella prova specifica in atti.

Ha detto, invero, il Cap. dei CC Baldassare Daidone che conosceva personalmente Spataro Giovanni, in quanto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale della P.S., che lo stesso, molto legato a Buscemi Gaetano, era nipote di Giuseppe Di Peri. I predetti facevano parte del gruppo contrapposto ai Montalto di Villabate.

La P.G., intervenuta sul luogo del delitto, aveva rilevato il corpo senza vita dello Spataro, vicino ad un motociclo di colore nero; si era subito cercato il Buscemi, di cui i familiari non avevano notizie. Entrambi erano stati visti poco prima presso un cantiere edile conversare col titolare, tale Campanella Paolo, il quale, assunto a sommarie informazioni, confermava di essersi incontrato con Buscemi e Spataro, per caso, in un terreno in società con Drago Sebastiano verso le ore 12,30; quest'ultimo, invece, riferiva che vi era stato un appuntamento concordato tra lui e il duo Spataro - Buscemi alla presenza del Campanella, il quale, pur avendo fatto presente che non avrebbe partecipato al sopralluogo, si era poi presentato.

Veniva sentito tale Vaniglia, cognato dello Spataro, che si trovava a lavorare nel cantiere di quest'ultimo, il quale riferiva che, dopo aver effettuato una manovra con il camion per entrare nel cantiere, aveva potuto notare una autovettura Croma di colore grigio con tre o quattro persone a bordo, i quali indossavano dei giubbotti con la scritta Polizia e quello seduto sul sedile lato guida aveva una paletta di quelle in dotazione alle forze dell'ordine.

fl

Riferiva inoltre il Capitano Daidone di aver attenzionato più volte il Campanella che vedeva "vicino" sia ai Di Peri sia a Cottone Andrea, quest'ultimo appartenente al gruppo dei Montalto.

Il luogo, ove era stato ucciso lo Spataro, distava dal cantiere di pertinenza delle due vittime circa quattrocento metri.

I Di Peri, Buscemi e Spataro risultavano dagli atti d'ufficio inseriti in un contesto malavitoso di tipo mafioso.

Aveva svolto accertamenti anche il m.llo Caldaresi Sigismundo, il quale, a sua volta, riferiva di conoscere lo Spataro per le sue pregresse vicende giudiziarie (era, infatti, stato arrestato per associazione mafiosa con Di Peri Giuseppe). Riferiva ancora il verbalizzante che lo Spataro era stato attinto da un colpo di fucile e da un colpo di pistola.

Si era subito cercato il Buscemi, ma senza esito. I sospetti che lo stesso fosse stato ucciso ricevevano conferma l'indomani, in quanto in una stradina del paese di Villabate veniva rinvenuto il corpo senza vita del predetto.

Le due vittime risultavano contitolari di un'impresa di sbancamento.

Il Buscemi era soggetto all'obbligo della firma, che assolveva con metodicità tutte le mattine, ma, dopo la morte dei Di Peri, si faceva accompagnare dalla moglie.

Il verbalizzante aveva notato, nella mattinata del 28 aprile 1995 verso le ore 8.30, i due giovani transitare davanti la caserma nel viale Europa di Villabate e li aveva visti fermarsi a circa 200 metri davanti ad un cantiere edile, ove si erano intrattenuti a parlare con Campanella Paolo.

Questi aveva riferito al verbalizzante che, in occasione di quell'incontro, aveva concordato con i due giovani un appuntamento alle ore 12,00 in un terreno in Portella di Mare per l'affidamento di

lavori di sbancamento, in prossimità del cantiere, ove in quel periodo eseguivano lavori edili i due giovani.

Il Campanella si era avviato verso il terreno, seguito dai due giovani a bordo di un motorino.

Aveva loro indicato i lavori da effettuare e si era poi allontanato con la sua Mercedes.

Riferiva ancora il m.llo che in quel periodo il gruppo mafioso dei Montalto, che esercitava il "potere" a Villabate (Salvatore e Giuseppe Montalto erano detenuti) stava per essere soppiantato dal gruppo facente capo ai Di Peri; i Montalto, ai quali era stato ucciso il figlio Montalto Francesco, avevano reagito, uccidendo i due Di Peri.

Cottone Andrea era un "fedelissimo" di Vincenzo Montalto, fratello di Salvatore; il primo stava frequentemente nel cantiere edile di Campanella Paolo, con il quale insieme a Catalano Francesco, aveva creato un società, denominata "Tre C".

Aggiungeva infine che sulla stessa via L/8 di Portella di Mare vi erano il cantiere delle due vittime ed a circa 200/300 metri il cantiere di Campanella e poco dopo il luogo del delitto.

Contestate al teste le diverse risultanze delle note informative (l'appuntamento sarebbe stato fissato dal Drago, socio del Campanella, ai due giovani per le ore 12,00 nel cantiere di questi ultimi, appuntamento a cui si era presentato anche il Campanella) il m.llo chiariva che era più esatto quanto allo stato contestato, ribadendo, però, di aver visto la mattina conversare il Buscemi e lo Spataro con il Campanella.

Negli ultimi tempi i due giovani si facevano vedere poco nelle strade di Villabate.

le.

Rendeva dichiarazioni Drago Sebastiano, il quale riferiva che si era incontrato la mattina dell'omicidio verso le ore 9.30 con il Buscemi e lo Spataro alla presenza del Campanella.

I due giovani dovevano effettuare lavori di sbancamento nel suo terreno in società con il Campanella, ma il Drago non aveva fatto fretta per l'inizio dei lavori.

Quel giorno, avendo i due giovani precisato che erano in grado di effettuare i lavori, aveva detto loro: "ci vediamo più tardi"; verso le ore 11.40/11.45 il teste si era portato nel cantiere dei due giovani ed aveva chiesto dello Spataro, che era sul posto. Quest'ultimo gli aveva detto di avviarsi perchè lo avrebbe raggiunto, appena il suo socio fosse arrivato.

Dopo circa cinque minuti erano sopraggiunti i due giovani a bordo di un motorino ed il Campanella a bordo della sua Mercedes.

Raggiunto l'accordo sui lavori, il teste e il Campanella si erano allontanati, mentre i due giovani erano rimasti sul terreno.

Il Campanella era a conoscenza che il teste si sarebbe recato sul terreno, ove doveva incontrare i due giovani; lo aveva informato lui stesso verso le ore 10,30 che avrebbe fatto ciò prima di recarsi a casa per il pranzo.

Contestate dal P.M. le diverse dichiarazioni rese il 4 maggio 1995 e il 28 maggio 1995, il teste precisava che non era stato fissato con i due giovani l'appuntamento per le ore 12,00; egli aveva detto: "ci vediamo più tardi" e verso le ore 11,45 si era recato al cantiere dello Spataro e del Buscemi per recarsi con loro sul terreno.

Rendeva dichiarazioni Gandolfo Domenica (moglie del Buscemi), la quale precisava di aver visto per l'ultima volta il marito verso le ore 12,30 del 28 aprile 1995. Lo stesso era rimasto impressionato dalla

morte dello zio Giuseppe Di Peri e del cugino Salvatore ed era divenuto più guardingo (la sera rincasava presto). Avevano subito il furto di una Fiat 126, poi ritrovata.

Non era stata mai infastidita da alcuno per le vie cittadine.

Rendeva dichiarazioni l'Ispettore della Polizia di Stato, Zerilli Maurizio il quale riferiva di aver accertato:

- che il Buscemi aveva sposato Gandolfo Domenica, nipote di Giuseppe Di Peri;
- che il Buscemi era sottoposto ad obbligo di firma, che apponeva giornalmente tra le 8,30 e 9.30; che dopo la morte del Di Peri non rispettava più l'orario e si faceva accompagnare dalla moglie;
- che la madre del Buscemi aveva subito uno scippo e il Buscemi aveva subito il furto di una Fiat 126 di colore rosso, di proprietà della moglie; tali furti erano stati regolarmente denunciati. L'autovettura era stata ritrovata il 2 aprile 1995;
- che il Buscemi aveva stipulato una polizza vita, che prevedeva in caso di morte dell'assicurato il pagamento della somma di lire duecento milioni;
- che Mangano, Lucchese, Campanella, Romeo, Ciaramitano, Grigoli, Spatuzza, Barranca, Lo Nigro, Faia, Di Filippo erano all'epoca dell'omicidio tutti liberi mentre il Bagarella era latitante;
- che i colpi sparati contro lo Spataro erano stati tre: uno a mezzo di fucile, due con una pistola, di questi uno solo dei due aveva colpito lo Spataro.

Dall'esame delle dichiarazioni dei collaboranti emerge la centralità della figura di Leoluca Bagarella, che aveva ideato una serie di omicidi, scaturiti dalla duplice esigenza di ripristinare l'autorità sul

territorio dei Montalto, esautorati a Villabate dagli emergenti Di Peri e di bloccare sul nascere la controffensiva portata avanti, a suo parere, da alcuni soggetti (Marcello Grado e Sole Gian Matteo), che riteneva "vicini" ai c.d. perdenti Gaetano Grado e Contorno Salvatore.

Per soddisfare il primo obiettivo, coadiuvato da Nino Mangano e dal gruppo di fuoco di Brancaccio, aveva poco prima eliminato i Di Peri, padre e figlio e intendeva continuare l'offensiva nei confronti di Buscemi e di Spataro, che riteneva alleati dei Di Peri e che sospettava essere gli autori dell'omicidio di Francesco Montalto, figlio del capo mandamento di Villabate, Salvatore Montalto (all'epoca detenuto). La direzione della famiglia di Villabate, dopo l'arresto di Salvatore e Giuseppe Montalto, era stata assunta dal figlio Francesco e, dopo l'omicidio di Francesco, dallo zio Vincenzo e da Cottone Andrea.

Il piano prevedeva che il Buscemi e lo Spataro venissero bloccati nello stesso momento (per evitare di insospettire l'uno o l'altro), per cui i componenti del gruppo di fuoco di Brancaccio avevano incontrato notevoli difficoltà per trovarli insieme.

Dopo vari tentativi, portati avanti dal Ciaramitaro, per attirare con una scusa il Buscemi "nella camera della morte" (vedasi in particolare il furto della Fiat 126), dove lo stesso doveva essere interrogato, si era saputo che Paolo Campanella, socio in affari di Cottone Andrea, era molto amico del Buscemi.

Il predetto Campanella era stato, così, avvicinato da Antonino Lucchese, a cui si era rivolto il Mangano per attirare in un tranello i due giovani che dovevano essere presi nello stesso momento. Era così accaduto che Drago Sebastiano, contitolare con il Campanella di un terreno in via L 8, in località Portella di Mare, si era incontrato, presente il Campanella, nei pressi della caserma dei CC di Villabate con i due giovani ed avevano concordato che si sarebbero rivisti più

tardi per andare a vedere i lavori di sbancamento, che dovevano essere effettuati dai predetti. Il Drago aveva poi comunicato al campanella, verso le ore 10,00, che si sarebbe recato sul terreno prima di pranzo .

Infatti alle ore 11,45 il Drago si era recato nel cantiere dei due giovani, esistente a circa duecento metri dal suo terreno, per invitare lo Spataro, presente sul posto a seguirlo; quest'ultimo gli aveva detto di andare avanti che lo avrebbe raggiunto poco dopo con il Buscemi, che stava per ritornare in cantiere.

Era così avvenuto che il Drago aveva visto arrivare sul fondo, ove doveva essere effettuato il lavoro di sbancamento, il Campanella a bordo dell'autovettura seguito dai due giovani in motociclo.

Fin qui il racconto del Drago che collima ampiamente con le dichiarazioni dei collaboranti, i quali hanno tutti concordemente affermato che il Campanella aveva teso un tranello ai due giovani, segnalando la presenza di entrambi intorno a mezzogiorno sul fondo, di cui il Campanella era titolare con il Drago. Ed è stato lo stesso Drago, sia pur involontariamente, a dare la prova del coinvolgimento del Campanella nella fase organizzativa dell'agguato, per essere stato quest'ultimo non solo presente all'incontro avvenuto la mattina del 28 aprile 1995, nel corso del quale si era concordato che ci sarebbe stato un sopralluogo nella tarda mattinata, ma addirittura per essere stato informato dallo stesso Drago verso le ore 10,00 che si sarebbe incontrato con i due giovani sul terreno prima dell'ora di pranzo. Aveva, pertanto, il Campanella avuto tutto il tempo per avvertire il gruppo di fuoco di Brancaccio dell'appuntamento concordato.

L'incarico di segnalare l'arrivo dei due giovani sul posto era stato affidato al Romeo, il quale a bordo di un "Fiorino" doveva dare la "battuta", ma ciò non si era verificato, in quanto il transito del "Fiorino" era stato ostruito da una manovra di retromarcia, effettuata

all'interno del cantiere dei Buscemi – Spataro, da un camion. Era così avvenuto che era stato lo stesso Campanella, poco prima arrivato sul posto seguito dai due giovani, a segnalare la loro presenza, azionando i fari abbaglianti della sua Mercedes.

Il gruppo, dopo aver atteso che il Campanella si allontanasse dal luogo, aveva intercettato il motorino dei due giovani, costringendoli a fermarsi. Erano scesi dalla autovettura Croma blu, fornita di lampeggiante, Nino Mangano e Grigoli Salvatore che avevano esploso all'indirizzo dello Spataro il primo un colpo di fucile, il secondo due colpi di pistola; mentre Barranca e Spatuzza ammanettavano l'ignaro Buscemi, che facevano salire a bordo della autovettura Croma, dirigendosi verso "la camera della morte". Di appoggio all'azione criminosa vi erano Di Filippo a bordo di una Fiat, di proprietà del Faia, il Giuliano a bordo di una Golf di proprietà del Romeo, quest'ultimo a bordo di un "Fiorino" bianco rubato.

Si erano diretti tutti "alla camera della morte", ove erano attesi al cancello dal Faia, che aveva avuto assegnato il compito di aprire il cancello alle autovetture, che avevano partecipato all'agguato.

Il Buscemi era stato lasciato ammanettato, legato ad una sedia ed interrogato. Presenti all'interrogatorio, durato dalle 13,00 alle ore 20,00 circa, erano stati Nino Mangano, Giuliano Francesco, Faia Salvatore, Spatuzza Gaspare, Romeo Pietro e Grigoli; nel pomeriggio erano sopraggiunti Pizzo Giorgio e Lo Nigro Cosimo, che avevano anch'essi assistito all'interrogatorio.

Il Buscemi aveva ammesso di aver effettuato estorsioni, negando che lui stesso e lo zio Di Peri fossero coinvolti nell'omicidio di Francesco Montalto. Aveva pure detto che del loro gruppo facevano parte i Messicati Vitale e che Giuseppe Di Peri si era incontrato con Pietro Aglieri.

11

A quel punto il Mangano, che non voleva assumersi l'intera responsabilità, aveva mandato a chiamare Bagarella Leoluca, che insieme a lui aveva continuato l'interrogatorio. Erano stati Nino Mangano e Leoluca Bagarella a strangolare il Buscemi, che avevano interrogato da soli, facendo uscire tutti gli altri del gruppo.

Il corpo era stato poi abbandonato in una strada di Villabate, per esaudire il desiderio espresso dal Buscemi di fare trovare il cadavere ai familiari, che avrebbero così beneficiato di una assicurazione dallo stesso Buscemi stipulata in caso di morte.

11

RILIEVI DIFENSIVI

La difesa di Bagarella Leoluca lamentava la condanna dell'imputato fondata sulle labiali affermazioni dei collaboranti in ordine all'inserimento dell'attività del Bagarella nella lotta ai c.d. perdenti, tutti appartenenti alla famiglia Grado e ai Di Peri che si erano riorganizzati.

Osservava la Corte che dalle dichiarazioni dei collaboranti Grigoli, Di Filippo, Romeo, Ciaramitano e Garofalo è emerso che il Bagarella, divenuto "capo militare" di Cosa Nostra dopo l'arresto di Salvatore Riina mirava, in particolare, a riorganizzare il territorio di Villabate, il cui capo mandamento "storico" era stato Salvatore Montalto, all'epoca detenuto, il quale era stato sostituito dal figlio Francesco e, dopo l'uccisione di questi, dal fratello Vincenzo e da Cottone Andrea. Questi ultimi disponevano di un loro gruppo di fuoco e, quindi per risolvere i problemi legati al controllo del territorio, il Bagarella aveva fatto intervenire il gruppo di fuoco di Brancaccio per eliminare coloro che minavano alla base il potere della famiglia Montalto mediante estorsioni ed omicidi non autorizzati da Cosa Nostra (tra i quali Di Peri Giuseppe, Buscemi Gaetano e Spataro Giovanni).

Il Bagarella temeva, peraltro, che il gruppo dei "perdenti" (Gaetano Grado e Contorno Salvatore) si fosse riorganizzato (appoggiato dai due Di Peri, dalla famiglia Sole e da Grado Marcello), per cui ne aveva deciso la eliminazione, anche perché temeva che questi potessero colpire i corleonesi, attentando alla vita dei figli di Riina a Corleone.



Inoltre, sempre secondo le concordi dichiarazioni dei collaboranti, il Bagarella, insieme al Mangano, aveva proceduto allo strangolamento del Buscemi dopo l'interrogatorio.

La difesa di Mangano Antonino lamentava la condanna del proprio assistito fondata sulle non concordi dichiarazioni di Grigoli, Di Filippo Pasquale e Romeo.

Questa Corte ritiene, invece, che il racconto dei tre indicati collaboranti si appalesi coerente, logico e privo di allineamenti, in quanto nel rendere le loro dichiarazioni, peraltro coincidenti, non sono mai caduti in contraddizioni, riferendo compiutamente il movente, sia le fasi esecutive, ed infine il nome dei singoli partecipanti.

Inoltre il Mangano è indicato presente, sia nella fase del sequestro del Buscemi che in quella dell'omicidio dello Spataro, a bordo di una autovettura Croma rubata, insieme al Grigoli, allo Spatuzza ed al Barranca ed è ancora indicato come colui che ha sparato allo Spataro un colpo di fucile (vedi dichiarazioni conformi di Grigoli, Di Filippo e Romeo che hanno partecipato all'agguato).

E' ancora indicato come colui che ha dato incarico a Di Filippo Pasquale di cercare attraverso Calvaruso il Bagarella per condurlo "nella camera della morte".

E' presente all'interrogatorio del Buscemi prima dell'arrivo del Bagarella e con questi ha strangolato il Buscemi.

Ha ancora con il Pizzo preceduto "per copertura" il "Fiorino", su cui è stato caricato il corpo del Buscemi con a bordo il Romeo e lo Spatuzza.

Va infine, osservato che, seppure con minore compiutezza del Grigoli, del Di Filippo e del Romeo, hanno parlato dell'omicidio Buscemi - Spataro il Ciaramitaro (suo referente Giuliano Francesco),

il Garofalo (suoi referenti Romeo e Di Filippo Pasquale), il Calvaruso ed ancora il Brusca.

Tutti sono stati concordi nel riferire che è stato il Mangano l'organizzatore del duplice omicidio, deliberato dal Bagarella. E' stato lo stesso Mangano a far tendere un tranello al duo Buscemi - Spataro, attraverso il Lucchese che ha contattato, a tal fine, Campanella Paolo.

Rilevasi, peraltro, che le dichiarazioni del Grigoli non possono ritenersi, in ordine alla modalità dello sparo (ha detto il collaborante che aveva sparato due colpi alla testa dello Spataro con una cal. 38), non credibili per il solo fatto che lo Spataro sia stato raggiunto, secondo gli esiti della perizia autoptica, da un colpo di fucile e da un unico colpo di arma corta cal. 38; invero è possibile sostenere che soltanto uno dei due colpi di arma cal. 38 sparati dal Grigoli abbia raggiunto l'obiettivo.

Di nessun pregio è poi, il rilievo della difesa circa il riferimento a tre paia di guanti pesanti, ricordati dal Calvaruso e non confermati dal Di Filippo, in quanto si tratta di un particolare assolutamente trascurabile, che non può inficiare la credibilità dei collaboranti (Grigoli, Romeo e di Di Filippo), che hanno reso, in quanto materialmente coinvolti nell'omicidio, una versione dettagliata, priva di sbavature e reciprocamente confermata.

La difesa di Grigoli Salvatore lamentava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione e l'eccessività dell'aumento per continuazione.

Si rinvia sul punto a quella parte della sentenza, che tratta l'omicidio Carella.



La difesa di Spatuzza Gaspare lamentava la condanna del proprio assistito, fondata sulle propalazioni del Grigoli, che nutriva sentimenti di astio verso l'imputato.

Va osservato:

- non solo che tali sentimenti di astio sono stati evidenziati dal Grigoli sin dalle sue prime dichiarazioni;
- ma anche che lo Spatuzza non è chiamato in correità dal solo Grigoli, in quanto della sua partecipazione al sequestro di Buscemi (a cui seguiva la morte) e all'omicidio di Spataro hanno concordemente riferito anche Di Filippo Pasquale, Romeo Pietro (che a tali fatti criminosi hanno personalmente partecipato) ed ancora Ciaramitato (suo referente Giuliano Francesco, anche quest'ultimo partecipante). Tutti hanno concordemente dichiarato che lo Spatuzza era a bordo della Croma con il Mangano, il Grigoli e il Barranca e che aveva avuto insieme al Barranca il compito di ammanettare il Buscemi, mentre il Mangano ed il Grigoli avevano sparato, all'indirizzo dello Spataro, uccidendolo.

Nè può convenirsi con la difesa che il Di Filippo sia stato ritenuto credibile dal giudice di primo grado, sol per il fatto che si è autoaccusato; invero, a parte che l'autoaccusa è alto indice rivelatore di attendibilità, va detto, anche, che le dichiarazioni del Di Filippo dettagliate, precise e coerenti hanno trovato riscontro esterno ed individualizzante in quelle, altrettanto coerenti e precise, del Romeo e del Grigoli.

Non possono essere concesse allo Spatuzza le pur richieste circostanze attenuanti generiche, per le considerazioni, alle quali si rinvia, contenute in quella parte della sentenza che tratta dell'omicidio Carella.



La difesa di Barranca Giuseppe lamentava la condanna del proprio assistito, sotto il profilo che dall'asserita appartenenza al gruppo di fuoco di Brancaccio non poteva derivare automaticamente la responsabilità per la maggior parte degli omicidi commessi a Brancaccio.

Al riguardo osserva la Corte che il primo giudice non è pervenuto alla condanna del Barranca per l'omicidio Buscemi – Spataro per il solo fatto che l'imputato è risultato componente del gruppo di fuoco di Brancaccio, ma in quanto esso è stato raggiunto dalle concordi dichiarazioni del Grigoli, del Di Filippo e del Romeo (chiamanti diretti) e da quelle "de relato" di Ciaramitato Giovanni (suo referente Giuliano Francesco, anch'egli partecipante).

Peraltro la frase del Ciaramitato (il Barranca era tra quelli che sparavano sempre) non può essere presa alla lettera, in quanto il collaborante con quella frase ha voluto dire, con linguaggio non appropriato, che l'imputato era sempre presente, quale componente del gruppo di fuoco di Brancaccio, negli omicidi commessi da detto gruppo, sia pure con funzioni di supporto.

In particolare il Ciaramitato in relazione all'omicidio Buscemi – Spataro ha detto, conformemente agli altri collaboratori, che il Barranca aveva, insieme allo Spatuzza, ammanettato il Buscemi.

Né può accogliersi la tesi della difesa secondo cui la propalazione del Romeo non sarebbe credibile nella parte in cui narra che il Buscemi, pur avendo visto gli occupanti della autovettura Croma sparare allo Spataro, ha continuato a ritenere di essere in presenza di poliziotti.

Ora a parte il fatto che i killers apparivano dal vestiario e dal mezzo usato (Croma con lampeggiante) come dei veri poliziotti, la versione fornita dal Romeo è stata confermata dal Grigoli (che ha detto che il

Buscemi, ritenendoli poliziotti aveva detto loro che voleva collaborare) e dal Di Filippo (il quale ha riferito che il Buscemi aveva detto ai killers, travestiti da poliziotti: "non mi ammazzate, mi pento pure io").

La difesa rilevava ancora che vi era contrasto tra la prova generica (dichiarazione dei collaboranti) e la prova specifica (perizia autoptica).

Al riguardo osservasi che se è vero che dall'autopsia era emerso che lo Spataro era stato attinto da un unico colpo di fucile e da un unico colpo di pistola cal. 38, può dirsi che vi è solo una apparente discrasia con il racconto del Grigoli (ha detto di aver sparato due colpi di cal. 38 alla testa dello Spataro), in quanto è possibile che solo uno dei due colpi sparati dal collaborante abbia colpito il bersaglio, andando a vuoto il secondo.

Secondo la difesa poi, è stato lo stesso Grigoli a contraddirsi gli altri collaboranti, avendo collocato la eliminazione dello Spataro in un momento successivo al sequestro del Buscemi.

Orbene, a parte il fatto che solo il Grigoli è in grado di indicare con compiutezza l'esatto svolgimento delle fasi esecutive dell'agguato e del sequestro (per avervi partecipato materialmente), essendo il Romeo ed il Di Filippo lì nei pressi con funzioni di supporto, è da osservarsi che la divergenza rilevata dalla difesa è smentita da una attenta lettura delle dichiarazioni del Romeo e del Di Filippo che hanno inserito nel medesimo contesto temporale sia l'eliminazione dello Spataro sia il sequestro del Buscemi, avvenuto la prima con l'intervento del Mangano e del Grigoli, il secondo contestualmente con l'intervento del Barranca e dello Spatuzza.

Se può dirsi con la difesa che, in relazione allo strangolamento del Buscemi, il Romeo ed il Grigoli non hanno indicato, nell'elencare i nomi dei partecipanti, quello di Barranca, è pur vero che il Barranca,

insieme agli altri occupanti della autovettura Croma, aveva fatto rientro, con a bordo il Buscemi "nella camera della morte" (come hanno riferito concordemente Grigoli e Romeo) e nessuno dei due aveva precisato che l'imputato si era allontanato, con ciò confermando, sia pure indirettamente, il Di Filippo che lo aveva indicato presente come gli altri nel magazzino di via Messina Montagne.

In ogni caso anche se non presente in quella fase (interrogatorio e strangolamento), non può non affermarsi che egli deve rispondere della morte del Buscemi, in quanto con il suo contributo prestato alla riuscita del sequestro non poteva non prevedere come conseguenza della sua azione criminosa l'evento morte, avendo consapevolmente agito anche al costo di determinarlo (dolo eventuale).

Né è esatto dire che il Grigoli abbia escluso che il Barranca fosse componente del gruppo di fuoco di Brancaccio; va detto, anzi, che una lettura attenta delle sue dichiarazioni consente non solo di ritenere provata la sua appartenenza al suddetto gruppo, ma anche di ritenere acclarato che egli era stato ritualmente affiliato, come Mangano e Pizzo, all'associazione criminosa Cosa Nostra.

Se è vero che il Carra nulla sa della partecipazione del Barranca agli omicidi, è anche vero che Grigoli, Di Filippo, Romeo e Ciaramitano lo coinvolgono concordemente nell'omicidio Buscemi – Spataro.

Non può ritenersi sussistente nei confronti del Barranca la diminuente di cui all'art. 116 C.P., in quanto non può dirsi che l'evento verificatosi (l'omicidio) sia diverso da quello voluto dal Barranca per aver questi partecipato solo al reato di sequestro, in quanto l'evento più grave, non solo era da considerarsi uno sviluppo logicamente prevedibile del sequestro, ma era stato, altresì, previsto e

voluto dal Barranca come conseguenza della sua azione criminosa, avendo operato anche al costo di determinarlo (dolo eventuale).

Peraltro era dato notorio per tutti gli appartenenti al gruppo di fuoco, che il sequestrato, condotto nel magazzino di via Messina Montagne, era destinato a morte sicura come è stato affermato da Grigoli Salvatore e come è stato accertato negli omicidi del Sole e del Savoca, i quali sono stati egualmente uccisi, nonostante dall'interrogatorio fosse emersa la loro estraneità ai fatti nei quali erano stati erroneamente coinvolti.

Per quanto riguarda, infine, l'aggravante della premeditazione, essa va ritenuta sussistente nei confronti del Barranca, avuto riguardo alla macchinazione (contatti con Campanella Paolo), alla preordinazione, alla predisposizione dei mezzi (Croma rubata dotata di lampeggiante) ed all'agguato, predisposto nei confronti delle vittime.

La difesa di Giuliano Francesco lamentava la condanna del proprio assistito, fondata sulle propalazioni del Romeo che nutriva sentimenti di astio nei confronti di Giuliano Salvatore, padre di Giuliano Francesco.

Va osservato:

- che è stato lo stesso Romeo ad evidenziare sin dalle sue prime dichiarazioni i sentimenti di astio che nutriva nei confronti di Giuliano Salvatore, padre di Francesco;
- che Francesco Giuliano è stato chiamato in reità non solo dal Romeo, ma anche dal Grigoli e da Di Filippo Pasquale, che nessun sentimento di astio – neppure adombro della difesa – nutrivano nei confronti dei due Giuliano.

Peraltro va osservato che il giudice di primo grado non ha ritenuto credibile il Di Filippo sol per il fatto che si è autoaccusato; invero se

M

l'autoaccusa rappresenta un alto indice rivelatore della attendibilità dei collaboranti, va detto che le dichiarazioni del Di Filippo dettagliate, precise e coerenti sono accompagnate da riscontri oggettivi ed individualizzanti.

Non possono essere concesse al Giuliano le pur richieste circostanze attenuanti generiche per le considerazioni, alle quali si rinvia, contenute nella parte della sentenza, che tratta dell'omicidio Rizzato.

La difesa di Lo Nigro Cosimo lamentava la condanna del proprio assistito anche in ordine all'omicidio Buscemi.

Rilevava che il giudice di primo grado aveva assolto il Lo Nigro dall'omicidio dello Spataro, nonostante il Ciaramitano lo avesse inserito tra i partecipanti. Al riguardo va osservato che la Corte di Assise non aveva ritenuto riscontrata l'indicazione del Lo Nigro, fatta dal Ciaramitano, in quanto la sua chiamata in reità era rimasta isolata, non essendo stata confermata, né dal Grigoli, né dal Di Filippo, né ancora dal Romeo, che avevano precisato che l'imputato era giunto "nella camera della morte" nel pomeriggio, ricordando, in particolare, il Di Filippo Pasquale e il Romeo che l'imputato aveva investito a parolacce il Buscemi.

Peraltro non è stato questo ultimo fatto – come ha sostenuto la difesa – ad indurre il giudice di primo grado a condannare il Lo Nigro, il quale è stato indicato presente nell'interrogatorio del Buscemi nella "camera della morte" nel pomeriggio concordemente dal Grigoli (il Lo Nigro è arrivato prima di Bagarella), da Di Filippo Pasquale e dal Romeo (Lo Nigro era giunto verso le ore 18,00).

La difesa di Pizzo Giorgio lamentava la condanna del proprio assistito sotto il profilo che, anche ammesso che fossero credibili il

Romeo, il Grigoli ed il Di Filippo (peraltro la difesa rileva che i primi due avevano trascorso insieme la latitanza, e che per ciò avrebbero potuto scambiare informazioni o concordare versioni da rendere all'Autorità giudiziaria) doveva essere provato che il Pizzo aveva partecipato all'omicidio per "adesione".

Orbene, a parte il fatto che nel momento in cui il Grigoli ed il Romeo trascorrevano insieme la latitanza, non erano minimamente intenzionati a "pentirsi", sì da concordare a quel tempo tra loro versioni coincidenti, va osservato che la presenza del Pizzo all'interno del magazzino di via Messina Montagne è stata idonea a fornire un contributo, quanto meno morale, rafforzativo dell'altrui volontà criminosa; non va, peraltro, omesso di considerare che il Pizzo è stato indicato anche come colui che aveva preceduto insieme a Mangano il "Fiorino", sul quale era stato caricato il corpo senza vita del Buscemi con a bordo il Romeo e lo Spatuzza.

La difesa di Faia Salvatore lamentava la condanna del proprio assistito sotto il profilo che le dichiarazioni del Romco (il Faia avrebbe assistito alla fase organizzativa dell'omicidio) non erano state confermate dal Grigoli che aveva assegnato al Faia soltanto il compito di aprire il cancello al "commando" omicidiario, senza prendere parte allo strangolamento in quanto era rimasto nel piazzale.

Va subito osservato che, invece, anche il Grigoli ha inserito il Faia nella fase organizzativa del delitto, avendo detto che si era parlato dell'omicidio Buscemi – Spataro in presenza del Faia stesso. "Egli ne era a conoscenza", ha detto Romeo; inoltre tutti e tre concordemente i collaboratori (Di Filippo, Grigoli e Romeo) hanno assegnato all'imputato il preciso compito di aprire il cancello alla autovettura Croma con a bordo il Buscemi.

μ.

Va ancora aggiunto che il Faia ha prestato un contributo materiale alla prima fase esecutiva dell'omicidio Buscemi - Spataro, avendo dato la propria autovettura al Giuliano, che aveva fatto da "copertura", come riferito dal Di Filippo, mentre il Romeo aveva dichiarato che l'autovettura del Faia era invece nella disponibilità del Di Filippo, avendo il Giuliano preso posto sull'autovettura Golf del proprio fratello.

Questa esistente discrasia non è sufficiente ad inficiare la credibilità dei due collaboranti, avendo essi comunque precisato che una delle autovetture utilizzate come "appoggio" dal commando omicidiario era la macchina del Faia.

Non può convenirsi con la difesa che nel caso di Faia si debba parlare, non già di partecipazione ex art. 110 C.P., ma di semplice connivenza.

Ritiene questa Corte che il Faia non abbia tenuto un comportamento "negativo", e quindi soltanto connivente.

Invero, per giurisprudenza costante, anche la semplice "presenza" sul posto nel momento di commettere un reato è sufficiente ad integrare la partecipazione psichica, allorché essa esprima una volontà criminosa del partecipe eguale a quella dell'autore materiale e questi traggia dalla presenza del corrente uno stimolo all'azione o un maggiore senso di sicurezza.

Ma va detto che il Faia non si è limitato ad assicurare la sua "presenza", ma ha fornito un contributo causale consapevole all'azione criminosa degli altri correi, svolgendo un compito quantomeno agevolativo (ha aperto il cancello al "commando" omicidiario) e fornendo una delle autovetture utilizzate per commettere l'omicidio dello Spataro e il sequestro Buscemi.

¶

La difesa infine, lamentava la eccessività della pena, essendo stato il ruolo del Faia del tutto marginale.

Va osservato che la pena inflitta dal primo giudice appare la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto. Inoltre non può riconoscersi al Faia l'attenuante di cui all'art. 114 C.P. sia per espresso divieto legislativo, ricorrendo l'aggravante di cui all'art. 112, n. 1 C.P., sia perché non possono ritenersi sussistenti in relazione all'apporto causale prestato da ciascuno al risultato complessivo, i presupposti fattuali.

Invero l'attenuante ricorre solo nella ipotesi in cui la condotta del corvo abbia inciso sul risultato finale dell'impresa criminosa in maniera del tutto marginale, tanto da poter essere avulsa, senza apprezzabili conseguenze, dalla serie causale produttiva dell'evento.

La difesa di Lucchese Antonino lamentava la condanna del proprio assistito in ordine all'omicidio Buscemi – Spataro, fondata sulle propalazioni “de relato” dei collaboranti (secondo la difesa Grigoli e Di Filippo avrebbero appreso confidenze dal Mangano, Romeo Pietro e Ciaramitaro da Giuliano Francesco, Garofalo da Romeo e da Di Filippo Pasquale).

Ma è bene precisare che il Grigoli, il Di Filippo ed il Romeo sono per buona parte del racconto chiamanti “diretti”, in quanto essi hanno materialmente partecipato al fatto – addirittura il Grigoli ha sparato allo Spataro – Di Filippo e Romeo erano lì presenti con funzioni di appoggio.

Presenti ancora all'interrogatorio del Buscemi e tutti e tre, dopo lo strangolamento di questi da parte di Mangano e di Bagarella, invitati a tirare la corda.

26

Il Grigoli ha come referente Mangano, limitatamente al coinvolgimento del Lucchese, mentre il Di Filippo è chiamante "diretto" del Lucchese, essendo stato personalmente invitato dal Mangano a prendere contatti con questi, che aveva a sua volta contattato Campanella Paolo.

E' stato lo stesso Di Filippo, per cognizione diretta, che ha parlato di riunioni del Lucchese, del Mangano e del Campanella, dirette a definire l'accordo, che prevedeva, da parte di quest'ultimo, tendere un tranello al Buscemi.

E' stato ancora il Romeo che ha precisato che il Buscemi era stato contattato dal Lucchese tramite il Campanella, che aveva fissato al Buscemi stesso un appuntamento prima nel suo stesso magazzino e poi in un terreno a Villabate.

Se è vero che il Romeo ha appreso la circostanza (il Campanella aveva segnalato la presenza di Buscemi e Spataro facendo uso dei fari abbaglianti della sua Mercedes) dal Mangano e dal Barranca, non per questo le dichiarazioni del Romeo possono ritenersi non credibili, avendo ricevuto le confidenze da persone che avevano materialmente partecipato alla fase organizzativa ed alla fase esecutiva e come tali in grado di fornire al collaborante notizie precise e dettagliate del fatto, ove si consideri poi che il Mangano era stato, su disposizione del Bagarella, "l'organizzatore" dei fatti criminosi.

Può dirsi conclusivamente che, con riferimento alla fase organizzativa vera e propria (contatti finalizzati al sequestro tra Mangano, Lucchese e Campanella) il Di Filippo è chiamante diretto del Lucchese; mentre Grigoli, Romeo, Ciaramitano e Garofalo – seppure de relato – hanno sempre concordemente sostenuto che il Mangano aveva stabilito, per tendere un tranello al Buscemi, di

prendere accordi con il Lucchese, che aveva l'incarico di contattare il Campanella.

Peraltro è lo stesso Grigoli ad indicare presente sul luogo dell'agguato il Lucchese e a dire che il coinvolgimento del Lucchese nell'omicidio gli era stato confermato dal Mangano stesso.

Un primo tentativo era stato fatto dal Mangano tramite il Ciaramitato (vedi dichiarazioni di quest'ultimo), il quale era stato incaricato dal Mangano e dallo Spatuzza di rubare una Fiat 126 al Buscemi, con la convinzione che questi si sarebbe rivolto al Ciaramitato per recuperarla.

In tal caso il Ciaramitato avrebbe dovuto condurre il Buscemi "nella camera della morte". Ma il Buscemi aveva preferito sporgere rituale denuncia.

La difesa aggiungeva che le dichiarazioni accusatorie non erano solo "de relato" e, come tali, non affidabili, ma erano state rese da "mercenari", molto propensi ad assecondare l'accusa, sapendo di poter ottenerci benefici e la libertà.

Il rilievo della difesa è inconferente:

- sia perché la prospettazione ai collaboranti di ricevere benefici premiali e la libertà non è da sola sufficiente ad inficiare la loro credibilità, allorquando le loro dichiarazioni, precise, spontanee, coerenti e logiche hanno trovato (come di fatto avvenuto) riscontri esterni ed individualizzanti;
- sia perché non può dirsi che i collaboranti abbiano voluto assecondare ipotesi investigative preordinate, ove si consideri che, proprio in relazione all'omicidio Buscemi – Spataro, vi era stata una archiviazione a carico di ignoti, non avendo gli inquirenti del tempo individuato causale e partecipanti.

W

La difesa aggiungeva ancora che la tesi accusatoria (il Campanella su invito del Lucchese, incaricato dal Mangano, avrebbe teso un tranello al Buscemi e allo Spataro fuori Villabate) sarebbe smentita:

- sia dal fatto che i due circolavano liberamente in Villabate;
- sia che nella via, ove era stato teso loro l'agguato, i due avevano un cantiere di lavoro.

Orbene può dirsi: che sono stati gli stessi collaboranti a riferire che soprattutto il Buscemi, dopo l'omicidio dei Di Peri, era divenuto più guardingo e le loro dichiarazioni sono state confermate dal m.llo Caldaresi Sigismundo (il quale ha precisato che, dopo l'omicidio Di Peri, il Buscemi, soggetto ad obbligo di firma, si faceva sempre accompagnare dalla moglie) e dalla stessa Gandolfo Domenica – moglie del Buscemi – che ha precisato che il marito dopo la morte dello zio Giuseppe Di Peri era divenuto più guardingo. Inoltre se è vero che il Buscemi e lo Spataro avevano un cantiere che distava dal terreno, sul quale era stato fissato l'appuntamento, circa quattrocento metri, è anche vero che l'interesse del Mangano era quello di sorprendere entrambe le vittime nello stesso momento, per cui era stato più semplice l'aver fissato al Buscemi e allo Spataro un appuntamento, che li avrebbe visti arrivare insieme (come di fatto avvenuto) sul luogo, ove dovevano essere effettuati lavori di sbancamento per effettuare un sopralluogo.

Se è vero ancora, come ha sostenuto la difesa, che l'appuntamento sul terreno verso l'ora di pranzo era stato dato alle vittime da Drago Sebastiano, socio del Campanella, è altrettanto vero (come dichiarato dallo stesso Drago) che verso le ore 9,30 vi era stato un incontro, presente il Campanella, tra il Drago, il Buscemi e lo Spataro, nel corso del quale si era concordato un appuntamento sul terreno (ove doveva essere fatto lo sbancamento) prima dell'ora di pranzo. Era stato lo

stesso Drago verso le ore 10,00 a confermare al Campanella che si sarebbe recato sul terreno verso l'ora di pranzo.

Il Campanella aveva avuto così il tempo di avvertire il Mangano e il "suo gruppo di fuoco", tant'è che essi si erano appostati lì nei pressi del terreno verso mezzogiorno.

Aggiungeva il Drago che era stato lui stesso verso le 11,30 a portarsi al cantiere del Buscemi e dello Spataro, riferendo a quest'ultimo, presente in cantiere, che li attendeva sul terreno.

Poiché è risultato confermato dai collaboranti che il gruppo del Mangano, avendo visto arrivare il Campanella sul terreno a bordo della sua Mercedes, si era mosso, sapendo che al suo seguito dovevano esserci le vittime predestinate (vedi in particolare le dichiarazioni di Grigoli e di Romeo) è indubitabile che l'appuntamento, sia pure nelle vicinanze del cantiere del Buscemi e dello Spataro, ha facilitato il compito del "commando" omicidario che, altrimenti, non avrebbe potuto tendere l'agguato, coinvolgendo i due nel medesimo contesto temporale. E' risultato, infatti, che la presenza di entrambe le vittime nel cantiere era discontinuo, come indirettamente confermato dal Drago (infatti alle ore 11,30 vi aveva trovato solo lo Spataro) ed inoltre che i due non si accompagnavano sempre tra loro (vedi dichiarazione di Gandolfo Domenica, moglie del Buscemi, la quale ha riferito che il marito verso le ore 12,30 si era portato nella sua abitazione da solo).

Da quanto sopra accertato si evince, pertanto, che il Lucchese, consapevole del destino di morte dei due giovani, ha, su incarico del Mangano, contattato Campanella Paolo, che, essendo, come il Buscemi e lo Spataro, interessato a lavori edili, poteva con la scusa di fare effettuare sul suo terreno (di cui era socio anche Drago

1

Sebastiano) dei lavori di scavo da parte dei due giovani, tendere loro un tranello, cui in precedenza i medesimi non avevano abboccato.

Ulteriore riprova del coinvolgimento del Lucchese, oltre che nella fase organizzativa, anche in quella esecutiva promana dalle dichiarazioni del Grigoli, che ha potuto notare sul luogo dell'agguato anche la presenza del Lucchese.

Non possono essere concesse al Lucchese le pur richieste circostanze attenuanti generiche, stante la gravità del fatto contestato, il suo stabile inserimento nell'associazione mafiosa Cosa Nostra e i suoi precedenti penali (vedi tra le altre la sentenza dell'11.1.1974 della Corte di Appello di Palermo, irrevocabile il 3.11.1976 e la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 18.12.1978, irrevocabile il 22.12.1978).

La sentenza del giudice di primo grado va, pertanto confermata nei confronti di tutti gli imputati, che vanno condannati al pagamento delle spese processuali del presente grado.

M.

**La vicenda relativa alla falsificazione di atti del reparto terza
chirurgia dell'Ospedale civico di Palermo.**

Deve premettersi che in ordine ai reati di cui ai capi D, E, F e G della loro materiale esecuzione sono stati ritenuti dal giudice di primo grado responsabili e condannati Brusca Enzo Salvatore, Brusca Giovanni, Monticciolo Giuseppe e Aragona Salvatore.

Va premesso che a carico di Brusca Enzo si era proceduto, nell'ambito del processo nei confronti di Agrigento Giuseppe + 61, per i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso e di omicidio ai danni di Filippi Vincenzo, sequestrato in Alcamo e strangolato in S. Giuseppe Iato il 14.11.1989.

All'udienza dibattimentale del 16.9.1995 il difensore aveva prodotto una cartella clinica, dalla quale apparentemente risultava che l'imputato dall'8 al 23 novembre 1989 era rimasto ricoverato presso il reparto III chirurgia dell'ospedale Civico di Palermo e sottoposto ad intervento chirurgico per ernia inguinale lo stesso giorno dell'omicidio Filippi.

Si dava incarico ai Carabinieri di svolgere opportune indagini, a seguito delle quali emergeva la falsità della documentazione prodotta in detta udienza; la documentazione era stata formata con l'alterazione contestuale dei registri ospedalieri e la soppressione di atti veri.

Infatti era risultato che Enzo Salvatore Brusca il 13 novembre 1989 (un giorno prima dell'intervento) era stato controllato dai Carabinieri di San Cipirello alle ore 7.20 a bordo di una Fiat 127 bianca, tg. PA 554567 in Corso Trieste di quella località.

ff

Ancora si accertava che la cartella clinica n° 31669 intestata apparentemente a Brusca Enzo, in effetti si apparteneva a tale Scalea Alessandro.

Il consulente grafico, utilizzando le scritture di comparazione, accertava che le annotazioni (dal foglio 6 al foglio 14) sulla detta cartella erano opera grafica del dott. Aragona, esprimendo un giudizio di probabile identità per la frase, ivi riportata, "nell'89 operato per ernia inguinale destra", contenuta nella n. 7877.

Erano nel frattempo intervenute le dichiarazioni di Monticciolo Giuseppe e di Calvaruso Antonio, alle quali si erano aggiunte quelle di Enzo Brusca; da esse emergeva che l'organizzatore della falsificazione era stato Brusca Giovanni ed esecutore materiale il dr. Salvatore Aragona.

Lo stesso Giovanni Brusca ammetteva all'udienza del 14 ottobre 1997 di aver ideato e organizzato il piano delittuoso, al fine di aiutare il fratello Enzo, che era stato accusato dell'omicidio Filippi da Balduccio Di Maggio, coinvolgendo il Dott. Aragona che era anche intervenuto in casa di La Rosa Francesco su Brusca Enzo, facendogli una incisione all'altezza dell'inguine in modo da dimostrare che era stato operato e che la ferita realmente c'era. Precisava ancora Brusca Giovanni che l'Aragona aveva fatto tutto da solo, anche se lui gli aveva messo a disposizione il Dott. Comparetto.



RILIEVI DIFENSIVI

La difesa di Aragona Salvatore lamentava la condanna del proprio assistito per i delitti sopra indicati, dai quali avrebbe dovuto, invece, essere assolto.

La difesa rilevava, in particolare, che vi era un insanabile contrasto tra le dichiarazioni di Brusca Giovanni (il quale ammetteva di essersi rivolto all'Aragona al fine di concordare con lo stesso il modo per creare l'alibi al fratello Enzo) e Brusca Enzo (il quale ammetteva che la richiesta di falsificare la cartella era stata anche avanzata nei confronti del Dott. Comparetto).

Ma va osservato che sul punto non vi è il rilevato contrasto, in quanto è stato lo stesso Brusca Giovanni a dire che aveva messo a disposizione del Dott. Aragona il Dott. Comparetto, ma che l'Aragona aveva fatto tutto da solo.

Peraltro non è di pregio il rilievo della difesa, secondo cui il Calvaruso, come affermato da lui stesso a domanda del P.M., non conosceva personalmente l'Aragona.

Va detto, invero, che il Calvaruso poteva ben conoscere la vicenda della falsificazione della cartella clinica, attribuita all'Aragona, anche se non lo conosceva fisicamente.

Correttamente poi – a parere di questa Corte – il giudice di primo grado ha ritenuto sussistente a carico dell'Aragona la circostanza aggravante, di cui all'art. 7 legge 203/91, la quale non è incompatibile con il concorrente reato di cui all'art. 416 bis C.P. (per il quale è stato anche condannato l'Aragona), in quanto non si è verificata una duplicazione di valutazione per la natura “non necessitata” della destinazione di ogni reato del sodale al rafforzamento dell'associazione

mafiosa; va detto che, se è vero che il non associato può agire con metodi mafiosi, è anche vero che il sodale non necessariamente deve avvalersi della forza intimidatrice derivante dal vincolo mafioso o agire per fini propri dell'associazione.

Ne deriva che può essere riconosciuta l'aggravante ad effetto speciale anche nei confronti di chi è stato condannato per il reato di cui all'art. 416 bis C.P..

Conclusivamente quanto lamentato dalla difesa in ordine al coinvolgimento dell'Aragona nella falsificazione della cartella clinica non ha fondamento, ove si prenda atto delle ammissioni, seppure parziali, fatte dall'Aragona stesso all'udienza dibattimentale dell'11.12.1998, nel corso della quale ha precisato di aver, su richiesta di Giovanni Brusca, praticato un taglio nella zona inguinale ad Enzo Brusca per simulare un intervento di ernia, di essere stato incaricato di approntare una falsa cartella clinica per aiutare Enzo Brusca e di avere manifestato al capo di San Giuseppe Iato la propria disponibilità senza fare domande, anche perché, a quel punto, non avrebbe potuto fare diversamente.

Ha ancora aggiunto il Dott. Aragona che Giovanni Brusca gli aveva consegnato un modulo di cartella in bianco e gli aveva raccomandato di fare in modo che in quel documento figurasse che il fratello Enzo aveva subito un intervento chirurgico di ernia.

Aveva fatto così la propria parte, operando in modo che quel modulo fosse riempito dai suoi colleghi, rappresentando loro falsamente che la cartella originale si era deteriorata e doveva essere ricostituita.

Non può ancora sostenersi, come ha dedotto la difesa, che l'Aragona abbia agito in stato di necessità ex art. 54 C.P., in quanto tale scriminante opera, non quando si tratti di semplice necessità, ma

quanto questa sia imperiosa e cogente, tanto che, per sottrarsi al pericolo, all'agente non resti altra alternativa che ledere il bene tutelato dalla norma. Deve anche sussistere "l'inevitabilità" del pericolo nel senso che non deve essere in alcun modo possibile evitarlo e ancora non deve essere volontariamente causato, nel senso che l'applicabilità della esimente è esclusa, ove il pericolo abbia avuto causa, anche in parte, in una precedente condotta colposa dell'agente.

La difesa infine chiedeva in ordine alle già concesse attenuanti generiche il giudizio di prevalenza; ma va detto che il giudizio di equivalenza espresso dal giudice di 1° grado appare la soluzione più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto.

La difesa di Brusca Giovanni, Brusca Enzo e Monticciolo Giuseppe ha prestato acquiescenza in relazione al capo della sentenza che li ha condannati per i reati sopra richiamati, limitandosi a chiedere che le circostanze attenuanti generiche già concesse fossero applicate nella loro massima estensione ed ancora nei confronti di Brusca Giovanni e Brusca Enzo che fosse concessa l'attenuante di cui all'art. 8 legge 203/91, negata dal 1° giudice.

Per quanto riguarda le già concesse circostanze attenuanti generiche, va osservato che la pena inflitta dal giudice di primo grado appare la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto.

Per quanto riguarda la richiesta concessione dell'attenuante, di cui all'art. 8 legge 203/91 si rinvia a quella parte di sentenza che tratta del sequestro Di Matteo, nella quale sono contenute le considerazioni, in base alle quali solo nei confronti di Brusca Enzo questo giudice ha ritenuto applicabile la detta attenuante.

fl.

Per quanto attiene al capo L ed al capo M la sentenza di primo grado non è stata gravata di appello da Brusca Giovanni e da Brusca Enzo, onde la stessa è divenuta esecutiva in relazione a questo capo.

Vetro Giuseppe è stato condannato dal giudice di primo grado per i reati di cui ai capi H) e I).

La difesa dell'imputato lamentava la condanna del proprio assistito, sostenendo che questi non sapeva che Brusca Giovanni si era sottratto all'esecuzione della pena definitiva di anni cinque, mesi sei e giorni 22 di reclusione, in esito all'ordine di esecuzione emesso l'1.2.1992 dalla Procura Generale di Palermo. Orbene è indubitabile che il Vetro, uomo d'onore di Licata, ha fornito al Brusca mettendogli a disposizione, insieme a Blando Domenico (giudicato separatamente) l'appartamento in località Cannatello e la Citroën AX AG 390110 (intestata alla moglie Valenti Maria) e ciò ha fatto con la consapevolezza che Brusca Giovanni si era sottratto all'ordine di esecuzione della pena come è facilmente argomentabile, essendo stato in stretti rapporti (stante anche la sua qualità di uomo d'onore) con il Brusca, del quale le cronache giudiziarie si erano più volte occupati per una sequela di omicidi a seguito delle dichiarazioni di Di Maggio Baldassare, per la strage di Capaci a seguito delle delazioni di Mario Santo Di Matteo e Gioacchino La Barbera, per il sequestro e la uccisione del piccolo Giuseppe Di Matteo a seguito delle delazioni di Giuseppe Monticciolo.

La difesa lamentava ancora che fosse stata dal giudice di primo grado ritenuta sussistente l'aggravante di cui all'art. 7 legge 203/91, la quale, quantomeno, andava comparata con le attenuanti generiche che richiedeva in favore del Vetro.

Orbene correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto la sussistenza della suindicata aggravante, essendo indubitabile che

fornendo aiuto e supporti logistici ad uno dei personaggi più rappresentativi dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, il Vetro abbia consapevolmente agevolato le finalità della stessa a cui stava a cuore che Brusca Giovanni e il di lui fratello non fossero privati della libertà personale.

Non possono essere concesse al Vetro le pur richieste attenuanti generiche per la gravità dei reati allo stesso contestati e per il suo stabile inserimento in Cosa Nostra con la qualità di "uomo d'onore" di Licata.

La sentenza del giudice di primo grado va pertanto confermata e l'imputato va condannato al pagamento delle spese del presente grado.

Agrigento Giuseppe ed Agrigento Romualdo sono stati condannati dal giudice di primo grado anche in ordine al capo N) della rubrica.

Va premesso che, in località Balletto, in agro di Monreale venivano rinvenute, a seguito di lavori di scavo del terreno, in data 2 marzo 1996, dietro segnalazione anonima, dentro un bidone numerose armi, che venivano sottoposte a sequestro (un fucile a pompa, munizioni e pistole).

Era emerso, infatti, dalle dichiarazioni di Di Maggio Baldassare che le armi, utilizzate per gli omicidi, dei quali si era dichiarato coautore (omicidio Sciortino, Montalbano, Di Carlo ed altri) erano state nascoste in località Balletto, in un terreno nella disponibilità di Agrigento Giuseppe.

Questi era in stato di detenzione all'epoca del ritrovamento delle stesse.

Risultava ancora che la casa, ivi insistente, era nella disponibilità della moglie di Agrigento Giuseppe e del figlio Romualdo.

Pertanto ad entrambi gli imputati deve essere attribuito il possesso di tali armi.

Non possono infatti accogliersi i motivi di appello proposti dalla difesa, secondo cui Agrigento Giuseppe non può rispondere dei reati contestati in materia di armi, perché all'epoca del ritrovamento era detenuto e Agrigento Romualdo non ne era consapevole, in quanto se così fosse stato, dopo l'arresto del padre, se ne sarebbe disfatto.

Osserva la Corte che per quanto riguarda Agrigento Giuseppe, lo stesso è stato raggiunto delle concordi dichiarazioni di Balduccio Di Maggio e di Monticciolo Giuseppe, i quali hanno sempre detto che nella disponibilità di Agrigento Giuseppe vi erano delle armi ed il Di Maggio ha precisato anche che parte di esse erano detenute, in località Balletto, ove poi erano state ritrovate.

Per quanto riguarda Agrigento Romualdo, va detto che lo stesso non poteva non sapere che nel fondo, di cui lui stesso aveva la disponibilità dopo l'arresto del padre, fosse custodito un arsenale di armi, di cui non poteva certo disfarsi, trasportandole in altro luogo, soprattutto per le difficoltà riguardanti la suddetta operazione ed il reperimento di un'altro posto sicuro. Inoltre l'Agrigento era ben consapevole (nel terreno erano state fatte diverse perquisizioni prima del 2 marzo 1996 dagli inquirenti, senza risultato alcuno) che le modalità di nascondimento (un bidone interrato che aveva avuto bisogno per essere individuato di un metaldetector e di uno scavo di 20 cm) erano tali da rendere assai improbabile il ritrovamento delle armi, dallo stesso custodite insieme al padre.

Non è peraltro esatto il rilievo della difesa che ha rilevato che all'atto del ritrovamento delle armi (2.3.1996) Agrigento Giuseppe era ancora libero, in quanto questi era stato arrestato già nel luglio del 1995 (vedi dichiarazione Cap. Crisà).

Le armi e le munizioni in dotazione ai gruppi di fuoco.

Sono stati condannati dal giudice di primo grado per il capo 56) Bagarella Leoluca, Barranca Giuseppe, Benigno Salvatore, Buffa Salvatore, Cannella Cristofaro, Cascino Santo Carlo, Di Natale Giusto, Di Trapani Nicolò, Faia Salvatore, Federico Vito, Garofalo Giovanni, Giacalone Luigi, Giuliano Francesco, Grigoli Salvatore, Guastella Giuseppe, Lo Nigro Cosimo, Mangano Antonino, Pizzo Giorgio, Raccuglia Domenico e Spatuzza Gaspare.

Dalle dichiarazioni dei collaboranti è emerso che i "gruppi di fuoco" di Brancaccio e di Viale Strasburgo disponevano di un rilevante armamento, arricchitosi nel tempo di ulteriori pezzi di micidiale potenzialità offensiva, più volte spostato da un luogo ad un altro a seguito della dissociazione di alcuni componenti dell'associazione "Cosa Nostra".

In particolare, Salvatore Grigoli ha precisato che il gruppo di Brancaccio disponeva di un potente arsenale di armi, che lui stesso aveva occultato nel magazzino di via Filippo Pecoraino di Mangano Antonino e in località Ciaculli, dove poi erano state rinvenute da personale di P.G..

Alcune armi erano ancora custodite "nella camera della morte" dietro un pannello dell'insegna posta sopra una tettoia; queste ultime erano state spostate dopo l'arresto di Leoluca Bagarella, avendo il gruppo temuto che tale nascondiglio potesse essere indicato da Di Filippo Pasquale, che aveva iniziato la collaborazione.

Le armi erano state spostate dallo Spatuzza, che le aveva nascoste in un garage di Domenico Sanseverino. Anche da quel luogo erano state rimosse.

Anche Calvaruso Antonio ha riferito che il "gruppo di fuoco" di Brancaccio disponeva di armi occultate nel magazzino dello stabile di via Passaggio MP/1, ove il collaborante aveva depositato le armi utilizzate per gli omicidi Buscetta, Grado – Vullo; sconosceva se quelle ritrovate dal personale della D.I.A. fossero quelle utilizzate per i detti omicidi. C'era uno scambio continuo di armi; egli stesso ne aveva consegnate alcune a Nino Mangano.

Anche Ciaramitaro ha parlato di armi in dotazione del "gruppo di fuoco" ricordava, in particolare, di aver visto due o tre borsoni pieni di armi.

Delle armi da utilizzare per gli omicidi si curavano lo Spatuzza, il Grigoli e il Pizzo; le portavano in capienti borse nel magazzino di via Messina Montagne, le utilizzavano e poi le ripulivano.

Garofalo Giovanni ha riferito del trasporto di armi avvenuto dopo l'arresto del Bagarella il 24 giugno 1995 e dopo la collaborazione di Di Filippo Pasquale. Con Pietro Romeo ed altri a tale scopo aveva raggiunto un terreno, ove esisteva un impianto per sollevamento idrico nella borgata di Ciaculli (di cui era proprietario Salvatore Buffa). Erano presenti anche Grigoli e Spatuzza.

Era stato deciso di rimuovere 6 borsoni con armi e macchine rubate anche dalla borgata Guarnaschelli; all'operazione avevano partecipato lo stesso collaborante, Giuliano Francesco, Lo Nigro Cosimo e Spatuzza Gaspare che le avevano portati dal Buffa in un locale a Piano Stoppa in Misilmeri.

Subito dopo il suo arresto e su sua indicazione, i CC avevano trovato armi in contrada Balistreri di Misilmeri.

L'arsenale ritrovato era costituito da un lanciarazzi, da un lanciamissili, da tre bombe a mano, da Kg. 6,856 di esplosivo, da 12 detonatori elettrici, da mt. 810 di miccia, da 24 fucili (di cui 4 kalashnikov), da 6 pistole (di cui tre mitragliatrici) ed altro.

Trombetta Agostino, apertosi alla collaborazione, era riuscito a farsi consegnare da Rugnetta Roberto e da Di Pasquale Giovanni due borsoni, contenenti armi, munizioni, ricetrasmettenti sintonizzate sulle frequenze delle Forze di Polizia e altro, che aveva, a sua volta, consegnato al personale della Squadra Mobile di Palermo.

Era stato lo stesso Trombetta, in precedenza, a prelevare su incarico di Gaspare Spatuzza, di Domenico Sanseverino e di tale Vinciguerra, in un magazzino di proprietà del Sanseverino, vicino la Fiera del Mediterraneo, sacchi di juta e borsoni, contenenti armi ed esplosivo, che aveva caricato sulla Fiat Uno bianca; alla guida di detta auto si era posto il Vinciguerra, seguito dal collaborante e dal Sanseverino a bordo di un'altra macchina. Avevano raggiunto Ciaculli, dove li aspettava Spatuzza; quest'ultimo aveva selezionato il materiale e con una parte del carico di armi si era allontanato con il Sanseverino, ritornando poi con la macchina vuota.

Buffa Salvatore - secondo il collaborante - custodiva numerosissime armi del "gruppo di fuoco" di Brancaccio; in esito ad una perquisizione nel fondo di Ciaculli di sua proprietà venivano rinvenuti esplosivo, una mitraglietta ed una pistola. Si accertava, però, in esito ad un colloquio avvenuto nel carcere di Palermo il 28 novembre 1995 dalle ore 9.50 alle ore 10.50, che il Buffa Salvatore aveva incaricato in precedenza il fratello Pietro di spostare le altre

armi dal posto ove erano state occultate (avevano fatto riferimento al lanciarazzi chiamato "tubo"); dalle successive intercettazioni ambientali si era appreso che il compito affidato al fratello Pietro era stato portato a buon fine.

Il collaborante Romeo Pietro aveva fatto ritrovare una pistola 357 magnum, una mitraglietta corta Uzi presso l'impianto di sollevamento idrico di proprietà del Buffa, esplosivo in corso dei Mille e a Roma.

E' stato Carra Pietro a riferire di aver curato il trasporto di esplosivo per conto di Barranca Giuseppe a Roma, dove aveva per la prima volta incontrato Spatuzza Gaspare e Giuliano Francesco. I pacchi erano stati scaricati in un deposito nella via Ostiense, ove erano stati ritrovati grazie alla collaborazione dello stesso Carra.

Il collaborante aveva effettuato un altro trasporto di esplosivo a Prato, per poi ritornare a Palermo con Giuseppe Barranca. Lungo la via del ritorno, il Barranca si era sintonizzato su una stazione radio, che aveva trasmesso notizie dell'attentato dinamitardo avvenuto quella notte in via dei Gergofili a Firenze.

Il primo carico era servito per il fallito attentato al presentatore Costanzo; il secondo per l'attentato a Firenze.

Era stato incaricato di altri viaggi; si era, infatti, imbarcato sul traghetto Palermo - Napoli e secondo gli ordini impartitigli dallo Spatuzza aveva cercato Lo Nigro Cosimo, con il quale aveva trasportato esplosivi a Milano. Ritornato a Palermo, aveva appreso che erano stati commessi a Milano e a Roma due attentati dinamitardi. Il compenso gli era stato versato dal Lo Nigro e dal Giuliano.

Aveva, in occasione dell'ultimo viaggio a Milano con Lo Nigro Cosimo, caricato armi a Cormano e le aveva scaricate a Palermo nella

fr

“camera della morte”. Si trattava di una pistola cal. 38 e di una pistola con puntamento laser.

Sulla dotazione di armi da parte del “gruppo di fuoco” di Viale Strasburgo riferiva innanzi a questa Corte Giusto Di Natale, il quale precisava che il gruppo di fuoco facente capo a Bagarella Leoluca disponeva di due diversi posti per custodire le armi:

- un appartamento in Piazza Leoni;
- un appartamento in Via Resuttana.

In ordine alla modifica delle armi dopo l'utilizzo per gli omicidi riferiva il Grigoli, il quale precisava che le armi venivano consegnate dopo gli omicidi al Mangano o al Brusca, che le portavano a Misilmeri da Salvatore Benigno, che era l'armiere della cosca di Brancaccio.

Quest'ultimo disponeva di un magazzino, ove procedeva alla ripulitura delle armi, cambiando le caratteristiche della canna, all'interno della quale infilava un ferro tondino, battendolo con una mazza, in modo da imprimere sui proiettili rigature diverse dalle precedenti, onde evitare che si formolasse un giudizio d'identità nel caso di nuovo uso dell'arma.

Le dichiarazioni del Grigoli sono state indirettamente confermate dal personale della Polizia Scientifica di Palermo, che non ha ritrovato identità balistica sui reperti, sequestrati sul luogo dei numerosi delitti avvenuti in Palermo, significando che ciò poteva essere dovuto a modifica delle armi. L'unico dato emerso dalla comparazione era quello che aveva stabilito l'identità balistica dell'arma tra l'omicidio in pregiudizio di Castiglione Antonino (avvenuto il 18.11.1994) e l'omicidio in danno di Vitale Armando, avvenuto il 3 marzo 1995.

161

Si provvedeva alla modifica delle armi – secondo Di Filippo Pasquale – portandole in una carnezzeria di Misilmeri, come il collaborante aveva potuto constatare di persona, accompagnando Salvatore Grigoli e Giorgio Pizzo. A Misilmeri comandava Pieruccio Lo Bianco, che aveva come suo collaboratore un giovane, soprannominato “u picciriddu”, che il collaborante aveva riconosciuto in sede di riconoscimento fotografica.

Anche Ciaramitaro aveva saputo dal Giuliano che a Misilmeri vi era un giovane, tale Benigno Salvatore, soprannominato “u picciriddu”, che provvedeva alla ripulitura delle armi utilizzate per gli omicidi. Lo aveva conosciuto nell'autosalone di Giacalone Luigi e lo aveva rivisto a Misilmeri, quando insieme a Pietro Romeo e Faia Salvatore aveva trasportato in detta località quattro auto rubate; il Benigno aveva aperto loro il cancello di un magazzino. Aveva rivisto ancora il Benigno, quando era andato a prelevare insieme a Romeo, Giuliano e Lo Nigro una moto Honda Transalp custodita nel garage dell'abitazione del “picciriddu”.

E' stato sottoposto ad esame dalla Polizia Scientifica di Roma l'esplosivo trovato in Corso dei Mille n° 1317 di Palermo. E' emerso che trattavasi di tritolo allo stato puro ed era ad alto potenziale offensivo con una velocità di detonazione pari a 10.000 metri al secondo e proveniva sicuramente da ordigni bellici conservati in ambiente marino.

Lo stesso tipo di esplosivo puro era stato ritrovato in località Giambascio di San Giuseppe Jato il 28.2.1996, nel cimitero di San Giuseppe Jato e una partita di circa 60 chilogrammi era stata trovata il 16.11.1995 in località Capena a Roma.

Al

Tracce di esplosivo puro erano state rinvenute in un garage sito in Corso dei Mille, nella disponibilità di tale Battaglia e in un motofurgone Ape nella disponibilità di Lo Nigro Cosimo.

Va infine detto che l'aggravante di cui all'art. 416 bis 4° comma C.P. non è incompatibile con l'aggravante di cui all'art. 7 legge 203/91 contestata al capo 56 della rubrica, attenendo la prima all'associazione mafiosa nel suo complesso, in cui il possesso delle armi è collegato alla vita e all'attività dell'organizzazione, che delle suddette armi si avvale per esercitare la forza di intimidazione e determinare le condizioni di assoggettamento ed omertà con esposizione a maggior pericolo dell'ordine pubblico, tutelato dalla norma; la seconda, invece, accede al reato di detenzione e porto di armi da guerra, comuni e clandestine ed è caratterizzata dalla materiale relazione e dal rapporto di possesso con le armi detenute, occultate e trasportate, la disponibilità delle quali accresce e rafforza la potenza della organizzazione mafiosa; pertanto la suddetta aggravante può trovare applicazione anche nei confronti di soggetti per i quali è stata già accertata la qualità di associati mafiosi.

JL

RILIEVI DIFENSIVI

La difesa di Bagarella Leoluca lamentava la condanna del proprio assistito, sotto il profilo che l'attività dell'imputato sarebbe stata inserita nella lotta ai perdenti, tutti appartenenti, alla famiglia di Grado Gaetano e dei Di Peri, che si erano riorganizzati.

Ma va osservato che è indubitabile che il Bagarella debba rispondere del reato di detenzione e porto illegale di armi, in quanto era nell'associazione mafiosa Cosa Nostra solo "subalterno" a Riina Salvatore e manteneva i rapporti con i boss più rappresentativi della stessa: Giovanni Brusca (capo mandamento di San Giuseppe Jato) e Messina Matteo Denaro (capo mandamento di Castelvetrano). Inoltre egli disponeva dei gruppi di fuoco di Brancaccio (con a capo Nino Mangano) e di Viale Strasburgo (con a capo Nicolò Di Trapani e Guastella Giuseppe) e ancora del gruppo di fuoco di Giovanni Brusca.

E' stato l'organizzatore delle stragi del '93 (vedi in particolare Giusto Di Natale) e il "capo militare" dell'organizzazione mafiosa dopo l'arresto di Riina Salvatore (vedi Ganci Calogero).

La difesa di Barranca Giuseppe lamentava la condanna del proprio assistito anche in ordine alla imputazione di detenzione e porto illegali di armi.

In particolare la difesa rilevava che la Corte di primo grado non aveva adeguatamente valorizzato l'esclusione dalla appartenenza del Barranca al gruppo di fuoco di Brancaccio, fatta dal Grigoli.

Orbene una lettura attenta delle dichiarazioni dei collaboranti consente di ritenere conformemente al giudizio espresso dalla Corte di primo grado, l'imputato responsabile del su richiamato reato, in

quanto il Grigoli – diversamente da quanto opinato dalla difesa – non solo ha indicato il Barranca tra coloro che erano stati ritualmente affiliati alla famiglia di Brancaccio (come Cannella Cristofaro, Pizzo Giorgio e Mangano Antonino) ma lo ha inserito quale componente stabile del “gruppo di fuoco”, per aver, tra l’altro, partecipato alla strage di Firenze.

Conformemente al Grigoli, hanno parlato del Barranca, quale componente del gruppo di fuoco di Brancaccio, il Calvaruso, e Di Filippo Pasquale.

La difesa di Benigno Salvatore lamentava la condanna del proprio assistito in ordine al reato di detenzione e porto illegali di armi.

In particolare la difesa rilevava che il giudice di primo grado aveva errato nell’affermare che in sede di perquisizione nella abitazione e nel magazzino nella disponibilità dell’imputato erano stati trovati pezzi di armi e torni in quanto che lo stesso era, invece, in possesso solo di armi tutte regolarmente detenute. Vi era pertanto – a dire della difesa – un riscontro negativo alle propalazioni dei collaboranti, che avevano indicato il Benigno come il soggetto incaricato della ripulitura delle armi, utilizzate dalla cosca mafiosa di appartenenza.

Ma a parte che tali osservazioni della difesa nascono da una non attenta ed esaustiva lettura del verbale di perquisizione, è da dire che l’imputato è stato raggiunto dalle concordi dichiarazioni di Brusca Giovanni (“il Benigno” era esperto di armi), del Grigoli (dopo ogni omicidio le armi venivano portate a Misilmeri da Benigno, che era l’armiere della cosca ed, inoltre, che lo stesso aveva partecipato alle stragi del ’93, premendo il pulsante dell’ordigno esplosivo nel fallito attentato al presentatore Costanzo), del Calvaruso (il Benigno faceva parte del gruppo di fuoco), di Romeo Pietro (il Benigno aveva

partecipato alle stragi del '93 ed aveva appreso dal Giuliano che il Benigno si curava della ripulitura delle armi), del Ciaramitato (aveva visto arrivare nella camera della morte Giorgio Pizzo con la macchina carica di armi, ripulite dal Benigno), del Garofalo (il Benigno era un uomo a disposizione del loro gruppo di fuoco), del Carra (aveva visto il Benigno nella villa a Formello in occasione del trasporto di esplosivo), di Ganci Calogero (aveva avuto confidato proprio dal Benigno in carcere, che questi faceva parte del gruppo di fuoco, del quale disponevano Mangano e Bagarella) ed, infine, di Di Filippo Pasquale (il Benigno era aggregato al gruppo di fuoco di Brancaccio).

La difesa di Buffa Salvatore lamentava la condanna del proprio assistito in relazione al reato di detenzione e porto illegali di armi, in quanto – a dire della difesa – non era stata per nulla provata l'appartenenza al Buffa delle armi ritrovate nella “pompa dell'acqua”, né esisteva identità tra le armi indicate dai collaboranti e quelle ritrovate.

Orbene, non solo gli inquirenti hanno trovato numerose armi nell'impianto di sollevamento acqua, insistente in località Ciaculli su un terreno di proprietà del Buffa, ma deve dirsi che sono stati proprio i collaboranti Garofalo Giovanni e Trombetta Agostino ad indicare nel Buffa colui che custodiva per conto dell'organizzazione Cosa Nostra le armi nel proprio terreno.

Se poi non vi è identità tra le armi descritte dai collaboranti e quelle di fatto ritrovate in località Ciaculli nella disponibilità del Buffa ciò è facilmente spiegabile, in quanto come più volte riferito dai collaboranti le armi venivano spesso spostate da un posto ad un altro, soprattutto quando si temeva che qualcuno degli associati arrestati

M

(vedi Di Filippo Pasquale, Garofalo, Trombetta e Calvaruso ecc.) iniziasse a collaborare, consentendo così il ritrovamento delle armi.

Ciò ha trovato ulteriore conferma nelle intercettazioni ambientali del 28.11.1995 dalle quali è emerso che il Buffa aveva dato incarico al fratello di spostare le armi.

La difesa di Cannella Cristofaro non ha interposto uno specifico motivo di gravame avverso il capo della sentenza di primo grado, che lo ha condannato anche per il reato di detenzione e porto illegali di armi, limitandosi a precisare che la responsabilità di un soggetto non può essere desunta dalla accertata appartenenza dello stesso ad un gruppo criminoso, dedito, tra l'altro, ad omicidi.

E' bene precisare che il Cannella, in ordine al summenzionato reato, è stato raggiunto dalle concordi dichiarazioni di Di Filippo (il Cannella faceva parte del gruppo di Brancaccio), di Sinacori (il Cannella era stato con lui a Roma per effettuare sopralluoghi in previsione di attentati al giudice Falcone) e di Ferro Vincenzo (aveva visto il Cannella a Firenze durante la preparazione degli attentati del '93).

La difesa di Cascino Santo Mario non ha interposto uno specifico motivo di gravame in ordine al reato di detenzione e porto illegale di armi, limitandosi a lamentare la condanna anche per questo reato.

La difesa di Di Natale Giusto non ha interposto uno specifico motivo di gravame, avverso il capo della sentenza di primo grado, con la quale è stato condannato per questa imputazione, limitandosi a chiedere il suo esame, la concessione della attenuante, di cui all'art. 8 legge 203/91 e il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche già concesse.

M

Si rinvia alle argomentazioni contenute nella parte di questa sentenza che tratta l'omicidio di Sole Gian Matteo.

La difesa di Di Trapani Nicolò lamentava la condanna del proprio assistito anche in ordine al reato di detenzione e porto illegali di armi, non essendo dimostrato che egli avesse partecipato ai reati – fine dell'organizzazione mafiosa.

Ma va detto che il Di Trapani, conformemente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, è risultato colpevole degli omicidi Grado – Vullo, Buscetta Domingo e Sole Gian Matteo.

Peraltro che l'imputato abbia fatto parte del gruppo di fuoco di Viale Strasburgo, alle dirette dipendenze di Leoluca Bagarella, è emerso dalle conformi dichiarazioni del Calvaruso (il Di Trapani gli aveva detto che aveva possibilità di importare armi dalla Jugoslavia), di Cannella Tullio (il Di Trapani era "uomo di punta", facente parte del gruppo di fuoco di Bagarella), di Sinacori (sapeva che a Resuttana vi era un gruppo di fuoco a disposizione di Bagarella e Mangano, del quale faceva parte anche il Di Trapani) e di Di Natale Giusto (che lo ha indicato come il soggetto che aveva conservato armi e droga per Salvuccio Madonia ed, ancora, coinvolto insieme a lui nella custodia delle armi, detenute per conto del gruppo di fuoco di Resuttana e conservate in via del Fante e in via Resuttana).

La difesa di Faia Salvatore lamentava la condanna del proprio assistito in ordine al reato di detenzione e porto illegali di armi, in quanto il Faia non era "uomo d'onore" e, secondo quanto riferito dal Grigoli, era fuori dalla organizzazione mafiosa.

Ma va detto che il Grigoli ha specificato che il Faia, che non faceva parte inizialmente del gruppo di fuoco, era poi divenuto organico in

Cosa Nostra, mentre Calvaruso, Di Filippo Pasquale, Trombetta Agostino lo hanno indicato come la persona a cui si era rivolto Lo Nigro Cosimo per fare avvisare il proprio padre di spostare l'esplosivo, riservandosi di fargli sapere a chi doveva poi consegnarlo.

La difesa di Federico Vito lamentava la condanna del proprio assistito per il reato di detenzione e porto illegali di armi, essendo stato escluso dai collaboranti che l'imputato facesse parte del gruppo di fuoco. Ma va precisato che se è vero che Grigoli Salvatore, Ciaramitano Giovanni e Garofalo Giovanni hanno escluso che facesse parte del gruppo di fuoco, è anche vero che Di Filippo Pasquale, Cannella Tullio, Trombetta Agostino e Di Filippo Emanuele lo hanno indicato, tutti concordemente, come appartenente alla famiglia di Brancaccio e, addirittura, il Romeo ha precisato che durante la reggenza dei Graviano aveva fatto parte del gruppo di fuoco con Graviano Giuseppe, Salerno Pietro ed altri.

La difesa di Giacalone Luigi lamentava la condanna del proprio assistito anche in ordine al reato di detenzione e porto illegali di armi, in quanto non sarebbero emerse – a dire della difesa – attività del Giacalone collegate con l'associazione Cosa Nostra.

Va detto, invece, che l'imputato è stato raggiunto dalle concordi dichiarazioni del Grigoli (il Giacalone faceva parte del gruppo di fuoco di Brancaccio ed era stato utilizzato per le stragi del '93 e per il fallito attentato in danno di Contorno Salvatore), di Di Filippo Pasquale (il Giacalone aveva partecipato alle stragi di Roma, Firenze e Milano del '93), di Romeo Pietro (il Giacalone faceva parte del gruppo di fuoco di Brancaccio ed aveva partecipato alle stragi del '93), di Garofalo Giovanni (il Giacalone faceva parte del gruppo di fuoco di

Brancaccio) e di Carra Pietro (aveva incontrato il Giacalone a Roma in occasione del fallito attentato a Contorno).

La difesa di Giuliano Francesco non ha presentato specifici motivi di gravame in ordine al reato di detenzione e porto illegali di armi, limitandosi a chiedere l'assoluzione anche per questo reato.

La difesa di Grigoli Salvatore non ha interposto appello in ordine alla condanna per il reato di detenzione e porto illegali di armi, limitandosi a chiedere che le attenuanti generiche, già concesse dal giudice di primo grado, fossero applicate nella loro massima estensione e lamentando l'eccessivo aumento della pena per la ritenuta continuazione.

La difesa di Guastella Giuseppe non ha proposto specifici motivi in ordine alla condanna del proprio assistito per il reato di detenzione e porto illegali di armi.

Va comunque detto che il Guastella è stato indicato come componente "riservato" del gruppo di fuoco di Viale Strasburgo, alle dirette dipendenze di Leoluca Bagarella da Brusca Giovanni, Calvaruso Antonio, Cannella Tullio, Sinacori Vincenzo e da ultimo Di Natale Giusto.

La difesa di Lo Nigro Cosimo non ha proposto specifici motivi di gravame avverso la condanna del proprio assistito per il reato di detenzione e porto illegali di armi.

Va comunque detto che il Lo Nigro è stato indicato come stabile componente del gruppo di fuoco di Brancaccio e partecipante alle stragi del '93 da Grigoli Salvatore, da Calvaruso Antonio, da Romeo Pietro, da Trombetta Agostino, da Carra Pietro e da Di Natale Giusto.

La difesa di Mangano Antonino non ha proposto specifici motivi di gravame avverso la condanna del proprio assistito per il reato di detenzione e porto illegali di armi.

Va comunque precisato che è stato indicato quale capo mandamento di Brancaccio ed anche quale capo del gruppo di fuoco da Calvaruso Antonio, da Cannella Tullio e da ultimo da Di Natale Giusto, il quale ha specificato che l'imputato si era occupato di un traffico di armi con i calabresi e gli aveva fatto vedere come campione un'arma, che era rimasta nella disponibilità di Guastella Giuseppe.

La difesa di Pizzo Giorgio non ha presentato specifici motivi avverso la sentenza che condannava l'imputato per il reato di detenzione e porto illegali di armi.

Comunque va detto che del suo coinvolgimento anche in questo reato hanno riferito Brusca Giovanni (il Pizzo forniva bombe preconfezionate, alcune delle quali trovate nel deposito di armi di Giambascio), Grigoli Salvatore e Calvaruso (il Pizzo faceva parte del gruppo di fuoco), Romeo Pietro (il Pizzo aveva trasportato 10 fucili da Misilmeri), Garofalo Giovanni (il Pizzo era componente "riservato" del gruppo di fuoco) Carra Pietro (il Pizzo era presente quando egli aveva caricato sul proprio autocarro l'esplosivo destinato agli attentati a Milano e a Roma) e Sinacori Vincenzo (aveva sentito parlare di un gruppo di fuoco "riservato", di cui facevano parte Nino Mangano, Grigoli Salvatore e Giorgio Pizzo).

La difesa di Raccuglia Domenico non ha presentato specifici motivi in ordine alla condanna dello stesso per il reato di detenzione e porto illegali di armi.

fr.

Va comunque precisato che:

- da Brusca Giovanni egli è stato indicato come uno dei soggetti più vicini alla famiglia mafiosa di San Giuseppe Jato, al quale era stata affidata la custodia dell'imponente arsenale di armi, delle quali disponeva la cosca;
- da Brusca Enzo è stato indicato come colui al quale venivano affidate le armi per ripulirle;
- da Santo Di Matteo è stato indicato come persona vicina a Brusca per conto del quale aveva conservato armi.

La difesa di Spatuzza Gaspare non ha presentato specifici motivi in ordine alla condanna dello stesso per il reato di detenzione e porto illegali di armi.

Va comunque detto che lo Spatuzza non solo ha assunto il ruolo di "vertice" del mandamento di Brancaccio dopo l'arresto di Nino Mangano, ma faceva parte del gruppo di fuoco di Brancaccio e di quello di Viale Strasburgo (vedi dichiarazioni di Calvaruso); era un killer (vedi Cannella Tullio); era il custode delle armi di Brancaccio (vedi Trombetta Agostino); aveva partecipato alla strage di Firenze ed aveva custodito armi (vedi Ferro Vincenzo); faceva parte del gruppo di fuoco di Brancaccio (vedi Drago Giovanni).

Associazione a delinquere di tipo mafioso (art. 416 bis C.P.)

Sono stati condannati dal giudice di primo grado per questo reato, Monticciolo Giuseppe, Agrigento Romualdo, Aragona Salvatore, Baldinucci Giuseppe, Bommarito Stefano, Cataldo Franco, Costa Giuseppe, Chiodo Vincenzo, Di Piazza Francesco, Foma Antonino, Gallina Salvatore, Genova Francesco, La Rosa Francesco, Lo Bianco Giuseppe, Monticciolo Francesco, Passalacqua Calogero, Prainito Salvatore, Reda Emanuele, Reda Vincenzo, Schirò Giacomo Riccardo, e Sottile Santo (capo A della imputazione) ed ancora Bagarella Leoluca, Barranca Giuseppe, Benigno Salvatore, Biondo Salvatore, Buffa Salvatore, Cannella Cristofaro, Cascino Santo Carlo, Di Fresco Francesco, Di Natale Giusto, Di Trapani Nicolò, Faia Salvatore, Federico Vito, Garofalo Giovanni, Giacalone Luigi, Giuliano Francesco, Grigoli Salvatore, Guastella Giuseppe, Lo Nigro Cosimo, Lucchese Antonino, Mangano Antonino, Pizzo Giorgio, Raccuglia Domenico e Spatuzza Gaspare (capo 57).

L'associazione a delinquere di tipo mafioso delinidata dall'art. 416 bis C.P. (di cui massima espressione è la mafia siciliana) è un fatto storicamente accertato ed acclarato da numerosissime sentenze irrevocabili (fra tutte quella del cosiddetto maxi - uno), nelle quali sono state descritte le modalità e le finalità di intervento sul "territorio", la struttura verticistica e l'organizzazione interna del sodalizio.

La suddetta associazione (nelle variegate forme esprimentesi in "Cosa Nostra", nella "camorra" e nella "ndrangheta") rappresenta una

antica organizzazione complessa e articolata, caratterizzata dall'apparato strumentale, costituito dalle forze di intimidazione, di assoggettamento e di omertà.

Si contraddistingue l'associazione di stampo mafioso dal reato continuato, perchè la prima è dotata di uno stabile apparato organizzativo, suscettibile di essere ripetutamente utilizzato per la commissione di un numero indefinito di delitti.

Perchè si verta nell'ipotesi del reato associativo è necessario:

- un accordo criminoso di almeno tre persone (reato plurisoggettivo) a carattere generale e continuativo (da cui la natura di reato permanente), destinato a rimanere in vita anche dopo la commissione, prevista come eventuale, del reato - fine;
- il sistematico ricorso alla forza di intimidazione del vincolo associativo e delle condizioni di assoggettamento e di omertà che ne derivano.

Per quanto riguarda i partecipanti all'associazione, si distinguono coloro che rivestono la qualifica di "uomini d'onore" e coloro che non sono stabilmente inseriti nell'organizzazione, ma hanno prestato un idoneo e apprezzabile contributo alla conservazione e al potenziamento dell'organizzazione stessa, esplicando coscientemente e volontariamente attività tipiche di tale struttura, quale la partecipazione a gravissimi delitti, la tutela dei latitanti, la trasmissione di messaggi tra uomini d'onore e tra questi dall'interno del carcere verso l'esterno ecc.

Soltanto gli "uomini d'onore", cioè quelli che hanno prestato rituale giuramento, sono membri a pieno titolo dell'organizzazione e hanno una conoscenza completa della struttura e delle regole della stessa. Perchè essi rispondano del reato associativo è necessario che venga

fr

provata l'attività diretta a sostenere l'associazione; non è sufficiente la sola qualifica di "uomo d'onore".

Gli altri (gli affiliati) non godono all'interno del sodalizio dei medesimi privilegi degli uomini d'onore e non sono tenuti al rispetto dei doveri imposti a quest'ultimi. Gli affiliati, scelti per capacità e disponibilità, sono sottoposti ad un periodo di osservazione prima di entrare a far parte a pieno titolo della organizzazione criminosa. E' di norma che un uomo d'onore, verificati i requisiti di alcuni soggetti, chieda al rappresentante della propria famiglia di tenerli con sé per farli partecipare sistematicamente ad azioni delittuose nell'interesse di Cosa Nostra (ad es. svolgere le mansioni di autista, fare telefonate estortive, riscuotere il pizzo, custodire bombe ed esplosivi).

In ogni caso gli "affiliati" sono tenuti all'oscuro delle "dinamiche" interne della struttura criminosa e della sua composizione; sarà lo stesso Bagarella a seguire tale strategia, frammentando le informazioni di un delitto tra i vari partecipanti per impedire che ognuno di essi abbia una conoscenza globale dell'evento e delle sue reali motivazioni.

Gli affiliati, pur non investiti, attraverso un cerimonia di iniziazione, dello "status" di uomini d'onore, praticano, tuttavia, una attività criminale a tempo pieno e conferiscono, con il loro impegno delinquenziale, un contributo causale, stabile e continuativo al dinamismo operativo della vita associativa.

Con particolare riferimento al processo in esame nel mandamento di Brancaccio, accanto agli uomini d'onore riconosciuti (Mangano Antonino, Giuseppe Graviano, Cristofaro Cannella, Spatuzza Gaspare e Pizzo Giorgio) si delinea la categoria di quei soggetti, aggregati di fatto, in attesa di entrare nei ranghi ufficiali; tra essi Grigoli Salvatore (utilizzato per gli omicidi), Romeo Pietro, Ciaramitaro Giovanni,

Trombetta Agostino, Garofalo Giovanni, Faia Salvatore ed altri, impegnati stabilmente in attività illecite, quali danneggiamenti, estorsioni, incremento parco macchine, ecc.

Nel mandamento di San Giuseppe Iato, accanto agli uomini d'onore, quali Brusca Giovanni, Agrigento Giuseppe, Bommarito Bernardo e Biagio Montalbano, si collocano tra gli affiliati Enzo Brusca, Chiodo Vincenzo, Monticciolo Giuseppe, La Rosa Francesco, Bommarito Stefano, i quali gravitavano intorno a Brusca Giovanni, del quale tutelavano la latitanza, fornendo servizi leciti ed illeciti.

Tali ultimi soggetti hanno fornito all'associazione Cosa Nostra un apporto sicuramente non episodico al suo mantenimento e consolidamento; apporto omologo a quello degli associati veri e propri.

Entrambe le categorie (gli uomini d'onore e gli affiliati - o vicini - o a disposizione) sono giuridicamente responsabili del delitto associativo, in quanto entrambi hanno contribuito con la loro variegata attività a perseguire le finalità proprie dell'organizzazione criminale, fungendo i secondi da prestanome, procurando case per nascondere i latitanti, trasmettendo messaggi e comunicazioni riservate, collaborando ad occultare le prove a carico di esponenti della cosca mafiosa mediante il trasferimento e l'occultamento di cadaveri ecc.

Devono ritenersi sussistenti in relazione alla imputazione di cui all'art. 416 bis, c.p. le aggravanti contestate ai prevenuti, in relazione alle caratteristiche dell'associazione avente natura "armata" e finalizzata anche al riciclaggio dei proventi illeciti.

L'associazione è armata (e di tale aggravante rispondono tutti gli associati) anche se solo uno degli stessi abbia avuto il possesso di armi. Orbene tale aggravante è sicuramente rilevabile nel caso

Va detto che con riguardo all'aspetto materiale dell'attività agevolatrice, di cui al detto articolo, l'applicabilità della circostanza aggravante in esame è "a forma libera", in quanto il legislatore non si è soffermato a delineare i contorni, ritenendo sufficiente che un delitto punibile con pena diversa dall'ergastolo sia stato commesso al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dall'art. 416 bis C.P..

Con riferimento al profilo probatorio, la prova del dolo specifico può essere desunta dalle modalità della condotta agevolatrice, dall'attività del sodalizio agevolata, dai rapporti pregressi tra "l'estraneo" e i soggetti appartenenti al gruppo criminale e dall'ambiente socio - economico su cui si innesta il delitto aggravato.

Va detto che di questa aggravante può farsi carico anche al sodale, in quanto (Cass. Pen. Sez. I 24/9/97 Scardino ed altri) questi non necessariamente deve valersi della forza intimidatrice derivante dal vincolo mafioso o agire per fini propri dell'associazione.

Ne deriva che la natura non necessitata della destinazione di ogni reato compiuto dal sodale al rafforzamento della associazione mafiosa impedisce di ritenerc sussistente la "duplicazione" di valutazione di condotta, ai fini di cui all'art. 416 bis C.P. e ai fini della circostanza, di cui all'art. 7 legge 203/91.

Rimane così affidato alla cognizione del giudice di merito, sulla base delle emergenze processuali, l'individuazione di indici sintomatici della concorrenza della predetta aggravante in capo al sodale, che partecipa a fatti delittuosi specifici.

Questa Corte ritiene configurabile l'aggravante, di cui all'art. 7 legge 203/91, anche nei confronti degli imputati, già giudicati con sentenze irrevocabili quali componenti dell'organizzazione criminale.

fr

dell'associazione Cosa Nostra, notoriamente dotata di armi sofisticate, essendo indifferente che alcuni compartecipanti siano solo consapevoli (pur non avendo mai fatto uso di dette armi) detto possesso lo ignorino per colpa.

E' stato acclarato in questo processo che sia la cosca di Brancaccio (alla cui direzione si sono succeduti nel tempo Giuseppe Graviano, Nino Mangano e Gaspare Spatuzza), sia la cosca di San Giuseppe Iato (con a capo Giovanni Brusca) disponevano di una rilevante dotazione di armi e munizioni, che accrescevano la potenzialità offensiva di tutta l'associazione.

In ordine all'aggravante di cui al 6° comma dell'art. 416 bis C.P., essa è connaturata alla dimensione imprenditoriale mafiosa ricca di risorse finanziarie, dovute agli alti profitti dell'attività illegale, svolta dai membri dell'associazione.

Tale circostanza aggravante trova la sua ratio nella peculiare pericolosità raggiunta da un'associazione che concretizza, proprio tramite il riciclaggio dei proventi della sua attività illecita (traffico di stupefacenti, estorsioni, sequestri e rapine) una più incisiva e articolata offesa agli interessi protetti dalla norma incriminatrice.

Tale aggravante, che costituisce circostanza coessenziale delle organizzazioni mafiose, ha natura oggettiva e, ai sensi dell'art. 59 C.P., può essere posta a carico degli associati in quanto "conosciuta" o "ignorata" per colpa.

E' stata contestata ai prevenuti, in relazione al sequestro seguito dalla uccisione del piccolo Di Matteo, ai numerosi omicidi addebitati, ai reati in materia di armi e agli altri reati contestati, l'aggravante di cui all'art. 7 legge 203/91, in ragione della finalità di agevolazione, a mezzo delle predette azioni criminose, dell'attività di Cosa Nostra.

RILIEVI DIFENSIVI

La difesa di Bagarella Leoluca chiedeva la declaratoria di non luogo a procedere per il reato di cui all'art. 416 bis C.P. per ostacolo di precedente giudicato ex art. 649 c.p.p. e, in via subordinata, l'applicazione dell'istituto della continuazione ex art. 81 c.p.v. C.P..

In relazione al primo punto va detto che il Bagarella è stato condannato per il reato di associazione a delinquere semplice (art. 416 C.P.), commesso fino al 29.9.82 con sentenza del 16.12.1987, irrevocabile il 30.1.1992.

I comportamenti delittuosi successivi al 29.9.1982 riferibili al Bagarella rientrano, in quanto caratterizzati dall'elemento specializzante della forza di intimidazione, nella nuova fattispecie di cui all'art. 416 bis C.P., introdotto dalla legge 13.9.1982 n.646, che costituisce figura autonoma di reato rispetto a quella di cui all'art. 416 C.P..

Non può dirsi pertanto che vi sia coincidenza degli elementi costitutivi del fatto ex art. 649 c.p.p., in quanto la contestazione (capo 57 della imputazione) si riferisce ad un periodo ulteriore a quello cui fa riferimento la sentenza passata in giudicato a nulla rilevando l'eventuale configurabilità come permanente del reato.

La preclusione del ne bis in idem sussiste invero quando si verta in ordine ad un unico fatto (inteso come coincidenza degli elementi costitutivi del fatto identificabili nella condotta, nell'evento e nel nesso di causalità), il quale abbia dato origine a due procedimenti diversi; allorquando vi è ripetizione della condotta in tempi diversi con violazione della medesima norma, la diversità stessa della condotta

PL

esclude che possa esservi ostacolo alla instaurazione di un procedimento per i fatti successivi.

In relazione al secondo punto, va detto che nessuna dogliananza può far valere la difesa, in quanto perché si possa riconoscere il nesso della continuazione fra il reato già giudicato e quello da giudicare è necessaria una duplice condizione:

a) che il reato ancora sub indice sia stato commesso prima del passaggio in giudicato della sentenza di condanna alla quale si intende collegarlo;

b) che il reato già oggetto di sentenza definitiva costituisca reato più grave rispetto al reato giudicando, perché solo in tal caso è possibile, senza incidere sulla res indicata, mantenere ferma la pena irrogata e aggiungervi soltanto la frazione di pena in un aumento per la continuazione e ritenuta equa per il reato accertato nel giudizio in corso.

Non può dirsi nel caso di specie si sia verificata la seconda condizione, essendo il reato di cui all'art. 416 C.P. reato meno grave rispetto a quello di cui all'art. 416 bis C.P.

La difesa di Aragona Salvatore lamentava la condanna del proprio assistito per il reato di partecipazione esterna ad associazione mafiosa (art. 110 e 416 bis C.P.), sotto il profilo che la sua condotta era sussumibile nella fattispecie criminosa di cui all'art. 378 C.P., essendosi l'imputato limitato a dare un contributo, peraltro non ineliminabile e insostituibile, uti singoli.

Ma va detto, invero, che la condotta dell'Aragona non è riconducibile alla fattispecie criminosa invocata dalla difesa, in quanto l'imputato non ha aiutato Brusca Enzo ad eludere le investigazioni dell'Autorità o a sottrarsi alle ricerche della stessa nell'esclusivo

interesse di Brusca stesso, ma ha consentito all'organizzazione di perseguire un fine proprio che era quello di screditare il collaborante Balduccio Di Maggio (che aveva accusato Brusca Enzo dell'omicidio Filippi) contribuendo al consolidamento della organizzazione stessa.

Peraltro è stato lo stesso Monticciolo Giuseppe a riferire che l'Aragona (indicato quale uomo a disposizione di Giovanni Brusca) era destinato a divenire capo – mafia di Altofonte e che era intestatario di immobili di proprietà dello stesso Brusca.

L'Aragona quindi con il suo consapevole contributo, variamente articolato, è intervenuto in favore del sodalizio criminoso in un periodo di “fibrillazione”, spinto nell’attività prestata non da legami intuitu personae, bensì per una generale disponibilità ad assecondare finalità ed esigenze dell’organizzazione mafiosa, che aveva, per la propria sopravvivenza, la necessità di cooptare persone estranee alla stessa, ma pienamente consapevoli del loro insostituibile ed ineliminabile apporto causale, idoneo al consolidamento della struttura mafiosa.

La difesa di Agrigento Romualdo lamentava la condanna del proprio assistito anche in ordine al reato associativo, che andava tutt’alpiù contestato unitamente agli altri reati (oggetto di diverso procedimento) dei quali si sarebbe reso responsabile per affermazione labiale dei collaboranti.

Ma va detto che correttamente è stato contestato il reato di cui all’art. 416 bis C.P. in questo procedimento, in quanto il coinvolgimento dell’imputato nel diverso e più grave reato di sequestro di persona è idoneo a configurare di per sé l’inserimento dell’Agrigento nella organizzazione mafiosa Cosa Nostra.

Peraltro egli è stato raggiunto dalle concordi propalazioni di:

- Giovanni Brusca che ha riferito della partecipazione di Agrigento Romualdo ad alcuni omicidi (vedi in particolare l'omicidio Palazzolo) e al danneggiamento di vigneti a scopo estorsivo;
- Brusca Enzo che ha riferito che Romualdo Agrigento aveva partecipato a qualche omicidio e a tutte le azioni illecite, perpetrati a San Cipirello ed era uno di quelli che il fratello Brusca Giovanni voleva "scansare";
- Chiodo Vincenzo che ha riferito che l'imputato aveva commesso danneggiamenti ai danni di tale Miccichè, della impresa Mirto e di una pizzeria di San Cipirello insieme a Monticciolo Giuseppe e a La Rosa Francesco; aveva partecipato anche all'omicidio di tale Palazzolo, soprannominato "trentuno", al quale l'imputato aveva spezzato le gambe all'interno del bidone, ove era stato introdotto per essere sciolto nell'acido;
- Monticciolo Giuseppe che ha riferito che Agrigento Romualdo aveva partecipato all'omicidio di tale Palazzolo (strangolato per la sua vicinanza a Balduccio Di Maggio) ed ancora ad attentati e a danneggiamenti (impresa di calcestruzzo Mirto, deposito di tale Migliore, vigneto di tale Zuccarello).

Ne discende che l'Agrigento ha realizzato condotte illecite tutte consapevolmente dirette al rafforzamento dell'associazione criminosa Cosa Nostra, della quale condivideva obiettivi e metodi.

La difesa di Baldinucci Giuseppe e di Prainito Salvatore lamentava la condanna dei propri assistiti, che tutt'alpiù potevano essere ritenuti responsabili del reato di cui all'art. 378 C.P. ovvero del reato di cui all'art. 418 C.P.

La difesa rilevava, inoltre, l'insussistenza delle aggravanti di cui ai commi 4 e 6 dell'art. 416 bis C.P. e chiedeva la concessione delle

circostanze attenuanti generiche e la fissazione della pena nel minimo editale.

Con motivi aggiunti nell'interesse di Prainito Salvatore la difesa chiedeva l'applicazione della riduzione di un terzo della pena ex art. 442 c.p.p..

Osserva la Corte va detto che la condotta posta in essere da entrambi gli imputati non può rientrare nella fattispecie di cui all'art. 378 C.P., né tantomeno in quella di cui all'art. 418 C.P., in quanto, pur essendo diretta a tutelare la latitanza di Brusca Giovanni e di Brusca Enzo, si connota per la sua finalità di aiutare i Brusca non già intuitu personae, ma quali appartenenti alla associazione mafiosa Cosa Nostra, così prestando un contributo consapevole al perseguimento degli scopi illeciti di detta associazione.

Con particolare riferimento a Baldinucci può dirsi che lo stesso, oltre a mettere a disposizione di Brusca Giovanni una villetta a Borgetto, era "vicino" a Vito Vitale, uomo d'onore di Partinico ed aggregato a detta famiglia (vedi in particolare Brusca Giovanni e Monticciolo Giuseppe) ed ancora si era interessato al traffico di stupefacenti insieme a Brusca Giovanni (vedi in particolare le dichiarazioni di Monticciolo Giuseppe confermate dalla sentenza del 15.1.1991 della Corte di Assise di Appello di Palermo, irrevocabile il 18.12.1991, che ha condannato il Baldinucci per traffico di sostanze stupefacenti). L'imputato è stato arrestato (vedi dichiarazioni del m.llo Rosario Merenda) con la medesima imputazione l'8.7.1993.

Per quanto riguarda invece il Prainito va detto che Brusca Enzo lo ha coinvolto in sofisticazione vinicola nell'interesse della associazione mafiosa Cosa Nostra e lo hanno indicato "vicino" a Vito Vitale di Partinico sia Mazzola Giovanni, sia Monticciolo Giuseppe, il quale ultimo ha precisato che era stato proprio l'imputato a consegnare allo

stesso i bidoni pieni di acido che dovevano servire per la dissoluzione dei cadaveri di Giuseppe Di Matteo e Antonino Di Caro, ed ancora che il Prainito era coinvolto in un traffico di stupefacenti, il che ha trovato conferma nella sentenza della Corte di Appello di Firenze del 22.02.1984, irrevocabile il 10.12.1984, che lo ha condannato per tale reato alla pena di anni dieci di reclusione.

Può dirsi conclusivamente che i due imputati non si sono limitati a dare ospitalità a Brusca Giovanni e a Brusca Enzo, ma possono qualificarsi come "vicini" all'associazione mafiosa per i loro contatti con Vito Vitale di Partinico e il loro coinvolgimento nel traffico di sostanze stupefacenti.

Devono essere ritenute sussistenti le aggravanti di cui ai commi 4 e 6 dell'art. 416 bis C.P., in quanto la prima aggravante opera per il sol fatto che anche uno solo degli associati disponga di armi ed esplosivi, non essendo richiesto che ciascuno di essi abbia l'uso o il possesso di dette armi in senso stretto, essendo solo necessaria la mera consapevolezza da parte di almeno uno degli associati di potersene servire, nonché l'intenzione di conseguire per loro mezzo i fini dell'associazione mafiosa.

Con riferimento alla seconda aggravante (6° comma art. 416 bis C.P.), è da ritenere sussistente sia quando la associazione abbia la finalità di acquisire la gestione e il controllo di attività economiche, sia quando essa miri genericamente a conseguire profitti o vantaggi ingiusti, come nel caso di specie.

Non possono essere concesse al Baldinucci e al Prainito le pur richieste circostanze attenuanti generiche, in quanto vi ostano la rilevante gravità del fatto e i loro notevoli precedenti penali.

Non può essere concessa al Prainito la riduzione di un terzo ex art. 442 c.p.p., in quanto la sua responsabilità, sia pure limitatamente al

reato di associazione mafiosa, si è vieppiù delineata a seguito delle dichiarazioni dibattimentali di Brusca Enzo e Brusca Giovanni. Se è vero – come ha affermato la difesa – che il Prainito è stato assolto dal reato di sequestro di persona in danno del piccolo Di Matteo, ciò è, però avvenuto in quanto egli era stato raggiunto dalla isolata chiamata in correità del Monticciolo che lo aveva indicato come il soggetto che aveva fornito l'acido per dissolvere il corpo del piccolo Di Matteo.

La difesa di Bommarito Stefano non presentava specifici motivi di dogliananza avverso la condanna dell'imputato per il reato di associazione di tipo mafioso.

La difesa di Costa Giuseppe lamentava la condanna del proprio assistito anche in ordine al reato associativo, essendo stato raggiunto da plurime chiamate da parte dei collaboranti che erano rimasti sostanzialmente impuniti ed avevano conseguito dalla loro collaborazione vantaggi di ogni tipo.

Chiedeva ancora la difesa la concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza ed il minimo della pena.

Orbene in ordine al primo punto nessuna dogliananza può esprimere la difesa, in quanto le sensibili riduzioni di pena ex art. 8 legge 203/91 e l'inscrimento nel programma di protezione sono previsti da una legge dello Stato che il giudice non può certo disapplicare; quel che è richiesto al giudice è la valutazione rigorosa della credibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboranti ed a tale compito non si è sottratto il giudice di primo grado.



In ordine al secondo punto si rinvia a quella parte della sentenza che ha trattato i rilievi difensivi in favore di Costa in ordine al delitto di sequestro di persona.

La difesa di Chiodo Vincenzo non presentava specifici motivi di dogliananza in ordine alla condanna del proprio assistito per il reato di associazione di tipo mafioso, limitandosi a chiedere la concessione della diminuente prevista dall'art. 8 legge 203/91, la concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione e l'aumento minimo per la continuazione.

Si rinvia alle considerazioni contenute in quella parte della sentenza che tratta dei rilievi difensivi in favore dell'imputato in relazione al reato di sequestro di persona.

La difesa di Di Piazza Francesco lamentava la condanna del proprio assistito per il reato associativo, fondata sulle propalazioni contraddittorie e inattendibili dei collaboranti.

Orbene le dichiarazioni dei collaboranti sul punto sono apparse dotate di spontaneità, di autonomia, di coerenza logica e hanno trovato reciproco riscontro.

Ha detto, invero, Brusca Giovanni che Di Piazza Francesco era uomo d'onore della famiglia di Giardinello (mandamento di Partinico), che aveva partecipato all'omicidio del Dott. Di Caro Antonino, all'occultamento del cadavere di Francesco Reda, all'omicidio di Girolamo Salsia in Partinico insieme a Vito Vitale. Inoltre curava la gestione degli appalti, come riferito anche da Brusca Enzo.

Le dichiarazioni di Brusca Giovanni sono state confermate da quelle di Sinacori Vincenzo, che ha indicato il Di Piazza come "uomo



d'onore" ritualmente presentatogli da Giovanni Brusca ed ha riferito che l'imputato era presente ad una riunione a Valderice tra Brusca Giovanni e Matteo Messina Denaro, dopo l'arresto di Bagarella.

Inoltre il Monticciolo lo ha indicato "vicino" a Brusca Giovanni ed ha ancora riferito che il Di Piazza era coinvolto nell'omicidio del Dott. Di Caro.

Infine il Mazzola lo ha indicato come "consigliere" della famiglia mafiosa di Montelepre e presente nel duplice omicidio di Candela Giuseppe e Celestino Giuseppe, nell'omicidio di tale Blanda, nell'omicidio di Monacò Salvatore e di tale Maniaci.

Dalle superiori dichiarazioni discende non solo la qualità di uomo d'onore del Di Piazza, ma il suo coinvolgimento in attività illecite tutte finalizzate consapevolmente al potenziamento dell'associazione mafiosa, della quale condivideva obiettivi e metodi.

Non possono essere concesse al Di Piazza le pur richieste circostanze attenuanti generiche, ostendovi l'organico inserimento dell'imputato nella cosca mafiosa di Partinico, come acclarato anche dalle indagini di P.G. svolte dal capitano dei CC Ierfone Felice.

La difesa di Foma Antonino lamentava la condanna del proprio assistito anche in ordine al reato associativo, assumendo che la condotta dell'imputato andava ricondotta nella ipotesi criminosa di cui all'art. 378 C.P..

Il motivo di appello merita accoglimento, in quanto la condotta del Foma appare finalizzata alla mera tutela della latitanza di Brusca Enzo (al quale rendeva peraltro piccoli servigi, anche di natura lecita) e non già diretta al perseguimento degli interessi generali dell'associazione Cosa Nostra, alla quale l'imputato non apparteneva, né sono a lui ascrivibili condotte consapevolmente dirette al potenziamento della

stessa (v. la parte della sentenza riguardante il sequestro di persona in danno del Di Matteo).

La difesa di Franco Cataldo lamentava la condanna del proprio assistito anche in ordine al reato associativo, non essendo state le dichiarazioni di Brusca Giovanni (Franco è un "uomo d'onore" di Ganci) confortate da riscontri oggettivi, potendosi tutt'alpiù la condotta dell'imputato farsi rientrare nella ipotesi criminosa di cui agli art. 378 e 390 C.P. ovvero in quella di partecipazione esterna all'associazione ex artt. 110, 416 bis C.P..

La difesa inoltre lamentava la ritenuta sussistenza delle aggravanti di cui ai commi 4 e 6 dell'art. 416 bis C.P..

Chiedeva ancora la difesa:

- la concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza per il ruolo marginale posto in essere dal Franco;
- la revoca della condanna del Franco al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite.

Orbene se è vero che la "qualità" di uomo d'onore del Franco è affermazione isolata di Brusca Giovanni, è pur vero che da tutti i collaboranti (Bommarito Stefano, Monticciolo Giuseppe e lo stesso Brusca Giovanni) è concordemente indicato come il soggetto che ha consentito per lunghi periodi l'uso della propria masseria in c.da Menta ai latitanti Bommarito Bernardo, Agrigento Giuseppe ed Agrigento Gregorio.

Non può pertanto dirsi che la sua condotta sia sussumibile nell'ipotesi criminosa meno grave dell'art. 378 C.P., in quanto essa non era finalizzata a sottrarre alle investigazioni della Autorità i latitanti che si nascondevano nella masseria, ma era piuttosto diretta a realizzare con un contributo apprezzabile e consapevole i fini generali

kl

dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, della quale condivideva obiettivi e metodi.

L'imputato (che ha garantito sia la latitanza sia il permanere della segregazione del piccolo Di Matteo per un lungo periodo nella masseria in c.da Menta di Ganci) non è il soggetto che non vuole far parte dell'organizzazione e che l'associazione non chiama a farne parte, ma al quale si rivolge per colmare temporanei vuoti in un determinato ruolo quando la stessa attraversa una fase patologica che per essere superata esige il contributo temporaneo limitato di un esterno (concorrente esterno), ma è un vero e proprio partecipe senza il cui apporto quotidiano o quantomeno assiduo l'associazione non può raggiungere i suoi scopi o non li può raggiungere con la dovuta speditezza.

Devono ritenersi sussistenti a carico del Franco le aggravanti di cui ai commi 4 e 6 dell'art. 416 bis C.P., in quanto la prima aggravante opera per sol fatto che uno solo degli associati disponga di armi ed esplosivi, non essendo richiesto che ciascuno di essi abbia l'uso o il possesso delle armi in senso stretto, essendo necessaria la mera consapevolezza da parte di almeno uno degli associati di potersene servire, nonché l'intenzione di conseguire per loro mezzo i fini dell'associazione mafiosa.

Con riferimento alla seconda aggravante (6° comma dell'art. 416 bis C.P.) essa è da ritenersi sussistente sia quando l'associazione abbia finalità di acquisire la gestione e il controllo di attività economiche, sia quando essa miri genericamente a conseguire profitti o vantaggi ingiusti.

Va confermata la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili, in quanto è indubitabile che esse abbiano riportato un danno eziologicamente riferibile anche alla

condotta di Franco Cataldo, giudicato colpevole di associazione mafiosa e di concorso nel delitto di sequestro di persona.

E' ciò anche con riferimento agli enti locali costituitisi parti civili, in quanto portatori di un interesse collettivo, la cui lesione determina un danno immediato del loro patrimonio morale, civilisticamente risarcibile.

La difesa di Gallina Salvatore lamentava la condanna del proprio assistito anche in ordine al reato associativo, in quanto le dichiarazioni dei collaboranti, che lo avevano indicato come "uomo d'onore" e reggente" la famiglia di Carini erano incomplete e contraddittorie.

Va invero osservato che le dichiarazioni dei collaboranti sono state precise, dettagliate e prive di contraddizioni sulla qualità di uomo d'onore del Gallina.

Infatti Giovanni Brusca, Ganci Calogero, Sinacori Vincenzo, Mazzola Giovanni, Monticciolo Giuseppe, Ferro Vincenzo, Onorato Francesco e Di Natale Giusto sono stati tutti concordi nel definirlo "uomo d'onore" della famiglia di Carini, senza che dagli atti processuali possano cogliersi sospetti allineamenti o intenti manipolatori.

La difesa chiedeva infine l'applicazione delle circostanze attenuanti già concesse dal primo giudice nella loro massima estensione, ma va detto che la riduzione di pena operata dal primo giudice appare la più idonea a realizzare l'adeguatezza della stessa al caso concreto.

La difesa di Genova Francesco lamentava la condanna del proprio assistito anche in ordine al reato associativo in quanto nessuno dei collaboranti lo aveva accreditato come "uomo d'onore" e lo stesso

fr

Monticciolo si era limitato a dire che era persona "vicina" a Gallina Salvatore, senza nessun rapporto con l'organizzazione mafiosa.

Orbene va detto che la condotta del Genova ben configura l'ipotesi criminosa di cui all'art. 416 bis C.P., in quanto per sua stessa ammissione ha dato ricovero a latitanti (Enzo Brusca e Montalbano Biagio) non già nel loro interesse esclusivo ed intuitu personae, ma quali appartenenti all'associazione mafiosa Cosa Nostra per realizzare le finalità proprie dell'organizzazione che voleva sottrarre i suoi accoliti alla esecuzione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale che li riguardavano.

Peraltro che egli avesse consapevolmente dato in uso la sua masseria anche per il ricovero del piccolo Di Matteo si evince dalle concordi dichiarazioni dei collaboranti, che hanno fatto riferimento all'imputato come alla persona che aveva indicato loro quale dei tre magazzini era il più adatto per essere sistemato a luogo di custodia del piccolo Di Matteo, fornendo i materiali necessari per i lavori e sostituendosi ai carcerieri in caso di loro temporanea assenza.

Non va poi dimenticato che proprio in contrada Tre Fontane su indicazione di Monticciolo Giuseppe è stato arrestato il 25.2.1996 Montalbano Biagio (uomo d'onore di Camporeale). Ne deriva che il Genova con la sua attività illecita ha consapevolmente contribuito al potenziamento dell'associazione criminosa, condividendone obiettivi e metodi.

La difesa infine impugnava il capo della sentenza che condannava il Genova al risarcimento dei danni in favore delle parti civili; deve dirsi invece che la sentenza di primo grado va confermata sul punto, atteso che è indubitabile che le parti civili hanno riportato un danno eziologicamente riferibile alla condotta del Genova, giudicato



colpevole di associazione mafiosa e di concorso nel delitto di sequestro.

E ciò anche con riferimento agli enti locali costituitisi parti civili, in quanto portatori di un interesse collettivo, la cui lesione ha determinato un danno immediato del loro patrimonio morale, civilisticamente risarcibile.

La difesa di La Rosa Francesco lamentava la condanna del proprio assistito anche in ordine al reato associativo, in quanto l'imputato non era organicamente inserito nell'associazione Cosa Nostra, ma era un semplice dipendente di Monticciolo Giuseppe, la cui qualità di uomo d'onore non era nota.

Peraltro — aggiungeva la difesa — l'imputato non aveva avuto rapporti con Giovanni Brusca, né con gli altri uomini d'onore di S. Giuseppe Jato.

Ma va subito detto che se è vero che nessuno dei collaboranti lo ha accreditato come "uomo d'onore", è pur vero che è stato sempre "a disposizione dell'organizzazione mafiosa".

Infatti, Brusca Giovanni ha detto che aveva realizzato il "bunker" in contrada Giambascio ed aveva partecipato all'omicidio Giammona a Corleone. Aveva ancora messo la sua casa a disposizione di Brusca Enzo per la falsa operazione chirurgica subita dallo stesso ad opera del Dott. Aragona.

Brusca Enzo ha precisato che il La Rosa aveva trasportato armi da Piana degli Albanesi a Giambascio con Monticciolo Giuseppe; aveva partecipato a danneggiamenti a scopi estortivi (in c.da Cernigliara era stato fatto saltare in aria un bar); aveva ancora, dopo la collaborazione di Gioacchino La Barbera, concorso con lo stesso Brusca Enzo,



Chiodo Vincenzo e Monticciolo Francesco a dissotterrare i cadaveri ad Alfonte.

Dopo la collaborazione di Monticciolo Giuseppe, aveva collocato un ordigno esplosivo nella casa di campagna di quest'ultimo.

Il Chiodo ha confermato le dichiarazioni di Brusca Giovanni sulla partecipazione del La Rosa all'omicidio Giammona a Corleone e lo ha chiamato in correità nell'omicidio di tale Palazzolo, soprannominato "trentuno". Sempre secondo Chiodo il La Rosa aveva partecipato a danneggiamenti, incendi e furti.

Bommarito lo ha indicato facente parte del gruppo dedito ai danneggiamenti e compartecipe nell'omicidio di Francesco Reda.

Infine il Monticciolo Giuseppe ha precisato che il La Rosa aveva smaltito i resti dei cadaveri di Alfonte; aveva partecipato all'omicidio Giammona a Corleone e all'omicidio Palazzolo. Aveva spostato armi custodite ad Alfonte per portarle prima in c.da Follonica e poi a Giambascio. Aveva partecipato a danneggiamenti; aveva piazzato l'esplosivo nella fabbrica di calcestruzzi di tale Mirto in San Cipirello.

Ne discende che gli svariati ruoli a cui è stato adibito il La Rosa erano intenzionalmente finalizzati a consentire il consolidamento della organizzazione mafiosa, alla quale, pur non facendone parte, aveva prestato un contributo consapevole ed apprezzabile condividendone obiettivi e metodi.

La difesa di Monticciolo Francesco lamentava la condanna del proprio assistito anche in ordine al reato associativo.

Ma va detto che il coinvolgimento di Francesco Monticciolo anche nella associazione mafiosa si desume chiaramente dalle concordi dichiarazioni di:

PL

- Brusca Giovanni che lo ha definito uomo a disposizione dell'organizzazione e che aveva ospitato nella sua casa lo stesso Brusca e Leoluca Bagarella;
- Brusca Enzo: aveva dissotterrato insieme al collaborante e a La Rosa Francesco cadaveri ad Altofonte; aveva partecipato all'omicidio D'Anna e a quello di Mazzola Fabio; aveva ospitato nella sua casa Brusca Giovanni e Bagarella Leoluca;
- Chiodo Vincenzo: aveva dissotterrato cadaveri ad Altofonte; aveva lavorato per la costruzione del bunker di Giambascio; aveva prestato ivi la sua attività lavorativa in maniera saltuaria, perché adibito alla custodia del piccolo Di Matteo a Purgatorio.

Ne deriva che il Monticciolo ha posto in essere condotte illecite, tutte finalizzate al potenziamento della associazione mafiosa, della quale condivideva obiettivi e metodi.

La difesa invocava la applicazione delle circostanze attenuanti generiche (riconosciute al Monticciolo dal giudice di primo grado) nella loro massima estensione, ma va detto che la riduzione di pena operata dal primo giudice appare la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena al caso concreto.

La difesa di Passalacqua Calogero lamentava la condanna del proprio assistito in ordine al reato associativo, invocando l'applicazione del principio del "ne bis in idem" (art. 649 c.p.p.).

Ma va detto che se è vero che il Passalacqua è stato assolto dal Tribunale di Palermo con sentenza del 29.7.1974 ed ancora assolto dalla Corte di Assise di Palermo (c.d. max – ter) con sentenza del 15.4.1989 dal reato associativo, deve dirsi che coperto dal giudicato può dirsi soltanto il periodo di cui alla contestazione (fino al settembre '82), non anche i periodi successivi, nei quali risulta abbia rivestito la

qualifica di esponente di rilievo della associazione mafiosa Cosa Nostra.

Infatti è stato qualificato come "uomo d'onore" della famiglia di Carini e co-reggente, insieme a Gallina Salvatore, fino al suo scioglimento ed accorpamento nel mandamento di San Lorenzo da:

- Brusca Giovanni, che lo ha indicato come partecipante alle riunioni con il collaborante, nel corso delle quali si sono discussi problemi inerenti la famiglia di Carini;
- Ganci Calogero, il quale lo ha accreditato quale uomo d'onore, a lui ritualmente presentato da Giacomo Gambino di San Lorenzo;
- Cancemi, il quale ha riferito di averlo incontrato più volte a Carini insieme a Raffaele Ganci tra l'88 e il '90 per affari riguardanti "Cosa Nostra". Ha aggiunto che non era mai stato "posato", nonostante la relazione extraconiugale da lui intrattenuta con Lentini Caterina;
- Anzelmo F. Paolo, che lo ha indicato come uomo d'onore di Carini, con la qualità di reggente ed ha aggiunto che non era mai stato "posato" e che non lo aveva più visto dopo il 1990.
- Mutolo che lo ha indicato come "uomo d'onore" della famiglia di Carini sin dal 1981;
- Mazzola Giovanni che ha precisato che ancora nel 1996 era rappresentante della famiglia di Carini;
- Monticciolo che ha precisato che lo aveva conosciuto in occasione degli incontri con Gallina Salvatore aggiungendo che era il reggente della famiglia di Carini e che aveva trascorso la latitanza da Francesco Genova a Tre Fontane.

Precisava che era stato proprio il Passalacqua insieme al Gallina a fissargli l'appuntamento per andare a visitare la masseria di Tre Fontane, dove poi era stato segregato il piccolo Di Matteo.

Aveva partecipato a riunioni di mafia dal '92 al '96.

- Di Matteo: nel '90 era ancora "uomo d'onore" di Carini;
- Onorato: "uomo d'onore" sin dal '81, al quale era stata confermata da Riccobono Rosario la reggenza della famiglia di Carini; solo dopo il 95 la reggenza era stata assunta da Gallina Salvatore.

Non possono essere concesse al Passalacqua le pur richieste attenuanti generiche, in quanto il suo attuale coinvolgimento nella associazione mafiosa Cosa Nostra non consente che la pena allo stesso irrogata dal primo giudice possa subire mitigazioni, anche in considerazione dei suoi numerosi e rilevanti precedenti penali (vedi in particolare la sentenza della Corte di Assise di Appello di Palermo del 27.2.1965 irrevocabile il 28.1.1966, con la quale è stato condannato per il reato di estorsione aggravata).

La difesa di Reda Emanuele e di Reda Vincenzo lamentava la condanna dei propri assistiti, non essendo emerso dalle dichiarazioni dei collaboranti che gli stessi fossero organici nell'associazione, essendosi limitati su semplice richiesta dei cugini Brusca a rendere a loro dei piccoli servizi.

Ancora aggiungeva la difesa che, secondo Chiodo Vincenzo, Reda Emanuele avrebbe custodito del materiale rubato nel fondo di Leone Giacomo e secondo Monticciolo Giuseppe aveva ritirato il pizzo da Spina Cosimo.

Tali dichiarazioni, secondo la difesa, non erano attendibili, in quanto entrambi nutrivano motivi di astio nei confronti dei Brusca e dei loro parenti.

Ove fosse vero quanto affermato dai collaboranti, la condotta dei due Reda sarebbe sussumibile, secondo la difesa tutt'alpiù nel reato di favoreggiamento, ex art. 378 C.P..

Osserva la Corte che non è solo il Monticciolo a riferire che Reda Emanuele era incaricato di riscuotere il pizzo per conto dell'associazione mafiosa, in quanto anche Brusca Giovanni ha confermato che il predetto era coinvolto in estorsioni e consegne di bigliettini; lo era anche il fratello Vincenzo, al quale era attribuibile lo scritto, trovato in possesso dello stesso Brusca Giovanni, del seguente tenore: "ci sono cantieri in paese; è il caso che se tu lo vuoi di farci avere qualche soldo per cantiere".

Addirittura il Brusca ha precisato che Reda Vincenzo era il suo punto di riferimento a San Giuseppe Jato, dopo la collaborazione di Monticciolo Giuseppe.

Ha aggiunto Brusca Enzo che i due fratelli Reda non erano "uomini d'onore", ma "a disposizione" di Giovanni Brusca e che, in particolare, Reda Emanuele si era prestato a rubare degli autocarri nella zona industriale di San Cipirello a titolo estortivo.

Anche Chiodo Vincenzo ha riferito sul conto dei due fratelli Reda, precisando che erano "a disposizione" dei cugini Brusca. In particolare Reda Emanuele per conto di questi ultimi aveva custodito materiale rubato nei pressi di Piana degli Albanesi.

A sua volta Bommarito Stefano ha precisato che con Reda Emanuele, Giuseppe e Salvatore si era recato nella zona industriale di San Cipirello per un furto di materiale edile ad una impresa, a cui doveva essere dato un "segnale".

Infine Monticciolo ha riferito che Reda Emanuele e Reda Vincenzo riscuotevano il pizzo per conto dei Brusca ed il primo aveva partecipato al furto di materiale edile a San Cipirello.

Reda Vincenzo si occupava della contraffazione di patenti e carte di identità, mentre era stato Reda Emanuele a recapitare al Monticciolo Giuseppe somme di denaro provenienti dalle estorsioni.

Ne discende che se è vero che i due Reda non erano stati affiliati ritualmente in Cosa Nostra, tuttavia è certo che essi partecipavano a pieno titolo alle attività illecite dell'associazione mafiosa, prestando un contributo consapevole ed apprezzabile, diretto al conseguimento delle finalità proprie dell'organizzazione mafiosa.

Peraltro non può dirsi che il coinvolgimento dei Reda traggia origine da motivi di vendetta dei collaboranti contro i Brusca e i loro parenti, in quanto nessun sentimento di tal fatta è desumibile dagli atti dibattimentali.

La difesa invocava in favore di entrambi gli imputati:

- la concessione delle circostanze attenuanti generiche;
- la riduzione di un terzo per la scelta del rito abbreviato;
- l'esclusione dell'aggravante di cui al comma VI dell'art. 416 bis C.P..

In relazione al primo punto, osservasi che nessuna mitigazione di pena può essere concessa ai due imputati atteso il loro stabile contributo al perseguimento delle finalità proprie dell'organizzazione; in relazione alla richiesta di riduzione di un terzo della pena ex art. 442 c.p.p., deve rilevarsi che gli imputati sono stati raggiunti in sede di indagini preliminari dalle sole dichiarazioni accusatorie di Chiodo Vincenzo e Monticciolo Giuseppe, che sono state ampiamente riscontrate, proprio in sede dibattimentale, dalle dichiarazioni di Brusca Giovanni e Brusca Enzo, che hanno consentito di delineare con dovizia di particolari l'inserimento a pieno titolo dei due imputati nella famiglia mafiosa di San Giuseppe Jato.

Non può escludersi l'aggravante di cui al 6° comma dell'art. 416 bis C.P., in quanto essa è da ritenere sussistente sia quando la associazione abbia le finalità di acquisire la gestione e il controllo di attività

dr

economiche, sia quando essa miri genericamente a conseguire profitti o vantaggi ingiusti.

Tuttavia la pena inflitta dal primo giudice, tenuto conto dei criteri direttivi di cui all'art. 133 C.P., può essere ridotta in anni cinque e mesi quattro di reclusione per ciascuno.

La difesa di Schirò Giacomo Riccardo lamentava la condanna del proprio assistito, sotto il profilo che non poteva farsi carico all'imputato di una condotta idonea al potenziamento o al mantenimento in vita della struttura organizzativa.

Assumeva la difesa che lo Schirò non era stato indicato come "uomo d'onore", ma solo "vicino" a Enzo Brusca.

Solo il Monticciolo, che era animato dalla volontà di escludere il coinvolgimento del padre Francesco, aveva indicato l'imputato come compartecipe dell'omicidio di Mazzola Fabio, in quanto tale partecipazione era stata esclusa da Brusca Enzo e Brusca Giovanni. Peraltro era priva di consistenza la chiamata in reità di Bommarito Stefano per la distruzione di un vigneto, esclusa, invece dal Monticciolo e da Brusca Enzo, che vi avevano partecipato.

Infine – sempre secondo la difesa – era priva di riscontro l'attività di latore di bigliettini tra il Chiodo e Brusca Enzo; infatti lo stesso Chiodo aveva indicato il fratello dello Schirò.

Ancora non riscontrate – secondo la difesa – erano le dichiarazioni del Chiodo in ordine alla disponibilità da parte dello Schirò di una beretta calibro 7,65 e di un catalogo illustrativo di strumenti elettronici, nonché di strumentazione elettronica sofisticata per sintonizzarsi sulle frequenze della polizia.

Ancora la difesa aggiungeva che il coinvolgimento dello Schirò nella vicenda dei passaporti falsi, riferito da Brusca Enzo e Chiodo

Vincenzo, era stato smentito dalle dichiarazioni di Monticciolo Giuseppe, che aveva indicato coinvolto in tale attività Matteo Bologna.

Era stato lo stesso Brusca Giovanni ad escludere partecipazioni a riunioni di mafia dello Schirò, che si limitava ad accompagnare il fratello Enzo.

La difesa chiedeva, in via subordinata, che la condotta dello Schirò fosse sussunta nella ipotesi criminosa di cui all'art. 378 C.P.

Chiedeva inoltre:

- la concessione delle circostanze attenuanti generiche;
- la diminuente di un terzo ex art. 442 c.p.p.;
- la sospensione condizionale della pena e la non menzione;
- la revoca della misura di sicurezza.

Rileva la Corte che da nessuno dei collaboranti lo Schirò è stato accreditato come "uomo d'onore", avendo essi precisato che era solo a disposizione di Brusca Enzo (vedi dichiarazioni di questi, di Brusca Giovanni, di Chiodo Vincenzo, di Bommarito Stefano e di Monticciolo Giuseppe).

Va ancora rilevato – come ha assunto la difesa – che lo Schirò è stato raggiunto da chiamata in reità:

- per l'omicidio Mazzola dal solo Monticciolo;
- per la distruzione del vigneto dell'esponente della sinistra Zuccarello dal solo Bommarito;
- per il possesso di un'arma cal. 7,65 e di sofisticate apparecchiature elettroniche dal solo Chiodo.

Per quanto riguarda, invece, il coinvolgimento dell'imputato nella predisposizione di passaporti brasiliani falsi che dovevano servire a Brusca Enzo, Monticciolo Giuseppe, Brusca Giovanni e Vito Vitale per raggiungere il Brasile, ove avrebbero dovuto uccidere Antonino

Salomone, rilevasi che, come riferito da Brusca Enzo, Brusca Giovanni e Chiodo Vincenzo, lo Schirò aveva materialmente provveduto alla contraffazione dei passaporti, consegnandoli poi a Brusca Enzo che li aveva custoditi a Giambascio; che dopo la collaborazione del Monticciolo i passaporti erano stati consegnati al fratello dello Schirò, che li aveva dati a Matteo Bologna di Balestrate che li aveva distrutti.

Tale attività dello Schirò ha integrato il reato di partecipazione all'associazione mafiosa, in quanto ha agito consapevolmente per il perseguimento delle finalità illecite dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, prestando un contributo apprezzabile ad uno dei suoi componenti (Brusca Enzo). È emerso, altresì, che lo Schirò pur non essendo stato affiliato ritualmente in Cosa Nostra, ne aveva condiviso gli obiettivi ed aveva operato al fine di conseguirli.

Non possono essere concesse allo Schirò le circostanze attenuanti generiche, atteso il suo stabile inserimento nella associazione mafiosa.

Non può essere riconosciuta all'imputato la diminuente di un terzo ex art. 442 c.p.p. benchè ritualmente richiesta, in quanto il coinvolgimento dello Schirò nel reato associativo ha acquisito maggiore consistenza proprio in esito alle dichiarazioni dibattimentali di Brusca Giovanni e di Brusca Enzo.

Tuttavia la pena, tenuto conto dei criteri direttivi di cui all'art. 133 C.P., può essere ridotta ad anni 6 di reclusione (pena base anni 4 di reclusione aumentata di anni 2 per l'aggravante di cui al comma VI dell'art. 416 bis C.P.).

La difesa di Lo Bianco Giuseppe lamentava la condanna del proprio assistito, non risultando in atti la prova del suo inserimento nel sodalizio criminoso.

Q

Se è vero che nessuno dei collaboranti lo ha indicato come "uomo d'onore", è pur vero che non è esatto il rilievo della difesa, secondo la quale a coinvolgere il Lo Bianco nell'omicidio del Dott. Di Caro Antonino sarebbe stato il solo Monticciolo, in quanto l'imputato è stato indicato "presente" all'omicidio, avvenuto in Giardinello nella casa di Francesco Di Piazza, anche da Brusca Giovanni che ha precisato che l'imputato aveva accompagnato la vittima all'appuntamento concordato, andando a prelevarla sull'autostrada.

Né può dirsi che tali dichiarazioni – come ha assunto la difesa – avrebbero dovuto essere meglio vagliate dal giudice di primo grado, in quanto su di esse graverebbe il sospetto di contaminazione e reciproche influenze. Al riguardo va osservato che le dichiarazioni di Brusca Giovanni, di Monticciolo Giuseppe, di Brusca Enzo, di Calvaruso Antonino, di Chiodo Vincenzo, di Mazzola Giovanni sono dotate dei requisiti della spontaneità, della autonomia e della costanza, né sono emersi dagli atti sospetti allineamenti o intenti manipolatori.

Va detto che il Lo Bianco è stato da tutti i collaboranti concordemente indicato come "vicino" a Brusca Giovanni e a Vito Vitale di Partinico ed in particolare come il soggetto che aveva messo la sua stalla a disposizione per riunioni di mafia, alle quali avevano partecipato Bagarella Leoluca, Brusca Giovanni, Peppe Ferro, Vito Coraci, Nino Mangano e qualche volta i figli di Totò Riina (vedi in particolare le dichiarazioni di Calvaruso Antonino).

Ha precisato Mazzola Giovanni che il Lo Bianco faceva da battistrada a Giovanni Brusca ed era a disposizione di Vito Vitale e consentiva che nella sua stalla avvenissero riunioni di mafia.

Ha infine dichiarato Chiodo Vincenzo che, in occasione del duplice omicidio Giammona – Saporito a Corleone, era stato il Lo Bianco a

prelevare il Bagarella che si era recato a Giambascio dopo aver partecipato all'azione criminosa.

Non può pertanto sussumersi la condotta del Lo Bianco nel reato di favoreggiamento (art. 378 C.P.) avendo l'imputato contribuito a realizzare i fini propri della organizzazione mafiosa con un apporto consapevole ed apprezzabile diretto al consolidamento della stessa associazione mafiosa.

Né ancora può parlarsi di concorso esterno in associazione mafiosa (art. 110 e 416 bis C.P.) in quanto perché si risponda di tale fattispecie criminosa è necessario che il soggetto, estraneo alla struttura organica del sodalizio, si sia limitato a porre in essere singoli comportamenti, aventi idoneità causale per il conseguimento dello scopo sociale o il mantenimento della struttura associativa e con la consapevolezza dell'esistenza dell'associazione e la coscienza del contributo che ad essa arreca. Ne deriva conseguentemente che il mancato organico inserimento nella struttura mafiosa si identifica in concorso esterno all'associazione ove la condotta del soggetto sia caratterizzata dal mero dolo generico a favorire la stessa, a differenza di quanto accade per il partecipe, che è animato dal dolo specifico, inteso quale volontà di acquisire comunque risultati utili con metodo mafioso.

A differenza del "partecipe", senza il cui apporto permanente ed assiduo, l'associazione non raggiungerebbe i suoi fini, il concorrente esterno è un soggetto che interviene quando l'associazione entra in "fibrillazione", cioè quando si trova in una fase patologica che, per essere superata, esige il contributo temporaneo e limitato di un estraneo all'organizzazione.

Non possono essere riconosciute al Lo Bianco le circostanze attenuanti generiche richieste dalla difesa con giudizio di prevalenza,

h

in quanto l'imputato per il suo ruolo attivo e consapevole nel sodalizio criminoso non appare meritevole di mitigazione di pena.

Va confermata la condanna del Lo Bianco al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili costituite (Provincia Regionale di Palermo, Comune di San Giuseppe Jato e Comune di Alfonte), in quanto è indubitabile che essi Enti, quali portatori di un interesse collettivo, hanno subito un danno civilisticamente risarcibile dall'azione criminosa del Lo Bianco, ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 416 bis C.P..

La difesa di Sottile Santo lamentava la condanna del proprio assistito, in quanto a suo carico vi sarebbero soltanto le propalazioni dei collaboranti non riscontrate oggettivamente, nè coincidenti.

La condotta dell'imputato doveva essere sussunta nella fattispecie meno grave dell'art. 378 C.P., sia pur aggravata dall'art. 7 legge 203/91, in quanto il Sottile avrebbe prestato una attività di supporto ed aiuto intuitu personae e non già finalizzata al consolidamento del sodalizio mafioso.

Orbene va detto che il Sottile è stato raggiunto dalle concordi dichiarazioni di Brusca Giovanni, Brusca Enzo, Vincenzo Chiodo e Monticciolo Giuseppe che lo indicano "vicino" a Brusca Giovanni per averne tutelato la latitanza. Il Monticciolo non si pone in contrasto con Giovanni Brusca, essendosi limitato a specificare che il Sottile nell'attività di supporto alla latitanza del Brusca (concordemente asseverata da tutti i collaboratori) avrebbe messo a disposizione di quest'ultimo un suo appartamento in via Pitrè.

Tutti i collaboranti sono ancora concordi nel riferire che il Sottile aveva messo a disposizione la propria macchina con la quale aveva accompagnato Monticciolo Giuseppe in quel viaggio a Bologna,

finalizzato a creare le condizioni per un attentato a Balduccio Di Maggio, per la individuazione del quale si era prestato a far partecipare anche il figlio minorenne.

Non può essere riconosciuta in favore del Sottile la diminuente di cui all'art. 442 c.p.p., in quanto il coinvolgimento nella associazione mafiosa del Sottile, riferita dal Monticciolo in sede di indagini preliminari, ha trovato puntuale conferma nelle dichiarazioni dibattimentali di Brusca Enzo e Brusca Giovanni.

Non possono essere concesse al Sottile le circostanze attenuanti generiche, richieste dalla difesa con giudizio di prevalenza, in quanto l'attività prestata dal Sottile finalizzata consapevolmente al consolidamento del sodalizio mafioso, non consente una mitigazione della pena, già inflitta dal primo giudice.

Né ancora può – come ha assunto la difesa – essere esclusa l'aggravante di cui al comma VI dell'art. 416 bis C.P., in quanto essa opera sia quando l'associazione abbia le finalità di acquisire la gestione e il controllo di attività economiche, sia quando essa associazione miri genericamente a conseguire profitti o vantaggi ingiusti.

La difesa di Barranca Giuseppe lamentava la condanna del proprio assistito anche in ordine al reato associativo, atteso che il Grigoli non lo aveva inserito nel gruppo di fuoco di Brancaccio e il Carra lo aveva escluso dalle estorsioni e nulla aveva riferito in ordine agli omicidi.

Orbene una lettura attenta delle dichiarazioni dei collaboranti consente di dire che il Barranca deve essere ritenuto responsabile del delitto associativo per aver svolto per conto della organizzazione mafiosa molteplici attività di natura illecita, dirette a realizzare i fini propri della organizzazione stessa.

Né può sostenersi, come ha assunto la difesa, l'esclusione del Barranca dal c.d. "gruppo di fuoco".

Al riguardo va osservato che il Grigoli ha dichiarato che il Barranca era stato ritualmente affiliato insieme a Nino Mangano, Pizzo Giorgio e Cannella Cristofaro; che era componente stabile del "gruppo di fuoco" di Brancaccio; che curava le estorsioni per conto delle "famiglie" di S. Erasmo, di Corso dei Mille e di Brancaccio ed aveva partecipato alla strage di Firenze.

Lo indicavano come appartenente al "gruppo di fuoco di Brancaccio" concordemente Calvaruso Antonio, Di Filippo Pasquale e Romeo Pietro; quest'ultimo ha pure, precisato che curava anche la raccolta dei proventi delle estorsioni e la contabilità degli stessi insieme a Pizzo Giorgio (come confermato anche da Garofalo Giovanni e Ciaramitano Giovanni).

Va aggiunto che anche se il Carra ha escluso che il Barranca abbia fatto parte del gruppo degli estortori, ciò può solo significare che il collaborante non era a conoscenza di tali particolari, riferiti invece concordemente dagli altri collaboranti che hanno trovato conferma anche nelle annotazioni del nome del Barranca sul "libro mastro" (trovato nell'abitazione di Nino Mangano) con riferimento proprio alle estorsioni.

La difesa di Benigno Salvatore lamentava la condanna del proprio assistito anche in ordine al reato associativo, in quanto un riscontro negativo alle propalazioni dei collaboranti (che avevano indicato l'imputato come l'armiere della cosca) promanava – a dire della stessa difesa – dal verbale di sopralluogo redatto in seguito a perquisizione nella sua abitazione, nel corso della quale erano state rinvenute soltanto armi regolarmente denunziate.

Osserva la Corte che, a parte il rilievo che dal verbale di sopralluogo è emersa la presenza nella abitazione del Benigno di parti di armi e di torni, le propalazioni dei collaboranti precise, dettagliate e concordi non possono essere ritenute perciò solo non riscontrate, in quanto è possibile che il Benigno svolgesse l'attività di ripulitura delle armi in un posto diverso dalla sua abitazione. Invero hanno indicato il Benigno quale persona "vicina" alla cosca di Brancaccio sia Brusca Giovanni (il quale ha detto: era "uomo d'onore" "riservato della famiglia di Misilmeri ed era esperto di armi ed aveva ricevuto dallo stesso Brusca un bazooka, poi rinvenuto nel deposito di Misilmeri), sia Grigoli (il quale ha detto: dopo ogni omicidio le armi venivano portate a Misilmeri per la ripulitura da Benigno, che era l'armiere della cosca; il Benigno faceva parte della famiglia di Misilmeri; aveva partecipato alle stragi del '93 ed aveva premuto il pulsante dell'ordigno, utilizzato nel fallito attentato a Costanzo), sia Calvaruso (il quale ha detto: era figlioccio di Pietro Lo Bianco e componente del gruppo di fuoco), sia Romeo (il quale ha detto, fra l'altro, che il Benigno aveva partecipato alle stragi del '93), sia Ciaramitato (le armi erano ripulite dal Benigno), sia Garofalo (uomo a disposizione del loro gruppo di fuoco) sia Di Filippo Pasqualc (era aggregato al gruppo di fuoco di Brancaccio).

Non possono essere concesse all'imputato le pur richieste circostanze attenuanti generiche per le considerazioni svolte nella parte della sentenza che tratta dei rilievi difensivi in favore del Benigno in ordine all'omicidio di Ambrogio Giuseppe.

La difesa di Biondo Salvatore lamentava la condanna del proprio assistito anche in ordine al reato associativo, dal quale doveva, invece, essere assolto con ampia formula liberatoria.

Rilevasi che i collaboranti lo hanno indicato concordemente quale "uomo d'onore" di San Lorenzo (vedansi Brusca Giovanni, Brusca Enzo, Ganci Calogero, Cancemi Salvatore, Anzelmo F. Paolo, Mazzola Giovanni e Onorato Francesco).

Da tali dichiarazioni è emerso che era stato ritualmente presentato a Brusca Giovanni da Salvatore Riina e Biondino Salvatore e che era divenuto capo mandamento di San Lorenzo dopo l'arresto del cugino omonimo, Biondo Salvatore "il corto" (vedi in particolare Brusca Giovanni); che partecipava alle riunioni che Bagarella faceva negli uffici dei fratelli Di Natale (vedi Calvaruso e Giusto Di Natale); che nella sua casa avvenivano incontri tra gli uomini d'onore e che aveva partecipato all'omicidio Cassarà e all'omicidio di Alfio Ferlito alla circonvallazione (vedi in particolare Ganci Calogero).

Dopo l'arresto di Riina Salvatore e di Biondino Salvatore era divenuto capo mandamento di San Lorenzo e faceva parte del "gruppo di fuoco" di Viale Strasburgo insieme a Giuseppe Guastella e Nicolò Di Trapani (vedi dichiarazioni di Sinacori Vincenzo).

Era stato ritualmente presentato come uomo d'onore del mandamento di San Lorenzo a Mazzola Giovanni da Giovanni Brusca.

Era stato coinvolto nella scomparsa dei fratelli Sceusa, nell'omicidio di Emanuele Piazza, nell'omicidio dei cugini Graffagnino di San Lorenzo e nell'omicidio di Claudio Domino (vedi in particolare le dichiarazioni di Onorato Francesco).

Da quanto sopra accertato è emerso che Biondo Salvatore ha posto in essere molteplici attività illecite tutte finalizzate al rafforzamento dell'associazione criminosa Cosa nostra, della quale faceva parte con la qualifica di "uomo d'onore".



La difesa di Buffa Salvatore lamentava la condanna del proprio assistito anche in ordine al reato associativo sotto il profilo che l'imputato non faceva parte dell'associazione Cosa Nostra, essendo soltanto "vicino" a Spatuzza Gaspare.

– A dire della difesa – era stato lo stesso Grigoli a riferire della estraneità del Buffa ai fatti estortivi, posti in essere dal gruppo di Brancaccio.

Orbene, se va dato atto alla difesa che il Buffa non è stato mai accreditato come uomo d'onore, ma solo indicato come "vicino" a Spatuzza Gaspare, del quale tutelava la latitanza (vedi conformi dichiarazioni di Grigoli, Romeo, Cannella e Garofalo), non può convenirsi con la stessa che il Grigoli non abbia mai coinvolto il Buffa in attività estortive. Ed invero una lettura attenta delle dichiarazioni del Grigoli, confermate da quelle di Trombetta, consente di dire che il Buffa aveva espletato tale attività illecita per conto dell'associazione mafiosa Cosa Nostra.

Ne consegue che la condotta del Buffa non può sussumersi nella ipotesi criminosa di cui all'art. 378 C.P., in quanto non era finalizzata a tutelare la latitanza di Spatuzza Gaspare nell'esclusivo interesse di questi (peraltro al Buffa noto quale componente del gruppo di fuoco di Brancaccio e divenuto, dopo l'arresto di Mangano Nino, capo mandamento di quel territorio), ma diretta a realizzare gli scopi dell'organizzazione mafiosa, prestando un consapevole e apprezzabile contributo, sia nell'occultamento delle armi della cosca nell'impianto di sollevamento d'acqua a Ciaculli, sia riscuotendo il pizzo per conto dell'organizzazione stessa. L'imputato quindi, pur non essendo stato combinato ritualmente, ha prestato un'attività assidua e continuativa diretta al rafforzamento dell'associazione criminosa, della quale condivideva obiettivi e metodi.

La difesa di Cannella Cristofaro lamentava la condanna del proprio assistito anche in ordine al reato associativo, sotto il profilo che la responsabilità dell'appellante era stata desunta dalle dichiarazioni non autonome e non disinteressate dei collaboranti, dettate da protagonismo giudiziario, e da iperbole del proprio ruolo. E' frutto di collusione e di reciproco condizionamento.

Osserva la Corte che le dichiarazioni dei collaboranti sono state correttamente considerate dal giudice di primo grado dotate dei requisiti della autonomia, della spontaneità, della costanza, della coerenza e prive di sospetti allineamenti ed intenti manipolatori.

Da una attenta lettura di tali dichiarazioni è emerso che il Cannella era stato ritualmente combinato insieme a Barranca Giuseppc e a Pizzo Giorgio (vedi in particolare dichiarazioni di Grigoli).

Hanno detto di lui:

- Brusca Giovanni: era uomo d'onore del mandamento di Brancaccio con a capo Nino Mangano e suo punto di riferimento anche durante la reggenza dei fratelli Graviano;
- Brusca Enzo: lo aveva incontrato spesso a Partinico in riunioni, alle quali partecipavano Bagarella Leoluca e Giuseppe Ferro;
- Di Filippo Pasquale: ha partecipato all'omicidio dei fratelli Pirrone ad Alcamo. Era molto vicino dapprima ai fratelli Graviano e poi a Nino Mangano. Gestiva le estorsioni e curava la contabilità con Nino Mangano e Giorgio Pizzo. Faceva parte del gruppo di fuoco di Brancaccio;
- Calvaruso Antonio: era persona "vicina" all'organizzazione mafiosa e aveva concorso, dopo l'arresto dei fratelli Graviano, alla nomina di capo mandamento di Brancaccio con Nino Mangano e Giorgio Pizzo;

h

- Di Filippo Emanuele: era molto “vicino” ai fratelli Graviano; era coinvolto in traffico di stupefacenti e dava permessi per le rapine ai T.I.R.;
- Sinacori Vincenzo: uomo d'onore di Brancaccio; l'imputato si era recato a Roma con il collaborante per effettuare dei sopralluoghi in previsione dell'attentato al giudice Falcone; erano presenti anche Graviano Giuseppe, Matteo Messina Denaro, Francesco Geraci, Antonio Scarano e dei napoletani;
- Ferro Vincenzo: lo aveva visto a Firenze durante la preparazione degli attentati del '93;
- Onorato: “uomo d'onore” ritualmente presentatogli da Giuseppe Graviano.

Ne discende che il Cannella ha rivestito un ruolo di “vertice” nell'associazione mafiosa Cosa Nostra, prestando un valido e consapevole contributo alla realizzazione degli scopi illeciti della stessa.

Non possono essere concesse al Cannella le pur richieste circostanze attenuanti generiche per le considerazioni a cui si rinvia riportate in quella parte della sentenza che tratta dei rilievi difensivi in suo favore in ordine all'omicidio di Ambrogio Giovanni.

La difesa di Cascino Carlo lamentava la condanna del proprio assistito anche in ordine al reato associativo, sotto il profilo che non era sufficiente l'indicazione della qualifica di “uomo d'onore”, ma era necessario individuare la condotta posta in essere in concreto.

Osserva la Corte che, anche se nessuno dei collaboranti lo ha mai indicato con la qualifica di “uomo d'onore”, tuttavia è emerso che l'imputato ha posto in essere una condotta finalizzata a realizzare gli

14

obiettivi di Cosa Nostra, prestando un contributo consapevole ed apprezzabile.

Infatti era dedito a danneggiamenti a fini estortivi ed, in occasione dell'omicidio Bronte aveva messo a disposizione del "commando" omicidiario la sua casa a Brancaccio. Aveva ancora partecipato al danneggiamento delle porte di uno stabile di via Hazon insieme a Federico Vito, Grigoli e Spatuzza (vedi dichiarazioni di Grigoli Salvatore).

Era "vicino" a Spatuzza e dedito a danneggiamenti e trasportava armi da un luogo all'altro per conto della cosca di Brancaccio (vedi Romeo Pietro).

Aveva partecipato a numerosi danneggiamenti a fini estortivi (il ristorante l'Abbuffata, la Gelateria del Mare, un negozio di ricambi in Corso dei Mille e un'impresa di trasporti di via Oreto) e lo Spatuzza si fidava ciecamente di lui (vedi dichiarazioni di Ciaramitano Giovanni).

Non può, peraltro, ritenersi "minimo" e scarsamente qualitativo il contributo posto in essere dal Cascino in favore dell'associazione criminosa, come sostenuto dalla difesa, in quanto il ruolo dallo stesso svolto (spostamento di armi e partecipazione a numerosi danneggiamenti) è stato rilevante per la associazione criminosa, che ha potuto conseguire i suoi scopi illeciti, anche grazie al contributo valido e consapevole del Cascino, che di essa ha condiviso obiettivi e metodi.

La difesa di Di Fresco Francesco lamentava la condanna del proprio assistito anche in ordine al reato associativo sotto il profilo che il Grigoli aveva escluso che l'imputato facesse parte "del gruppo di fuoco" e che Monticciolo Giuseppe, i fratelli Brusca, Chiodo Vincenzo, Bommarito Stefano, Di Filippo Emanuele e Carra Pietro nulla sapevano di lui.

h

Orbene da una lettura attenta delle dichiarazioni dei collaboranti è emerso che la condotta dell'imputato deve essere ricompresa nella fattispecie criminosa di cui all'art. 416 bis C.P.

Ed, infatti, secondo Grigoli, l'imputato era "persona fidata" di Nino Mangano, che lo aveva incaricato di tendere un tranello, senza riuscirvi, a Gaetano Buscemi; aveva messo a disposizione dei latitanti la casa della madre, ove avvenivano incontri tra Matteo Messina Denaro ed esponenti mafiosi del Trapanese; portava bigliettini per conto di Matteo Messina Denaro al Mangano.

Dalle dichiarazioni di Di Filippo Pasquale era emerso che tutelava la latitanza di Matteo Messina Denaro ed era il latore di bigliettini tra questi e il Mangano; che aveva reperito il medico per curare il Grigoli ferito ad un piede nel corso dell'omicidio dei fratelli Pirrone ad Alcamo; che si era interessato su incarico di Matteo Messina Denaro di reperire in Bagheria un appartamento per gli incontri tra Bagarella Lcoluca, Nino Mangano, Grigoli Salvatore ed altri.

Romeo Pictro aveva dichiarato che il Di Fresco aveva messo a disposizione del "gruppo di fuoco" di Brancaccio un casolare allorquando si era stabilito di uccidere i fratelli Vitale, titolari del maneggio, ove era stato sequestrato Giuseppe Di Matteo.

Ancora il Ciaramitaro aveva detto che era persona "vicina" a Nino Mangano, mentre secondo Garofalo Giovanni, era la persona che tutelava la latitanza di Matteo Messina Denaro.

Osserva la Corte che dal raccordo di tali dichiarazioni si ricava il certo inserimento del Di Fresco nella cosca mafiosa di Brancaccio e a nulla rileva che di lui nulla sanno Monticciolo Giuseppe, i fratelli Brusca, Chiodo Vincenzo e Bommarito Stefano, che operano in una zona diversa dal mandamento di Brancaccio ed anche Di Filippo Emanuele e Carra Pietro, che possono non sapere della "vicinanza" del

Di Fresco a Nino Mangano e del precipuo compito svolto dall'imputato in ordine alla tutela della latitanza di Matteo Messina Denaro, capo mandamento di Castelvetrano.

Né ha alcun rilievo la considerazione della difesa secondo cui se fossero stati veri i rapporti di vicinanza tra Nino Mangano e il Di Fresco questi avrebbe dovuto assicurare la propria Ferrari 348 BB presso la compagnia di assicurazioni l'Universo, di cui era titolare la cognata del Mangano. Al riguardo osservasi che i rapporti di vicinanza fra il Mangano e l'imputato, confermati peraltro, dai numerosi collaboratori, non possono essere smentiti dal fatto che il Di Fresco per le più varie ragioni aveva preferito assicurare la propria autovettura presso una compagnia diversa da quella della cognata del Mangano.

Infine non può convenirsi con la difesa secondo cui i danneggiamenti subiti dal Di Fresco, durante la gestione del suo distributore di carburanti, avrebbero dovuto escludere di per sé la appartenenza dell'imputato all'associazione criminosa. Osservasi al riguardo che, se è vero che obiettivo primario della organizzazione mafiosa è il "controllo" del territorio, ciò non esclude, però, che vi siano stati soggetti non "allineati" che abbiano realizzato azioni delittuose senza autorizzazione di Cosa Nostra, pur sapendo di rischiare la vita, se individuati.

La difesa di Di Natale Giusto si è limitata a richiedere la diminuente di cui all'art. 8 legge 203/91 e la applicazione nella loro massima estensione delle già concesse circostanze attenuanti generiche.

Si rinvia sul punto a quella parte della sentenza che ha trattato i rilievi difensivi in favore del Di Natale in relazione all'omicidio Buscetta.



La difesa di Di Trapani Nicolò lamentava la condanna del proprio assistito anche in ordine al reato associativo.

In particolare rilevava l'inconferenza delle dichiarazioni di Mutolo Gaspare che aveva indicato il Di Trapani come uno dei soggetti più fidati di Bagarella sin dal 90/91 e ciò in contrasto con i periodi di detenzione sofferti dai due (Bagarella era stato detenuto ininterrottamente dal '79 al '90 e il Di Trapani dall'88 al '95). Ma tale rilievo può essere superato agevolmente ove si consideri che il Di Trapani si trovava proprio intorno al '94 in semilibertà e, come eloquentemente affermato, tra l'altro, dal collaborante Giusto Di Natale "coperto" dai suoi datori di lavoro (i Di Giorgi), poteva tranquillamente lasciare i cantieri di Enna e Caltanissetta e raggiungere agevolmente Palermo per partecipare alle riunioni di mafia con Bagarella negli uffici dello stesso Di Natale. In particolare il Di Natale ha riferito che proprio in relazione al '94 ed ai primi mesi del '95 il Di Trapani era solito lasciare il posto di lavoro ed in caso di controlli degli assistenti sociali o del direttore delle carceri di Caltanissetta, veniva avvertito telefonicamente a Palermo dai Di Giorgi, i quali, poi, riferivano all'autorità preposta al controllo che l'imputato si trovava fuori dal cantiere per ragioni di lavoro con il camion, che era messo a disposizione del Di Trapani lungo la strada di ritorno a Caltanissetta, in modo da consentirgli di fare rientro in cantiere.

La difesa aggiungeva inoltre che il Di Trapani doveva essere assolto dal reato di associazione a delinquere di tipo mafioso, in quanto non era risultata provata la sua partecipazione agli omicidi di Grado - Vullo, di Buscetta Domingo e di Sole Gian Matteo. Si è detto in altra parte della sentenza, a cui si rinvia, che la partecipazione del Di Trapani ai detti omicidi emerge chiaramente dagli atti processuali sulla

base delle concordi dichiarazioni di Antonio Calvaruso, Grigoli Salvatore, Di Filippo Pasquale, Romeo Pietro, Cannella Tullio, Onorato Francesco e Sinacori Vincenzo.

Peraltro hanno indicato il Di Trapani come persona "vicina" a Bagarella, oltre Mutolo Gaspare, Brusca Giovanni, Grigoli Salvatore, anche Di Natale Giusto e Calvaruso Antonio, i quali hanno anche riferito, concordemente a Sinacori Vincenzo e a Onorato Francesco, che il Di Trapani insieme a Guastella Giuseppe reggeva il mandamento di San Lorenzo e di Resuttana.

In particolare hanno riferito:

- il Calvaruso: il Di Trapani partecipava alle riunioni che avvenivano negli uffici di Giusto Di Natale con Bagarella, Guastella e Biondo Salvatore, il lungo;
- Ganci Calogero: che il Di Trapani era parente dei Madonia di Resuttana ed aveva partecipato all'omicidio del vice questore Cassarà e alla rapina al centro meccanografico delle poste di Palermo;
- Cancemi e Anzelmo F. Paolo: che era "uomo d'onore" di Resuttana ed aveva partecipato all'omicidio di Ninni Cassarà;
- Sinacori Vincenzo: che vi era a Resuttana un gruppo di fuoco alle dirette dipendenze di Bagarella e Nino Mangano del quale facevano parte Di Trapani, Giuseppe Guastella e Salvatore Biondo il lungo;
- Monticciolo Giuseppe: che aveva visto il Di Trapani alle riunioni a Partinico a casa di Lo Bianco con Bagarella e Brusca;
- Di Natale Giusto: che il Di Trapani conservava armi e droga per conto di Salvo Madonia ed il collaborante stesso aveva avuto incarico dal Di Trapani di curare le estorsioni nel quartiere Resuttana.

Ne consegue che il Di Trapani ha offerto un contributo valido e consapevole all'associazione criminosa della quale faceva parte, condividendone obiettivi e metodi.



La difesa di Faia Salvatore lamentava la condanna del proprio assistito anche in ordine al reato associativo, sotto il profilo che l'imputato non era "uomo d'onore" e che secondo quanto riferito dal Grigoli, era fuori dalla organizzazione mafiosa.

Al riguardo va osservato che risponde del delitto di associazione a delinquere di tipo mafioso anche il soggetto, che, anche se non ritualmente "combinato", ha svolto attività diretta al perseguitamento dei fini dell'organizzazione in maniera durevole ed assidua. Il fatto, poi, che il Grigoli non ha inserito l'imputato quale componente stabile del gruppo di fuoco di Brancaccio non è rilevante, ove si consideri che l'ha indicato, comunque, come soggetto dedito ad estorsioni e danneggiamenti per conto dell'organizzazione mafiosa.

E che il Faia si dedicasse a tale attività è stato confermato da Di Filippo Pasquale, da Romeo Pietro, da Trombetta Agostino e da Carra Pietro.

Va detto, ancora, che il Faia era divenuto nell'ultimo periodo organico a Cosa Nostra e componente del "gruppo di fuoco" come riferito dal Calvaruso, da Di Filippo Pasquale e da Trombetta Agostino.

Era stato, inoltre, inserito nel libro mastro di Nino Mangano con il soprannome di "gobbo", quale percettore fisso di somme provenienti dalle estorsioni.

La difesa di Federico Vito lamentava la condanna del proprio assistito anche in ordine al reato associativo sotto il profilo che dalle emergenze processuali sarebbe stata smentita l'appartenenza del Federico al gruppo dei rapinatori dei T.I.R. e che, per quanto riguardava gli episodi estortivi, era stato raggiunto dalla isolata

X

chiamata del Romeo, salvo il generico richiamo degli altri collaboranti ad un presunto ruolo dell'imputato.

Ma una lettura attenta delle dichiarazioni dei collaboranti consente di dire che il Federico era inserito stabilmente nelle attività illegali dell'organizzazione criminosa.

Ed infatti, Grigoli ha precisato che il Federico aveva partecipato a danneggiamenti e ad estorsioni ed insieme al collaborante e a Spatuzza Gaspare agli attentati in via Azolino Hazon in danno di tre condomini, seguaci di Don Pino Puglisi. Di Filippo Pasquale ha riferito che l'imputato faceva parte della famiglia di Brancaccio ed il Romeo ha aggiunto che durante la reggenza del mandamento di Brancaccio da parte di Graviano Giuseppe, il predeito aveva fatto parte del gruppo di fuoco con lo stesso Graviano, Salerno Pietro ed altri. Il Ciaramitano ha dichiarato che l'imputato si occupava della riscossione del pizzo a Brancaccio ed il Cannella ha detto che era "vicino" ai fratelli Graviano. Il Trombetta ha dichiarato che l'imputato era appartenente alla famiglia di Brancaccio ed infine il Garofalo ha riferito che in una riunione a Misilmeri, ove era presente anche il Federico, si era parlato di riprendere in mano i canali delle estorsioni e del traffico di droga.

Orbene se può convenirsi con la difesa che nessuno ha indicato il Federico quale componente del gruppo dei rapinatori di T.I.R., deve, invece, affermarsi che l'imputato era coinvolto in danneggiamenti ed estorsioni, come si evince dalle dichiarazioni dei collaboranti che hanno concordemente riferito dell'attività delittuosa del Federico finalizzata consapevolmente al perseguitamento degli obiettivi criminosi dell'organizzazione mafiosa.

Per quanto riguarda, poi, le dichiarazioni del Romeo in esito alle quali il Federico era stato incriminato per il reato estortivo e poi prosciolto dal G.U.P. di Palermo sentenza di non luogo a procedere in

data 18.9.1997, osservasi che le dichiarazioni del Romeo, a quel tempo isolate, erano state successivamente confermate dal Grigoli, dal Ciaramitaro e dal Garofalo, che, in quanto stabilmente inseriti nella famiglia di Brancaccio, erano in grado di riferire sull'attività criminosa del Federico, indipendentemente dalle confidenze del Romeo stesso.

Né può affermarsi che le dichiarazioni di tali collaboranti siano prive di autonomia e concordanza, in quanto non sono emersi dagli atti dibattimentali sospetti allineamenti o intenti manipolatori a danno del Federico.

Va, poi, osservato che, anche se Di Pasquale Filippo, Cannella Tullio, il Calvaruso, il Garofalo ed il Drago hanno escluso di aver commesso reati insieme al Federico, il Grigoli lo ha indicato come compartecipe agli attentati in via Azolino Hazon ed interessato alle estorsioni e che Drago, Garofalo e Di Filippo lo hanno concordemente indicato "vicino" a uomini d'onore, rispettivamente nelle persone di Francesco Tagliavia, di Lorenzo Tinnirello e dei fratelli Graviano.

Infine va rilevato che la deduzione della difesa, secondo cui l'annotazione "zio Vito" o "Vito", riportata sul libro mastro di via Pietro Scaglione nella disponibilità di Nino Mangano, non indicherebbe Federico Vito, non ha fondamento dovendo escludersi che tale annotazione possa riferirsi al Bagarella inteso "zio Vito" o "zio Franco" ove si consideri che il libro mastro riguardava la gestione delle estorsioni in Brancaccio, alle quali non era interessato il Bagarella, a cui, pertanto, non andavano nemmeno in quota parte i proventi che erano riservati agli appartenenti alla famiglia di Brancaccio.

Non possono essere concesse al Federico le pur richieste circostanze attenuanti generiche per le considerazioni, alle quali si rinvia, riportate

fr

in quella parte della sentenza che tratta dei rilievi difensivi in favore di Federico Vito in ordine all'omicidio Dragna.

La difesa di Garofalo Giovanni lamentava che le circostanze attenuanti generiche fossero state concesse all'imputato con giudizio di equivalenza.

Ma va detto che tale giudizio adottato dal primo giudice è idoneo a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto.

La difesa di Giacalone Luigi lamentava la condanna del proprio assistito anche in ordine al reato associativo, assumendo che non erano emerse in dibattimento attività del Giacalone collegate con l'associazione Cosa Nostra.

Osserva la Corte che in esito alle dichiarazioni concordi dei collaboranti l'attività posta in essere dal Giacalone è idonea a configurare a suo carico il reato di partecipazione all'associazione mafiosa Cosa Nostra, essendo stata connotata dalla finalità di perseguire con una condotta consapevole gli obiettivi propri della organizzazione stessa.

Invero hanno detto:

- Grigoli Salvatore che il Giacalone non era "uomo d'onore", ma faceva parte "del gruppo di fuoco" di Brancaccio ed era stato utilizzato per danneggiamenti, omicidi, per le stragi del '93 e per il fallito attentato in danno di Salvatore Contorno;
- Calvaruso Antonio che l'imputato aveva partecipato alle stragi del '93 ed era coinvolto nell'omicidio di padre Puglisi e si interessava di omicidi, estorsioni e traffico di droga;
- Di Filippo Pasquale che il Giacalone aveva partecipato alle stragi del '93;

fl

- Romeo Pietro che l'imputato faceva parte “del gruppo di fuoco” di Brancaccio, aveva partecipato ad omicidi e alle stragi del '93 e si occupava di estorsioni e danneggiamenti;
- Ciaramitano Giovanni che il Giacalone trafficava in droga;
- Trombetta che l'imputato era un killer ed aveva partecipato agli omicidi di tale Lo Presti e di tale Alaimo;
- Garofalo Giovanni che il Giacalone faceva parte del gruppo di fuoco di Brancaccio;
- Carra Pietro che aveva incontrato il Giacalone a Roma in occasione dell'attentato fallito a Contorno ed era “vicino” a tutti quelli coinvolti nelle stragi del '93;
- Sinacori Vincenzo che l'imputato, per come riferitogli da Matteo Messina Denaro, era “vicino” alla famiglia di Brancaccio.

Va detto infine che era inserito nel “libro mastro” di Nino Mangano con il soprannome di “Barbanera”.

La difesa di Giuliano Francesco lamentava la condanna del proprio assistito anche in ordine al reato associativo sotto il profilo che le dichiarazioni di Romeo Pietro e del Ciaramitano erano state dettate da sentimenti di animosità nei confronti di Giuliano Salvatore, padre del Giuliano.

Al riguardo va osservato che non solo tali sentimenti di rancore verso Giuliano Salvatore sono stati rappresentati sin dalle prime loro dichiarazioni da entrambi i collaboranti, ma ancora che Giuliano Francesco è stato chiamato in reità anche da Grigoli Salvatore, da Calvaruso Antonio, da Di Filippo Pasquale, da Ferro Vincenzo e da Drago Giovanni, i quali non hanno mai nutrito nei confronti dei due Giuliano sentimenti di rancore.

Dal complesso delle dichiarazioni dei collaboranti è emerso che Giuliano Francesco è stato uno degli elementi più rappresentativi della cosca capeggiata da Mangano Nino.

Ed infatti, Grigoli Salvatore ha dichiarato che dirigeva la squadra dedita ai danneggiamenti, della quale facevano parte Faia, Cascino, Romeo, Trombetta e Ciaramitato e che aveva fatto parte del commando, che aveva eseguito il sequestro Di Matteo. Calvaruso Antonio ha detto che era componente stabile del gruppo di fuoco di Brancaccio. Di Filippo Pasquale ha riferito che aveva partecipato alle stragi del '93, che era dedito a danneggiamenti ed a rapine e che raccoglieva il "pizzo" in via Messina Marine. Ferro Vincenzo ha assunto che l'imputato era presente in occasione dell'attentato dinamitardo a Firenze, che eseguiva gli ordini di Tagliavia Francesco e che, insieme a Tinnirello Lorenzo, reggeva la famiglia di Corso dei Mille.

E' emerso, infine, che era inserito nel libro mastro di Nino Mangano con il soprannome "Olivetti".

Non possono essere concesse al Giuliano le circostanze attenuanti generiche per le considerazioni, alle quali si rinvia, riportate in quella parte della sentenza che tratta dei rilievi difensivi in favore di Giuliano Francesco in ordine all'omicidio di Rizzuto Damiano.

La difesa di Grigoli Salvatore lamentava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione e l'eccessivo aumento per la continuazione. va detto Va osservato che la pena irrogata dal primo giudice appare la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena al caso concreto.

ll

La difesa di Guastella Giuseppe lamentava la condanna del proprio assistito anche in ordine al reato associativo, sotto il profilo che tale condanna era incompatibile con la estraneità dell'imputato agli omicidi allo stesso contestati.

Osservasi anzitutto che questo giudice ha confermato il giudizio di responsabilità esterno dalla Corte di Assise in ordine agli omicidi Grado - Vullo, Buscetta Domingo e Sole Gian Matteo. Va, poi, rilevato che sono riferibili al Guastella condotte consapevoli finalizzate al perseguitamento degli obiettivi propri della associazione criminosa Cosa Nostra, che hanno integrato gli estremi soggettivi ed oggettivi del reato di cui all'art. 416 bis C.P..

Ciò è emerso dalle concordi dichiarazioni di:

- Brusca Giovanni che ha riferito che l'imputato era stato ritualmente "combinato" da Leoluca Bagarella ed era componente "riservato" del "gruppo di fuoco" di Viale Strasburgo, alle dirette dipendenze del suddetto Bagarella;
- Grigoli Salvatore che ha riferito che l'imputato era un associato mafioso e reggeva insieme a Nicolò Di Trapani il mandamento di Resuttana e di San Lorenzo;
- Calvaruso Antonio che ha dichiarato che Bagarella aveva formato un "gruppo di fuoco" "riservato" (del quale facevano parte Guastella Giuseppe, Nicolò Di Trapani, Cosimo Lo Nigro, Spatuzza Gaspare e Nino Mangano), raggruppando i "migliori" del gruppo di fuoco di Brancaccio e di Viale Strasburgo e che l'imputato partecipava alle riunioni di Bagarella per il traffico di armi e droga;
- Cannella Tullio che ha riferito che sapeva della esistenza di due "gruppi di fuoco", uno capeggiato da Nino Mangano e l'altro da Giovanni Brusca, entrambi a disposizione di Leoluca Bagarella e che

esisteva un terzo gruppo "riservato" che faceva capo a Guastella e a Leoluca Bagarella;

- Sinacori Vincenzo che ha riferito di aver saputo da Matteo Messina Denaro che Bagarella disponeva di un proprio "gruppo di fuoco" di cui facevano parte Di Trapani Nicolò, Guastella Giuseppe e Salvatore Biondo il lungo di San Lorenzo e che il Guastella era "uomo d'onore riservato" e figlioccio di Bagarella;
- Monticciolo Giuseppe che ha riferito che il Guastella era "a disposizione" di Bagarella;
- Onorato Francesco che ha riferito che il Guastella era "uomo d'onore" della famiglia di Resuttana e che dopo l'arresto di Biondino Salvatore, Di Trapani Nicolò e Guastella Giuseppe avevano gestito il mandamento di Resuttana, che era nel cuore di Riina e di Bagarella; che inoltre, il Guastella aveva riscosso, insieme con Di Trapani, la somma di lire centomilioni all'anno a titolo di pizzo dal Palace Hotel dei Castellucci.

La difesa di Lo Nigro Cosimo lamentava la condanna del proprio assistito anche in ordine al reato associativo sotto il profilo che l'imputato era estraneo ai reati – fine dell'organizzazione mafiosa.

Osservasi, anzitutto, che questa Corte di Appello ha confermato il giudizio di responsabilità espresso dal primo giudice in ordine agli omicidi di Carella Francesco, Ambrogio Giovanni, Ambrogio Giuseppe, Casella Stefano, Bronte Francesco, Caruso Salvatore, Ouelasti Ridha, Vallecchia Antonino, Di Peri Giuseppe, Di Peri Salvatore, Sole Gian Matteo, Jelassi Mehrez - Azzaoui Kamel, Savoca Francesco e Buscemi Gaetano. Va, poi, rilevato che dalle concordi dichiarazioni dei collaboranti è emerso il coinvolgimento del Lo Nigro



anche in altre attività illecite, tutte consapevolmente finalizzate al perseguitamento degli obiettivi propri dell'organizzazione mafiosa.

In particolare:

- Giovanni Brusca ha riferito di averlo conosciuto quando servivano i preparativi per l'omicidio Giammona - Saporito a Corleone e che il Lo Nigro vi aveva accompagnato Nino Mangano a bordo di una Fiat rubata che era stata poi adoperata per il duplice omicidio;

Il Grigoli ha riferito che l'imputato era inserito nel "gruppo di fuoco" di Brancaccio, che aveva partecipato alle stragi del '93, predisponendo gli ordigni poi impiegati, e che aveva anche partecipato al sequestro del piccolo Di Matteo al maneggio;

- Calvaruso ha riferito che il Lo Nigro era coinvolto nelle stragi del '93, che faceva parte del "gruppo di fuoco" di Brancaccio e che era proprietario di un motopeschereccio, che utilizzava anche per il traffico di stupefacenti, come era stato confidato al collaborante da Nino Mangano e da Giacalone Luigi (suocero dell'imputato);
- Di Filippo Pasquale ha dichiarato che l'imputato era coinvolto nel traffico di stupefacenti;
- Romeo Pietro ha esposto che con il Lo Nigro era stato imbarcato sul motopeschereccio per il traffico di hashish dal Marocco ed ancora che l'imputato aveva partecipato all'attentato dinamitardo del '93 a Firenze;

- Trombetta ha detto che l'imputato faceva parte del "gruppo di fuoco", diretto da Gaspare Spatuzza;
- Di Filippo Pasquale ha riferito di aver partecipato insieme all'imputato ad un traffico di sigarette e di hashish (cui erano interessati anche Lorenzo Tinnirello e Barranca Giuseppe) con il

fc

motopeschereccio "Lupo di mare" del Lo Nigro, che aveva un nascondiglio sotto la ghiacciaia in fondo alla stiva;

- Carra Pietro ha detto di aver commesso con il Lo Nigro alcune estorsioni, di avere partecipato con lui ad un traffico di stupefacenti (l'hashish era giunto a Carini sul motopeschereccio "Lupo di mare" del padre del Lo Nigro, nel quale era stato ricavato un sotterraneo), di avere consegnato al Lo Nigro due borsoni contenenti droga affidatigli dai calabresi, ed infine di avere effettuato un viaggio con l'imputato a Carmano, dove aveva caricato armi, poi scaricate nella "camera della morte" in via Messina Montagne;
- Sinacori ha riferito che il Lo Nigro apparteneva alla "famiglia" di Brancaccio, come confidatogli da Matteo Messina Denaro;
- Di Natale ha riferito, infine che il Lo Nigro era coinvolto nelle stragi del '93 e che era soprannominato "u cavaddu".

Va ancora aggiunto che, ulteriore riprova del coinvolgimento dell'imputato nell'associazione mafiosa Cosa Nostra si trae dagli esiti della perizia balistica effettuata sui residui di esplosivo (tritolo) rilevati sul moto furgone di proprietà del Lo Nigro e risultati dello stesso tipo di quelli sequestrati in un apprezzamento di terreno in Corso dei Mille a Palermo e di quelli sequestrati a Formello in occasione del fallito attentato a Contorno.

La difesa di Lucchese Antonino lamentava la condanna del proprio assistito anche in ordine al reato associativo sotto il profilo che da nessuno dei collaboranti l'imputato era stato indicato come "uomo d'onore". Soltanto Di Filippo Emanuele lo aveva indicato come tale dichiarando di averlo appreso dal fratello Pasquale, che aveva, però, escluso che fosse stato ritualmente combinato.

11.

Orbene se deve convenirsi con la difesa che il Lucchese non è stato indicato come “uomo d'onore” da Brusca Giovanni, da Di Filippo Pasquale, da Grigoli Salvatore, da Romeo Pietro, da Ganci Calogero, da Drago Giovanni e da Anselmo Francesco Paolo, va detto, tuttavia, che, come tale, lo hanno indicato, Ciaramitano Giovanni, Garofalo Giovanni e Mutolo Gaspare. Va poi, osservato che risponde del delitto associativo sia l'associato vero e proprio – il c.d. sodale (cioè colui che è stato ritualmente combinato) sia colui che pur senza “l'atto formale” di affiliazione, è tuttavia di fatto inserito nell'associazione ed ha contribuito con il suo comportamento alla realizzazione dei fini propri dell'organizzazione.

Ebbene il Lucchese può considerarsi, quantomeno, un semplice “partecipante”, come è emerso dalle concordi dichiarazioni dei collaboranti; hanno detto di lui in particolare:

- Grigoli Salvatore che faceva parte di “Cosa Nostra”, che si lamentava con Nino Mangano perché non voleva aperti nella zona altri esercizi commerciali per la vendita di polli; il che dispiaceva al Mangano, perché in tal modo non poteva riscuotere il pizzo; che aveva avuto un ruolo determinante nell'omicidio Spataro – Buscemi;
- Di Filippo Pasquale che il Lucchese era stato utilizzato per alcune estorsioni ed era coinvolto “nell'adescamento” di Buscemi Gaetano e Spataro Giovanni;
- Ciaramitano Giovanni che l'imputato costituiva, dopo l'arresto del fratello Giuseppe Lucchese, il contatto tra questi e i fratelli Graviano; che era “uomo d'onore” e che gestiva per conto dell'organizzazione il “Toto Nero”;
- Garofalo Giovanni che aveva appreso da Di Filippo Pasquale che l'imputato era “uomo d'onore” e che curava i rapporti tra Nino Mangano e i Graviano;

- Cancemi Salvatore che aveva conosciuto il Lucchese prima che divenisse uomo d'onore e che si interessava al traffico di sigarette e di stupefacenti, curandosi anche della trasmissione di bigliettini e messaggi tra uomini d'onore;
- Sinacori Vincenzo che sapeva che il Lucchese faceva parte della "famiglia" di Brancaccio;
- Mutolo Gaspare che era ha conoscenza che trafficava in droga; che era divenuto "uomo d'onore" e che aveva preso il posto del fratello Giuseppe Lucchese (detto Lucchiseddu) dopo l'arresto di quest'ultimo;
- Di Natale Giusto che sapeva che il Lucchese gestiva il "Toto Nero" come affiliato mafioso.

E' emerso, infine, che era inserito nel libro mastro di Nino Mangano con l'appellativo di "Nino Luc".

Non possono essere concesse al Lucchese le pur richieste circostanze attenuanti generiche per le considerazioni, alle quali si rinvia, contenute in quella parte della sentenza che tratta dei rilievi difensivi in favore di Lucchese Antonino in ordine all'omicidio Spataro - Buscemi.

La difesa di Mangano Antonino lamentava la condanna del proprio assistito anche in ordine al reato associativo sotto il profilo che le dichiarazioni dei collaboranti erano indirettamente smentite dagli organi di polizia ai quali il Mangano non era noto, ed inoltre non vi era la prova che il c.d. libro mastro, trovato nella sua abitazione, fosse opera grafica dello stesso.

Osserva la Corte che le dichiarazioni puntuali, dettagliate e concordi dei collaboranti sul coinvolgimento dell'imputato nell'associazione mafiosa Cosa Nostra, quale capo mandamento di Brancaccio e capo

“del gruppo di fuoco” sono credibili a nulla rilevando che il Mangano non fosse conosciuto, nella qualità, dalle forze di polizia.

Va rilevato, poi, che il “libro mastro” è stato trovato nella sua abitazione di via Pietro Scaglione, ed anche se non è risultato opera grafica dello stesso, è tuttavia attribuibile all’imputato ove si consideri che, per concorde dichiarazione dei collaboranti, il Mangano insieme a Pizzo Giorgio e Cannella Giorgio curava la contabilità della vasta organizzazione (di cui era capo) alimentata da risorse economiche di natura illecita.

Del Mangano hanno parlato:

- Giovanni Brusca che lo ha definito reggente del mandamento di Brancaccio dopo l’arresto dei Graviano e scelto come tale direttamente da Leoluca Bagarella;
- Enzo Brusca che lo ha indicato come l’uomo più fidato di Bagarella a Palermo;
- Grigoli Salvatore che lo ha indicato quale capo mandamento di Brancaccio (che comprende i territori di Brancaccio, Corso dei Mille e Ciaculli) e l’organizzatore del sequestro Di Matteo;
- Calvaruso Antonio che ha indicato in Bagarella colui che lo aveva designato quale capo mandamento di Brancaccio e quale capo del gruppo di fuoco;
- Di Filippo Pasquale che lo ha indicato quale capo mandamento di Brancaccio, alle dirette dipendenze di Leoluca Bagarella e anche colui che versava ai Graviano quindici milioni al mese;
- Cannella Tullio che ha parlato di una completa simbiosi tra il Mangano ed il Bagarella chiarendo che gli affari della famiglia erano stati, dopo l’arresto dei Graviano, curati da un triunvirato, retto da Mangano Nino, Pizzo Giorgio e Cannella Cristofaro, ma, poi, era stato lo stesso Bagarella a nominare Mangano reggente del mandamento di

Brancaccio; che era a capo di un "gruppo di fuoco" diverso da quello di Brusca e che entrambi i gruppi erano alle dipendenze di Leoluca Bagarella, che aveva formato anche un proprio gruppo di fuoco "riservato" (quello di Viale Strasburgo) del quale facevano parte gli uomini più rappresentativi di Brancaccio, quali Nino Mangano, Lo Nigro Cosimo e Spatuzza Gaspare e quelli più rappresentativi di San Lorenzo, quali Di Trapani Nicolò, Guastella Giuseppe e Biondo Salvatore il lungo;

- Sinacori Vincenzo, cui era stato ritualmente presentato da Matteo Messina Denaro, quale capo mandamento di Brancaccio;
- Ferro Vincenzo che lo ha indicato come il capo dei soggetti designati per compiere le stragi di Firenze del '93 ed ancora per commettere l'omicidio dei fratelli Pirrone ad Alcamo;
- Ferro Giuseppe che lo ha indicato come il latore di bigliettini per le convocazioni a Palermo di riunioni, alle quali partecipavano Bagarella e Matteo Messina Denaro;
- Onorato Francesco che ha indicato il Mangano quale capo mandamento di Brancaccio;
- Di Natale Giusto che ha precisato che il Mangano si era occupato di un traffico di armi tramite i calabresi e di una "partita" di droga, che era stata portata nell'ufficio del collaborante per essere consegnata sia a Brusca Giovanni sia a Nino Mangano.

La difesa di Pizzo Giorgio lamentava la condanna del proprio assistito anche in ordine al reato associativo sotto il profilo che lo stesso aveva prestato attività lavorativa presso l'Azienda Municipalizzata Acquedotti di Palermo e non vi era prova di un suo diretto coinvolgimento nell'associazione criminosa Cosa Nostra addirittura in posizione di vertice, come ritenuto dal primo giudice. In

Cannella e che si occupava ancora della contabilità dei Graviano, tramite la sorella di costoro.

Di Filippo Pasquale ha esposto che il Pizzo trasportava il latitante Matteo Messina Denaro con la macchina di servizio dell'Ente Acquedotti Siciliani e che partecipava alle riunioni alla presenza di Matteo Messina Denaro, Bagarella Leoluca e Mangano Nino.

Romeo Pietro ha detto che l'imputato teneva la contabilità delle estorsioni, che aveva trasportato da Misilmeri a Palermo dieci fucili e che dava, infine, i bigliettini a Francesco Giuliano per incendiare i negozi a fine estortivo.

Ciaramitato Giovanni ha riferito che il Pizzo era il cassiere della cosca di Brancaccio e dava i soldi ai carcerati, che aveva ordinato estorsioni e danneggiamenti, senza mai parteciparvi e che segnalava con bigliettini i negozi da incendiare e le utenze telefoniche da contattare per telefonate estortive.

Cannella Tullio ha indicato il Pizzo come "vicino" ai Graviano, a Bagarella e quale componente stabile della "famiglia" di Brancaccio.

Garofalo Giovanni ha detto che il Pizzo era componente "riservato" del "gruppo di fuoco" di Brancaccio, come Di Filippo Pasquale e che teneva la contabilità della cosca facente capo a Nino Mangano.

Carra Pietro ha dichiarato che il Pizzo faceva parte del gruppo operativo di Brancaccio e che era presente quando lui aveva caricato sul proprio autocarro l'esplosivo per gli attentati a Milano e a Roma e ancora quando aveva diviso con altri i proventi della rapina alle poste di Palermo.

Sinacori Vincenzo ha riferito di aver saputo da Matteo Messina Denaro che a Brancaccio vi era un "gruppo di fuoco" del quale facevano parte Nino Mangano, Salvatore Grigoli e Giorgio Pizzo,

μ

linea subordinata, chiedeva la degradazione del reato in quello di favoreggiamento previsto dall'art. 378 C.P..

Osserva la Corte che una lettura attenta delle dichiarazioni dei collaboranti consente di confermare il giudizio di responsabilità espresso dal giudice di primo grado anche in ordine al reato associativo.

Ed, infatti, Giovanni Brusca ha dichiarato che Pizzo era un uomo d'onore "riservato" della famiglia di Brancaccio, ritualmente affiliato come Barranca Giuseppe e Cannella Cristofaro e che, dopo l'arresto di Graviano Giuseppe, doveva divenire il capo del mandamento di Brancaccio, ma che Bagarella gli aveva preferito Mangano Nino. Gli era stato ritualmente presentato da Bagarella Leoluca, da Mangano Nino, da Fifetto Cannella e da Matteo Messina Denaro ed aveva parlato con loro di questioni riguardanti Cosa Nostra. Aveva partecipato alle riunioni di "vertice" a Partinico, Monreale, Borgo Molara e negli uffici di Giusto Di Natale. Aveva fornito bombe preconfezionate, alcune delle quali ritrovate nel bunker di Giambascio.

Grigoli Salvatore ha detto che l'imputato era dipendente dell'Ente Acquedotti Siciliani di Palermo e utilizzava la macchina dell'ufficio per gli spostamenti di Matteo Messina Denaro, del quale tutelava la latitanza. Fungeva da cassiere, faceva parte "del gruppo di fuoco" di Brancaccio ed era stato ritualmente affiliato.

Calvaruso Antonio ha riferito che l'imputato faceva parte del "gruppo di fuoco" di Brancaccio, che aspirava alla carica di capo mandamento di Brancaccio dopo l'arresto dei Graviano, ma che gli era stato preferito Nino Mangano. Ha aggiunto che curava la contabilità delle estorsioni, che riscuoteva i soldi da Cannella Tullio per conto dei Graviano, in quanto questi ultimi erano interessati alla gestione del Villaggio Euromare, di cui era formalmente intestatario lo stesso

all'omicidio di Francesco Reda (ucciso perché vicino a Balduccio Di Maggio) su disposizione di Giovanni Brusca.

Il Calvaruso ha assunto che il Raccuglia era persona a disposizione di Giovanni Brusca, come Michele Traina ed era stato incaricato da Bagarella di uccidere, insieme a Michele Traina, Crivello Sebastiano che aveva avuto contrasti con Tullio Cannella.

Monticciolo Giuseppe ha dichiarato che Raccuglia era il "referente" di Giovanni Brusca ad Altofonte ed aveva partecipato all'omicidio del padre di Gioacchino La Barbera.

Di Matteo Santo Mario ha riferito che il Raccuglia era "uomo d'onore" di Altofonte, il quale aveva custodito armi per conto della cosca di San Giuseppe Jato.

Non può pertanto accogliersi la tesi sostenuta della difesa secondo cui l'attività svolta dal Raccuglia possa sussumersi nella ipotesi criminosa del favoreggiamento, in quanto la sua condotta è stata caratterizzata da uno stabile inserimento nella associazione mafiosa di San Giuseppe Jato, della quale con un contributo consapevole e duraturo ha concorso a perseguire gli obiettivi.

La difesa di Spatuzza Gaspare lamentava la condanna del proprio assistito anche in ordine al reato associativo sotto il profilo che le dichiarazioni di Grigoli erano state dettate da sentimenti di rancore verso l'imputato.

Al riguardo osservasi anzitutto che è stato lo stesso Grigoli a riferire, sin dalle prime dichiarazioni, di nutrire sentimenti di rancore verso lo Spatuzza (che lo aveva "abbandonato" durante la reggenza del mandamento di Brancaccio), ma che, comunque, l'imputato è stato raggiunto dalle concordi dichiarazioni accusatorie di Brusca Giovanni, di Calvaruso Antonio, di Di Filippo Pasquale, di Romeo Pietro, di

aggiungendo che il Pizzo gli era stato ritualmente presentato da Matteo Messina Denaro, del quale tutelava la latitanza.

Infine Di Natale Giusto ha dichiarato che Pizzo Giorgio era solito accompagnare nel suo ufficio Matteo Messina Denaro con la macchina dell'Acquedotto, ma non partecipava alle riunioni tra il Bagarella e Matteo Messina Denaro.

Conclusivamente va detto, pertanto, che il Pizzo non può essere ritenuto un semplice favoreggiatore avendo posto in essere, invece, molteplici attività illecite finalizzate consapevolmente al raggiungimento degli obiettivi propri dell'organizzazione criminale "Cosa Nostra".

La difesa di Raccuglia Domenico lamentava la condanna del proprio assistito anche in ordine al reato associativo sotto il profilo che l'attività posta in essere dall'imputato doveva essere sussunta, quantomeno, nella fattispecie criminosa di cui all'art. 378 C.P..

Osserva la Corte che il Raccuglia è stato indicato dai collaboranti come uno dei soggetti più rappresentativi della famiglia di San Giuseppe Jato, a cui era stata affidata la custodia dell'arsenale di armi, poi trasferite in contrada Giambascio e la gestione dei rapporti con il nonno del piccolo Di Matteo.

Ed, invero, Brusca Giovanni ha dichiarato che il Raccuglia, sebbene non fosse stato ritualmente affiliato, era uomo "a disposizione" del mandamento di San Giuseppe Jato ed aveva preso parte all'omicidio di Francesco Reda, al suicidio – omicidio del padre di Gioacchino La Barbera e a vari attentati dinamitardi.

Brusca Enzo ha riferito che il Raccuglia era coinvolto in omicidi, in attentati sul territorio di Alfonte, curava la ripulitura delle armi della cosca di San Giuseppe Jato ed aveva partecipato al sequestro e

Cannella Tullio, di Trombetta Agostino, di Garofalo Giovanni, di Sinacori Vincenzo, di Ferro Vincenzo, di Drago Giovanni e di Di Natale Giusto, i quali non hanno nutrito sentimenti di rancore nei suoi confronti, nemmeno adombrati dalla difesa.

Da tutti i collaboranti su citati lo Spatuzza è stato indicato come reggente del mandamento di Brancaccio dopo l'arresto di Nino Mangano. Inoltre, durante la reggenza di questi era stato componente del gruppo di fuoco e si era occupato della strage di Firenze. Aveva ancora custodito le armi che dovevano essere spostate ad Alcamo, il cui trasporto poi non era stato effettuato per l'arresto di Ferro e Melodia, uomini d'onore di Alcamo.

Era stato combinato nel '95 da Matteo Messina Denaro, dopo l'arresto di Nino Mangano avvenuto il 25.6.1995 e posto a capo del mandamento per volontà dello stesso Matteo Messina Denaro e di Giovanni Brusca. Era stato ancora il custode delle armi della cosca di Brancaccio e aveva commesso estorsioni.

In conclusione, con l'eccezione di Foma Antonino, va confermata, in punto di responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 416 bis C.P., la sentenza della Corte di Assise di Palermo.

Può trovare parziale accoglimento l'appello proposto dalle parti civili costituite, Di Matteo Mario Santo, Castellese Francesca e Di Matteo Nicola che hanno lamentato l'esiguità dei compensi per onorari, diritti e spese liquidati dal giudice di primo grado in £. 35.221.000, anziché nell'ammontare richiesto di £. 83.613.800.

Le spese processuali sostenute dalle parti civili nel giudizio di primo grado, vanno pertanto determinate in £. 58.500.000 (di cui £. 500.000 per spese) oltre IVA e C.P.A., il cui pagamento va posto a carico degli imputati condannati con la impugnata sentenza. 

La sentenza di primo grado va confermata nel resto e gli imputati Bagarella Leoluca Biagio, Agrigento Giuseppe, Agrigento Romualdo, Aragona Salvatore, Baldinucci Giuseppe, Barranca Giuseppe, Benigno Salvatore, Biondo Salvatore, Bommarito Bernardo, Brusca Giovanni, Buffa Salvatore, Cannella Cristofaro, Cascino Santo Carlo, Coraci Vito, Di Fresco Francesco, Di Piazza Francesco, Di Trapani Nicolò, Faia Salvatore, Federico Vito, Franco Cataldo, Garofalo Giovanni, Giacalone Luigi, Giuliano Francesco, Giuliano Salvatore, Grigoli Salvatore, Guastella Giuseppe, La Rosa Francesco, Lentini Agostino, Lo Bianco Giuseppe, Lo Nigro Cosimo, Lucchese Antonino, Mangano Antonino, Mangano Giovanni, Mazzara Vito, Mercadante Michele, Montalbano Biagio, Monticciolo Francesco, Monticciolo Giuseppe, Passalacqua Calogero Battista, Pizzo Giorgio, Prainito Salvatore, Raccuglia Domenico, Sottile Santo, Spatuzza Gaspare, Traina Michele, Tutino Vittorio, Vaccaro Giacomo, Vetro Giuseppe e Vitale Salvatore vanno condannati al pagamento in solido delle ulteriori spese processuali.

Vanno condannati altresì Bagarella Leoluca Biagio, Agrigento Giuseppe, Agrigento Romualdo, Aragona Salvatore, Baldinucci Giuseppe, Bommarito Bernardo, Bommarito Stefano, Brusca Enzo Salvatore, Brusca Giovanni, Chiodo Vincenzo, Coraci Vito, Costa Giuseppe, Di Piazza Francesco, Foma Antonino, Franco Cataldo, Gallina Salvatore, Genova Francesco, Grigoli Salvatore, La Rosa Francesco, Lentini Agostino, Lo Bianco Giuseppe, Mangano Antonino, Mazzara Vito, Mercadante Michele, Montalbano Biagio, Monticciolo Francesco, Monticciolo Giuseppe, Passalacqua Calogero Battista, Prainito Salvatore, Raccuglia Domenico, Reda Emanuele, Reda Vincenzo, Schirò Giacomo Riccardo, Sottile Santo, Traina



Michele e Vitale Salvatore al rimborso delle spese di questo grado del giudizio sostenute dalle parti civili costituite che si liquidano:

- a favore della Provincia Regionale di Palermo, in persona del legale rappresentante pro – tempore, in £ 9.240.000 (di cui £ 240.000 per spese) oltre IVA e CPA;
- a favore del Comune di San Giuseppe Jato, in persona del legale rappresentante pro – tempore, in £ 6.120.000 (di cui £ 120.000 per spese) oltre IVA e CPA;
- a favore del Comune di Altofonte, in persona del legale rappresentante pro – tempore, in £ 6.120.000 (di cui £ 120.000 per spese) oltre IVA e CPA.

Vanno condannati ancora Bagarella Leoluca Biagio, Agrigento Giuseppe, Agrigento Romualdo, Bommarito Bernardo, Bommarito Stefano, Brusca Enzo Salvatore, Brusca Giovanni, Chiodo Vincenzo, Coraci Vito, Costa Giuseppe, Foma Antonino, Franco Cataldo, Gallina Salvatore, Genova Francesco, Grigoli Salvatore, La Rosa Francesco, Lentini Agostino, Mangano Antonino, Mazzara Vito, Mercadante Michele, Montalbano Biagio, Monticciolo Francesco, Monticciolo Giuseppe, Raccuglia Domenico, Traina Michele e Vitale Salvatore, al rimborso delle spese di questo grado del giudizio, sostenute dalle parti civili Di Matteo Mario Santo, Castellese Francesca e Di Matteo Nicola che si liquidano in £ 9.240.000 (di cui £ 240.000 per spese) oltre IVA e CPA.

P. Q. M.

Visto l'art. 605 c.p.p., in parziale riforma della sentenza emessa il 10.2.1999 dalla Corte di Assise di Palermo – Sezione Seconda, appellata dal Procuratore Generale, dagli imputati Bagarella Leoluca

[F]

Biagio, Agrigento Giuseppe, Agrigento Romualdo, Aragona Salvatore, Baldinucci Giuseppe, Barranca Giuseppe, Benigno Salvatore, Biondo Salvatore, Bommarito Bernardo, Bommarito Stefano, Brusca Enzo Salvatore, Brusca Giovanni, Buffa Salvatore, Cannella Cristofaro, Cascino Santo Carlo, Chiodo Vincenzo, Coraci Vito, Costa Giuseppe, Di Fresco Francesco, Di Natale Giusto, Di Piazza Francesco, Di Trapani Nicolò, Faia Salvatore, Federico Vito, Foma Antonino, Franco Cataldo, Gallina Salvatore, Garofalo Giovanni, Genova Francesco, Giacalone Luigi, Giuliano Francesco, Giuliano Salvatore, Grigoli Salvatore, Guastella Giuseppe, La Rosa Francesco, Lentini Agostino, Lo Bianco Giuseppe, Lo Nigro Cosimo, Lucchese Antonino, Mangano Antonino, Mangano Giovanni, Mazzara Vito, Mercadante Michele, Montalbano Biagio, Monticciolo Francesco, Monticciolo Giuseppe, Passalacqua Calogero Battista, Pizzo Giorgio, Prainito Salvatore, Raccuglia Domenico, Reda Emanuele, Reda Vincenzo, Schirò Giacomo Riccardo, Sottile Santo, Spatuzza Gaspare, Traina Michele, Tutino Vittorio, Vaccaro Giacomo, Vetro Giuseppe e Vitale Salvatore, nonché dalle parti civili private Di Matteo Mario Santo e Castellesc Francesca in proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale nei confronti di Di Matteo Nicola, ritiene in ordine al reato di cui al capo B del decreto GUP Tribunale di Palermo del 14.2.1997 la sussistenza dell'ipotesi di cui all'articolo 630, 2° comma C.P., così modificata l'originaria imputazione, nei confronti di Foma Antonino, Gallina Salvatore e Genova Francesco ed ancora nei confronti del Foma modifica l'originaria imputazione di cui all'articolo 416 bis C.P. di cui al capo A) del decreto del GUP Tribunale di Palermo del 14.2.97 nel reato di favoreggiamento personale previsto e punito dall'art. 378, secondo comma stesso codice, ritenuta la continuazione tra i detti reati,

11

ri determina

le spese processuali sostenute dalle parti civili appellanti, al cui pagamento sono stati condannati gli imputati con la impugnata sentenza, in complessive £. 58.500.000 (di cui £. 500.000 per spese) oltre IVA e CPA a favore di **Di Matteo Mario Santo, Castellese Francesca e Di Matteo Nicola**;

conferma

nel resto l'impugnata sentenza e condanna **Bagarella Leoluca Biagio, Agrigento Giuseppe, Agrigento Romualdo, Aragona Salvatore, Baldinucci Giuseppe, Barranca Giuseppe, Benigno Salvatore, Biondo Salvatore, Bommarito Bernardo, Brusca Giovanni, Buffa Salvatore, Cannella Cristofaro, Cascino Santo Carlo, Coraci Vito, Di Fresco Francesco, Di Piazza Francesco, Di Trapani Nicolò, Faia Salvatore, Federico Vito, Franco Cataldo, Garofalo Giovanni, Giacalone Luigi, Giuliano Francesco, Giuliano Salvatore, Grigoli Salvatore, Guastella Giuseppe, La Rosa Francesco, Lentini Agostino, Lo Bianco Giuseppe, Lo Nigro Cosimo, Lucchese Antonino, Mangano Antonino, Mangano Giovanni, Mazzara Vito, Mercadante Michele, Montalbano Biagio, Monticciolo Francesco, Monticciolo Giuseppe, Passalacqua Calogero Battista, Pizzo Giorgio, Prainito Salvatore, Raccuglia Domenico, Sottile Santo, Spatuzza Gaspare, Traina Michele, Tutino Vittorio, Vaccaro Giacomo, Vetro Giuseppe e Vitale Salvatore** al pagamento in solido delle ulteriori spese processuali;



e, per l'effetto, riduce la pena inflitta dal 1° giudice a Foma Antonino ad anni 20 (venti) e mesi 6 (sei) di reclusione, a Gallina Salvatore e Genova Francesco ad anni 23 (ventitrè) di reclusione ciascuno;

r i d u c e

la pena inflitta dal 1° giudice a Bommarito Stefano ad anni 16 (sedici) di reclusione;

c o n c e d e

a Brusca Enzo Salvatore, Chiodo Vincenzo e Di Natale Giusto l'attenuante prevista dall'art. 8 D.L. 13.5.91, n.152, convertito con modificazioni nella L. 12.7.91, n.203 e, per l'effetto;

r i d u c e

la pena a Brusca Enzo Salvatore ad anni 21 (ventuno) di reclusione, a Chiodo Vincenzo ad anni 20 (venti) di reclusione ed a Di Natale Giusto ad anni 18 (diciotto) di reclusione;

r i d u c e

la pena inflitta dal 1° giudice a Costa Giuseppe ad anni 25 (venticinque) di reclusione, a Reda Emanuele ed a Reda Vincenzo ad anni 5 (cinque) e mesi 4 (quattro) di reclusione ciascuno;

r i d u c e

la pena inflitta dal 1° giudice a Schirò Giacomo Riccardo ad anni 6 (sei) di reclusione;

mu

condanna

altresì **Bagarella Leoluca Biagio, Agrigento Giuseppe, Agrigento Romualdo, Aragona Salvatore, Baldinucci Giuseppe, Bommarito Bernardo, Bommarito Stefano, Brusca Enzo Salvatore, Brusca Giovanni, Chiodo Vincenzo, Coraci Vito, Costa Giuseppe, Di Piazza Francesco, Foma Antonino, Franco Cataldo, Gallina Salvatore, Genova Francesco, Grigoli Salvatore, La Rosa Francesco, Lentini Agostino, Lo Bianco Giuseppe, Mangano Antonino, Mazzara Vito, Mercadante Michele, Montalbano Biagio, Monticciolo Francesco, Monticciolo Giuseppe, Passalacqua Calogero Battista, Prainito Salvatore, Raccuglia Domenico, Reda Emanuele, Reda Vincenzo, Schirò Giacomo Riccardo, Sottile Santo, Traina Michele e Vitale Salvatore** al rimborso delle spese di questo grado del giudizio sostenute dalle parti civili costituite che si liquidano:

- a favore della Provincia Regionale di Palermo, in persona del legale rappresentante pro-tempore, in £ 9.240.000 (di cui £ 240.000 per spese) oltre IVA e CPA;
- a favore del Comune di San Giuseppe Jato, in persona del legale rappresentante pro-tempore, in £ 6.120.000 (di cui £ 120.000 per spese) oltre IVA e CPA;
- a favore del Comune di Altofonte, in persona del legale rappresentante pro-tempore, in £ 6.120.000 (di cui £ 120.000 per spese) oltre IVA e CPA;

condanna

ancora **Bagarella Leoluca Biagio, Agrigento Giuseppe, Agrigento Romualdo, Bommarito Bernardo, Bommarito Stefano, Brusca**

JK

Enzo Salvatore, Brusca Giovanni, Chiodo Vincenzo, Coraci Vito, Costa Giuseppe, Foma Antonino, Franco Cataldo, Gallina Salvatore, Genova Francesco, Grigoli Salvatore, La Rosa Francesco, Lentini Agostino, Mangano Antonino, Mazzara Vito, Mercadante Michele, Montalbano Biagio, Monticciolo Francesco, Monticciolo Giuseppe, Raccuglia Domenico, Traina Michele e Vitale Salvatore, al rimborso delle spese di questo grado del giudizio, sostenute dalle parti civili Di Matteo Mario Santo, Castellese Francesca e Di Matteo Nicola che si liquidano in £ 9.240.000 (di cui £.240.000 per spese) oltre IVA e CPA.

Indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione della presente sentenza.

Palermo, 9.11.2000

Il Consigliere estensore

Agata Consoli
Agata Consoli

Il Presidente

Francesco Ingargiola
Francesco Ingargiola

IL CANCELLIERE c.
M. Giacalone

Depositato in Cancelleria

Addi 23-7-01

Cmu

INDICE SOMMARIO

VOLUME I°

- Intestazione e Imputazioni	pag. 1
- Conclusioni delle parti	pag. 49
- Svolgimento del Processo	pag. 65
- Impugnazioni	pag. 84
- Il procedimento di 2° grado	pag. 151

MOTIVI DELLA DECISIONE

- Il contesto storico ambientale in cui maturano i fatti di cui al processo	pag. 161
- Il gruppo di fuoco di Brancaccio	pag. 166
- Basi operative	pag. 169

I COLLABORANTI DEL MANDAMENTO DI BRANCACCIO

- Di Filippo Emanuele	pag. 171
- Di Filippo Pasquale	pag. 176
- Cannella Tullio	pag. 182
- Calvaruso Antonio	pag. 200
- Romeo Pietro	pag. 219
- Ciaramitano Giovanni	pag. 226
- Trombetta Agostino	pag. 233
- Carra Pietro	pag. 239
- Drago Giovanni	pag. 244



VOLUME II°

I COLLABORANTI DEI MANDAMENTI DI ALTRE PROVINCE

- Sinacori Vincenzo	pag. 248
- Ferro Giuseppe	pag. 251
- Ferro Vincenzo	pag. 255
- Geraci Francesco	pag. 260
- Mazzola Giovanni	pag. 263
- Patti Antonio	pag. 265

I COLLABORANTI DI ALTRI MANDAMENTI DELLA PROVINCIA DI PALERMO

- Barbagallo Salvatore Giuseppe	pag. 267
- Ganci Calogero	pag. 270
- Di Matteo Mario Santo	pag. 271

GLI IMPUTATI COLLABORANTI

- Brusca Enzo Salvatore	pag. 273
- Brusca Giovanni	pag. 286
- Bommarito Stefano	pag. 296
- Chiodo Vincenzo	pag. 300
- Garofalo Giovanni	pag. 313
- Grigoli Salvatore	pag. 316
- Monticciolo Giuseppe	pag. 328
- Di Natale Giusto	pag. 334
Omicidio Buscetta	pag. 346
" Sole	pag. 349
" Grado-Vullo	pag. 352
" Di Peri	pag. 354



- Criteri di valutazione ex art. 192 c.p.p.	pag. 356
- Attendibilità intrinseca	pag. 370
- Attendibilità estrinseca	pag. 373
IL SEQUESTRO E L'OMICIDIO DI GIUSEPPE DI MATTEO	pag. 375
- Rilievi difensivi in ordine al delitto di sequestro	pag. 414

VOLUME III°

SINGOLI OMICIDI	pag. 473
- Omicidio di Damiano Rizzuto	pag. 476
- Rilievi difensivi	pag. 487
- Omicidio di Dragna Giuseppe	pag. 489
- Rilievi difensivi	pag. 496
- Omicidio di Carella Francesco	pag. 513
- Rilievi difensivi	pag. 519
- Omicidi di Ambrogio Giovanni e di Ambrogio Giuseppe e tentato omicidio di Filippone Massimiliano	pag. 523
- Rilievi difensivi	pag. 538
- Omicidio di Casella Stefano	pag. 549
- Rilievi difensivi	pag. 558
- Omicidio di Bronte Francesco	pag. 566
- Rilievi difensivi	pag. 574
- Omicidio di Passafiume Antonio	pag. 577
- Rilievi difensivi	pag. 587
- Omicidio di Caruso Salvatore	pag. 590
- Rilievi difensivi	pag. 599
- Omicidio di Castiglione Antonino	pag. 605
- Rilievi difensivi	pag. 615

Br




- Omicidio di Oueslati Ridha	pag. 617
- Rilievi difensivi	pag. 623
- Omicidio di Vallechchia Antonino Giuseppe	pag. 626
- Rilievi difensivi	pag. 640
- Duplice omicidio Grado Marcello - Vullo Luigi	pag. 653
- Rilievi difensivi	pag. 667
- Omicidio di Vitale Armando	pag. 675
- Rilievi difensivi	pag. 679
- Omicidio di Buscetta Domingo	pag. 681
- Rilievi difensivi	pag. 691
- Omicidi di Di Peri Giuseppe e Salvatore	pag. 697
- Rilievi difensivi	pag. 713

VOLUME IV°

- Omicidio di Sole Gian Matteo	pag. 723
- Rilievi difensivi	pag. 740
- Omicidi: Jelassi Mehrez e Azzaoui Kamel	pag. 748
- Rilievi difensivi	pag. 762
- Omicidio di Savoca Francesco	pag. 771
- Rilievi difensivi	pag. 786
- Omicidi di Spataro Giovanni e Buscemi Gaetano	pag. 802
- Rilievi difensivi	pag. 830

LE IMPUTAZIONI MINORI

- Le armi e le munizioni in dotazione ai gruppi di fuoco	Pag. 855
- Rilievi difensivi	pag. 862
- Associazione a delinquere di tipo mafioso	pag. 871
- Rilievi difensivi	pag. 877
- Statuizioni civili	pag. 933
- Dispositivo	pag. 935



La superiore sentenza è stata registrata il 12/03/2001 al N. 415 Registro Mod. 71 M.E. a debito di £. 250.000 articolo 146165 Mod. 9 e presa in carico nel Registro Campione Civile Mod. 20 il 28/11/2000 al N. 28981/32.

Notificato avviso deposito sentenza il 25/07/2001 al Procuratore Generale – Sede.

Notificato avviso deposito sentenza agli imputati:

Data Notifica	Cognome e Nome
1. 25/07/01	Giuliano Salvatore
2. 25/07/01	Cascino Santo Carlo
3. 25/07/01	Montalbano Biagio
4. 29/07/01	Passalacqua Calogero Battista
5. 29/07/01	Mangano Giovanni
6. 29/07/01	Bommarito Bernardo
7. 26/07/01	Baldinucci Giuseppe (Latitante)
8. 25/07/01	Raccuglia Domenico (Latitante)
9. 26/07/01	Buffa Salvatore
10. 27/07/01	Vaccaro Giacomo
11. 01/08/01	Reda Vincenzo
12. 26/07/01	Lo Bianco Giuseppe
13. 26/07/01	Agrigento Giuseppe
14. 26/07/01	Mangano Antonino
15. 27/07/01	Benigno Salvatore
16. 27/07/01	Giacalone Luigi
17. 27/07/01	Lo Nigro Cosimo
18. 27/07/01	Giuliano Francesco
19. 27/07/01	Bagarella Leoluca Biagio
20. 27/07/01	Monticciolo Francesco
21. 30/07/01	Brusca Giovanni
22. 27/07/01	Coraci Vito
23. 01/08/01	Foma Antonino
24. 30/07/01	Di Piazza Francesco



Data Notifica	Cognome e Nome
25. 28/07/01	Monticciolo Giuseppe
26. 28/07/01	Vitale Salvatore
27. 28/07/01	Di Trapani Nicolò
28. 02/08/01	Prainito Salvatore
29. 02/08/01	Cataldo Franco
30. 02/08/01	Gallina Salvatore
31. 02/08/01	Costa Giuseppe
32. 02/08/01	Sottile Santo
33. 02/08/01	Genova Francesco
34. 02/08/01	Agrigento Romualdo
35. 02/08/01	Spatuzza Gaspare
36. 26/07/01	Vetro Giuseppe
37. 26/07/01	Lucchese Antonino
38. 26/07/01	Guastella Giuseppe
39. 27/07/01	Biondo Salvatore
40. 27/07/01	Mercadante Michele
41. 26/07/01	Tutino Vittorio
42. 28/07/01	Traina Michele
43. 27/07/01	Barranca Giuseppe
44. 27/07/01	Cannella Cristofaro
45. 27/07/01	Mazzara Vito
46. 27/07/01	Pizzo Giorgio
47. 27/07/01	Lentini Agostino
48. 07/08/01	Di Natale Giusto
49. 31/07/01	Brusca Enzo Salvatore
50. 13/08/01	Reda Emanuele
51. 13/08/01	Schirò Giacomo Riccardo
52. 31/07/01	La Rosa Francesco
53. 04/08/01	Faia Salvatore



Data Notifica	Cognome e Nome
54. 13/08/01	Di Fresco Francesco (Latitante) Not. Avv. V.zo Lo Re
17/08/01	Di Fresco Francesco (Latitante) Not. Avv. G.ppe Di Peri
55. 13/08/01	Garofalo Giovanni
56. 08/08/01	Grigoli Salvatore
57. 29/07/01	Federico Vito
58. 14/08/01	Bommarito Stefano
59. 21/08/01	Chioldo Vincenzo
60. 02/08/01	Aragona Salvatore

Notificato avviso deposito sentenza agli Avvocati difensori:

Data Notifica	Cognome e Nome	Imputati
1. 27/07/01	Avv. Antonino Agnello	Di Piazza Francesco
2. 06/08/01	Avv. Antonio Managò	Agrigento Giuseppe, Agrigento Romualdo, Cataldo Franco e Guastella Giuseppe
3. 30/07/01	Avv. Paolo Giovanni Vocena	Passalacqua Calogero
4. 31/07/01	Avv. Arnaldo Faro	Vetro Giuseppe
5. 30/07/01	Avv. Empedocle Miraglia	Vetro Giuseppe
6. 30/07/01	Carmela Guarino	Grigoli Salvatore
7. 01/08/01	Avv. Filippo Siciliano	Coraci Vito
8. 28/07/01	Avv. Rocco Cassarà	Mercadante Michele
9. 30/07/01	Avv. Eugenio Minniti	Gallina Salvatore
10. 02/08/01	Avv. Vito Gallusso	Costa Giuseppe
11. 01/08/01	Avv. Raffaele Miraglia	Bommarito Stefano
12. 08/08/01	Avv. Carlo Ventimiglia	Di Piazza Francesco
13. 02/08/01	Avv. Bernardo Mannino	Passalacqua Calogero
14. 01/08/01	Avv. Giuseppe Gianzi	Di Piazza Francesco
15. 26/07/01	Avv. Francesca Adamo	Raccuglia Domenico
16. 26/07/01	Avv. Angelo Barone	Baldinucci Giuseppe, Barranca G.ppe, Prainito S.re

Data Notifica	Cognome e Nome	Imputati
17. 27/07/01	Avv. Caterina Bonocore	Giuliano Salvatore
18. 25/07/01	Avv. Francesco Crescimanno	Di Matteo Santo e Castellese Francesca (P. Civile)
19. 07/08/01	Avv. Girolamo D'Azzo	Bagarella Leoluca Biagio
20. 26/07/01	Avv. Dario D'Agostino	Agrigento Giuseppe
21. 26/07/01	Avv. Roberto D'Agostino	Reda Emanuele
22. 26/07/01	Avv. Rosalba Di Gregorio	Buffa Salvatore
23. 26/07/01	Avv. Giuseppe Di Peri	Cannella Cristofaro, Di Fresco F.sco
24. 27/07/01	Avv. Giovanni Di Benedetto	Di Trapani Nicolò, Lo Nigro Cosimo
25. 25/07/01	Avv. Tommaso Farina	Benigno Salvatore Giuliano Francesco Giuliano Salvatore Mangano Giovanni Raccuglia Domenico Spatuzza Gaspare
26. 25/07/01	Avv. Cristoforo Fileccia	Biondo Salvatore
27. 27/07/01	Avv. Alfredo Galasso	Provincia Regionale di PA (Parte Civ.)
28. 25/07/01	Avv. Antonino Galatolo	Federico Vito Monticciolo Francesco Monticciolo Giuseppe
29. 26/07/01	Avv. Vincenzo Gervasi	Comune di San Giuseppe Jato (P. Civ.)
30. 20/08/01	Avv. Michele Giovinco	Lo Bianco Guseppe
31. 26/07/01	Avv. S.re Gallina Montana	La Rosa Francesco
32. 25/07/01	Avv. Vincenzo Giambruno	Reda Emanuele Reda Vincenzo Sottile Santo
33. 25/07/01	Avv. Filippo Gallina	Tutino Vittorio
34. 30/07/01	Avv. Filippo Giacalone	Biondo Salvatore
35. 26/07/01	Avv. Antonino Lo Cascio	Barranca Giuseppe
36. 30/07/01	Avv. Vincenzo Lo Re	Di Fresco Francesco Vitale Salvatore



Data Notifica	Cognome e Nome	Imputati
37. 26/07/01	Avv. Ubaldo Leo	Di Piazza Francesco Passalacqua Calogero B.
38. 26/07/01	Avv. S.re Donato Messina	Vitale Salvatore
39. 27/07/01	Avv. Salvatore Mormino	Bagarella Leoluca Lentini Agostino
40. 27/07/01	Avv. Antonino Mormino	Bommarito Bernardo Costa Giuseppe Lucchese Antonino
41. 26/07/01	Avv. Francesco Marasà	Buffa Salvatore Montalbano Biagio
42. 26/07/01	Avv. Giuseppina Notonica	Faia Salvatore
43. 27/07/01	Avv. Giuseppe Oddo	Genova F.sco Mazzara Vito
44. 27/07/01	Avv. Salvatore Priola	Agrigento Romualdo Benigno Salvatore Giacalone Luigi Traina Michele
45. 25/07/01	Avv. Fabio Passalacqua	Pizzo Giorgio
46. 26/07/01	Avv. Mauro Torti	Comune di Altofonte (P. Civile)
47. 27/07/01	Avv. Giovanni Rizzuti	Guastella Giuseppe
48. 26/07/01	Avv. Antonino Rubino	Mangano Antonino Mangano Giovanni Vaccaro Giacomo
49. 25/07/01	Avv. Raffaele Restivo	Reda Vincenzo
50. 25/07/01	Avv. Gioacchino Sbacchi	Coraci Vito
51. 27/07/01	Avv. Salvatore Traina	Lucchese Antonino
52. 25/07/01	Avv. Roberto Tricoli	Sottile Santo, Vaccaro Giacomo
53. 25/07/01	Avv. Sergio Visconti	Foma Antonino
54. 03/08/01	Avv. Gianfranco Viola	Schirò Riccardo
55. 23/08/01	Avv. Nino Zanghì	Aragona Salvatore
56. 25/07/01	Avv. Mario Zito	Cascino Santo Carlo Tinnirello Lorenzo
57. 07/08/01	Avv. Armando Zampardi	Federico Vito
58. 25/07/01	Avv. S.re Alberto Zammataro	Schirò Giacomo Riccardo



Data Notifica	Cognome e Nome	Imputati
59. 06/08/01	Avv. Armando Veneto	Montalbano Biagio
60. 04/08/01	Avv. Salvo Misuraca	Baldinucci Giuseppe
61. 31/07/01	Avv. Fernando Catanzaro	Chiodo Vincenzo Monticciolo Francesco
62. 01/08/01	Avv. Alessandra De Paola	Brusca Enzo Salvatore Brusca Giovanni Di Natale Giusto
63. 06/08/01	Avv. Manfredi Fiormonti	Garofalo Giovanni
64. 01/08/01	Avv. Luigi Li Gotti	Brusca Giovanni Garofalo Giovanni
65. 31/07/01	Avv. Pictro Nocita	Gallina Salvatore
66. 06/08/01	Avv. Ivo Reina	Genova Francesco
67. 01/08/01	Avv. Valerio Vianello	Cataldo Franco Guastella Giuseppe Lo Bianco Giuseppe Traina Michele Tutino Vittorio
68. 06/08/01	Avv. Giovanni Aricò	Federico Vito

AVV. DEPOSITO MOTIVI SENTENZA BAGARELLA N.33/99

N.	Data Not. Imputato	Imputato	Difensore	Difensori Per Deposito Motivi	Data Dep. Motivi
1	25/07/01	Giuliano Salvatore	Avv. Tommaso Farina Avv. Cat.na Bonocore		24/09/01 24/10/01
2	25/07/01	Cascino Santo Carlo	Avv. Mario Zito		08/10/01
3	25/07/01	Montalbano Biagio	Avv. Armando Veneto Avv. F.sco Marasà		24/10/01
4	30/07/01	Passalacqua Calogero	Avv. P. Gnni Voenia		15/10/01
5	30/07/01	Passalacqua Calogero	Avv. Berdo Mannino		11/09/01
6	29/07/01	Mangano Giovanni	Avv. A.no Rubino Avv. Tommaso Farina		09/10/01
7	29/07/01	Bommarito Bernardo	Avv. A.no Mormino		15/10/01
8	26/07/01	Baldinucci Giuseppe (Latitante)	Avv. Angelo Barone Avv. Salvo Misuraca		17/09/01
9	25/07/01	Raccuglia Domenico (Latitante)	Avv. Tommaso Farina Avv. F.sca Adamo	Avv. A.do Gaito	16/10/01
10	26/07/01	Buffa Salvatore	Avv.R.ba Di Gregorio Avv. F.sco Marasà		03/10/01
11	27/07/01	Vaccaro Giacomo	Avv. Roberto Tricoli Avv. A.no Rubino	Avv. S.re Priola	25/10/01
12	01/08/01	Reda Vincenzo	Avv.V.zo Giambruno Avv. Raffaele Restivo		23/10/01
13	26/07/01	Lo Bianco Giuseppe	Avv. M.le Giovinco Avv. Valerio Vianello		29/10/01
14	26/07/01	Agrigento Giuseppe	Avv. Dario D'Agostino	Avv. A. Monacò	27/10/01
15	26/07/01	Mangano Antonino	Avv. A.no Rubino		16/10/01
16	27/07/01	Benigno Salvatore	Avv. Tommaso Farina Avv. Salvatore Priola	Avv. A.do Gaito	16/10/01
17	27/07/01	Giacalone Luigi	Avv. Salvatore Priola		23/10/01
18	27/07/01	Lo Nigro Cosimo	Avv. G. Di Benedetto		20/08/01
19	27/07/01	Giuliano Francesco	Avv. Tommaso Farina		24/09/01
20	27/07/01	Bagarella Leoluca B.	Avv. S.re Mormino Avv. G D'azzo	Avv. Gnni Anania	24/10/01
21	27/07/01	Monticciolo F.sco	Avv. F.do Catanzaro Avv. Cristiana Valentini		27/10/01
22	30/07/01	Brusca Giovanni	Avv. Luigi Li Gotti Avv. Alessandra De Paola		16/10/01
23	27/07/01	Coraci Vito	Avv. Gioacchino Sbacchi Avv. Filippo Siciliano	Avv. G.ppe Gianzi	17/10/01
24	01/08/01	Forna Antonino	Avv. Sergio Visconti	Avv. C. Taormina Avv. F. Giacalone	30/10/01
25	30/07/01	Di Piazza Francesco	Avv. Carlo Ventimiglia Avv. Ubaldo Leo	Avv. A.no Agnello	26/10/01
26	28/07/01	Monticciolo G.ppe	Avv. Antonio Galatolo		*****
27	28/07/01	Vitale Salvatore	Avv. Vincenzo Lo Re Avv. S.re Donato Messina	Avv. A. Gaito	19/10/01
28	28/07/01	Di Trapani Nicolò	Avv. Gnni Di Benedetto		05/09/01
29	02/08/01	Prainito Salvatore	Avv. Angelo Barone Avv. Salvo Misuraca		17/09/01

N.	Data Not. Imputato	Imputato	Difensore	Difensori Per Deposito Motivi	Data Dep Motivi
30	02/08/01	Cataldo Franco	Avv. Antonio Managò Avv. Valerio Vianello		27/10/01
31	02/08/01	Gallina Salvatore	Avv. Pietro Nocita Avv. Antonino Russo		23/10/01
32	02/08/01	Costa Giuseppe	Avv. Vito Galluffo Avv. Antonino Mormino		30/10/01
33	02/08/01	Sottile Santo	Avv. V.zo Giambruno Avv. Roberto Tricoli	Avv. Fabio Tricoli	14/09/01
34	02/08/01	Genova Francesco	Avv. Giuseppe Oddo Avv. Ivo Reina	Avv. A.do Gaito	13/09/01
35	02/08/01	Agrigento Romualdo	Avv. Dario D'Agostino Avv. Salvatore Priola	Avv. A. Managò	27/10/01
36	02/08/01	Spatuzza Gaspare	Avv. Tommaso Farina		*****
37	26/07/01	Vetro Giuseppe	Avv. Arnaldo Faro Avv. Empedocle Mirabile		08/09/01
38	26/07/01	Lucchese Antonino	Avv. A.no Mormino		23/10/01
39	26/07/01	Lucchese Antonino	Avv. Salvatore Traina		23/10/01
40	26/07/01	Guastella Giuseppe	Avv. Giovanni Rizzuti Avv. Valerio Vianello	Avv. A. Managò	27/10/01
41	27/07/01	Biondo Salvatore	Avv. Cristoforo Fileccia Avv. Nino Zanghi	Dallo stesso	22/10/01
42	27/07/01	Mercadante Michele	Avv. Rocco Cassarà		27/10/01
43	26/07/01	Tutino Vittorio	Avv. Filippo Gallina Avv. E Barcellona	Avv. V. Vianello	30/10/01
44	28/07/01	Traina Michele	Avv. Salvatore Priola Avv. Valerio Vianello		25/10/01
45	27/07/01	Barranca Giuseppe	Avv. Angelo Barone Avv. Antonino Lo Cascio		03/09/01
46	27/07/01	Cannella Cristofaro	Avv. Giuseppe Di Peri		29/10/01
47	27/07/01	Mazzara Vito	Avv. Giuseppe Oddo		25/10/01
48	27/07/01	Pizzo Giorgio	Avv. Fabio Passalacqua	Avv. R.le Restivo	23/10/01
49	27/07/01	Lentini Agostino	Avv. Salvatore Mormino		10/10/01
50	07/08/01	Di Natale Giusto	Avv. Alessandra De Paola	Avv. L.gi Li Gotti	16/10/01
51	31/07/01	Brusca E. Salvatore	Avv. Alessandra De Paola		*****
52	13/08/01	Reda Emanuele	Avv. V.zo Giambruno Avv. Roberto D'Agostino		23/10/01
53	13/08/01	Schirò G. Riccardo	Avv. Gianfranco Viola Avv. S.re A. Zammataro	Dallo stesso	26/10/01
54	13/08/01	Schirò G. Riccardo	Avv. Gianfranco Viola Avv. S.re A. Zammataro	Avv. Vito Ganci	29/10/01
55	31/07/01	La Rosa Francesco	Avv. C. Gallina Montana Avv. Salvo Misuraca	Avv. A. Managò	27/10/01
56	04/08/01	Faia Salvatore	Avv. G. ppina Notonica	Avv. L. Marafati	22/10/01
57	13/08/01	Di Fresco Francesco	Avv. Vincenzo Lo Re Avv. Giuseppe Di Peri	Avv. G. Aricò	30/10/01
58	13/08/01	Garofalo Giovanni	Avv. Luigi Li Gotti Avv. Manfredi Fiormonti		*****
59	08/08/01	Grigoli Salvatore	Avv. M. Carmela Guarino	Avv. G. Robiony	23/10/01



N.	Data Not. Imputato	Imputato	Difensore	Difensori Per Deposito Motivi	Data Dep Motivi
60	29/07/01	Federico Vito	Avv. Armando Zampardi Avv. Antonino Galatolo	Avv. G. Aricò	30/10/01
61	14/08/01	Bommarito Stefano	Avv. Raffaele Miraglia		29/10/01
62	21/08/01	Chiodo Vincenzo	Avv. Fernando Catanzaro		27/10/01
63	02/08/01	Aragona Salvatore	Avv. Nino Zanghì	Avv. L.gi Cololeo	30/10/01

1	25/07/01	Proc. Generale			
---	----------	----------------	--	--	--

Avverso la superiore sentenza non è stato proposto ricorso del P.G. nei confronti degli imputati tutti, né dagli imputati: Brusca Enzo Salvatore, Garofalo Giovanni, Monticciolo Giuseppe e Spatuzza Gaspare.

La superiore sentenza è divenuta irrevocabile il 28/10/2001 nei confronti di **Monticciolo Giuseppe** (Not. Avviso dep. Sentenza il 28/07/2001 all'imputato ed il 25/07/2001 al suo difensore avv. Salvatore Galatolo); 31/10/2001 per **Brusca Enzo Salvatore, Garofalo Giovanni e Spatuzza Gaspare** (Not. Avv. dep. Sentenza agli imputati e difensori nel mese di Agosto 2001).

Estratto sentenza per l'esecuzione nei confronti di Brusca Enzo Salvatore, Monticciolo Giuseppe, Garofalo Giovanni e Spatuzza Gaspare alla Procura Generale sede.

Palermo, 16/11/01

IL CANCELLIERE
Francesca Giovanna Scadici
Scadici

atti: inviati su classificazione sl 19-1-02



Da Procuratore Generale sede con provvedimento in data
29-3-02 determinante nei confronti di Bruno Enzo
Salatore nato il 29-X-68 a San Giuseppe Jato, la pena
minima che il predetto condannato deve scontare in obbligo
feuduale delle sentenze (24-6-98 Trib. PA; 18-3-200
corte d'appello PA; 9-11-2000 corte d'appello PA)
su descritte in anni 30 di reclusione e interd
zione perpetua dai PP. u.u. la pena e legale durante la
prima, libertà vigilata per anni 3. Fisse le decor
enze pena al 20-5-96 e le scadenze pena al
20-05-2026.

PA, 26-04-2002

ffarci

La Corte Suprema di Cassazione, con sentenza 15 luglio 2002 nel procedimento contro BAGARELLA Leoluca Biagio + 55, previa separazione del procedimento nei confronti di GIULIANO Salvatore per cui, in mancanza di valida notifica ai difensori Avv. Caterina Bonocore, dispone lo stralcio e rinvia all'udienza che sarà fissata dal Presidente titolare, così decide:

- A) Annulla l'impugnata sentenza nei confronti di BOMMARITO Stefano limitatamente all'attenuante il cui art. 630 c.5 c.p.; di CHIODO Vincenzo limitatamente alla pena; di REDA Emanuele e REDA Vincenzo, limitatamente al diniego della diminuente di cui all'art. 442 c.p.p., con rinvio per tutti ad altra sezione della Corte di Assise di Appello di Palermo per nuovo giudizio, rigettando nel resto i ricorsi stessi;
- B) annulla l'impugnata sentenza nei confronti di VITALE Salvatore e GALLINA Salvatore limitatamente per quest'ultimo al reato di cui all'art. 630 c.p. e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di Assise di Appello di Palermo per nuovo giudizio;
- C) rigetta i ricorsi di AGRIGENTO Romualdo, BENIGNO Salvatore, FAIA Salvatore, GENOVA Francesco, GIACALONE Luigi, MAZZARA Vito, RACCUGLIA Domenico, TRAINA Michele;
- D) dichiara inammissibile i ricorsi di :
BAGARELLA Leoluca Biagio, AGRIGENTO Giuseppe, ARAGONA Salvatore, BALDINUCCI Giuseppe, BARRANCA Giuseppe, BIONDO Salvatore, BOMMARITO Bernardo, BRUSCA Giovanni, BUFFA Salvatore, CANNELLA Cristofaro, CASCINO Santo Carlo, CORACI Vito, COSTA Giuseppe, DI FRESCO Francesco, DI NATALE Giusto, DI PIAZZA Francesco, DI TRAPANI Nicolò, FEDERICO Vito, FOMA Antonino, FRANCO Cataldo, GIULIANO Francesco, GRIGOLI




Salvatore, GUASTELLA Giuseppe, LA ROSA Francesco, LENTINI Agostino, LO BIANCO Giuseppe, LO NIGRO Cosimo, LUCCHESE Antonino, MANGANO Antonino, MANGANO Giovanni, MERCADANTE Michele, MONTALBANO Biagio, MONTICCIOLo Francesco, PASSALACQUA Calogero Battista, PIZZO Giorgio, PRAINITO Salvatore, SCHIRO' Giacomo Riccardo, SOTTILE Santo, TUTINO Vittorio, VACCARO Giacomo, VETRO Giuseppe;

E) condanna i ricorrenti sub C e sub D al pagamento in solido delle spese processuali e quelli sub D anche al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 600,00 per ciascuno;

F) condanna altresì BAGARELLA, AGRIGENTO Giuseppe, AGRIGENTO Romualdo, ARAGONA, BALDINUCCI, BOMMARITO Bernardo, BOMMARITO Stefano, BRUSCA Giovanni, CHIODO Vincenzo, CORACI Vito, COSTA Giuseppe, DI PIAZZA Francesco, FOMA Antonino, FRANCO Cataldo, GALLINA Salvatore, GENOVA Francesco, GRIGOLI Salvatore, LENTINI Agostino, LO BIANCO Giuseppe, MANGANO Antonino, MAZZARA Vito, MERCADANTE Michele, MONTALBANO Biagio, MONTICCIOLo Francesco, PASSALACQUA Calogero, PRAINITO Salvatore, RACCUGLIA Domenico, REDA Emanuele REDA Vincenzo, SCHIRO' Giacomo Riccardo, SOTTILE Santo, e TRAINA Michele alla rifusione in solido delle spese sostenute dalla parte civile liquidate in Euro 3.000,00 per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA.

Sentenza divenuta irrevocabile il 15 luglio 2002 per gli imputati:


BAGARELLA Leoluca Biagio, AGRIGENTO Giuseppe, AGRIGENTO Romualdo, ARAGONA Salvatore, BALDINUCCI Giuseppe,



BARRANCA Giuseppe, BENIGNO Salvatore, BIONDO Salvatore, BOMMARITO Bernardo, BRUSCA Giovanni, BUFFA Salvatore, CANNELLA Cristofaro, CASCINO Santo Carlo, CORACI Vito, COSTA Giuseppe, DI FRESCO Francesco, DI NATALE Giusto, DI PIAZZA Francesco, DI TRAPANI Nicolò, FAIA Salvatore, FEDERICO Vito, FOMA Antonino, FRANCO Cataldo, GENOVA Francesco, GIACALONE Luigi, GIULIANO Francesco, GRIGOLI Salvatore, GUASTELLA Giuseppe, LA ROSA Francesco, LENTINI Agostino, LO BIANCO Giuseppe, LO NIGRO Cosimo, LUCCHESE Antonino, MANGANO Antonino, MANGANO Giovanni, MAZZARA Vito, MERCADANTE Michele, MONTALBANO Biagio, MONTICCIOLI Francesco, PASSALACQUA Calogero Battista, PIZZO Giorgio, PRAINITO Salvatore, RACCUGLIA Domenico, SCHIRO' Giacomo Riccardo, SOTTILE Santo, TRAINA Michele, TUTINO Vittorio, VACCARO Giacomo, VETRO Giuseppe.

Palermo, lì 30 agosto 2002.

IL S. CANCELLIERE
Francesco Giacomo Scalici



La Corte di Assise di Palermo ter. II^e con
ordinanza emessa il 14 gennaio 2003 applica
la disciplina del reato continuato all'autunno
di condanna delle Corte Assise Appello di Palermo
del 3 novembre 2000 e delle Corte di Assise Appello
di Firenze del 13-02-01, pronunciata nei confronti di Monticciolo Giuseppe n. S. Giuseppe Jato
il 23 giugno 1963, anche per l'effetto, unificati per continuazione i resti oggetto
delle medesime sentenze e intendo più
grave il reato di sequestro aggravato
di persona di cui alla sentenza pronun-
ciata da queste Corte di Assise di Palermo
il 3 novembre 2000, determinare la pena
unica in anni ventitré di reclusione
ferme rimanendo le penali accessorie inflitte
e la misura di sicurezza applicata
con la medesima sentenza.
Palermo 20-01-03

Di



La Corte di Assise di Appello sez. II con
ordinamento del 21 gennaio 2003 applica
le discipline del reato continuo alle
sentenze della Corte di Assise di Appello del
3 novembre 2000, e della Corte di Appello
entrambe di Palermo del 31 ottobre 2001
pronunziate nei confronti di Lo Biondo
Giuseppe Alessandro, e, per l'effetto, manifesta
per continuazione i reati oggetto delle medesime
sime sentenze e tenuto fui greve il reato
di partecipazione ad associazione mafiosa
di cui elle sentenza pronunziata da
questo Corte di Assise di Appello il 9-11-00
determina le penne unice in cui dedica
discrezione, fornendo riferendo le penne
accessorie, rifiute e le misure di sicurezza
applicate, che determinano nelle misure
di cui tre.

Palermo 30-01-03

Pa



- 11) Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di attuazione della L.22.12.99 n.512 emanato con D.P.R. 28.05.2001 N.284 - il Comitato di Solidarietà per le Vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'art. 3 della citata legge, ha comunicato che con deliberazione N.149 del 26 Aprile 2001 è stata accolta la domanda di risarcimento presentata dal Comune di
Susa Giuseppe Lauro
- 21) Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di attuazione della L.22.12.99 n.512 emanato con D.P.R. 28.05.2001 N.284 - il Comitato di Solidarietà per le Vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'art. 3 della citata legge, ha comunicato che con deliberazione N.222 del 30 Agosto 2001 è stata accolta la domanda di risarcimento presentata da Francesca Pastore
lese Di Matteo - Di Matteo N.cole.
- 3) Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di attuazione della L.22.12.99 n.512 emanato con D.P.R. 28.05.2001 N.284 - il Comitato di Solidarietà per le Vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'art. 3 della citata legge, ha comunicato che con deliberazione N.280 del 30 Agosto 2001 è stata accolta la domanda di risarcimento presentata da: Prov. inc. n.
Regionale di Talerico
- 4) Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di attuazione della L.22.12.99 n.512 emanato con D.P.R. 28.05.2001 N.284 - il Comitato di Solidarietà per le Vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'art. 3 della citata legge, ha comunicato che con deliberazione N.236 del 15 Settembre 2001 è stata accolta la domanda di risarcimento presentata da: Comune di
Ortofrumento
parte civile nel Proc. Pen. N. 33799 definito con sentenza di questa Corte di Assise di Appello sez. II del 9-11-2003
N. 3412000
Palermo, il 26 Febbraio 2003

francis

del Procuratore generale della Repubblica di Palermo,
con protocollo n. 983/02 Rep. Es. del 6.2.2002,
e carico di BRUSCA GIOVANNI ed in ipotesi
alle reseenze: 1) Prov. di cumulo dell'8.11.02
della Procura di Palermo; 2) Sent. del 7.2.2002
Corte di Appello di Palermo di Caltanissetta;
3) Sent. del 15.11.2002 delle Corte di Appello di
Palermo

DETENZIONE

La pena unica che il pentito condannato delle
mpie in dipendenza delle reseenze su descritte
in anni 30 di reclusione ed € 15.493,71 di multe
più pen. pecunie dell'indizione P.P. VII, se fus
legale durante la pena, la reclusione e le caden
ze dell'esecizio delle penite penituzie dura
te la pena col offuscione delle reseenze, care
di forza, in uno 1, libertà vigilata anni 4,
dolci può delle essere le scritte la carenzione
sofferte fai a mri 5 e go. 8 di reclusione,
rimanendo in concerto da espiare la pena di
anni 2 P, mri 6 e go. 22 di reclusione ed
€ 15.493,71 di multe più pen. pecunie
come sopra indicate

FISSA

le decadenze, fine al 20.5.1996, la scadenza
fine all'11.12.2025 subisca/ste al 19.6.2024
per indagine fine di ap. 560, nel puro giorno
il suddetto dovrà essere fatto in libertà se
non necessario per une cause non vere in essere
col puro procedimento.

Pa, 11.4.2003

ff. Sc. P. C'

da Procuratore Generale della Repubblica al C.A. PA,
con procedimento n. 676/03 Rgo. Es. del 17.4.2003,
a carico di Monticciolo GIUSEPPE, ed in zavorrimento
alle sentenze:

- 1) 25.3.2003 Corte Appell. PA, invocabile 13.6.2003;
- 2) 13.2.2003 Corte Anz. Appell. Firenze inv. 29.6.03;
- 3) p. 11.2003 Corte Anz. Appell. Palermo, inv. 28.10.01;

DETENZIONE

le puro unico che il puro dovrà condannato deve
essere in detenzione delle residenze in scritte:
anni 25 di reclusione, mesi 3 di reclusione,
interdizione P.P. 00 per tutto e legge durante
le puro, operare esercizio puro, teste,
libere 11/12/03 x anni 3 più indagine puro



di 270 gg.; fissa le leghenze sino al 23.2.003
e le scadenze sino al 27.8.2023.

Pr. 6.5.2003

~~Stolici~~

de Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Caltanissetta, con provvedimento n. 309/00
R.P. Es del 18.2.2003, e cauto di VITALE
SALVATORE, ed in risparmio delle reverenze:

1) 21.7.2000 Corte Unica Appello Caltanissetta

DETENZIONE

nei confronti di VITALE SALVATORE, le penne
viene i carcerarie nello minimo di anni 3, mesi
3 e giorni 12 di reclusione con descrizione dal
4.2.2003 e con scadenza anticipata al 18.5.2004.

Pr. 6.5.2003

~~Stolici~~

de Procuratore Generale della Repubblica di Palermo,
con provvedimento n. 467/2002 R.E.S. del
28.2.2003, e cauto di MANGANO GIOVANNI ed
in risparmio delle reverenze:

- 1) P. 10.2002 Tribunale di PA, definitiva 30.11.2001
- 2) P. 55.2000 Corte Unica Appello PA, definitiva 15.7.2002

DETENZIONE



le sue residue condanne; Anni 3, mesi 7 e giorni
1 di reclusione; multe € 61,8, f.s. (Seicentosessantacinque
mila f.s.); intendizione dei P.P.U. per anni 5;
e dodici gg. 135 per liberazione anticipata;
FISSA le riconvoca della reclusione al P. 4. 2003
con scadenza al 10.11.2004 ozi, al 28.6.2004
(meno 135 gg)

P.A. 6.5. 2003

F. De Dic!

Le Corte di Cassazione di Appello per le
con ordinanza del 4-7-03 affida
la disciplina del reato continuato
alle sentenze:

- 1) Corte Cassazione Appello del 8-11-00
 - 2) Corte Cassazione Appello Firenze del 13-2-01
 - 3) Corte Appello Palermo del 25-1-01
- pronunciode, nei confronti di: Mario Carlo
Giuseppe e per l'effetto, manifesti per
continuazione i reati oggetto delle
medesime sentenze e a termine più grave
il reato di squisita egravità di persona
di cui alla sentenza pronunciata da queste
Corte Appello Appello il 8-11-00, e fermelli.

verso il periodo dello ordinamento P.N.P. 2003
re del 16-1-03, determinare le penali
unica in cui venti quattro di reclusione
ferme rimanendo le penali eccezionali
fritte alle misure di sicurezza effettuate
con le medesime strutture.

Palermo 31-7-03


Ch.

do Procuratore Generale della Repubblica di Palermo,
con provvedimento di unificazione di penali
concorrente n. 66P/02 Rec. Es. del 23.5.2003,
nei confronti di LO BIANCO GIUSEPPE, in riferi-
mento alle successive:

- 1) 27.4.1998 Corte di Appello di PA;
- 2) 2.6.2000 Tribunale di Randinic;
- 3) 15.12.1995 Tribunale di Randinic;
- 4) 10.10.2000 Tribunale di Palermo;
- 5) 9.11.2000 Corte di Appello di Appello di PA;
- 6) 26.10.2001 Tribunale di Randinic;
- 7) 31.10.2001 Corte di Appello di Palermo

DETENZIONE

la pena unica che il predetto condannato deve



espiare in dipendenza delle sanenze su obblitte
in anni 26, mesi 2 di reclusione e di 3.200,000
piani ad € 1.652,66 di multa, in terolizione
del P. VV. perpetuo, legali denute le pene, sopres-
sione delle pene- penitenziarie denute le pene,
libertà vigilata per anni 3.

FISSA

la decenza, pena del 18.6.1998 e la scadenza
anticipata al 23.8.2013 (meno 360 gg. liberazione
anticipata).

fa, 6.8.2003

Alcùn

da Procuratore Generale della Repubblica, con
postulato n. 676/2003 R.E.S. del 18.8.2003,
a curia di Monticciolo GIUSEPPE, n. T. e
con Giurza fatta il 23.6.1961 in riferimento
alle rese 37/00 del P. 11.2000. Nove
l'ordinanza di applicazione delle rese
P. 15.200 C.A.A. Palermo e 13.2.2001 P.A.A.

Fissate a 25.1.2001 C.A. Palermo

DETENUTA

la cui curia da espiare in:

anni 23, mesi 11 di reclusione;

meno 270 gg. di liberazione anticipata;
misura di sicurezza: libertà vigilata anni 3;
PA, P. 10. 2003 H. Raucci

Da Corte Suprema di Cassazione con sentenza
del 25-09-03 dichiaro, nei confronti di Giuliano
Salvatore, manifestamente infondata la questione
di legittimità costituzionale sollevata; dichiaro
inammissibile il ricorso del Giuliano e
consolare il ricorso al pagamento delle
spese processuali e delle somme di € 600
alle cassa delle amministrazioni -
Sentenza irrevocabile per Giuliano Salvatore
il 25-09-03 -

L'esecuzione è stata curata dalla Corte di
Cassazione con invio dell'estatto per
l'esecuzione alle Procure Generali di
PA il 26-09-03

PA, h. 11-03

H. Raucci

F. Scalici

ANALI 21-11-2003 uff. R. rifer. pm Fughi

9.11
PA. 21-11-03 1. uff. R. rifer. pm Fughi

367

da Procure Generale della Repubblica di Palermo,
con provvedimento n. 665/2002 P.E.S. del 2.10.2003
e carico di Vaccano Giacomo n.° PALE 27.6.55
via Guemesdelli, è venuto - in giorni menti alle
seguenze n.:

- 1) 2.2.2003 Corde Ayello Palermo;
- 2) P. 14. 2000 Corde Boice Ayello Palermo;

X) DETENZIONE

la pena residua complessiva, dei modificamenti
di cui in precedenza, nella misura di:
Anni 3, mesi 1, giorni 11 di reclusione;
Pene accessorie: interdizione P.P. VV. anni 5;
da cui debono essere subotti per liberazione
cauzionale: pp. 225

DETETTE

ordine di cauzione per la pena di anni 3
mesi 1, gg 11 di reclusione

FISSA

la durata della reclusione dal 6.7.2002
con scadenza al 17.8.2005 cui, al 6.1.2005,
tempo corso di 225 pp. complessivi di libe-
razione cauzionale debba in cui il custodito
dovrà essere scarcerato se non deciso per



die course

PA, 22.11.2003

Alvin

PA. 24.11.2003 u. d. schule für Porzellan
für Giuliano Selvatico a. freiesone Lui:

PA. 24.11.2003 Lui - Stm.

PA. 25.11.2003 u. d. schule für Porzellan
für Giuliano Freo.

PA. 25.11.2003 Lui - Selvatico

PA. 26.11.2003 u. d. schule für Porzellan
für Bushille S. a. Buffe S. u.

PA. 28.11.2003 Lui -

PA. 28.11.2003 u. d. schule für Porzellan
für Nigro 'Pozzani' a. d. schule 28.11.03 für Porzellan
A. u. a. Margherita Agnese

PA. 29.11.2003 Lui

PA. 1.12.2003 u. d. schule für Porzellan für Porzellan
Luis, Vecchio Giovanni Menger a. d. Reichenbauer

PA. 1.12.2003 Lui



ANNI 3-12-2003 nella quale, il Penitente,

Tra i quali Michele Petrucci e Polino Vittorio

3-12-2003

V.d. Petrucci

ai Parchi generale della Repubblica di Pecora,
con provvidimento n. 677/03 R.E.S. del 2.12.2003
e carica di VETRO GIUSEPPE n. 7470 il
26.2.1954 in riferimento alle sanenze:

- 1) Sent. P. 11.2000 Corte Anzio Appello PA;
- 2) Sent. 22.4.2002 Corte Anzio Appell PA;

DETENZIONE

le penne residue Guadagni da espiare
sono di anni 10, resi 6 di reclusione,
INTERDIZIONE P.P. VV. infine e legale
durante le penne

DETETTE

ordine di esecuzione per le penne di anni 10
e resi 6

FISSA

la decompenza della reclusione al 27.5.2000
con scadenza al 27.11.2010 da cui il
cautamente dovrebbe essere scarcerato se non
determinato per altre cause.

Pecora, 26.1.2004

A. Cian



Addi' 21.2.2005 redatto. Partelle suppliche 83762

per PRIMATO SALVATORE

PA, 27.1.2004


A. Ciri

La Corte di Cassazione d'Appello 84. sez. II con
Ordinanza del 19.02.04 affilice la sospetta
ma del reato continuato alle sentenze di condanna
annurate nei confronti di Vito Grisolia (sent. 9.11.2000
revocabile 15.7.2000; sent. 22.4.02 irrevocabile
28.6.03), per l'effetto, unificati, per continuazione
in tutti i giudici della medesima sentenza e tenuto fin-
gente il reato di partecipazione ad associazione
per nefario dices alle persone finora di cui la
Corte di Cassazione d'Appello il 27/4/04, determina
le forme misse in ogni settore di reclusione
prima rimanendo le forme accessorie inflitte

PA 21/2104

ffals

de Procuratore Generale della Repubblica di Palermo
con protocollo n. 661/03 R.E.S. dell'11.5.
2004, a carico di DI PIAZZA FRANCESCO,
n. Giudinello il 16.8.1967, in implemento
delle sentenze:



- 1) Sentenza del p. 11. 1003 Corte Annu Appello PA;
2) Sentenza del 16. 7. 1003 Corte Annu Appello PA;

DETENZIONE

la pme risulta causolosa, dei procedimenti
di cui in precedenza, nella misura di:

Espolto con inolamento diurno per Anni 1
e mesi 6; Hisura di sicurezza: liberta-
vigilate ANNI 1; Pene Accessorie:

Individuazione pp. u. pugno e leale durante
la pme, sopravvive potestà primariale dura-
te la pme e deladanza delle potestà di
potere durante la pme, pubblicazione delle
Sentenze di condanna, pubblicazione all'olto
perito del Comune;

FISSA

la delazione delle pme of 26. 4. 1996 con
scadenza HAI.

Palermo, 10.6. 2004

A. Cusso

Le Porte di Onore di Oppello fes 2° in
istanza dello Procuratore Penale Sidi, dichiaro
in data 6/10/2004 estinto la pme di anni
1000 di reclusione e le 2012 anni delle pme

Uff. P. del Pascino Pietro Paolo per il punto
sentenza, più sopravvenuta morte del
condannato (redetto figlio complementare il 08/10/2006)
PA. 27/10/06 ^{IL CANCELLIERE C2}
Dott. Giuseppe Camilleri

La Procura Generale di Fineuse M.R. so spie
zzone con riguardamento N. 518/02 R. Es. e
N. 192/04 R. Cumulo determina nei confronti
di D'Assalacca Salvino nato il 6-3-32 a Cagliari, in
relazione alla presente sentenza ed alla sentenza
verso il P. 5-12-01 delle Carti d'Affitto di FI, in
entro il 8-X-02 le sue complessive in anni
9, mesi 7 giorni reclusione, € 1000.000 di multa
finire € 2.065,00. Intendiamo peraltro che il P.P. III,
è legale durante la pena - assunzione delle potestà
di sentore durante le fave e la misura di sicurezza
delle libertà vigilate fra cui l'uso le occa-
zioni delle reclusioni dal 16-10-97 a le
reclusioni dal 6-10-05, cari autorizzate per effetto
delle liberazioni anticipata odi q.f. 585 ond.
1-1-5-04 Trib. di Palermo -

PA. 9-11-04

Il procuratore

forse





Procura Generale della Repubblica

PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
UFFICIO ESECUZIONE

N. 477/03 Reg. Es.

PROVVEDIMENTO DI UNIFICAZIONE DI PENE CONCORRENTI (Art. 663 C.P.P.)

IL P. G.

Esaminati gli atti di esecuzione a carico di Vetro Giuseppe nato a Favara il 24.2.54, in atto detenuto presso la Casa Circondariale di Ascoli Piceno, difeso di fiducia dall'Avv. E. Mirabile del Foro di Agrigento;

visto il provvedimento di cumulo di quest'Ufficio del 2.12.03, emesso nei suoi confronti, che deve intendersi integralmente trascritto e facente parte del presente con il quale in relazione alle seguenti sentenze:

- A) 9.11.2000 Corte di Assise di Appello di Palermo;
- B) 22.4.02 Corte di Assise di Appello di Palermo;

è stata determinata la pena unica di anni 10, mesi 6 di reclusione, interdizione perpetua dai pp.uu. legale durante la pena, con decorrenza pena al 27.5.2000 e scadenza al 27.11.2010.

Con ordinanza della Corte di Assise di Appello di Palermo del 19.2.04, in applicazione della disciplina del reato continuato in ordine alle sentenze di cui alle lettere A), B) è stata determinata la pena complessiva di anni 7 di reclusione, ferme restando le pene accessorie ed anticipata la scadenza pena al 27.5.07.

Considerato che il Vetro risulta altresì condannato con la seguente sentenza;

- C) 7.2.03 Corte di Appello di Palermo, irrevocabile il 2.7.04, alla pena di anni 10 di reclusione ed € 1.200,00 di multa, interdizione perpetua dai pp.uu. e legale durante la pena, per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso e porto illegale continuato ed aggravato di pistola con due caricatori e munizioni di armi clandestine,

974

ricettazione aggravata, quest'ultimi due reati aggravati anche dall'art. 7 D.L. 152/91 unificati per continuazione commessi dal 5.4.00 al 27.5.00.

Ritenuto che deve procedersi all'emissione di un nuovo provvedimento di cumulo al fine di rideterminare la pena che il Vetro dovrà in concreto espiare;

ritenuta la propria competenza, determinata dalla sentenza 7.2.03 Corte di Appello di Palermo per ultima irrevocabile;

letta la posizione giuridica ed il certificato penale;
visto l'art. 663 C.P.P.

R I D E T E R M I N A

la pena complessiva che il predetto condannato deve espiare in dipendenza delle sentenze su descritte e dell'ordinanza di continuazione della Corte di Assise di Appello di Palermo del 19.2.2004, nella misura di anni 17 di reclusione ed € 1.200,00 di multa, interdizione perpetua dai pp.uu., e legale durante la pena

F I S S A

la decorrenza pena al 27.5.00 e la scadenza pena al 27.5.2017, nel qual giorno il suddetto dovrà essere posto in libertà se non detenuto per una causa non presa in esame col presente provvedimento, che costituisce nuova posizione giuridica e ordine di scarcerazione.

D I S P O N E

che copia del presente venga notificato all'interessato e al suo difensore, annotato in matricola e nel Casellario del circondario di nascita, nonché comunicato a tutte le autorità le cui sentenze sono state comprese nell'odierno provvedimento e all'Ufficio Campione Penale della Corte di Appello di Palermo.

Palermo, li 17-2-2005

IL SOST. PROCURATORE GENERALE

...lou

975





PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O IL TRIBUNALE

PALERMO

Ufficio Esecuzioni Penali

Tel. 091/7426917 - Fax 091/581618

1. 30/2005 R.E.S.

PROVVEDIMENTO DI ESECUZIONE DI PENE CONCORRENTI
- ART. 663 C.P.P. -

Il Pubblico Ministero

Visti gli atti di esecuzione a carico di
"RUSCA/ENZO SALVATORE
nato a SAN GIUSEPPE JATO (Prov. PA) il 29-10-1968
attualmente domiciliato in località nota al SERVIZIO CENTRALE DI PROTEZIONE
ROMA;

Letto il provvedimento di cumulo pari numero emesso da questo Ufficio in
data 22-03-2005;

Ritenuto che nei confronti del predetto risultano eseguibili i seguenti
provvedimenti di condanna:

- 1) Sentenza del 24-06-1998 TRIBUNALE PALERMO, definitiva in data
06-10-1998
Reati:
 - minaccia ad un corpo amministrativo, minacce a P.U., incendio
continuato in concorso e danneggiamento continuato, unificati
per continuazione, commessi dal febbraio '94 al dicembre '94Pena principale:
 - anni 1 ReclusioneFungibilità:
 - Dal 20-05-1996 al 10-09-1996 (mesi 3 giorni 21), riconosciuto
fungibile con Decreto del 29-11-1999 PROCURA C/O TRIBUNALE
PALERMO
Espiazione:
 - Dal 20-03-1999 al 29-11-1999 (mesi 8 giorni 9)
- 2) Sentenza del 18-03-2000 CORTE ASSISE APPELLO PALERMO, definitiva in
data 11-12-2000
Reati:
 - associazione per delinquere di stampo mafioso pluriaggravata,
omicidio premeditato in concorso, soppressione e distruzione di
cadavere in concorso, sequestro agg.to in concorso di persone
unificati per continuazione, commessi dal 25-10-1989 al 25-07-1997Pena principale:
 - anni 9 ReclusionePene Accessorie:
 - INTERDIZIONE DAI PUBBLICI UFFICI PERPETUA
 - INTERDIZIONE LEGALE DURANTE PENAMisure di sicurezza:
 - LIBERTÀ VIGILATA anni 3
- 3) Sentenza del 09-11-2000 CORTE ASSISE APPELLO PALERMO riforma Sentenza
del 10-02-1999 CORTE ASSISE PALERMO, definitiva in data 31-10-2001
Reati:
 - sequestro agg.to in concorso di persona, distruzione agg.ta in
concorso di cadavere, falsità materiale in atti pubblici,
soppressione e distruzione di atti pubblici, continuato e agg.to
in concorso, detenzione agg.ta in concorso di munizioni,
peculato continuato in concorso, unificati per continuazione,





commessi dal 23-11-1993 fino al 11-01-1996
Pena principale:
- anni 21 Reclusione
Pene Accessorie:
- INTERDIZIONE DAI PUBBLICI UFFICI PERPETUA
- INTERDIZIONE LEGALE DURANTE PENA
Misure di sicurezza:
- LIBERTÀ VIGILATA anni 3

4) Sentenza del 23-11-2001 CORTE ASSISE PALERMO confermata da Sentenza del 10-12-2003 CORTE ASSISE APPELLO PALERMO, definitiva in data 24-01-2005

Reati:
- artt. 110 112 n. 1 575 577 n. 3 c.p., 110 112 n. 1 c.p., 24 L. 895/67 ss.mod. 7 c. 1 L. 203/91, 648 c.p., unificati per contin., commessi a CORLEONE in data 28-01-1995

Pena principale:
- anni 10 Reclusione
Pene Accessorie:
- INTERDIZIONE DAI PUBBLICI UFFICI PERPETUA
- INTERDIZIONE LEGALE DURANTE PENA
- SOSPENSIONE DALL'ESERCIZIO DELLA POTESTA' DI GENITORE DURANTE PENA

Questo Ufficio ha unificato le condanne di cui alle sentenze sopradette con provvedimento pari numero del 22-03-2005 determinando la pena unica da espiare per i titoli sub 1) 2) e 3) secondo il criterio moderatore ex art. 78 c.p. in anni 30 di reclusione, Interdizione dai PP.UU perpetua, Interdizione Legale durante pena, Libertà vigilata anni 3, e sospendendo l'esecuzione della pena di cui alla condanna sub 4) ex art. 13 ter D.L. 8/91

Espiazione:
- In espiazione per questa causa con decorrenza 20-05-1996 ed in regime di DETENZIONE DOMICILIARE, misura concessa per i titoli sub 1) 2) e 3) con Ordinanza del 09-05-2003 TRIBUNALE SORVEGLIANZA ROMA, fine pena fissato al 30-05-2024

Liberazioni anticipate:
- TRIBUNALE SORVEGLIANZA ROMA con Ordinanza del 30-01-2002 concede giorni 495 per il periodo dal 20-05-1996 al 20-11-2001
- MAGISTRATO SORVEGLIANZA ROMA con Ordinanza del 10-06-2003 concede giorni 135 per il periodo dal 20-11-2001 al 20-05-2003
- MAGISTRATO SORVEGLIANZA ROMA con Ordinanza del 18-06-2004 concede giorni 90 per il periodo dal 20-05-2003 al 20-05-2004

Letto il Decreto del 24-03-2005 del MAGISTRATO SORVEGLIANZA ROMA che dispone la prosecuzione provvisoria della misura alternativa della DETENZIONE DOMICILIARE anche per il titolo sub 4);

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 663 comma 2 C.P.P., poichè l'ultimo provvedimento di condanna passato in giudicato risulta essere Sentenza del 23-11-2001 di CORTE DI ASSISE PALERMO, per cui il giudice dell'esecuzione è da individuarsi, ai sensi dell'art. 665 comma 4 C.P.P., in CORTE DI ASSISE PALERMO;


Rilevato che il condannato risulta assistito dal difensore di fiducia Avvocato VALERIA MAFFEI del Foro di ROMA

O S S E R V A

Il cumulo delle pene di cui alle condanne sopradette risulta essere pari a:

Pena Principale:
- Reclusione anni 41

- 977 -



ilevato che il cumulo giuridico risulta più favorevole al condannato, la pena viene rideterminata, ex art. 78 C.P., complessivamente in: Reclusione anni 30

ene accessorie:

- INTERDIZIONE DAI PUBBLICI UFFICI PERPETUA
- INTERDIZIONE LEGALE DURANTE PENA
- SOSPENSIONE DALL'ESERCIZIO DELLA POTESTA' DI GENITORE DURANTE PENA

isure sicurezza:

- LIBERTA' VIGILATA anni 3

ta cui devono essere dedotti complessivamente per liberazione anticipata:
Giorni 720

P. Q. M.

visti gli artt. 73 segg. C.P., 655 segg. C.P.P.;

DETERMINA

la pena residua complessiva, dei provvedimenti di cui in premessa, nella misura sopra precisata.

DISPONE

che la pena di anni 30 reclusione debba espiarsi in regime di DETENZIONE DOMICILIARE

FISSA

la decorrenza della pena al 20-05-1996 e la scadenza al 20-05-2026 anzi, al 30-05-2024, tenuto conto di 720 giorni complessivi di liberazione anticipata, data in cui avrà termine la misura, salvo sopravvenienza di ulteriori titoli esecutivi.

MANDA

alla Segreteria in sede per la trasmissione del presente provvedimento a:

- SERVIZIO CENTRALE PROTEZIONE ROMA, per la notifica al condannato;
- TRIBUNALE SORVEGLIANZA ROMA, per le determinazioni di competenza;
- MAGISTRATO SORVEGLIANZA ROMA;
- UFFICIALI GIUDIZIARI ROMA, per la notifica nei termini di legge al difensore;

nonché annotato nel casellario del circondario di nascita, comunicato a tutte le autorità comprese nel presente provvedimento e all'Ufficio Campione Penale presso il TRIBUNALE PALERMO per quanto di competenza in merito alla pena pecuniaria significando che la stessa è imprescrittibile trattandosi di condannato dichiarato recidivo.

PALERMO,

19 LUG 2005


IL PUBBLICO MINISTERO

IL PUBBLICO MINISTERO


Dott. Gaetano Guardi

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Palermo, il 21 LUG 2005



- 978 -





PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O IL TRIBUNALE
PALERMO
Ufficio Esecuzioni Penali
Tel. 091/7426917 - Fax 091/581618

N. 1086/2004 R.E.S.

PROVVEDIMENTO DI ESECUZIONE DI PENE CONCORRENTI
NEI CONFRONTI DI CONDANNATO GIA' DETENUTO
E CONTESTUALE ORDINE DI ESECUZIONE E SCARCERAZIONE
- ART. 663 C.P.P. -

Il Pubblico Ministero

Visti gli atti di esecuzione a carico di
MONTICCIOLI/GIUSEPPE
nato a SAN GIUSEPPE IATO (Prov. PA) il 23-06-1969
attualmente detenuto presso Casa Circondariale FERRARA;

Ritenuto che nei confronti del predetto risultano eseguibili i seguenti provvedimenti di condanna:

1) Sentenza del 25-01-2001 CORTE APPELLO PALERMO riforma Sentenza del 03-12-1999 TRIBUNALE PALERMO, definitiva in data 11-06-2001
Reati:

- tentato danneggiamento seguito da incendio agg.to in concorso, detenzione e utilizzazione agg.ta in concorso di materiale esplosivo, n. 2 reati di danneggiamento in concorso unificati per continuazione, commessi dal sett. '93 al 15-07-1994

Pena principale:

- anni 2 mesi 4 Reclusione

2) Sentenza del 13-02-2001 CORTE ASSISE APPELLO FIRENZE conferma Sentenza del 21-01-2000 CORTE ASSISE FIRENZE, definitiva in data 29-06-2001
Reati:

- strage in concorso con finalità di terrorismo e quella di agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso "Cosa Nostra", detenzione e porto di materiale esplosivo, furto agg.to unificati per continuazione, commessi tra il 05 e il 14-04-1994

Pena principale:

- anni 7 mesi 6 Reclusione

Pene Accessorie:

- INTERDIZIONE DAI PUBBLICI UFFICI PERPETUA
- INTERDIZIONE LEGALE DURANTE PENA

3) Sentenza del 09-11-2000 CORTE ASSISE APPELLO PALERMO conferma Sentenza del 10-02-1999 CORTE ASSISE PALERMO, definitiva in data 28-10-2001
Reati:

- sequestro di persona pluriagg.to in concorso, distruzione agg.ta in concorso di cadavere, associazione per delinquere di stampo mafioso agg.ta, falsità materiale in atti pubblici, soppressione e distruzione di atti pubblici continuata ed agg.ta in concorso, falsità ideologica e peculato, unificati per contin., commessi dal 23-11-1993 fino al 10-02-1999

Pena principale:

- anni 20 Reclusione

Pene Accessorie:

- INTERDIZIONE DAI PUBBLICI UFFICI PERPETUA
- INTERDIZIONE LEGALE DURANTE PENA
- SOSPENSIONE DELLA POTESTA' DI GENITORE DURANTE PENA

-979-



Misure di sicurezza:

- LIBERTA' VIGILATA anni 3

Presofferto:

- Dal 20-02-1996 al 20-03-1996 (mesi 1)

Sentenza del 02-07-2003 CORTE ASSISE APPELLO PALERMO, in parziale riforma di Sentenza 28-05-2002 G.I.P. TRIBUNALE PALERMO, definitiva in data 23-06-2004

Reati:

- n. 6 reati di omicidio premeditato e agg.to in concorso, tentato omicidio premeditato e agg.to in concorso, sequestro di persona agg.to in concorso, detenzione e porto illegale continuato
- e agg.to in concorso di armi da fuoco, unificati per continuaz., commesso a SAN GIUSEPPE JATO dal 24-01-1991 fino al 31-10-1994

Pena principale:

- anni 15 mesi 4 Reclusione

Pene Accessorie:

- INTERDIZIONE DAI PUBBLICI UFFICI PERPETUA
- INTERDIZIONE LEGALE DURANTE PENA

con Ordinanza del 04-07-2003 la CORTE ASSISE APPELLO PALERMO, ad integrazione di quella emessa in data 14-01-2003, ha applicato la disciplina del reato continuato tra le condanne sub 1) 2) e 3) rideterminando la pena complessiva in:

- anni 24 Reclusione

La PROCURA GENERALE C/O CORTE APPELLO PALERMO ha unificato le condanne di cui alle sentenze sopradette con provvedimento n. 522/04 R.E.S. del 30-11-2004, ad integrazione di quello emesso in data 17-04-2003, determinando la pena residua da espiare in anni 29 mesi 11 di reclusione

Espiazione:

- In espiazione per questa causa dal 23-03-1999

Liberazioni anticipate:

- TRIBUNALE SORVEGLIANZA BOLOGNA con Ordinanza del 05-12-2002 concede giorni 270
- MAGISTRATO SORVEGLIANZA BOLOGNA con Ordinanza del 24-09-2003 concede giorni 90
- MAGISTRATO SORVEGLIANZA LIVORNO con Ordinanza del 10-12-2004 concede giorni 90 per il periodo dal 23-08-2003 al 23-08-2004
- MAGISTRATO SORVEGLIANZA BOLOGNA con Ordinanza del 04-04-2005 concede giorni 45

Considerato che il MONTICCIOLI è stato altresì condannato con le sottoindicate sentenze:

5) Sentenza del 08-07-2002 CORTE ASSISE PALERMO confermata da Sentenza del 10-12-2003 CORTE ASSISE APPELLO PALERMO, definitiva in data 19-06-2004.

Reati:

- artt. 110 112 n. 1 628 c. 1-3 n. 1 c.p., 7 D.L. 152/91, 110 112 c.p., 10 12 14 L. 497/74, 7 D.L. 152/91, 56 110 n. 1 629 c. 1-2 c.p., 7 D.L. 152/91, commessi in data 04-10-1994

Pena principale:

- anni 2 mesi 10 Reclusione EUR 600,00 Multa


Data di prescrizione pena pecuniaria: 19-06-2014.

6) Sentenza del 23-11-2001 CORTE ASSISE PALERMO confermata da Sentenza del 10-12-2003 CORTE ASSISE APPELLO PALERMO, definitiva in data 06-07-2004

Reati:

- artt. 110 112 n. 1 575 577 n. 3 c.p., 2 4 7 L. 895/67 e ss.mm. 7 c. 1 L. 203/91, 648 c.p., commessi a CORLEONE e GIARDINELLO fino al 23-06-1995, unificati per continuazione

- 980 -



Pena principale:

- anni 12 mesi 8 Reclusione

Pene Accessorie:

- INTERDIZIONE DAI PUBBLICI UFFICI PERPETUA
- INTERDIZIONE LEGALE DURANTE PENA
- SOSPENSIONE DALL'ESERCIZIO DELLA POTESTA' DI GENITORE DURANTE PENA

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 663 comma 2 C.P.P., poichè l'ultimo provvedimento di condanna passato in giudicato risulta essere Sentenza del 23-11-2001 di CORTE DI ASSISE PALERMO, per cui il giudice dell'esecuzione è da individuarsi, ai sensi dell'art. 665 comma 4 C.P.P., in CORTE DI ASSISE PALERMO;

Rilevato che il condannato risulta assistito dal difensore di fiducia
Avvocato STEFANIA PETTINACCI del Foro di BOLOGNA
Avvocato ANTONINO GALATOLO del Foro di PALERMO

O S S E R V A

Il cumulo delle pene risulta essere pari a:

Pena Principale :

- Reclusione anni 54 mesi 10
- Multa EUR 600,00

Rilevato che il cumulo giuridico risulta più favorevole al condannato, la pena viene rideterminata, ex art. 78 C.P., complessivamente in:

- Reclusione anni 30
- Multa EUR 600,00

Dedotti i periodi di carcerazione sofferta

- Reclusione mesi 1

LA PENA RESIDUA ESPIANDA COMPLESSIVA RISULTA ESSERE PARI A:

- Reclusione anni 29 mesi 11
- Multa EUR 600,00

Pene accessorie :

- INTERDIZIONE DAI PUBBLICI UFFICI PERPETUA
- INTERDIZIONE LEGALE DURANTE PENA
- SOSPENSIONE DALL'ESERCIZIO DELLA POTESTA' DI GENITORE DURANTE PENA

Misure sicurezza :

- LIBERTA' VIGILATA anni 3

da cui devono essere dedotti complessivamente per liberazione anticipata :

- Giorni 495

P. Q. M.


Visti gli artt. 73 segg. C.P., 655 segg. C.P.P.;

D E T E R M I N A

la pena residua complessiva, dei provvedimenti di cui in premessa, nella misura sopra precisata.

E M E T T E

Ordine di Esecuzione per la pena di anni 29 mesi 11 Reclusione



F I S S A

la decorrenza della reclusione al 23-02-1999 con scadenza al 23-01-2029 anzi, al 16-09-2027, tenuto conto di 495 giorni complessivi di liberazione anticipata,

data in cui il condannato dovrà essere scarcerato SE NON DETENUTO PER ALTRA CAUSA, ovvero data a decorrere dalla quale dovrà trovare applicazione (previo accertamento della persistenza della pericolosità da parte dell'autorità competente, se non già accertata) la misura di sicurezza :

~ LIBERTÀ VIGILATA anni 3

O R D I N A

che il presente provvedimento, che ha valore di nuova posizione giuridica, venga annotato in Matricola a cura della Direzione dell'Istituto

M A N D A

alla Segreteria in sede per la trasmissione del presente provvedimento a:

- CASA CIRCONDARIALE FERRARA, per la notifica al condannato;
- MAGISTRATO SORVEGLIANZA LIVORNO, per quanto di competenza in ordine alla istanza di prosecuzione in detenzione domiciliare pervenuta a questo Ufficio in data 16-07-2004, che contestualmente si allega, e per il successivo inoltro al TRIBUNALE SORVEGLIANZA FIRENZE;
- UFFICIALI GIUDIZIARI BOLOGNA, per la notifica nei termini di legge al difensore STEFANIA PETTINACCI del Foro di BOLOGNA;
- UFFICIALI GIUDIZIARI BAGHERIA, per la notifica nei termini di legge al difensore Avvocato ANTONINO GALATOLO del Foro di PALERMO con studio in SANTA FLAVIA (PA);

nonché annotato nel casellario del circondario di nascita, comunicato a tutte le autorità comprese nel presente provvedimento e all'Ufficio Campione Penale presso il TRIBUNALE PALERMO per quanto di competenza in merito alla pena pecuniaria.

PALERMO, 12 MAG. 2005


IL PUBBLICO MINISTERO




COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
PALERMO li 18 MAG. 2005

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
(Antonino Giacalone)

982-





PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PALERMO
Ufficio Esecuzioni Penali
Tel. 091/583864 - Fax 091/582047

PALERMO, 22-08-2005

177/2003 R.E.S. (N.2792/2005 Prot.)

ORDINE DI SCARCERAZIONE
a seguito provvedimento di rideterminazione pena
(Condannato detenuto)

Il Pubblico Ministero

iché è in esecuzione la sentenza N. 63/2001 Reg. Gen., emessa in data 04-02-2002 da CORTE DI ASSISE DI APPELLO PALERMO sez. 2, definitiva il 06-2003, in riforma sentenza del 11-04-2001 di CORTE DI ASSISE AGRIGENTO, a carico di

RO/GIUSEPPE

to a FAVARA (Prov. AG) il 24-02-1954

residente a FAVARA VIA FERRI N. 48

corbita nel provvedimento di determinazione delle pene concorrenti emesso questo Ufficio in data 17-02-2005, che rideterminava la pena complessiva

reclusione anni 17 Multa EUR 1.200,00

cui è in corso d'espiazione la pena di:
i 17 di reclusione EUR 1.200,00 di multa
decorrenza 27-05-2000

ta l'ordinanza di unificazione EX ARTT. 81 C.P. 671 C.P.P. N. 2004 emessa in data 20-05-2005 dalla CORTE DI APPELLO DI PALERMO LA QUALE E' STATA RITENUTA LA CONTINUAZIONE TRA I REATI DI CUI E SENTENZE 9.11.2000 DELLA CORTE ASSISE APPELLO PALERMO, 22.4.2002 CORTE ASSISE APPELLO DI PALERMO E 7.2.2003 CORTE APPELLO PALERMO E RIDETERMINATA LA PENALESSIVA IN ANNI 11 RECLUSONE OLTRE PENE ACCESSORIE.;

RIDETERMINA

PENA ATTUALMENTE IN ESPIAZIONE IN:
i 11 di reclusione EUR 1.200,00 di multa;

E ACCESSORIE:
ardizione perpetua dai P.P.U.U. e legale durante la pena

DISPONE

la pena come sopra rideterminata scada il 27-05-2011.

evato che il condannato risulta assistito dal difensore di fiducia docente MIRABILE EMPEDOCLE del Foro di AGRIGENTO



MANDA

- 983 -




lla Segreteria, in sede, perché provveda all'invio del presente provvedimento:
- all'Istituto di detenzione, ovvero all'Autorità di polizia competente per territorio;
- a UFFICIALI GIUDIZIARI AGRIGENTO per la notifica, nei termini di legge, al difensore.
- all'Ufficio Campione penale.

Il Sost. Procuratore Generale



- 984 -




Cou ordinuisse della Poste di Appello di Pa
lermo della Sez. 2^o finale del 3.5.2005, vei
confronti di Margiùs Giovanni vito Palermo
il 22.3.1958, si tiene la continuazione tra il reato
di cui alla sentenza curva delle Poste d'Appello
di Palermo del 17.3.2004, iner. il 31.7.04 e
quello di cui alla sentenza resa dalla Corte di
Ass. App. Palermo il 9.11.2000, iner. il 15.7.2000
e per l'effetto determina la pena principale
complissiva nella misura di cui sei mesi
quattro di reclusione est euro 1.400,00 di
multa -

Palermo, 08.09.2005.

Rouzi

Cou ordinuisse della Corte d'Appello di Pa
lermo Sez. 4^o curva il 20.5.2005, vei con
fronti di Vito Giuseppe vito Favara il 24.02.
1954; si tiene la continuazione tra i reati di
cui alla sentenza inaccettabili di condanna
curva in sede di giudizio di appello: 1) falt.
9.11.2000 Corte Ass. App. Palermo; 2) 22.4.2002 Corte
Ass. App. Palermo; 3) 7.2.2003 Corte di Appello Palermo.

B) Esterminare la pena complissiva solo esclu-



in conseguenza delle indicate sentenze, e modificare
del provvedimento di cumulo della Procura
Generale o/ le parti appello di Palermo R.E.S.
N. 477 del 17.2.2005, in anni 11 di richiesta,
altre peni accessorie -
Palermo, 08.09.2005 Ruzi

La Corte di Appello di Palermo - ^{to 3°} car
ordinanza del 6 OTTObre 2005, determina
le diverse complexissim dell'elemento di cui
che procedente fugi, u. e Marsala il 22/12/53
dove esprare in esclusione di tutte le sentenze
indicate in modi varie in ogni tre,
con decorrenza 22 Marzo 2005.

Il Cancelliere er
Palermo



la Procura Generale di Palermo con provvedimento
di unificazione fra i concorrenti emesso il 3.3.06
ha determinato la pena unica che Giuseppe Pia
Giuseppe dovrà scontare in difendendo della reperire
sentenza anche di quella emessa il 01.10.2003
da Corte d'Appello Palermo irrev. 27.01.2005 in
quella dell'ergastolo con isolamento diurno per
anni tre interdizione legale dei P.O. e legale
durante la pena - decaduto potere giurisdizionale -
pubblicazione e affissione sentenze interdizioni
dei P.O. per anni cinque - inabilità all'eser-
cizio di un'impresa commerciale - incolpa di
esercitare qualsiasi impresa per anno uno dal
de quale anno dovrà pagare 540 di liberazione
anticipata ai soli fini della liberazione condic-
zionale e altri benefici d: Dopo fissando la
decorrenza pena al 26.5.1798 e la redenzione pena
in data che non può essere determinata trattan-
dosi di pena dell'ergastolo.

PALERMO 29.05.2006

